CAMERA DEI DEPUTATI

475. **MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	7
Commissioni Riunite (I e II)	»	12
Commissioni Riunite (I e IX)	»	17
Commissioni Riunite (II e VI)	»	19
Commissioni Riunite (III e IV)	»	22
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	35
Giustizia (II)	»	39
Affari esteri e comunitari (III)	»	42
Difesa (IV)	»	43
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	92
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	103
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	120
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	129
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	148
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	157
Affari sociali (XII)	»	168

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

AGRICOLTURA (XIII) . . . . . *Pag.* 184
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . » 211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 213
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA . . . . . » 248
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 281
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . » 282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . » 374

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 375

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (Nuovo Testo, C. 1621 Foti) (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 aprile 2025 – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (Nuovo Testo, C. 1621 Foti).
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1621 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 2-*bis*, di un articolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente, recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 4), capoverso comma 1-*decies*, prevede che il giudice contabile, "nei casi più gravi" di accertamento della responsabilità amministrativa, possa disporre a carico del dirigente o funzionario condannato l'ulteriore sanzione della sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni; in tali casi l'amministrazione avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (*ex* articolo 21, decreto legislativo n. 165 del 2001), da concludere "improrogabilmente" entro il termine della sospensione; posto che la responsabilità contabile già soggiace a degli stringenti e rigorosi presupposti, quali tipicamente il dolo e la colpa grave, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita individuando degli indici di valutazione della gravità del fatto tali da orientare il giudice contabile nell'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione; in secondo luogo, la formulazione potrebbe essere approfon-

dita chiarendo espressamente se con l'espressione "improrogabilmente" si sia voluto stabilire un termine perentorio posto a pena di decadenza del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale ovvero meramente ordinatorio;

l'articolo 2, comma 1, prevede che la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità renda pareri in materie di contabilità pubblica anche su "questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete" connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC); la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;

il principio di delega di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *o)*, in materia di regolamentazione delle funzioni di controllo, consultive e referenti della Corte dei conti, sembra piuttosto indicare un oggetto di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, secondo periodo, prevede che sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo è necessaria la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in proposito, si rappresenta che la menzionata lettera *a)* concerne l'organizzazione della Corte dei conti a livello centrale; l'organizzazione a livello territoriale della Corte dei conti è invece prevista dalla successiva lettera *c)*; la formulazione potrebbe dunque essere approfondita valutando se la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza permanente non sia più correttamente riferibile alla menzionata lettera *c)* anziché alla lettera *a)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1), nel disciplinare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, afferma che costituisce la colpa grave: 1) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; 2) il travisamento del fatto; 3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; in proposito, si rappresenta che il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede, all'articolo 2, comma 3, una differente definizione della colpa grave caratterizzante la responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; ai fini di un migliore coordinamento normativo fra la disciplina generale recata dalla legge n. 20 del 1994, novellata dal provvedimento in oggetto, e quella speciale specificamente riferita ai contratti pubblici, perciò, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita con riferimento all'opportunità di fare comunque espressamente salva la nozione di colpa grave prevista all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 36 del 2023 limitatamente alle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una strut-

tura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 3, recante a disposizioni in materia di sanzioni per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, prevede che – fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità *ex* articolo 1 della legge n. 20 del 1994 – il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo; per quanto concerne il procedimento sanzionatorio la disposizione rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 2016), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria; ciò premesso, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con il codice di giustizia contabile con specifico riferimento alla nozione di "pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti" rispetto alla definizione dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti prevista dall'art. 18 del codice nonché alla "gravità della colpa", criterio previsto per la determinazione della sanzione, rispetto ai criteri per la determinazione della sanzione previsti, in via generale, dall'art. 134, comma 2, del codice, cui la disposizione in esame peraltro rinvia;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 4), capoverso comma 1-*decies*, al fine di specificare gli indici di valutazione della gravità del fatto per l'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione nonché specificando la natura del termine di conclusione del procedimento di responsabilità dirigenziale;

l'articolo 2, comma 1, al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;

l'articolo 2-*bis*:

comma 2, lettera *o)* alla luce del paragrafo 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

comma 3, secondo periodo, valutando se la previa intesa in sede di Conferenza permanente ivi prevista non sia più correttamente riferibile alla lettera *c)*, concernente l'organizzazione territoriale della Corte dei conti, anziché alla lettera *a)*, concernente invece l'organizzazione a livello centrale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1), disponendo un coordinamento normativo che faccia salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici all'articolo 2, comma 3, con riferimento alla nozione di colpa grave ivi recata;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi:

l'articolo 3, realizzando un più stretto coordinamento normativo con il codice di giustizia contabile. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16) 7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.45.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, derivante da un procedimento penale in corso presso il Tribunale di Biella – Ufficio GIP (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-*ter*, n. 16). Tale procedimento penale è stato avviato a seguito della denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario (articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale).

Al riguardo, ricorda che:

1) nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta;

2) il 12 marzo è stato esaminato il video pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove su *Facebook* nel 2021, poi oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. Nel video in questione, l'on. Delmastro criticava l'iniziativa del Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, a seguito dell'ipotesi di acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe;

3) nella seduta del 19 marzo, l'on. Costa ha sintetizzato il contenuto delle note difensive inviate dall'on. Delmastro;

4) nella seduta del 26 marzo, il relatore ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro nel video pubblicato su *Facebook* il 16 giugno 2021 costituiscono opinioni espresse

nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, invita i colleghi a esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Dario IAIA (FDI) nel preannunciare che il voto del Gruppo *Fratelli d'Italia* sarà favorevole all'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, esprime la sua condivisione rispetto alla relazione presentata dall'on. Costa. Ritiene, a tal proposito, che la vicenda in esame possa essere qualificata come un « caso di scuola »: la Giunta, infatti, si è già pronunciata in precedenza su casi simili a quello di cui si discute e anzi, in alcuni casi, anche su vicende che non presentavano, ai fini dell'insindacabilità, presupposti così chiaramente delineati. Rileva, in particolare, che nel caso di specie sussiste una piena corrispondenza temporale tra l'interpellanza urgente n. 2/01255 presentata il 15 giugno 2021 dal collega Delmastro e il video pubblicato dal deputato stesso il 16 giugno. Sottolinea, inoltre, che il filmato risulta assolutamente collegato alla predetta interpellanza presentando una corrispondenza logica e terminologica con l'atto di sindacato ispettivo stesso. Ritiene, dunque, sussistenti i requisiti, richiesti ai fini dell'applicazione della prerogativa *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, della sostanziale corrispondenza temporale e di contenuto tra le dichiarazioni espresse nel video pubblicato su *Facebook* e quanto affermato nell'interpellanza urgente indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rileva che, se anche non si volesse applicare l'indirizzo ermeneutico di apertura assunto dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese *extra moenia* nelle due recenti sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 – peraltro richiamate anche nelle proposte votate in precedenti sedute –, risulterebbero comunque soddisfatti i requisiti, tradizionalmente richiesti in virtù dell'orientamento giurisprudenziale risalente e più restrittivo, della sussistenza di una corrispondenza cronologica e logico-funzionale tra l'attività esterna e l'atto parlamentare tipico.

Per ciò che riguarda più specificamente il merito della questione, esprimendosi anche a nome del proprio Gruppo, evidenzia che nella videoregistrazione pubblicata dall'on. Delmastro Delle Vedove sui *social network* non sono presenti insulti ma soltanto affermazioni rese con un tono enfatico ed una dialettica, certamente forte, che si inserisce in un contesto di critica politica espressa con l'obiettivo di far comprendere ai cittadini in maniera chiara un determinato concetto. Peraltro, ritiene doveroso sottolineare che le dichiarazioni rese nel video dal deputato Delmastro presentano anche un solido fondamento in quanto sono dirette a stigmatizzare una situazione paradossale caratterizzata dal fatto che il Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte abbia deciso di avviare un procedimento per danno erariale nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte esclusivamente in virtù di una mera intenzione espressa dall'assessore stesso, ma in concreto mai realizzata, di acquistare un libro dedicato al tema delle Foibe da diffondere nelle scuole. Ribadisce, quindi, che l'istruttoria per presunto danno contabile è stata avviata, con una nota che intimava alla Regione Piemonte di rispondere entro sette giorni, in assenza di atti amministrativi o di delibere della Giunta regionale che autorizzassero l'acquisto del predetto testo avente peraltro ad oggetto la figura di Norma Cossetto, una giovane donna, studentessa universitaria stuprata, assassinata e gettata nelle Foibe. Oltretutto, ritiene doveroso sottolineare che per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle Foibe è stato istituito, tramite la legge 30 marzo 2004, n. 92, il *Giorno del Ricordo*. Ribadisce, in definitiva, che le dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove costituiscono una legittima critica di carattere politico, seppure espressa con toni forti ma comunque collegata all'attività parlamentare. Si interroga su quale dovrebbe essere il ruolo di un parlamentare se non quello di occu-

parsi di questioni quale quella relativa al caso in esame.

Fa presente, inoltre, che, come evidenziato dall'on. Costa nella sua relazione, l'illustrazione in Aula dell'interpellanza da parte dell'on. Delmastro presentava gli stessi toni enfatici del video pubblicato su *Facebook* dal deputato e che non vi è stato alcun richiamo da parte del Presidente, per cui, se vi fossero state offese o insulti nell'intervento, certamente l'on. Delmastro Delle Vedove sarebbe stato richiamato.

In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, esprime, per ragioni preminentemente formali ed istituzionali ed in via residuale anche politiche, il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di insindacabilità avanzata dal relatore.

Ingrid BISA (LEGA) nel preannunciare il voto favorevole della *Lega* alla proposta di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, osserva che la relazione dell'on. Costa, con la quale concorda, pone in luce che nel caso di specie sussiste sia un legame di ordine temporale sia una coincidenza di contenuti tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dall'on. Delmastro e l'attività parlamentare. Ritiene, inoltre, che le opinioni dell'on. Delmastro Delle Vedove integrino una critica di carattere politico e che nella videoregistrazione non vi sia alcuna affermazione ingiuriosa. Considera opportuno richiamare il recente orientamento della Corte costituzionale contenuto nelle pronunce n. 104 e n. 194 del 2024, in cui, anche a seguito dell'attività svolta dalla Giunta in materia, si è affermato il principio in base al quale l'insindacabilità parlamentare si estende anche alle opinioni espresse sui *social media* con uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. Ritiene, infatti, che le dichiarazioni espresse tramite tale modalità comunicativa debbano comunque rientrare nell'ambito di applicazione della garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carla GIULIANO (M5S) ribadisce, come già espresso nella precedente seduta del 26 marzo scorsa, il voto convintamente contrario alla proposta del relatore e quindi a favore della sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove. Le ragioni dell'orientamento del proprio Gruppo risiedono nel fatto che, nonostante l'interpellanza sia stata presentata il giorno precedente alla pubblicazione del video su *Facebook*, non vi è una sostanziale coincidenza di contenuto tra le dichiarazioni espresse *extra moenia* e l'attività parlamentare tipica: non si tratta, infatti, solo di toni estremamente enfatici, come anche rilevato da alcuni colleghi; a venire in considerazione è anche e soprattutto la totale estraneità dei toni e delle espressioni rispetto al contenuto dell'interpellanza. In definitiva, si è in presenza di espressioni che certamente non possono essere qualificate come opinioni, seppur di forte critica politica. A tal proposito, ad esempio, richiama il passaggio della videoregistrazione in cui l'on. Delmastro dichiara: « *è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo* ». Si tratta, a suo avviso, di una perifrasi molto chiara e anche scomposta che ha lo scopo di raffigurare il Procuratore Lorelli come una persona « poco intelligente ». Ribadisce, dunque, che il genere di affermazioni quali quelle oggetto del caso in esame, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, non possono essere coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità. Rileva che, proprio a fronte dell'indirizzo di apertura mostrato dalla Corte costituzionale nella sua più recente giurisprudenza relativa al nesso funzionale, si impone la necessità, come sottolineato da diversi auditi durante il ciclo di audizioni informali sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*, di porre maggiore attenzione alla continenza verbale e correttezza comunicativa delle affermazioni utilizzate dai parlamentari anche nell'attività di critica politica. Fa presente, peraltro, che anche l'attività di cri-

tica politica dei parlamentari, seppur espressa con toni aspri, deve essere improntata al rispetto di principi, tra i quali quelli della disciplina ed onore, che si riverberano anche nella continenza verbale e correttezza comunicativa delle dichiarazioni.

Ritiene, in conclusione, che anche per le ragioni espresse nella precedente seduta, il caso in esame non possa assolutamente iscriversi nell'ambito della insindacabilità parlamentare *ex* articolo 68, primo comma, Cost. Alla luce di tali considerazioni esprime, a nome del Gruppo *Movimento 5 Stelle*, il voto convintamente contrario alla proposta del relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) pur rilevando l'esaustività della relazione dell'on. Enrico Costa e anche lo sforzo profuso nell'intento di dimostrare l'insindacabilità delle affermazioni rese dall'on. Delmastro, preannuncia, a nome del Gruppo *Partito Democratico,* il voto contrario alla proposta del relatore. A suo avviso, se il compito della Giunta è quello di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni rese dal deputato e l'attività parlamentare tipica, nel caso di specie, pur in presenza di un legame di ordine temporale, non sussiste il requisito della corrispondenza di contenuto necessaria ai fini dell'applicazione del regime dell'insindacabilità. Rileva, infatti, che nel video pubblicato sui *social media* l'on. Delmastro Delle Vedove ha utilizzato espressioni offensive che non possono essere coperte dalla prerogativa in esame. Specifica, infine, che tale valutazione corrisponde alla posizione che il Gruppo ha sempre assunto in casi simili affrontati dalla Giunta.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), ritiene opportuno osservare preliminarmente, senza alcuna vena polemica, che le valutazioni nei casi posti all'esame della Giunta stanno sempre più diventando terreno di scontro politico facendo venire meno il ruolo di garanzia che l'organo dovrebbe rivestire. Pur nel rispetto della diversità delle posizioni di ciascun Gruppo, si rammarica che il *Movimento 5 Stelle* stigmatizzi le affermazioni dell'on. Delmastro ritenendole ingiuriose laddove, in realtà, lo stesso Gruppo ha sempre utilizzato indiscriminatamente toni offensivi. Sottolinea che nelle dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove non vi è alcuna traccia di espressioni oggettivamente offensive e che l'unico riferimento riguarda *Capitan Fracassa*, il protagonista del bellissimo romanzo di Gautier del 1861. Ritiene che rispetto alla gravità della vicenda in esame, che afferisce ad una tragedia come quella delle Foibe, i toni utilizzati dall'on. Delmastro nel video siano stati fin troppo contenuti. A suo avviso, infatti, il caso di specie attiene ad un'iniziativa giudiziaria proditoria posta in essere da un magistrato della Corte dei conti che ha avviato un'istruttoria in totale assenza di un provvedimento amministrativo che la giustificasse. A suo avviso, a fronte della sola intenzione di voler commemorare le vittime della tragedia delle Foibe, è stata posta in essere una reazione sproporzionata da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti ed è proprio tale reazione che dovrebbe destare maggiore preoccupazione. Ritiene, infatti, che si sia consumato un abuso di potere inammissibile in un sistema democratico e aggiunge che l'on. Delmastro più che difendere se stesso sia intervenuto a tutela dell'iniziativa prefigurata, ma in concreto non realizzata, dalla Regione Piemonte.

In conclusione, nell'esprimersi a favore dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, ritiene doveroso censurare le iniziative estemporanee avviate da quegli esponenti della magistratura, come il dott. Lorelli, che rischiano di minare la tenuta dell'intero sistema.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, nel rispetto delle diverse considerazioni espresse dai colleghi, auspica che la Giunta possa continuare a pronunciarsi sul tema dell'insindacabilità in modo oggettivo, senza lasciarsi influenzare dall'appartenenza politica di chi ha rilasciato le dichiarazioni contestate. Sottolinea che, in passato – sebbene non in questa legislatura – si sono spesso riscontrate posizioni diametralmente opposte a seconda del deputato coinvolto

nella deliberazione della Giunta ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, esprime l'auspicio che tali esperienze non si ripetano. Ribadisce poi che, nel caso di specie, l'insindacabilità si fonda sulla sussistenza di un legame temporale e contenutistico tra l'attività parlamentare e quella esterna svolta dall'on. Delmastro. Inoltre osserva che, in numerose interviste rilasciate ai giornali, l'espressione *Capitan Fracassa* è stata frequentemente associata al senatore Matteo Salvini dai suoi avversari politici. Si augura infine che, in vista dell'esame della relazione in Aula, vi sia un supplemento di riflessione che permetta una valutazione più condivisa, al di là di posizioni ideologiche di appartenenza politica. A suo avviso, infatti, la Giunta deve assumere, in qualità di organo giudicante, un ruolo di garanzia che risulta forte e credibile solo se riesce a superare le divisioni dettate da considerazioni meramente politiche.

Devis DORI, *presidente*, ci tiene a precisare che la Giunta è e rimarrà sempre un organo di garanzia a prescindere dal diverso posizionamento politico che i gruppi possano esprimere. In veste di Presidente ritiene opportuno ricordare, a tal proposito, che negli ultimi due casi esaminati dalla Giunta, anche in presenza di posizioni diverse, i gruppi hanno comunque assunto una decisione all'unanimità.

Non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale ordinario di Biella-Ufficio Gip, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta di insindacabilità del relatore e dà mandato al medesimo di predisporre la relazione per l'Assemblea in tal senso.

Devis DORI, *presidente*, nel prendere atto della deliberazione assunta a maggioranza dai gruppi presenti, preannuncia che la prossima settimana convocherà l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Giunta.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani *(Seguito dell'esame e conclusione)* 12

ALLEGATO (Correzione di forma approvata) 16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta di ieri, 1° aprile 2025, si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative e il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Avverte che è pervenuto il parere del Comitato della legislazione e il parere favorevole della XI Commissione, mentre le Commissioni VI e VIII si erano già espresse con parere favorevole sul testo originario del provvedimento. La V Commissione ha comunicato che renderà il parere direttamente in l'Assemblea sul testo e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha rinunciato a rendere il parere.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto sul mandato a riferire in Assemblea, comunica che i relatori hanno formulato una proposta di correzione di forma riferita al Titolo *(vedi allegato)*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la quale tiene conto delle modifiche introdotte dalle proposte emendative approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma formulata dai relatori.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, dichiara che il suo gruppo esprimerà convintamente voto contrario, in quanto il provvedimento in esame contiene plurime finalità pericolose. Espressa la sua contrarietà con riguardo alla previsione dell'impunità per coloro che amministrano denaro pubblico, lamenta che la riorganizzazione dell'assetto della Corte dei conti, come voluta dalla maggioranza, avrà come risultato quello del depotenziamento della magistratura contabile, soprattutto nelle sue articolazioni territoriali.

Inoltre, la delega contenuta nel provvedimento in oggetto, contraddicendo molteplici principi costituzionali, mira alla gerarchizzazione dei giudici contabili e, soprattutto, alla subordinazione delle procure territoriali al procuratore generale.

Avverte poi che se tra le finalità del provvedimento vi è quella di contrastare il fenomeno della « paura della firma », le soluzioni più logiche sarebbero dovute essere quella dell'investimento sulla formazione del funzionario pubblico e quella della maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento. Osserva che, all'opposto, la maggioranza, riducendo la responsabilità per danno erariale, ha invece ampliato le ipotesi di impunità, con conseguente impossibilità di sanzionare condotte affette da colpa grave o imperizia.

Rileva che il provvedimento in oggetto, come già avvenuto con quelli riguardanti l'abolizione dell'abuso d'ufficio e la riforma delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, assesta un ulteriore grave colpo al nostro sistema democratico, che si fonda anche sull'accertamento delle condotte illecite.

Asserisce poi che la previsione di un tetto massimo alla risarcibilità del danno erariale, commisurata in due annualità del trattamento annuo lordo, unitamente al potere di riduzione dell'addebito introdotto dalla maggioranza, comporterà la situazione per cui circa il 70 per cento del danno non verrà ripagato e ricadrà sulle amministrazioni, e quindi a cascata su tutti i contribuenti.

Manifesta contrarietà altresì rispetto all'eliminazione delle sanzioni accessorie, tra cui quelle disciplinari, per coloro che procederanno al pagamento immediato della sanzione; questi ultimi, per di più, non subiranno nemmeno l'allontanamento dalla gestione delle risorse pubbliche, nonostante il grave danno a queste inferto.

Infine, giudica inaccettabile lo stravolgimento dell'istituto della prescrizione, poiché quest'ultima, in riferimento al diritto al risarcimento, continuerebbe a decorrere, perfino nell'ipotesi in cui la mancata conoscenza del fatto dannoso derivi dal suo occultamento con una condotta colpevolmente omissiva.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) rileva in primo luogo che la riforma della Corte dei conti in corso di esame, nonostante la sua rilevanza, non è stata adeguatamente oggetto di attenzione nel dibattito pubblico, vuoi per i tecnicismi che caratterizzano l'intervento vuoi perché l'attenzione si è concentrata su provvedimenti – certamente anch'essi particolarmente rilevanti – quali, in particolare, quello relativo alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ordinaria.

A tale ultimo proposito segnala che con il provvedimento in esame si snatura in maniera ancor più significativa un altro pezzo di magistratura, ledendo il principio di indipendenza dei magistrati contabili.

Tiene a precisare che il suo gruppo non è a priori ostile a venire incontro ad innegabili esigenze di snellimento e di maggiore chiarezza della materia, con l'obiettivo di consentire ai dipendenti pubblici di agire con serenità e di avvantaggiarsi di un proficuo dialogo con la Corte dei conti. Ricorda a tale proposito che il suo gruppo ha avanzato, in questa e in altre occasioni, proposte di modifica del testo unico sugli enti locali, al fine di intervenire sulla responsabilità amministrativa, contabile e penale dei dipendenti pubblici. Tuttavia, ritiene che la proposta di legge voluta dalla maggioranza, invece di corrispondere alle esigenze di snellimento a favore di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, realizza un « colpo di spugna », cambiando il volto della magistratura contabile

e ledendo principi costituzionali, tra i quali quello dell'indipendenza e della non gerarchizzazione del singolo magistrato.

Nel rinviare, quanto ai diversi profili di illegittimità costituzionale del provvedimento, ai contenuti della questione pregiudiziale che il suo gruppo si accinge a presentare, lamenta che sull'argomento non vi sia stata alcuna possibilità di confronto, considerato che nessuna delle proposte emendative del Partito democratico è stata accolta.

Precisato che la contrarietà del proprio gruppo è fondata anche sulle concrete modalità con cui la riforma è realizzata, richiama in particolare il poco convincente intervento sulla definizione di responsabilità per colpa grave. A tale proposito, censura il fatto che in un breve lasso di tempo si intervenga per due volte – nel codice degli appalti pubblici e nel provvedimento in esame – con modalità diverse in materia di responsabilità per colpa grave, creando soltanto confusione, su cui vorrebbe che i colleghi di maggioranza prendessero posizione, anche a beneficio dei tanti amministratori locali che auspicano di potersi muovere in un panorama normativo chiaro.

Rileva a tale proposito che sull'argomento la proposta di legge in esame ha comportato un duplice danno, da un lato rendendo meno chiara la definizione di colpa grave e dall'altro attribuendo la responsabilità ai tecnici, per sollevare dall'onere gli organi politici, più ancora che gli amministratori.

Rinviando ulteriori approfondimenti alla discussione sulle linee generali e all'esame delle proposte emendative da parte dell'Assemblea, aggiunge che oltretutto anche nei casi in cui sia riconosciuta la colpa nessuno ne risponderà in termini di risarcimento del danno. Sollecita quindi sull'argomento una riflessione seria da parte della maggioranza, considerando quella in corso un'occasione persa per riorganizzare la Corte dei conti.

Aggiunge come appaia singolare la previsione di una separazione delle carriere che influirà in maniera rilevante su una magistratura, come quella contabile, che non l'ha mai prevista.

Infatti, la suddivisione delle funzioni ha un rilievo particolare per la magistratura contabile – articolata in sezioni di controllo e sezioni giurisdizionali – rispetto a quella ordinaria.

Stigmatizza inoltre la genericità e l'ampiezza della delega attribuita al Governo, sottolineandone i profili di illegittimità costituzionale quale, ad esempio, la sottoposizione gerarchica del singolo procuratore, la cui indipendenza, al contrario, andrebbe salvaguardata sia verso l'esterno sia all'interno rispetto agli altri colleghi. Richiama a tale proposito il « super procuratore generale » voluto dalla riforma, il quale sarà chiamato a sottoscrivere praticamente tutti gli atti di tutti i procuratori territoriali.

Si domanda che posizione hanno i presidenti di regione del centrodestra rispetto al fatto che, a causa della modifica operata dalla maggioranza con il presumibile accorpamento delle procure regionali in procure territoriali, il giudizio di parificazione del bilancio regionale potrà essere reso da una sezione della Corte dei conti, collocata al di fuori della propria regione.

Fa quindi presente che per l'ennesima volta la maggioranza realizza una riforma ad invarianza finanziaria, contando tra l'altro sulla possibilità che i magistrati si spostino da un tribunale all'altro a seconda delle esigenze e di fatto paralizzando l'azione della magistratura contabile.

Ritiene in conclusione che quello citato sia il vero obiettivo della maggioranza, che preferisce non avere forme di controllo sulla propria azione sia a livello territoriale che a livello centrale, sottolineando come un Paese in cui si cambiano le regole in questo sia destinato a non essere più davvero democratico. Per questi motivi il Partito democratico esprimerà voto contrario sul mandato ai relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che un intervento legislativo di riforma della Corte dei conti fosse necessario, ma dovesse muoversi verso l'obiettivo di potenziarne l'organico e le capacità operative, per garantire il corretto esercizio delle relative funzioni. In questo senso, prendendo ad esempio il caso del Piano nazionale di ripresa e resilienza, osserva come si dovesse intervenire

per assicurare che la Corte potesse esercitare un efficace controllo contabile sulle risorse spese dalle pubbliche amministrazioni.

Evidenzia infatti che un efficace controllo contabile rappresenta non un elemento trascurabile, accessorio e ideologico, quanto piuttosto una necessità per uno Stato democratico. In questa prospettiva, sottolinea altresì che tale funzione è attribuita dalla stessa Carta costituzionale alla Corte dei conti.

Malgrado queste premesse, constata come sia mancato, ancora una volta, un intervento legislativo nei termini auspicati. Rileva infatti che la proposta di legge in esame – che non aumenta le garanzie per i cittadini, né incrementa l'efficacia e l'efficienza della Corte e, di riflesso, delle pubbliche amministrazioni, né ancora favorisce il recupero delle risorse pubbliche mal spese – finisce per indebolire la Corte dei conti. Ciò si ricava chiaramente dalle scelte fatte rispetto alla questione della colpa grave, unico titolo di responsabilità rispetto al quale emergeva con evidenza la funzione della giurisdizione contabile, sul punto gravemente indebolita.

Preannuncia, in tal senso, la presentazione da parte del proprio gruppo di una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Venendo alla disciplina contenuta nel provvedimento, contesta la scelta di prevedere uno scudo per i politici – di cui sembra presumersi la buona fede –, di ridurre il danno erariale risarcibile al massimo al 30 per cento, di prevedere una delega legislativa tanto ampia e generica – che incide peraltro sulle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti –, di gerarchizzare i magistrati della Corte dei conti, con lesione della relativa indipendenza e autonomia, e di attribuire dei poteri straordinari al procuratore generale.

Si dichiara quindi preoccupato per gli effetti della riforma, che si innesta su una situazione già drammatica, in cui si assiste alla proliferazione di commissari straordinari, la cui azione è sottratta al controllo delle assemblee elettive – ai vari livelli – ed è sottoposta al solo controllo della Corte dei conti, il cui depotenziamento rischia di creare un vero e proprio *far west* amministrativo.

Per altro verso, critica il *modus operandi* di maggioranza e Governo in una materia tanto delicata, anche in considerazione delle numerose modifiche che il testo della proposta di legge ha subito nel tempo, non certo per via di una costruttiva dialettica con l'opposizione, le cui proposte emendative sono state ignorate e bocciate. In questa prospettiva, pone la questione della capacità del Parlamento – e delle Commissioni permanenti – di affrontare i grandi temi della politica, dal momento che viene rifiutato ogni dialogo e si trasformano le aule parlamentari in un « votificio », in cui i deputati di maggioranza eseguono acriticamente le direttive dei loro vertici, concettizzando una proposta del presidente Berlusconi, che destò assai scandalo, di adottare il sistema di voto ponderato, per cui il voto del rappresentante del gruppo assorbiva quello di tutti i suoi componenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Pittalis per la II Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

Il titolo della proposta di legge è sostituito dal seguente: « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81.
Atto n. 255.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81 (Atto n. 255).

Avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda infine che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 aprile.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione,* anche a nome della relatrice per la IX Commissione Maria Grazie Frijia, avverte che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame introduce, tra gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, che devono essere segnalati alle autorità competenti, l'accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi, dall'interno della rete, a dati digitali.

A tal fine, lo schema in commento, che consta di un unico articolo, modifica il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, e, in particolare, aggiorna la tabella n. 1 dell'Allegato A. La richiamata tabella n. 1 elenca gli incidenti meno gravi, ossia quelli che devono essere notificati entro 6 ore dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al CSIRT Italia, il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ricorda che per gli incidenti considerati più gravi il termine di notifica è di un'ora.

Anche se la tabella è interamente sostituita, la modifica apportata dallo schema in esame consiste unicamente nell'aggiungere, tra gli incidenti consistenti in « Azioni sugli obiettivi » una nuova fattispecie, originariamente non prevista, denominata appunto « Accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi » e così descritta: « Il soggetto ha evidenza, anche sulla base di parametri quali-quantitativi, dell'accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi, dall'interno della rete, a dati digitali ».

Come si evince dalla relazione illustrativa, la modifica risponde all'urgente necessità di innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, mediante la previsione di una fattispecie inclusiva di tutte le attività, anche non intenzionali, di accesso ai dati, che, sebbene condotte dall'interno delle reti, risultino prive di autorizzazione o comunque abusive, in quanto esorbitanti rispetto ai presupposti, ai limiti, alle condizioni e alle finalità dell'autorizzazione e, di conseguenza, illegittime e potenzialmente dannose.

È infine prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Antonino IARIA (M5S), rilevando l'importanza dell'argomento in esame e stigmatizzando la superficialità con la quale l'attuale Governo interviene in materia di cybersicurezza, chiede di procedere all'audizione di almeno un esperto sul tema, così da consentire un opportuno approfondimento da parte delle Commissioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non poter accogliere la richiesta di una audizione informale, essendo troppo stretti i tempi per l'esame istruttorio. Acconsentendo tuttavia alla presentazione di documentazione scritta, invita a tale scopo ciascun gruppo a comunicare, entro le ore 17 della giornata odierna, il nominativo di un esperto cui richiedere una memoria scritta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 258 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Atto n. 258.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine di espressione del parere parlamentare sull'atto in esame verrà a scadere il prossimo 30 aprile.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Dondi, ricorda che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di recepimento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già emanate. Il decreto legislativo n. 19 del 2023 è entrato in vigore il 22 marzo 2023; pertanto, il termine dell'esercizio della delega sarebbe scaduto il 22 marzo 2025. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede tuttavia – all'ultimo periodo – che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto il termine per l'esercizio della delega scade il 22 giugno 2025.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per informazioni più dettagliate sul provvedimento, rammenta in questa sede

che il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche al decreto legislativo n. 19 del 2023, che reca la disciplina di riferimento delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere.

In particolare l'articolo in commento prevede: nuove definizioni di « beneficio pubblico » e di « trasformazione »; con riferimento ai benefici pubblici, sono ricompresi nel termine anche i contributi pubblici, ricevuti sotto qualsiasi forma, soggetti alle pubblicità previste *ex lege*; si prevede poi che l'operazione di trasformazione di una società – nel caso in cui questa non sia sciolta o liquidata – comporti il mutamento della legge alla quale la medesima società è sottoposta e l'adozione di una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione, fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge, pur conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali; l'estensione, con semplificazioni procedurali, della disciplina sulle operazioni transfrontaliere alle società di persone ed enti non societari, nonché l'estensione alle operazioni internazionali; disposizioni *ad hoc* sul controllo di legalità in caso di operazioni da cui risulta una società di diritto italiano e rafforzamento del ruolo dell'autorità competente in Italia (*i.e.* notaio); in particolare, si introduce un subprocedimento che consente alla società « in entrata » di integrare i dati necessari per il positivo superamento del controllo di legalità e conseguire l'iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano; la prevalenza della legge dello Stato di destinazione, in relazione agli adempimenti successivi all'attuazione dell'operazione, in caso di conflitto con la legge dello Stato di origine; una nuova disciplina del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici e l'inserimento di un Allegato contenente la documentazione che la società italiana « in uscita » deve richiedere a ciascun ente pubblico creditore; una nuova disciplina degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori delle società italiane che partecipano all'operazione; semplificazioni applicabili all'operazione di scissione con scorporo.

L'articolo 2 modifica le disposizioni del codice civile concernenti alcuni istituti relativi alle operazioni di scissione mediante scorporo.

Viene in particolare integrata la definizione di scissione mediante scorporo, al fine di chiarire che la scissione mediante scorporo possa realizzarsi con l'assegnazione dell'intero, oppure di una parte del patrimonio della società scissa, ad una o più beneficiarie che possono essere di nuova costituzione oppure preesistenti.

Il medesimo articolo reca poi talune forme di semplificazione relative, tra l'altro, al progetto di scissione in caso di scissione mediante scorporo.

La lettera *c)*, numero 2, dell'articolo in commento chiarisce che, nella scissione mediante scorporo, il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all'operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile, peraltro recando un riferimento all'articolo 2506-*ter* del codice civile quinto comma, mentre invece è il sesto comma a disporre circa il diritto di recesso in tale ambito.

Sono altresì modificate le norme inerenti al trasferimento della sede sociale all'estero; l'articolo 2 prevede infatti che il trasferimento all'estero della sede statutaria sia posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. Le norme chiariscono che la suddetta trasformazione deve considerarsi a tutti gli effetti trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.

L'articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie con riferimento alle operazioni di trasformazione. In particolare, viene chiarito l'ambito applicativo delle norme relative alle procedure di controllo della legalità dell'operazione straordina-

ria; si stabilisce poi che le nuove disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori non si applichino alle operazioni in corso, ma esclusivamente a quelle che inizieranno successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2307 Governo *(Esame e rinvio)* 22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti. Atto n. 256 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 32

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 252 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 33

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 28

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12.55 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2307 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, lasciando al collega della Commissione difesa l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, si limito a ricordare che l'Accordo oggetto della modifica in esame è stato siglato nel 2018 ed è stato ratificato dalla legge 22 aprile 2021, n. 70. Esso ha il fine di disciplinare l'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa determinatasi dopo la revisione del Concordato del 1984.

Evidenzia che l'intesa, dunque, individua le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. Tra le altre cose, affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede, e fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità, stabilendo l'attribuzione, per assimilazione, dei relativi gradi militari.

Fa presente che la disciplina pattizia ha realizzato un condivisibile punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà della Santa Sede di mantenere alcune prerogative dei cappellani militari. La prassi applicativa ha evidenziato l'opportunità di alcuni opportuni correttivi, che sono oggetto del provvedimento in esame.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), *relatore per la IV Commissione*, fa presente come il disegno di legge in esame rechi la ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare, segnala come la modifica normativa conseguente allo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, emendativo dell'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate fatta il 13 febbraio 2018, ratificata ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 70, si sia concretizzata in una modifica ai vigenti articoli 1549, 1559 e 1594 del codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di cappellani militari. Fa presente, come evidenziato nella relazione illustrativa, che le modifiche ai predetti articoli sono finalizzate a consentire all'Ordinariato militare di attuare una prassi reclutativa improntata ad ampliare l'ambito potenziale dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate.

Sottolinea come il disegno di legge in esame si componga di cinque articoli e i primi due articoli contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere.

Evidenzia come l'articolo 3, invece, rechi le novelle al Codice dell'ordinamento militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2010). Nel dettaglio, osserva come la lettera *a)* modifichi l'articolo 1549, comma 1, del COM, concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento, al fine di stabilire per i sacerdoti l'età minima di 25 anni, in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni. Segala, inoltre, che la lettera *b)* interviene sull'articolo 1559, comma 1, del COM, concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare addetto in servizio permanente, prevedendo che i cappellani militari di complemento possano presentare domanda a questo fine purché abbiano prestato al-

meno due anni di servizio continuativo, in luogo dei cinque anni attualmente stabiliti, e che questa facoltà non sia subordinata a un limite massimo di età, attualmente fissato al quarantacinquesimo anno. A tal fine, relativamente all'articolo 1559, comma 1, del COM, alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due » e la lettera *c)* è abrogata. Infine, sottolinea come la lettera *c)*, per coordinare la normativa alle modifiche di cui sopra, interviene sull'articolo 1594, comma 1, del COM, riguardante la cessazione dei cappellani militari dalla categoria del complemento, portando (in analogia a quanto fatto con l'articolo 1559) da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale il cappellano, se non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario militare, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto.

Evidenzia, ancora, come l'articolo 4 preveda una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la relazione tecnica precisa che le modifiche al COM apportate quale adeguamento allo Scambio di lettere sono volte ad ampliare la base per il reclutamento, senza al contempo modificare l'attuale dotazione organica dei cappellani militari (fissata in 162 unità, comprensiva dell'Ordinario militare e del Vicario generale, come previsto dall'articolo 1547 COM, comma 2), i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente, e pertanto dal disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, osserva come l'articolo 5 preveda che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. Concordi le Commissioni, fissa il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative a lunedì 7 aprile alle 13.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI, indi della vicepresidente della IV Commissione, Monica CIABURRO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti.
Atto n. 256.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte che le Commissioni riunite III Affari esteri e comunitari e IV Difesa avviano oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni riunite III e IV, nonché alla Commissione Bilancio per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario. Segnala che quest'ultima ha reso i propri rilievi il 26 marzo 2025.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, nell'illustrare i profili di competenza della Commissione Affari esteri, ricorda innanzitutto che, pur avendo un'estensione territoriale molto ridotta, Gibuti ha assunto una rilevante importanza in virtù della sua posizione geografia, che lo rende crocevia strategico per le linee di comunicazione marittime che dal Mediterraneo sono dirette, attraverso il Canale di Suez, verso il Golfo Arabico, il Sud Est asiatico,

il Sudafrica e viceversa. Il suo porto funge da *hub* di trasbordo tra l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia e gestisce, tra l'altro, il 90 per cento dei traffici di merci da e per l'Etiopia.

Evidenzia che Gibuti, indipendente dal 1977, ha negli anni subito l'impatto delle tensioni geopolitiche nell'area e dei flussi di rifugiati da Yemen e Somalia, con ripercussioni sulle condizioni socio-economiche generali del Paese e sugli equilibri etnici interni.

La sua stabilità politica gli ha tuttavia consentito di consolidare la propria rilevanza sul piano globale. In tale prospettiva, il Paese articola la propria politica estera seguendo due direttrici: stabilità regionale nel Corno d'Africa; collaborazione internazionale nella lotta contro il terrorismo.

Relativamente alla prima direttrice, osserva che il Paese è particolarmente attivo nella gestione della crisi somala e ha contribuito a favorire l'attuale normalizzazione dei rapporti tra Etiopia ed Eritrea. Gibuti è anche tradizionalmente impegnato in ambito Unione Africana, Lega Araba, Organizzazione della Conferenza Islamica, *Common Market for Eastern and South Africa* (COMESA) e, soprattutto, *Inter-Governmental Authority for Development* (IGAD), di cui ospita la sede centrale.

Rileva, quindi, che la seconda direttrice di politica estera di Gibuti è legata alla sua posizione geografica, in una regione instabile ed esposta alla minaccia del terrorismo internazionale (in particolare dei gruppi *al-Shabaab* e *Islamic State*). Il consistente flusso di rifugiati e le difficili condizioni socioeconomiche di larga parte della popolazione hanno favorito l'attivismo dei gruppi estremisti nel Paese. Per altro verso, la presenza di basi militari straniere attrae il potenziale interesse dei gruppi terroristici attivi nei Paesi confinanti.

Per Gibuti è dunque di grande importanza instaurare collaborazioni con rilevanti attori internazionali (USA, Cina e Francia in particolare) i quali, da parte loro, considerano il Paese una sede ottimale per supportare operazioni di contrasto al terrorismo in Africa e in Medio Oriente. In questo quadro, la Cina, che negli ultimi anni ha mostrato particolare interesse per il Paese, ha stabilito a Gibuti la prima ed unica base militare all'estero, dalla quale fornisce supporto logistico alle proprie unità navali nell'area, con possibilità di proiezione su Mar Rosso e l'Oceano Indiano, nonché su tutta la fascia del Sahel.

Venendo allo specifico provvedimento in esame, evidenzia che le Forze armate e di polizia di Gibuti sono fortemente coinvolte nel processo di sviluppo del Paese e assolvono autonomamente i propri compiti istituzionali di difesa e ordine pubblico, finalizzati principalmente a: contrastare aggressioni esterne; prevenire atti terroristici ad opera di formazioni ribelli; assicurare il mantenimento della sicurezza interna.

A suo avviso, la cessione di un numero limitato di radio SRT-178V costituisce in questo contesto un contributo affinché Gibuti possa affrontare le sfide di sicurezza, contrastando attori ostili e contribuendo indirettamente alla tutela degli interessi strategici dell'Italia nella regione.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP), facendo seguito all'illustrazione del collega, on. Maullu, relatore per la III Commissione, ricorda come lo schema di decreto interministeriale in esame concerna la cessione, a titolo gratuito, n. 8 radio SRT-178N a favore delle Forze Armate gibutiane.

Fa presente come si tratti di materiale in distribuzione ai reparti dell'Esercito italiano che è divenuto – secondo il termine che utilizza tecnicamente la normativa di riferimento – « obsoleto ».

Evidenzia, come riportato nella scheda illustrativa, come – nell'ambito della cooperazione militare – la cooperazione bilaterale tra Italia e Gibuti si fondi su obiettivi strategici quali il rafforzamento delle capacità operative delle Forze Armate gibutiane, l'ampliamento dell'offerta formativa, la sicurezza dei confini, la lotta al terrorismo e alla pirateria, e il sostegno tecnico-militare. Le relazioni sono formalizzate attraverso riunioni annuali e Piani di Cooperazione, come quello del 2022, che ha incluso attività sia in Italia che a Gibuti. La formazione del personale locale è garantita anche attraverso l'accesso ai corsi della

Difesa italiana. Sul piano operativo, l'Italia è presente con la missione MIADIT e la Base Militare Italiana di Supporto (BMIS), che funge da hub logistico e da centro per iniziative civili e umanitarie. A partire dal 2021, la BMIS ha assunto anche compiti di assistenza in caso di emergenze. Gibuti riveste inoltre un ruolo strategico nella recente Operazione ASPIDES, lanciata dall'UE per la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Rosso.

Allo stesso modo, ricorda come, nell'ambito della cooperazione tra Forze armate, la collaborazione con l'Esercito gibutiano si sia concretizzata nel ripristino dei mezzi « VBL PUMA » e in attività formative specifiche. La Marina Militare ha rafforzato i rapporti attraverso l'imbarco di personale gibutiano e programmi di addestramento costiero, in particolare in funzione antipirateria. L'Arma dei Carabinieri, infine, riveste un ruolo centrale nel progetto MIADIT, contribuendo alla formazione di migliaia di operatori delle forze di polizia locali, in un'ottica di stabilizzazione e sicurezza regionale.

Relativamente alle finalità del provvedimento in esame, evidenzia come l'attività di cessione abbia lo scopo di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze armate italiane e Forze armate gibutiane e si inquadra nell'ambito del sostegno alle istituzioni gibutiane, rafforzato dalla firma, in Roma, di un Accordo sulla Cooperazione nel settore della Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti in data 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore l'8 marzo 2023.

Ricorda, inoltre, come l'articolo 311, comma 1, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) preveda la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione. Il comma 2 dello stesso articolo consente, invece, la cessione – ai medesimi Paesi – di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi. In quest'ultimo caso è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta, peraltro, di un parere vincolante, ossia di un parere cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Al riguardo, sottolinea come la scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa che accompagna lo schema di decreto evidenzi come, nella fattispecie in esame, sussistano tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della normativa vigente. Infatti, la Repubblica di Gibuti rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come indicato dall'*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) e, come detto, in data 8 marzo 2023, è entrato in vigore il citato Accordo di Cooperazione Generale nel settore della Difesa. Fa presente, inoltre, come nella scheda illustrativa venga evidenziato che le 8 stazioni radio SRT-178N (RH4/178) oggetto della cessione sono obsolete per cause tecniche. In particolare lo Stato Maggiore dell'Esercito ha avviato un piano di graduale riduzione del parco radio SRT-178NRH178/478 e, contestualmente, un piano di ammodernamento della capacità radio HF strategica.

Da ultimo, segnala come la cessione sarà finalizzata, presumibilmente, entro il 30 giugno 2025.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), anche a nome del collega Bicchielli, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), concordando sulla rilevanza strategica di Gibuti, evidenziata nella relazione del collega Maullu, ricorda che una delegazione della Commissione Difesa della Camera ha recentemente effettuato una missione *in loco*, che ha consentito di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sul delicato ruolo svolto dalla base militare italiana presente a Gibuti. A suo avviso, proprio per l'importanza che tale Paese riveste per gli equilibri geopolitici della regione, appare poco dignitoso che gli organi parlamentari siano chiamati ad esprimere un parere sulla cessione di stazioni radio obsolete, che potevano essere consegnate alle Forze armate locali

in maniera più informale, senza ricorrere allo strumento del decreto interministeriale.

Sulla scorta di tali considerazioni, preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere dei relatori.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, ribadisce che Gibuti costituisce un punto nevralgico per la sicurezza internazionale ed il controllo delle rotte marittime. Ricordando che la base italiana *in loco* svolge un'attività essenziale nel contrasto alla pirateria e al terrorismo di matrice islamica, esprime riserve sulla opportunità che il Parlamento si esprima sulla cessione di materiali di così scarso rilievo economico e tecnologico; al riguardo, chiede di chiarire se si tratti di un primo passo per avviare una cooperazione più strutturata con le Forze armate e con i servizi di *intelligence* locali.

Preannuncia, quindi l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Marco PELLEGRINI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo. Evidenzia peraltro come, in considerazione dell'importanza geopolitica e strategica del Gibuti, non sia possibile rinvenire la *ratio* del provvedimento in esame apparendo lo stesso, a suo avviso, di scarsa utilità e valore.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), pur condividendo talune considerazioni dei colleghi di opposizione sulla necessità di una strategia più chiara ed organica nei riguardi di un Paese così importante sul piano geopolitico, ritenendo prioritario assicurare il massimo della coesione, laddove possibile, sui temi di politica estera, preannuncia il voto favorevole di Azione sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole presentata dai relatori.

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia.
Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2025.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che le Commissioni non hanno espresso il parere entro il termine del 17 marzo scorso ed hanno, pertanto, chiesto al Presidente della Camera una proroga del termine per l'espressione del parere, che è scaduta il 27 marzo scorso.

Avverte che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Ricordo, infine, che nella seduta del 4 marzo 2025 i relatori Billi per la III Commissione e Chiesa per la IV Commissione, hanno illustrato i contenuti del provvedimento.

Dà quindi la parola ai relatori per la presentazione della proposta di parere.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, anche al nome del collega Billi, *relatore per la III Commissione*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) sottolinea che i rapporti con la Somalia rivestono un carattere prioritario per l'Italia, anche in ragione dell'influenza che il nostro Paese ha storicamente esercitato nel Corno d'Africa. L'Italia, tra l'altro, è stato il primo Paese a riaprire un'Ambasciata, dieci anni fa. Pertanto, a suo avviso, sarebbe auspicabile che il Governo presentasse al Parlamento una strategia di cooperazione più organica, anziché limitarsi ad inviare alle autorità locali veicoli dimessi ed obsoleti.

Sulla scorta di queste considerazioni, preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere dei relatori.

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle.

Marco GRIMALDI (AVS), preannunciando l'astensione del proprio gruppo, evidenzia come non sia chiaro il fine perseguito dal Governo mediante il provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che lo schema di decreto, in considerazione della tipologia di armamento ceduto (sei veicoli tattici), abbia un limitato impatto relativamente allo sviluppo della politica estera italiana in Somalia.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2025.

Paolo FORMENTINI *presidente*, ricorda che le Commissioni non hanno espresso il parere entro il termine del 17 marzo scorso ed hanno, pertanto, chiesto al Presidente della Camera una proroga del termine per l'espressione del parere. Il nuovo termine è spirato il 27 marzo scorso.

La Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario.

Ricorda che nella seduta del 4 marzo 2025 i relatori Coin per la III Commissione e Chiesa per la IV Commissione, hanno illustrato i contenuti del provvedimento.

Dà quindi la parola ai relatori per la presentazione del parere.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore per la III Commissione,* anche a nome della collega Chiesa, *relatrice per la IV Commissione*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che il provvedimento in esame presenta evidenti profili di illegittimità: ricorda, infatti, che a seguito del colpo di Stato del luglio 2023 in Niger si è instaurata una giunta militare che ha sospeso l'ordinamento costituzionale e gli accordi internazionali in vigore; tra l'altro, come evidenziato nella stessa proposta di parere, l'Italia non ha riconosciuto la legittimità della giunta militare; pertanto, a suo avviso, l'Accordo di cooperazione generale in materia di difesa con il Niger non può costituire la base giuridica per la cessione di materiali di armamento. Qualora il Governo intenda comunque procedere a tale cessione, preannuncia l'intenzione di presentare un esposto alla Corte dei conti per danno erariale. Più in generale, ritiene indispensabile affrontare in sede di esame della deliberazione sulle missioni internazionali l'opportunità di autorizzare la proroga della missione bilaterale in corso (MISIN).

Preannuncia, infine il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere dei relatori.

Marco PELLEGRINI (M5S), associandosi ai rilievi del collega Amendola, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Evidenzia infatti come, a seguito del colpo di Stato intervenuto in Niger nel 2023, non possa ritenersi tuttora vigente alcuno dei precedenti accordi intercorsi tra Italia e Niger. Sottolinea infine come, in considerazione del mancato riconoscimento italiano della giunta militare che ha sovvertito l'ordine costituzionale nigerino, l'Italia non potrebbe legittimamente concludere la cessione di armi oggetto del provvedimento in esame, ancorché a titolo gratuito.

Marco GRIMALDI (AVS) ricorda come la cessione a titolo gratuito di armamenti prevista dal provvedimento in oggetto sia effettuata, *inter alia*, in forza dell'Accordo di Cooperazione Generale in materia di

Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger del 26 settembre 2017. Evidenzia, tuttavia, come lo schema di decreto in esame sembri non tenere in considerazione che, nel frattempo, è intervenuto il colpo di Stato del 26 luglio 2023, che ha cambiato profondamente i presupposti dei rapporti Italia-Niger. Chiede, pertanto, al Governo di ritirare il provvedimento in esame al fine di evitare scelte inopportune e, perfino, illegittime dal punto di vista del diritto italiano e internazionale.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), associandosi alle considerazioni dei colleghi, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori. A suo avviso, nell'ambito di una proficua dialettica tra maggioranza e opposizione sui temi di politica estera, sarebbe opportuno sospendere l'*iter* di esame del provvedimento al fine di approfondire i rilievi sollevati dai gruppi di minoranza.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ritiene inaccettabile la scelta del Governo di proseguire la cooperazione in materia di difesa con le forze golpiste del Niger. Sottolinea che, peraltro, l'Italia è l'unico Paese occidentale ad aver mantenuto una presenza militare nel Paese, da sempre osteggiata dalla popolazione locale in quanto ritenuta una delle fonti di alimentazione del terrorismo jihadista.

Chiede, quindi, alla sottosegretaria Tripodi di chiarire le ragioni che giustificano la cessione di materiali di armamento prevista dal provvedimento in esame e, più in generale, la scelta di mantenere rapporti con la giunta militare.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in considerazione dei rilievi posti dai colleghi di opposizione intervenuti, nonché del ruolo cruciale che il Niger ricopre nello scenario Nordafricano, chiede al Governo di chiarire le criticità emerse nel dibattito.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, richiamando quanto esposto dai Ministri Tajani e Crosetto nelle comunicazioni sulle missioni internazionali svolte il 27 marzo ed il 1° aprile scorsi, ribadisce che l'Italia intende proseguire le attività di cooperazione militare con il Niger in ragione della rilevanza strategica che questo Paese riveste nella regione saheliana, anche al fine di combattere il terrorismo, i traffici illegali e la tratta di esseri umani.

Con l'accordo dei nostri *partner* tradizionali, il Governo ha dunque deciso di mantenere aperto un canale di dialogo con la giunta militare, pur mantenendo fermo il principio di non riconoscere la legittimità del colpo di Stato. Precisando che, oltre alle iniziative di cooperazione in materia di difesa, proseguono anche le attività di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo, a beneficio esclusivo della popolazione civile, ribadisce che l'Esecutivo auspica il ripristino dell'ordine costituzionale.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) manifesta insoddisfazione per la risposta del Governo. Chiede, dunque, nuovamente, alla sottosegretaria Tripodi se, a giudizio del Governo, l'atto in esame rispetti il disposto dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. Ritiene infatti che, prescindendo dal materiale oggetto di cessione, a seguito del colpo di Stato del 2023 e delle dichiarazioni della giunta militare relativamente alla non sussistenza in vigore degli accordi internazionali sottoscritti dai precedenti Governi del Niger, non vi siano i presupposti giuridici per finalizzare la cessione di armamenti. Invita, dunque, la rappresentante del Governo ad esprimersi circa la sussistenza dei presupposti di legalità dello schema di decreto interministeriale in esame

Federica ONORI (AZ-PER-RE), pur ringraziando la sottosegretaria Tripodi per i chiarimenti forniti, che potrebbero giustificare la proroga della missione bilaterale MISIN, ribadisce le riserve sulla cessione di armamenti prevista del provvedimento in esame, che prefigura un rapporto di cooperazione con le forze golpiste.

Marco PELLEGRINI (M5S) ribadisce la domanda posta al Governo dalle opposi-

zioni relativa alla richiesta di chiarimento circa la sussistenza, o meno, secondo la valutazione del Governo stesso, dei presupposti giuridici per l'adozione del provvedimento in esame. Sottolinea infatti come sia evidente, a giudizio delle opposizioni, che manchino i predetti presupposti giuridici. Invita, dunque, il Governo ad un supplemento di riflessione al fine di evitare di incorrere nella violazione delle norme di legge mediante l'adozione del provvedimento in esame.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ribadisce che l'invio di materiali di armamento costituisce una forma di cooperazione strutturata, che sottende un riconoscimento della giunta militare.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), evidenziando come il provvedimento in esame si ponga in evidente contrasto con le norme del Codice dell'ordinamento militare, ritiene che l'invio di armamenti oggetto della cessione a titolo gratuito potrebbe ingenerare il sospetto che il Governo italiano collabori, in Niger, con la giunta militare golpista. Al fine di evitare possibili fraintendimenti o letture distorsive della realtà, invita il Governo a fare chiarezza. Chiede, pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di permettere al Governo di dare puntuale risposta agli interrogativi emersi nel dibattito.

La sottosegretaria Maria TRIPODI evidenzia che, in base alle indicazioni fornite dal Dicastero della difesa, lo schema di decreto interministeriale in esame si inserisce a pieno titolo nel quadro del richiamato Accordo di cooperazione generale in materia di difesa con il Niger, in vigore, a tempo indeterminato, dal 2019 e mai dichiarato sospeso o decaduto.

Monica CIABURRO, *presidente*, sollecita i colleghi ad assicurare un dialogo costruttivo, evitando di riproporre nei propri interventi rilievi già esposti in precedenza.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) stigmatizza il richiamo della presidenza, rilevando che le modalità di esame di un provvedimento devono essere definite in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), ricorda che l'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi. Considerando l'ampio spazio che è stato riservato al dibattito, ritiene opportuno procede al voto sulla proposta di parere presentata dai relatori.

Arnaldo LOMUTI (M5S), associandosi alla richiesta del collega Graziano, al fine di permettere al Governo di chiarire gli aspetti rimasti oscuri all'esito del dibattito intercorso, specificamente in relazione alla legalità, o meno, della cessione di armamenti oggetto del provvedimento, chiede un rinvio dell'esame dello schema di decreto. Ritiene, infatti, che ove il Governo non intenda chiarire i punti irrisolti e la maggioranza insista nella volontà di porre ai voti la proposta di parere dei relatori, essa porterà su di sé la responsabilità, non solo politica, conseguente l'adozione del provvedimento in esame.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatore per la IV Commissione*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la proposta di parere presentata dai relatori sia messa in votazione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), replicando all'ultima osservazione della sottosegretaria Tripodi, sottolinea che la competenza sulla validità degli Accordi internazionali spetta non già al Dicastero della Difesa, ma esclusivamente al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio. A suo avviso, le precisazioni fornite dal Governo e gli interventi dei colleghi di maggioranza confermano tutte le riserve precedentemente espresse.

Monica CIABURRO, *presidente*, prende atto che la maggioranza dei gruppi è favorevole a procedere al voto della proposta di parere.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) esprime rammarico per la scelta della maggioranza, che non ha accolto la ragionevole richiesta di un supplemento di riflessione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti. Atto n. 256.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate di Gibuti (Atto del Governo n. 256);

visto l'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

preso atto che la Commissione Bilancio, nella seduta del 26 marzo 2025, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento;

considerato che:

Gibuti occupa una posizione geografica di grande rilevanza, per le linee di comunicazione marittime che dal Mediterraneo sono dirette, attraverso il Canale di Suez, verso il Golfo Arabico, il Sud Est asiatico, il Sudafrica, e articola la propria politica estera sulla base di due direttrici: stabilità regionale nel Corno d'Africa; collaborazione internazionale nella lotta contro il terrorismo;

le Forze armate e di polizia di Gibuti sono direttamente coinvolte nel processo di sviluppo del Paese e assolvono i propri compiti istituzionali di difesa e ordine pubblico, operando principalmente per: contrastare aggressioni esterne; prevenire atti terroristici ad opera di formazioni ribelli; assicurare il mantenimento della sicurezza interna;

la Repubblica di Gibuti rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come indicato dall'*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD); e, inoltre, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Repubblica di Gibuti hanno sottoscritto in Roma, in data 29 gennaio 2020, un Accordo sulla Cooperazione nel settore della Difesa entrato in vigore l'8 marzo 2023;

le n. 8 stazioni radio SRT-178N (RH4/178) oggetto della cessione sono obsolete per cause tecniche e, in particolare, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha avviato un piano di graduale riduzione del parco radio SRT-178NRH178/478 e, contestualmente, un piano di ammodernamento della capacità radio HF strategica;

la cessione sarà finalizzata sarà finalizzata, presumibilmente, entro il 30 giugno 2025;

la cessione mira rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze armate italiane e Forze armate gibutiane e si inquadra nell'ambito del sostegno alle istituzioni gibutiane,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 252.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle *Somali National Armed Forces* (Atto del Governo n. 252);

visto l'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

preso atto che la Commissione Bilancio, nella seduta del 12 marzo 2025, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento;

considerato che:

il 1° dicembre 2023 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2713, che prevede la revoca dell'embargo della vendita di armi nei confronti del Governo della Somalia, a conferma dei progressi compiuti dal Paese sul piano della sicurezza;

con la risoluzione n. 2767 del 27 dicembre 2024 il Consiglio di Sicurezza ha sancito la conclusione della Missione di transizione dell'Unione Africana in Somalia (ATMIS) ed il passaggio di consegne alla nuova Missione di supporto e stabilizzazione (AUSSOM), essenziale nel delicato processo di trasferimento delle responsabilità di sicurezza dalle forze internazionali a quelle somale;

la cessione di mezzi e materiali prevista dal provvedimento in esame appare in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese per offrire un contributo alla stabilizzazione della Somalia;

i n. 6 VM90 – veicolo tattico multiruolo protetto atto al trasporto di personale fino a un massimo di sei persone – oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche in quanto, entrati nel ciclo logistico nel periodo 1996-2004, appartengono ad un segmento di parco vetusto che, allo stato attuale, presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi sia dentro che fuori dal territorio nazionale essendo, peraltro, stati già dichiarati « fuori servizio » dall'Ispettorato Logistico dell'Arma dei Carabinieri;

la cessione sarà finalizzata nei dodici mesi successivi alla firma del decreto interministeriale in esame;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate somale, e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni del Governo Federale della Repubblica di Somalia, rafforzato dalla firma di un Accordo di Cooperazione Generale in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica di Somalia, a Roma, il 17 settembre 2013,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento a favore delle forze armate nigerine (Atto del Governo n. 251);

visto l'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

preso atto che la Commissione Bilancio, nella seduta del 12 marzo 2025, si è espressa favorevolmente, con rilievo, sui profili di carattere finanziario del provvedimento;

considerato che:

l'Italia, pur non riconoscendo la legittimità della giunta militare insediatasi a seguito del colpo di Stato del 26 luglio 2023, intrattiene rapporti costruttivi con il Niger, dove la missione bilaterale italiana – MISIN – resta l'unica iniziativa militare occidentale attiva, con l'obiettivo di contrastare il terrorismo, il traffico di esseri umani e il crimine organizzato;

i n. 110 paracadute T10-C e i n. 110 paracadute T10-R MIRPS, oggetto della cessione, sono obsoleti in quanto l'Esercito ha già avviato un programma per la sostituzione dei suddetti con il sistema paracadute EPC (*Ensemble de Parachutage du Combattant*), che entrerà a pieno servizio entro il 2025;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine, collaborazione e cooperazione mantenuta viva anche grazie all'addestramento delle unità nigerine da parte delle Forze Speciali italiane, e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni del Niger, rafforzato dalla firma di un Accordo di Cooperazione Generale in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger in data 26 settembre 2017,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03639 Graziano: Sulle iniziative per il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della provincia di Caserta 35

ALLEGATO (Testo della risposta) 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.05.

Nazario PAGANO *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-03639 Graziano: Sulle iniziative per il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della provincia di Caserta.

Il Ministro Roberto CALDEROLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), ringraziato il Ministro per la risposta, fa presente come le dimissioni del presidente della provincia di Caserta siano avvenute il 14 novembre 2024 e sia servita un'interrogazione – presentata a fine febbraio – per sollecitare una decisione a livello centrale, ad ogni modo tardiva e ancora inattuata, rispetto ad una questione evidenziata anche dai giornali locali la scorsa settimana.

Segnala in particolare due elementi che lo colpiscono. In primo luogo, constata che lo svolgimento dell'interrogazione parlamentare avviene con ritardo rispetto al momento della presentazione, risultando così superato nei fatti. In secondo luogo, osserva che, tra le cinque province tenute, di recente, all'elezione di un nuovo presidente – a causa delle dimissioni del predecessore – solo la provincia di Caserta non ha sinora provveduto in tal senso.

Ritiene che questo dato rappresenti un *vulnus* al principio di legalità e che lo Stato dovrebbe intervenire tempestivamente nelle questioni che attengono alle delicatissime funzioni elettorali e, quindi, al rispetto dei princìpi cardine di un Paese democratico. Rileva e stigmatizza come ancora, invece, non sia stato emanato il decreto di indizione delle elezioni, malgrado fosse evidente la necessità di procedere in tal senso, alla luce delle disposizioni dello Statuto

della provincia di Caserta e delle leggi dello Stato.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

5-03639 Graziano: Sulle iniziative per il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della provincia di Caserta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati !

Gli interroganti chiedono quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente circa l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per la carica di presidente della provincia di Caserta che, come è noto, è attualmente ricoperta dal vicepresidente, a seguito delle dimissioni del presidente eletto sia da tale carica sia da quella di sindaco del comune di Pignataro Maggiore.

La questione è stata oggetto di un quesito rivolto dal vicepresidente della provincia di Caserta al Dipartimento per affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla prefettura di Caserta. Il quesito, oltre a chiedere chiarimenti relativamente alla tempistica da rispettare circa l'indizione e lo svolgimento delle elezioni del nuovo presidente, rappresentava che la consiliatura in corso sarebbe giunta a naturale scadenza nel dicembre 2025 sia per il consiglio sia per il presidente. Prospettava, quindi, l'opportunità di accorpare in un'unica tornata le elezioni del presidente e dell'organo consiliare.

Il quesito, come precisato da una successiva nota trasmessa dal presidente facente funzioni della provincia, si fondava su un possibile contrasto tra alcune disposizioni.

Da un lato, infatti, rileva il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), il cui articolo 53 disciplina gli effetti delle dimissioni presentate dal presidente della provincia. Inoltre, lo Statuto della provincia di Caserta disciplina (articolo 18) la decadenza dalla carica di presidente della provincia e (articolo 20) le dimissioni del presidente, il quale deve provvedere ad informare tempestivamente il Consiglio e l'autorità competente a promuovere l'indizione delle nuove elezioni del presidente.

Per altro verso, la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede all'articolo 1, comma 79, che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Solo in un caso – quando debbano andare a rinnovo consigli comunali tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto – il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

Non risulterebbe chiaro, dunque, se l'elezione del presidente della provincia debba essere indetta e svolta entro novanta giorni dalle dimissioni del presidente eletto o se debba « più ragionevolmente » (per utilizzare l'espressione contenuta nel quesito della provincia di Caserta) attendersi la scadenza naturale (dicembre 2025) per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente della provincia.

Ho quindi richiesto al Ministro dell'interno e al presidente dell'UPI l'acquisizione di ogni informazione utile in merito alle modalità seguite e ai termini temporali osservati per l'indizione e lo svolgimento di nuove elezioni provinciali, a seguito di dimissioni del presidente di provincia, nei casi verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge Delrio.

La mia richiesta è stata formulata al fine della adozione, da parte della Conferenza Stato, città e autonomie locali, di un atto di orientamento che, analogamente a quanto avvenuto in altri casi, indicasse alla provincia la soluzione conforme alla vigente normativa e prevenisse possibili ulteriori situazioni di incertezza per il futuro.

All'esito del monitoraggio svolto dal Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture, è emerso che, all'infuori di 3 casi (Barletta-Andria-Trani, Lodi e la stessa Caserta), le diverse province, in fattispecie analoghe, hanno sempre rispettato ai fini della indizione e dello svolgimento delle elezioni presidenziali il termine di 90 giorni dalle dimissioni del presidente da tale carica ovvero da quella di sindaco.

La Conferenza ha quindi adottato un atto di orientamento nella riunione del 27 marzo 2025.

Come risulta dall'atto di orientamento approvato, le conseguenze derivanti dalle dimissioni del presidente della provincia non sono direttamente disciplinate dalla legge n. 56 del 2014 ma sono, tuttavia, regolate dallo statuto della provincia di Caserta che, all'articolo 20, prevede una dettagliata procedura espressamente finalizzata alla indizione e allo svolgimento senza ritardo di nuove elezioni, codificando, peraltro, un principio già implicito nella legge Delrio. Quest'ultima, infatti, pur avendo eliminato l'elezione a suffragio universale degli organi apicali degli enti di area vasta ha, comunque, previsto che la loro elezione debba avvenire con voto diretto, sia pure da parte del più ristretto corpo elettorale formato dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Con riferimento alla questione delle dimissioni del presidente della provincia dalla carica di sindaco di un comune, l'atto di orientamento chiarisce che le conseguenze di tale atto possono chiaramente evincersi dal combinato disposto dei commi 60, 65 e 79 della citata legge n. 56 del 2014, in quanto, essendo venuto meno, successivamente alla elezione, un requisito di eleggibilità alla carica di presidente della provincia, la conseguenza non può che essere la decadenza dalla medesima carica e lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali, entro i 90 giorni dalla data in cui le citate dimissioni sono divenute efficaci, come previsto dalla stessa legge Delrio.

Per quanto riguarda la questione relativa alla configurabilità dei presupposti per un differimento delle elezioni presidenziali al fine di consentirne lo svolgimento contestuale con quelle dell'organo consiliare, l'atto di orientamento osserva che la legge Delrio appare chiara nel prescrivere che le elezioni degli organi provinciali debbano tenersi entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza per fine del mandato ovvero alla decadenza o allo scioglimento anticipato dei medesimi. L'unica ipotesi di differimento prevista dalla legge Delrio non è configurabile nel caso in esame. Ulteriori ipotesi di legittimo differimento delle elezioni provinciali possono essere previste solo dal legislatore statale, competente in via esclusiva a legiferare in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, Cost.

Pertanto, l'atto di orientamento approvato reca le seguenti conclusioni:

1) in linea generale le province, in tutte le ipotesi di dimissioni, decadenza o cessazione anticipata del presidente eletto, ove non sussistano i presupposti per l'unica ipotesi di legittimo differimento espressamente codificata dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, ultimo periodo, della legge n. 56 del 2014, dovranno procedere all'indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo presidente entro il termine di 90 giorni previsto dalla medesima disposizione;

2) con riferimento alla questione specifica sollevata dalla provincia di Caserta, invece, quest'ultima, in considerazione dei termini già decorsi, dovrà procedere senza indugio alla indizione e allo svolgimento delle nuove elezioni per la carica di presidente.

L'atto di orientamento è stato trasmesso alla provincia di Caserta affinché proceda senza ritardo all'indizione e allo svolgimento delle elezioni per la carica di presidente dell'ente.

Concludo, dunque, rassicurando gli Onorevoli interroganti che il Governo ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire, con un'interpretazione univoca, il tempestivo rinnovo della carica di presidente della provincia di Caserta.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 39

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Testo unificato C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 39

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2151 Sportiello – Adozione del testo base)* 40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, la deputata Annarita Patriarca, componente della Commissione in qualità di sostituta di un membro del Governo, ha cessato di farne parte a far data da giovedì 27 marzo 2025.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Testo unificato C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 15 aprile. Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede quindi ai relatori, onorevoli Bonifazi e Pellicini, se siano nelle condizioni di formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, alla luce della data di calendarizzazione del provvedimento – che non rende necessario concludere l'esame referente in questa seduta –, ritiene che sia opportuno utilizzare il tempo ancora disponibile per poter sviluppare ulteriormente le interlocuzioni in corso con i gruppi, in ordine alle proposte emendative di maggioranza e di opposizione, alcune delle quali meritevoli a suo giudizio di un'attenta valutazione.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), in assenza del relatore Bonifazi, impossibilitato

a partecipare alla seduta odierna, nella sua qualità di rappresentante del gruppo che ha promosso l'iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione ritiene che la maggioranza dovrebbe chiarire se intenda effettivamente votare gli emendamenti all'inizio della prossima settimana, in tempo utile per concludere l'esame in sede referente coerentemente con l'attuale calendario dell'Assemblea.

Auspica infatti che dietro tale ennesima richiesta di rinvio non si celi invece la volontà della maggioranza di impedire un corretto svolgimento dell'esame di un provvedimento che, in quanto iscritto in quota opposizione, dovrebbe doverosamente essere portato all'attenzione dell'Assemblea nei tempi stabiliti dal calendario dei lavori. Se così fosse, la richiesta avanzata dal relatore Pellicini non potrebbe trovare accoglimento da parte del suo gruppo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, alla luce dell'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea, ritiene evidente che nel corso della prossima settimana la Commissione dovrà verificare necessariamente se vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato ai relatori. Ove ciò non fosse possibile, con il consenso del gruppo interessato si potrà convenire su una richiesta di rinvio ad altra data dell'esame in Assemblea.

Resta fermo che, se nessuna delle due condizioni si realizza, nella seduta della prossima settimana si prenderà atto che la Commissione non è in grado di procedere all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato ai relatori. Conseguentemente, come da prassi, sarà cura della presidenza riferire nel corso della discussione in Assemblea sulle linee generali sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere al conferimento del mandato ai relatori.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) sottolinea come l'intervento del presidente, sebbene chiarifichi le diverse modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, non fornisca una risposta alla questione posta nel proprio precedente intervento che aveva una valenza politica più che regolamentare. Reitera pertanto la propria richiesta, volta anche a non vanificare il lavoro svolto sino a questo momento dalla Commissione.

Enrico COSTA (FI-PPE) chiede delucidazioni in ordine al testo del provvedimento che – in caso di mancato conferimento del mandato ai relatori – sarà oggetto di esame in Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in ordine alla questione posta dal collega Del Barba, ritiene che dalla previsione del calendario dell'Assemblea discende che la Commissione è chiamata in tempi rapidi ad assumere le relative scelte, che ha precedente ricapitolato.

Con riguardo alla richiesta del collega Enrico Costa, precisa che l'effetto del mancato conferimento del mandato sarà la caducazione delle deliberazioni effettuate finora in Commissione, con particolare riguardo all'adozione del testo unificato come testo base. Pertanto, la discussione in Assemblea avrà ad oggetto il progetto di legge indicato dal gruppo di opposizione interessato, nella sua versione originale, cui restano abbinate le altre proposte di legge, salvo un'esplicita richiesta di disabbinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.
C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2151 Sportiello – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, comunica di aver disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, in quanto vertente su identica materia, della proposta di legge C. 2151 Sportiello recante « *Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso* », assegnata lo scorso 12 marzo 2025.

Rammenta come, nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia emerso l'orientamento condiviso di indicare la proposta di legge Boldrini C. 1693 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Se non vi sono obiezioni, si intende quindi adottata come testo base la proposta di legge C. 1693, a firma della collega Boldrini.

La Commissione concorda.

Michela DI BIASE (PD-IDP), *relatrice*, ricordando di aver auspicato tale soluzione nella riunione dell'Ufficio di presidenza, apprezza la condivisione registrata tra le forze politiche e si augura che la Commissione possa procedere speditamente alla fase emendativa per concludere l'esame in sede referente del provvedimento in esame in tempi brevi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle ulteriori modalità per il prosieguo dei lavori e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore d'Italia presso lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, sullo stato dei rapporti di cooperazione economica e commerciale tra l'Italia e gli Emirati Arabi uniti 42

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Onborders*, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e di *Border Forensic*, sulla situazione dei diritti umani in Tunisia e Libia 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Andrea DI GIUSEPPE.

Audizione informale dell'Ambasciatore d'Italia presso lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, sullo stato dei rapporti di cooperazione economica e commerciale tra l'Italia e gli Emirati Arabi uniti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

Audizione informale di rappresentanti di *Onborders*, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e di *Border Forensic*, sulla situazione dei diritti umani in Tunisia e Libia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 43

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 44

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) 46

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa *(Deliberazione di una proroga del termine)* 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy *Massimo Bitonci.*

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 26 marzo scorso.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, prosegue l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2171, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Ricorda come nella seduta del 26 marzo scorso, non essendo stati presentati emendamenti, il testo sia stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché al Comitato per la Legislazione, per l'espressione dei prescritti pareri.

Avverte che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Fa presente che con la presentazione da parte della Presidenza della proposta di documento conclusivo in esame, già trasmesso ai singoli rappresentanti dei gruppi per le vie brevi *(vedi allegato)*, si avvia a conclusione l'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità, avviata l'8 novembre 2023.

Auspica che la proposta di documento conclusivo possa incontrare un ampio consenso.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), giudicando positivamente il lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva, auspica che l'approvazione della proposta di documento conclusivo in esame possa rappresentare un cambio di paradigma nell'approccio alla difesa cibernetica. Evidenzia, in particolare, la necessità di adottare le misure atte a permettere che la sicurezza cibernetica divenga materia di studio nelle accademie e scuole militari. Ritiene, da ultimo, che il testo in esame avrà il merito di portare all'attenzione del Governo temi di primario interesse per la difesa del Paese.

Antonino MINARDO, *presidente*, auspica che, a valle dell'approvazione della proposta di documento conclusivo, la Commissione valuti tutti i possibili contributi di carattere normativo che definiscano una cornice legislativa coerente con il ruolo della Difesa, al fine di rafforzare la resilienza del Paese di fronte a potenziali attacchi informatici.

La Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 25 marzo scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine

conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa al 2 ottobre 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva proposta dal presidente.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

PREMESSA

LE PROPOSTE DI LAVORO DELLA IV COMMISSIONE ALL'ESITO DELLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE

FOCUS

1. La disciplina della sicurezza cibernetica in Italia

1.1. L'evoluzione normativa italiana dal 2013 al 2020

1.2. Il perimetro della sicurezza nazionale cibernetica

1.3. L'attuale quadro legislativo-istituzionale: la governance *del sistema di sicurezza cibernetica e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*

1.4. Le risorse del PNRR per la cibersicurezza

1.5. La difesa cibernetica

2. La disciplina della sicurezza cibernetica negli altri Paesi del G7

2.1. Canada

2.2. Francia

2.3. Germania

2.4. Giappone

2.5. Regno Unito

2.6. Stati Uniti d'America

PREMESSA

L'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica, deliberata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, nella seduta dell'8 novembre 2023, nasce dalla constatazione che il tema della *cyberdefence* ha assunto crescente rilevanza in Italia (come nel resto del mondo) a causa dei numerosi attacchi informatici rivolti a soggetti sia privati che pubblici. La difesa cibernetica si sostanzia, infatti, in uno spettro di competenze dello Stato di natura prettamente militare, da inquadrare in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi, di seguito analiticamente ricostruiti.

Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva da parte della Commissione Difesa sul tema delle nuove tecnologie della difesa applicate al dominio cibernetico ha dunque consentito, mediante l'apporto degli autorevoli esponenti del mondo accademico e delle istituzioni auditi, di meglio comprendere le diverse sfaccettature di questa nuova minaccia ibrida e trasversale e, di conseguenza, di costruire un patrimonio informativo incentrato sugli elementi indispensabili per assicurare forme di difesa cibernetica più moderne ed efficaci.

Il termine per la conclusione dell'indagine, inizialmente fissato al 30 giugno 2024, in seguito ad apposite proroghe, è stato fissato al 31 marzo 2025, al fine di consentire alla Commissione di concludere le audizioni programmate e di predisporre il documento conclusivo.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, tra il 31 gennaio 2024 e il 23 gennaio 2025, sono state svolte le seguenti **28 audizioni**:

1) audizione del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, **Alfredo Mantovano** (*mercoledì 31 gennaio 2024*);
2) audizione del Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE) del Ministero della Difesa, Ten. Gen. E.I. **Angelo Gervasio** (*giovedì 29 febbraio 2024*);
3) audizione di **Bruno Frattasi**, Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (*giovedì 21 marzo 2024*);

4) audizione del Comandante del Comando per le Operazioni in Rete (COR), Gen. Sq. AAran **Sergio Antonio Scalese** (*giovedì 04 aprile 2024*);

5) audizione di **Emanuele Galtieri**, Amministratore delegato di CY4GATE S.p.A. (*martedì 07 maggio 2024*);

6) audizione di **Alessia Di Nucci**, Senior Public affairs manager di Fastweb S.p.A., e di **Francesco Aragano**, Head of Homeland Security & Infrastructures Sales di Fastweb S.p.A. (*mercoledì 15 maggio 2024*);

7) audizione di **Lorenzo Mariani**, Condirettore generale di Leonardo S.p.A., e di **Andrea Campora**, Capo divisione cyber sicurezza di Leonardo S.p.A. (*mercoledì 22 maggio 2024*);

8) audizione di **Gianmatteo Manghi**, Amministratore Delegato di Cisco Systems Italy S.r.l., di **Giuseppe Massa**, Responsabile Sicurezza Cibernetica di Cisco Systems Italy S.r.l., e di **Lorenzo Ghioni**, Direttore Cisco Photonics di Cisco Systems Italy S.r.l. (*giovedì 23 maggio 2024*);

9) audizione del Gen. di D. CC **Paolo Aceto**, Capo del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e di **Giovanni Bottazzi**, Capo Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (*mercoledì 29 maggio 2024*);

10) audizione del Gen. C.A. **Luciano Portolano**, Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti (*giovedì 30 maggio 2024*);

11) audizione di **Pierroberto Folgiero**, Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A., e di **Daniele Alì**, Vice Presidente Cybersecurity di Fincantieri S.p.A. (*mercoledì 12 giugno 2024*);

12) audizione di **Benjamin Jolivet**, Country Manager di Nutanix Italy S.r.l., **Pasquale Potenza**, Senior Sales Director Italy S.r.l. e **Pierluigi Valentini**, Sales Manager S.r.l. (*mercoledì 03 luglio 2024*);

13) audizione di **Gianvittorio Abate**, Chief Executive Officer di Innovery S.p.A., **Guido Moscarella**, Direttore divisione cyber di Innovery S.p.A., **Pasquale Patricelli**, Sales director di Innovery S.p.A., e **Pietro Parente**, Corporate affairs&business development di Innovery S.p.A. (*mercoledì 10 luglio 2024*);

14) audizione del Presidente dell'Associazione nazionale giovani innovatori (ANGI), **Gabriele Ferrieri** (*giovedì 19 settembre 2024*);

15) audizione di rappresentanti di **Marco Valentini**, Group Director Public Affairs di Engineering S.p.A. e **Vito Morreale**, Responsabile Laboratorio Ricerca e Innovazione Data e Analytics di Engineering S.p.A. (*mercoledì 25 settembre 2024*);

16) audizione di **Antonio Amati**, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva S.p.A., **Roberto Rossi**, Responsabile Mercato Difesa e Sicurezza di Almaviva S.p.A., e **Giovanni Giovanetti**, Responsabile Area Cyber Security di Almaviva S.p.A. (*mercoledì 09 ottobre 2024*);

17) audizione di **Alessandro Manfredini**, presidente dell'Associazione italiana professioni security aziendale (AIPSA) (*mercoledì 16 ottobre 2024*);

18) audizione di **Alessandro Rivara**, Direttore relazioni istituzionali di Akamai Italia e **Nicola Ferioli**, Head of Engineering di Akamai Italia (*giovedì 17 ottobre 2024*);

19) audizione di **Roberto Setola**, Professore ordinario di Automatica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma (*mercoledì 23 ottobre 2024*);

20) audizione di **Alessandro La Volpe**, Amministratore delegato di IBM Italia, e **Federico Mattei**, IBM Quantum Business Developer for Europe (*mercoledì 06 novembre 2024*);

21) audizione di **Ludovico Diaz**, CEO di NTT DATA Italia S.p.A., e di **Dolman Aradori**, Vice President, Head of Cyber Security Italia - NTT DATA Italia Spa (*mercoledì 13 novembre 2024*);

22) audizione di **Alessandro Moretti**, Presidente di MERIDIAN Group, Andrea Purificato, Vicedirettore generale di MERIDIAN Group, e **Aldo Carabellese**, Direttore dei servizi e delle operazioni internazionali di MERIDIAN Group (*martedì 19 novembre 2024*);

23) audizione di **Nicolò Bellorini**, Vicepresident Head of Business della divisione Mobile eXperience Samsung Electronics Italia S.p.A. (*giovedì 21 novembre 2024*);

24) audizione di **Domitilla Benigni**, Amministratore delegato di Elettronica S.p.A. (*giovedì 28 novembre 2024*);

25) audizione di **Paolo Boccardelli**, Rettore dell'Università LUISS Guido Carli - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, **Giuseppe Francesco Italiano**, Prorettore per l'intelligenza artificiale e le Digital

Skills nonché Professore Ordinario di Computer Science presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS, e **Paolo Spagnoletti**, Professore associato, titolare della cattedra Vodafone in Cybersecurity and Digital Transformation presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS (*martedì 03 dicembre 2024*);

26) audizione di **Nicola Sotira**, Responsabile CERT in ambito Tutela Aziendale di Poste italiane S.p.A. (*mercoledì 04 dicembre 2024*);

27) audizione di **Dario Lo Bosco**, Presidente di RFI Rete Ferroviaria italiana S.p.A. e **Riccardo Barrile**, Responsabile della Cyber Security di RFI Rete Ferroviaria italiana S.p.A. (*mercoledì 11 dicembre 2024*);

28) audizione del Ministro della difesa, **Guido Crosetto** (*giovedì 23 gennaio 2025*).

In aggiunta, la Commissione ha svolto le seguenti **missioni**:

- in data 28 maggio, presso gli uffici di **Engineering S.p.A**.;
- in data 10 luglio 2024, presso gli uffici di Roma di **Elettronica S.p.A**.

Proposte di lavoro della IV Commissione all'esito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica

1. Lo spazio cibernetico rappresenta un nuovo fondamentale dominio operativo accanto a quelli tradizionali di terra, aria, mare e spazio; un dominio operativo di importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nazioni ma anche un nuovo campo di battaglia e di competizione economica e geopolitica nel quale possono essere perpetrati attacchi dalla quale ci si deve difendere.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Difesa ha infatti evidenziato come la sicurezza informatica rappresenti oggi una delle sfide più rilevanti per la sicurezza nazionale e globale, con un impatto che si estende trasversalmente sia sul settore pubblico sia su quello privato.

L'ultima Relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza ha ribadito la centralità del dominio cibernetico quale strumento preferenziale nel quale gli attori ostili fanno ricorso per il raggiungimento di obiettivi strategici. Le azioni malevoli più incisive che negli ultimi anni hanno investito il nostro Paese sono state condotte prevalentemente da gruppi altamente specializzati (Minacce Avanzate e Persistenti – APT), contigui ad apparati governativi dai quali ricevono linee di indirizzo strategico e supporto finanziario. Per questo sono ritenute le più insidiose per il Sistema Paese in termini di informazioni esfiltrate (di natura sia geo-politica, sia economico-industriale), di perdita di operatività e competitività, nonché di dispendio delle risorse economiche necessarie per la loro mitigazione.

2. L'interconnessione tra infrastrutture critiche, reti di telecomunicazione e sistemi digitali ha aumentato esponenzialmente la vulnerabilità degli Stati, rendendo la difesa cibernetica una necessità imperativa per la salvaguardia degli interessi nazionali.

La trasformazione digitale in corso ha, in particolare, moltiplicato i punti di accesso alle reti, aumentando al contempo la superficie di attacco disponibile per gli aggressori. Gli attacchi *ransomware*, le campagne di disinformazione e le violazioni dei dati sono diventati strumenti di guerra ibrida, con conseguenze non solo economiche ma anche geopolitiche.

L’ampia e autorevole platea dei soggetti auditi dalla Commissione è concorde nel sostenere che la sicurezza cibernetica non può più essere relegata a un ambito esclusivamente settoriale di competenza di pochi tecnici, ma deve essere affrontata come una priorità nazionale e internazionale, richiedendo investimenti strutturali e una *governance* della difesa cibernetica coordinata, flessibile e dinamica.

L'evoluzione della *cybersecurity* è peraltro sempre più legata allo sviluppo di tecnologie emergenti come **l'intelligenza artificiale e la computazione quantistica**. Queste innovazioni offrono opportunità significative per migliorare la protezione delle infrastrutture digitali, ma pongono anche nuove sfide che devono essere affrontate con un approccio strategico e integrato.

L'intelligenza artificiale, in particolare, sta rivoluzionando la *cybersecurity* grazie alla sua capacità di analizzare enormi quantità di dati in tempo reale, identificare schemi anomali e prevedere potenziali minacce con un livello di precisione prima sconosciuto. In questo quadro, nel corso dell’indagine, gli esperti hanno sottolineato come tale tecnologia dovrebbe essere utilizzata per automatizzare i processi di rilevamento degli attacchi, migliorare le risposte agli incidenti e rafforzare i sistemi di autenticazione basati su comportamenti anomali. Tuttavia, allo stesso tempo, la stessa intelligenza artificiale può essere sfruttata da attori malevoli per sviluppare attacchi più sofisticati, come *malware* adattativi o *deepfake* destinati alla manipolazione dell’informazione.

Del pari, anche le tecnologie quantistiche rappresentano, ad un tempo, un’opportunità e una minaccia per la sicurezza informatica: i computer quantistici, infatti, una volta sviluppati, potrebbero infrangere gli attuali algoritmi crittografici, rendendo obsolete le tradizionali tecniche di protezione dei dati. Per questo motivo, la ricerca sulla crittografia post-quantistica è diventata una priorità per le istituzioni e le aziende che operano nella sicurezza informatica.

Come più volte evocato dagli auditi, i nuovi sistemi di crittografia dovranno essere in grado di resistere alla potenza di calcolo dei computer quantistici, garantendo la protezione delle informazioni sensibili nel lungo termine.

L'integrazione di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche richiede un quadro normativo aggiornato e un forte

investimento nella ricerca e sviluppo. È fondamentale, in questo contesto, promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato, garantire la formazione di esperti specializzati e sviluppare strategie di sicurezza che anticipino le minacce emergenti. L'ampia e autorevole platea dei soggetti auditi dalla Commissione è concorde nel sostenere che solo attraverso un approccio sinergico e multidisciplinare è possibile proteggere il cyberspazio in un'epoca di trasformazioni tecnologiche senza precedenti.

3. In questa prospettiva, la maggior parte degli auditi ha evidenziato come un elemento chiave per rafforzare la *cybersecurity* sia rappresentato dalla **formazione**, sia in ambito specifico sia in maniera trasversale nei diversi settori economici e istituzionali. Dall'indagine è emerso con chiarezza come investire sulla formazione di personale altamente qualificato nel settore *cyber* costituisca una priorità strategica per il Paese. In quest'ottica, più volte è emersa nel corso dell'indagine conoscitiva l'opportunità di rendere **la sicurezza informatica parte integrante dell'educazione scolastica**, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini e garantendo la crescita di una generazione più preparata a fronteggiare le sfide digitali. In questo è stata più volte sottolineata l'importanza del ruolo svolto da campagne di sensibilizzazione, da realizzare a tutti i livelli della società, al fine di accrescere la consapevolezza del valore dei dati informatici e promuovere la formazione di una cultura diffusa sulla sicurezza informatica.

Un aspetto fondamentale della formazione riguarda indubbiamente il mondo accademico, rappresentato da autorevoli esponenti auditi nel corso dell'indagine. Dai loro contributi è emerso come le università e i centri di ricerca debbano **intensificare gli sforzi per sviluppare programmi di studio mirati**, con corsi specializzati in *cybersecurity*, crittografia avanzata, intelligenza artificiale applicata alla sicurezza informatica e gestione delle crisi *cyber*. Inoltre, da molte audizioni è emersa la necessità inderogabile di incentivare il trasferimento tecnologico tra accademia e industria, facilitando l'adozione di nuove tecnologie nei processi di difesa *cyber* delle aziende e delle istituzioni.

Nella medesima prospettiva si pone l'opportunità di realizzare una più stretta **cooperazione tra enti pubblici e imprese private**, cooperazione cruciale per sviluppare capacità di difesa più efficaci e garantire

un'integrazione delle competenze. Iniziative di partenariato pubblico-privato che coinvolgano istituzioni, università e imprese, se sostenute da un coerente e massiccio programma di investimenti, potrebbero invero contribuire significativamente alla creazione di programmi di formazione avanzata e dottorati industriali finalizzati alla formazione di figure apicali nella gestione delle minacce *cyber*.

Nel corso dell'indagine è emerso con chiarezza come anche l'industria privata svolga un ruolo fondamentale nella protezione delle infrastrutture critiche, molte delle quali sono gestite da aziende private.

La collaborazione tra aziende private e istituzioni pubbliche è essenziale per ottenere una difesa robusta e per condividere informazioni vitali sui rischi emergenti e sulle minacce in corso.

In tale direzione è emersa una proposta volta a sottolineare la necessità di promuovere l'integrazione della sicurezza fin dalla progettazione dei sistemi informatici, riducendo i rischi associati a interventi post-sviluppo, in una logica di "*cybersecurity by design*" La creazione di standard condivisi e l'adozione di *framework* di sicurezza costituiscono perciò elementi essenziali per ridurre la vulnerabilità delle reti. La sicurezza informatica non può e non deve più essere concepita come un semplice insieme di misure difensive, ma deve diventare un processo dinamico e adattivo che prevede la collaborazione continua tra pubblico e privato. In questa direzione, **la Commissione auspica un incremento delle risorse e degli investimenti pubblici e privati** con la finalità di garantire un rafforzamento dei **programmi di formazione** – trasversalmente e a tutti i livelli della società – sviluppati sinergicamente da attori pubblici e privati e capaci di rafforzare la consapevolezza e le capacità del Paese nel contrasto della minaccia *cyber*.

In tal senso, è stata spesso manifestata la necessità di stanziare investimenti strutturali volti ad assicurare adeguata protezione non solo e non tanto alle singole imprese ma, più incisivamente, a vantaggio dell'intero sistema produttivo, che è fortemente interconnesso e interdipendente, soprattutto in un contesto di *supply chain* globale, dove un attacco informatico a un anello della catena rischia di avere ripercussioni a cascata su tutti gli altri.

4. Quanto al tema della *governance,* nel corso dell'indagine è emerso come l'architettura strategica nazionale in materia di sicurezza e difesa cibernetica (più approfonditamente trattata nell'allegato approfondimento dedicato alla disciplina della sicurezza cibernetica in Italia) si fondi essenzialmente sui seguenti pilastri:

1) resilienza cibernetica, affidata all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha il compito di rafforzare la capacità del Paese di resistere agli attacchi *cyber*, migliorando la protezione delle infrastrutture critiche e assicurando una rapida capacità di risposta in caso di attacchi.

2) difesa cibernetica, che rientra nell'ambito della difesa militare e implica misure di contrasto alle minacce cibernetiche, ponendo la sicurezza del Paese in una prospettiva prioritaria nel dominio cyber. In particolare, il Dicastero definisce e coordina la politica militare, la *governance* e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, nonché lo sviluppo di capacità cibernetiche e la protezione delle proprie reti e sistemi sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all'estero (per una più articolata disamina si rinvia al successivo approfondimento);

3) criminalità cibernetica, affidata alle forze di polizia, in particolare alla Polizia Postale, per prevenire e contrastare le attività criminali in rete, dall'*hacking* alla diffusione di *malware* e alla protezione delle transazioni finanziarie *online*. Nell'ambito del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, opera il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), quale unità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche informatizzate dai reati informatici e punto di contatto nazionale per le emergenze in materia di criminalità informatica transnazionale. Nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, inoltre, è stata creata la Direzione Centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, nella quale confluiscono le attribuzioni di organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità delle comunicazioni e quelle di contrasto ai reati di sfruttamento sessuale per via informatica e di prevenzione del terrorismo, in precedenza assicurate dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni. Presso la Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica opera il *Computer Emergency Response Team* (CERT) del Ministero dell'Interno, istituito per garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Dicastero, attraverso la prevenzione e la

gestione degli eventi critici. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, il Reparto Indagini Telematiche del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) costituisce l'articolazione specializzata dell'Arma nel contrasto alla criminalità informatica, nello studio e sperimentazione delle tecnologie per l'esplorazione del *web* e l'intercettazione dei flussi telematici, mentre per la Guardia di Finanza è il *Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche* (NSTPFT) quale reparto Speciale deputato al contrasto delle frodi telematiche ed informatiche, nonché alla tutela della *privacy*.

4) *cyberintelligence*, sotto la competenza dei servizi di informazione e sicurezza, per la raccolta e l'analisi di dati utili alla prevenzione degli attacchi e alla difesa proattiva nei confronti di minacce emergenti.

Un ruolo rilevante, trasversale ai citati quattro pilastri, è inoltre costituito dalla *cyber diplomacy*, intesa come il ricorso a strumenti e iniziative diplomatiche per conseguire gli interessi nazionali del Paese nello spazio cibernetico e come parte delle più ampie attività di politica estera, tenuto conto dell'impatto della tecnologia sulle relazioni internazionali. Tale attività fa capo all'Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI).

In relazione ai richiamati pilastri, nel corso dell'indagine è emerso come **l'attuale** l'architettura strategica nazionale in materia di sicurezza e difesa cibernetica **risulti priva di un comando unificato** durante le fasi critiche degli attacchi cibernetici con conseguenti ritardi nei meccanismi di risposta.

In particolare, il carattere ibrido e trasversale che caratterizza le minacce cibernetiche e la difficoltà di identificare con precisione la provenienza delle minacce rende poco agevole identificare la natura degli attacchi informatici, per cui la distinzione fra *cyberdefenc*e e *cybercrime*, chiara in teoria, sfuma in concreto.

Inoltre, il cyberspazio, come visto, è un ambiente interconnesso, privo di confini tangibili, in cui attacchi a settori civili possono avere ripercussioni diretti anche sulle infrastrutture militari e viceversa**.**

In questa direzione, il Ministro della Difesa, nel corso della sua audizione dello scorso 23 gennaio, nell'osservare che l'attuale assetto normativo assegna sostanzialmente alla Difesa il compito di proteggere le sole reti

militari, ha osservato che la distinzione tra reti militari e reti civili appare poco funzionale nel contrasto della minaccia cibernetica.

Viceversa, occorrerebbe che lo strumento militare**, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali,** si occupasse della difesa del dominio cibernetico nella sua interezza, analogamente a quanto attualmente avviene nei domini tradizionali, come quello terrestre, marittimo, aereo e spaziale, nei quali la Difesa ha il compito di proteggere l'intero territorio e le infrastrutture strategiche della nazione.

5. In conclusione, i contributi acquisiti nel corso delle audizioni hanno messo in luce numerose tematiche chiave che attraversano diversi ambiti del settore della sicurezza e della difesa cibernetica. Tra queste, la formazione e la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, l'importanza di un coordinamento istituzionale centrale, e la necessità di innovare e adottare tecnologie all'avanguardia. I soggetti auditi hanno fornito contributi significativi su questi temi, offrendo soluzioni concrete e una visione chiara delle sfide da affrontare. Le loro audizioni hanno non solo messo in luce le problematiche relative alla protezione delle infrastrutture critiche, ma anche proposto modelli operativi per l'implementazione di misure di difesa efficaci.

Ogni intervento ha contribuito a delineare un quadro assai complesso, nel quale la sicurezza cibernetica deve essere vista come un bene pubblico, una responsabilità collettiva e un elemento fondamentale per la sicurezza nazionale.

In particolare, è emerso un comune consenso in merito all'opportunità di avviare un percorso, anche di carattere normativo, che favorisca un approccio complessivo e integrato nei confronti della minaccia cibernetica, basato sulla collaborazione tra i diversi attori che definiscono il perimetro della sicurezza cibernetica.

La resilienza dei sistemi informatici, delle infrastrutture critiche e delle PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana, dipende dalla capacità di costruire una difesa a più livelli, che vada dalla protezione delle reti e dei dispositivi alla formazione dei professionisti, fino al coordinamento delle politiche a livello nazionale e internazionale.

Solo con una strategia globale che preveda il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private, le agenzie governative e le forze dell'ordine, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sarà possibile rispondere efficacemente alle sfide cibernetiche, che sono in costante evoluzione.

Con specifico riferimento ai profili di competenza della Difesa, l'indagine si è soffermata sulla nuova formulazione dell'articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che include ora il dominio cibernetico tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare.

Partendo da tale presupposto, è emersa la necessità di assegnare allo strumento militare un ruolo più ampio nella protezione dell'intero cyberspazio nazionale e delle sue infrastrutture critiche, in sinergia con le autorità civili e con il settore privato.

Al contempo, è stato altresì sottolineato come un approccio multisettoriale, integrato e coordinato nel contrasto della minaccia cibernetica richieda l'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto di tutti i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica ed evitino contrasti o sovrapposizioni di competenze.

A tal riguardo, è stata auspicata, in ambito militare, una maggiore integrazione, in particolare, con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale volta a garantire sia una condivisione di competenze per specifiche aree, sia un apporto di personale nella protezione dell'intero cyberspazio nazionale e delle sue infrastrutture critiche.

Nel solco di questo orientamento è quindi emersa la possibilità di configurare, una capacità *cyber* integrata, specificatamente dedicata alla gestione delle minacce ibride, composta da personale civile e militare abilitato ad operare nello spazio cibernetico sulla base di precise regole d'ingaggio da sottoporre **al controllo del Parlamento**.

In tale ambito, nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore: *cyber resilience*, in capo all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *cyber intelligence*, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, *cyber crime & investigation*, attestata al Ministero degli Interni, appare opportuno considerare la possibilità di abilitare la Difesa a utilizzare

strumenti cibernetici anche in operazioni congiunte con le autorità civili, sia nel complesso delle attività di identificazione, sia nel contrasto alla minaccia cibernetica.

L'adozione di un approccio integrato, dove la Difesa collabori attivamente con altri attori istituzionali, consentirebbe di implementare strategie più efficaci e di rispondere in modo più rapido alle emergenze digitali, migliorando la resilienza complessiva del sistema Paese.

La Commissione Difesa della Camera dei Deputati valuterà i possibili contributi al fine di costruire una coerente cornice legislativa aderente agli esiti dell'indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica.

Per un'analisi più approfondita dei temi trattati nel corso dell'indagine si rimanda alla parte successiva

FOCUS

1. La disciplina della sicurezza cibernetica in Italia

1.1. L'evoluzione normativa italiana dal 2013 al 2020

Sulla spinta di iniziative sia a livello dell'Unione europea (Ue) che nell'ambito dell'Alleanza atlantica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 24 gennaio 2013 (Decreto Monti) l'Italia si dota per la prima volta di una struttura di sicurezza cibernetica nazionale e di protezione delle infrastrutture critiche.

Il Decreto Monti individua nel Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis) l'organo responsabile per la tutela della sicurezza cibernetica del Paese.

Il Decreto istituisce, inoltre, il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (Nsc) per il supporto operativo in caso di crisi cibernetiche di rilevanza per la sicurezza nazionale, e un tavolo interministeriale per la prevenzione e gestione di tali crisi. Il Decreto conferisce inoltre al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (Cisr) il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e gli indirizzi strategici in materia di cybersecurity tramite il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico.

Tra le ulteriori attribuzioni del Cisr definite dal Decreto Monti, vi sono l'elaborazione di linee di indirizzo per eventuali collaborazioni tra enti pubblici e privati e la diffusione di buone prassi per la protezione dello spazio cibernetico, nonché la promozione di adozione di iniziative atte ad assicurare la partecipazione italiana a quadri di cooperazione a geometria variabile, compresi quelli Nato e Ue. In tutte le sue funzioni, il Cisr era affiancato da un Cisr tecnico, ovvero da un organismo collegiale di coordinamento.

L'impianto normativo e istituzionale italiano per la sicurezza cibernetica è stato poi modificato dal Dpcm del 17 febbraio 2017 (Decreto Gentiloni), seguito dal Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica.

Una certa spinta all'evoluzione dell'architettura nazionale è stata fornita dalla necessità di razionalizzare e semplificare un panorama istituzionale complesso, con il tentativo di creare sinergie ed economie di scala nel contrasto coordinato alla minaccia cyber.

Con il Decreto Gentiloni il Dis viene investito di ulteriori compiti e diventa sia l'apparato operativo della struttura di sicurezza cibernetica, sia l'organo deputato a definire le linee d'azione per la sicurezza in questo dominio e della risposta in caso di crisi. Tra le modifiche che vanno verso un rafforzamento dei ruoli del Dipartimento, vi è lo spostamento del Nsc: precedentemente presso l'Ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, il Nucleo viene inserito nella struttura del Dis, che lo presiede con un proprio vice direttore generale. Tra i vari compiti dell'organo vi è quello di raccordo tra gli attori coinvolti a vario titolo nell'architettura di sicurezza cibernetica nazionale, nonché di gestione delle crisi nello spazio cibernetico.

Un'altra importante novità introdotta dal decreto attiene alla creazione, in capo al Ministero dello Sviluppo economico, di un Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) per la verifica degli standard di sicurezza dei prodotti tecnologici destinati a essere impiegati nelle infrastrutture critiche del Paese.

1.2. Il perimetro della sicurezza nazionale cibernetica

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PNSC) e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi, è stato successivamente adottato il DL n. 105 del 21 settembre 2019. Tra i vari obblighi degli operatori individuati vi è anche la necessità di certificazione dei prodotti e servizi da loro utilizzati, che dovrà essere effettuata dal Cvcn secondo le modalità recentemente definite.

Al centro del PSNC vi è la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici (cosiddetti "beni ICT"), dal cui funzionamento dipende l'esercizio di funzioni e servizi essenziali dello Stato. Per preservare questa sicurezza, la legge impone determinati obblighi in capo ad amministrazioni pubbliche, enti, e operatori pubblici e privati con sede nel territorio nazionale, che esercitino funzioni o servizi essenziali dello Stato che dipendono dall'utilizzo di reti, sistemi informativi e servizi informatici il cui malfunzionamento, utilizzo improprio, o interruzione, anche parziale, possa causare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

Tutte azioni che vanno nella direzione di un rafforzamento della sicurezza dell'apparato nazionale e di una maggiore resilienza degli operatori e fornitori di funzioni essenziali dello stato, grazie all'adozione di beni, prodotti e servizi di *Information and Communications Technology* (Ict) che dovrebbero essere concepiti a monte come più sicuri e resistenti rispetto alle minacce cyber.

1.3. L'attuale quadro legislativo-istituzionale: la governance del sistema di sicurezza cibernetica e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Con il decreto legge n. 82 del 2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): la sicurezza cibernetica costituisce, infatti, uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della p.a. e della digitalizzazione del Paese (vedi oltre).

La *governance* del sistema di sicurezza cibernetica ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza nonché l'adozione della relativa strategia nazionale e - previa deliberazione del Consiglio dei ministri - la nomina e la revoca dei vertici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; di tali nomine sono preventivamente informati il COPASIR e le competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni in materia di sicurezza cibernetica che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

Il CIC è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le funzioni di segretario del CIC sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha:

a) assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale;

b) promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore;

c) predispone la strategia nazionale di cibersicurezza;

d) ai sensi del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, svolge anche i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, art. 6, comma 3 e artt. 40 e 41).

I vertici dell'Agenzia sono il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale e la stessa si articola in servizi generali e divisioni.

I Servizi operano sulla base degli indirizzi del Direttore Generale e presidiano ambiti ampi e complessi, correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi e operano all'interno dei Servizi. L'organizzazione di ACN è regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 9 dicembre 2021.

Il 9 marzo 2023 è stato nominato l'attuale Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni attribuite all'Agenzia esprimono un approccio olistico alla gestione della cybersicurezza, nel quale acquistano rilevanza non solo gli interventi di natura prevalentemente tecnica, volti a garantire la sicurezza e la resilienza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ma anche le progettualità finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, della ricerca e della competitività industriale, nonché alla creazione di una forza lavoro nazionale di settore in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

In particolare, l'Agenzia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni:

- opera quale ente regolatore, certificatore, nonché di vigilanza del settore della cybersicurezza, che definisce, ad esempio, i livelli minimi delle misure di sicurezza nei diversi ambiti (tra cui energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali, comunicazioni elettroniche, cloud nazionale, pubblica amministrazione), potendo anche effettuare ispezioni e irrogare sanzioni;
- cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro normativo aggiornato e coerente nel settore della cybersicurezza;
- contribuisce a ridurre il rischio derivante dall'approvvigionamento tecnologico, incrementando i livelli di sicurezza della supply chain, con particolare riguardo a soluzioni e prodotti destinati ad essere utilizzati su infrastrutture e sistemi ICT rilevanti per la sicurezza nazionale;
- sviluppa le capacità di monitoraggio, rilevamento, prevenzione, analisi e risposta agli incidenti cibernetici;
- coordina, in raccordo con il MAECI, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza;
- supporta lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche e promuove la formazione, la crescita tecnico-

professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza;

- svolge attività di comunicazione e di promozione della consapevolezza riguardo al tema della cybersicurezza, contribuendo così allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
- è designata quale Centro Nazionale di Coordinamento (NCC), ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento e del Consiglio europeo, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra illustrate, operano presso l'Agenzia:

- il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Italia, la cui azione è volta alla prevenzione, al monitoraggio, al rilevamento, all'analisi e alla risposta ad incidenti cibernetici;
- il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), che si occuperà di verificare la sicurezza e l'assenza di vulnerabilità note in beni, sistemi e servizi ICT in uso nelle infrastrutture da cui dipendono le funzioni e i servizi essenziali del Paese;
- il Centro Nazionale di Coordinamento in materia di cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca.

Il Piano di implementazione della Strategia Nazionale di cybersicurezza riporta il disegno complessivo dell'architettura istituzionale della sicurezza cibernetica che rende imprescindibile, per il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza nel dominio cibernetico e la protezione degli asset strategici, il concorso in stretta sinergia con altre Amministrazioni, cui la normativa vigente assegna prerogative esclusive in aderenza ai rispettivi mandati istituzionali.

Tra queste, in particolare:

- il Comparto intelligence, competente per la cyber-intelligence, conduce attività di ricerca e raccolta informativa finalizzata alla tutela degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia, e provvede alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica, al fine di preservare la sicurezza

nazionale, anche attraverso la conduzione di operazioni cyber. In particolare, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007, il Direttore Generale del DIS, avvalendosi degli uffici del Dipartimento, cura il coordinamento delle attività di ricerca informativa e le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive che il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce, sentito il CISR, e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore Generale del DIS, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

- il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, il soccorso pubblico e la difesa civile. In particolare, il Dipartimento di pubblica sicurezza assicura le attività di prevenzione e contrasto ai crimini informatici attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, ferme restando le competenze negli ambiti definiti dal legislatore degli uffici e comandi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate dai reati informatici opera il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) della Polizia di Stato che svolge un costante monitoraggio della rete internet, oltre alle funzioni di punto di contatto nazionale per le emergenze in materia di criminalità informatica transnazionale.
- il Ministero della difesa, competente per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.

In particolare, il Dicastero definisce e coordina la politica militare, la governance e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, nonché lo sviluppo di capacità cibernetiche e la protezione delle proprie reti e sistemi sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all'estero. La Difesa, attraverso il Comando per le Operazioni in Rete (COR) e col contributo specialistico del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), è deputato alla pianificazione e conduzione di operazioni militari cibernetiche offensive e difensive nei casi previsti.

Tale Dicastero, pertanto, assicura, anche in situazioni di crisi di natura cibernetica (sia nazionale sia internazionale), tutti i servizi e le attività

necessari, da un lato, a garantire la protezione, la resilienza e l'efficienza delle reti e infrastrutture militari e, dall'altro, a sviluppare le proprie peculiari capacità necessarie all'implementazione di attività di supporto, difesa, reazione e stabilizzazione.

In ambito NATO, la Difesa assicura la partecipazione dell'Italia alle attività di natura militare conseguenti all'elezione dello spazio cibernetico a dominio di operazioni. La Difesa contribuisce, altresì, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni, ad assicurare la definizione delle policy cyber, al rafforzamento e allo sviluppo delle capacità cyber dell'Alleanza.

Analogamente al Ministero dell'interno, la Difesa verifica le condizioni di sicurezza e l'assenza di vulnerabilità note per le forniture ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, attraverso il proprio Centro di Valutazione che opera in stretto raccordo con il CVCN.

Parallelamente, nell'ambito del coordinamento operato dall'ACN, ciascun Ministero e autorità con competenze e interessi trasversali in materia cyber svolge un ruolo nel raggiungimento dei suddetti obiettivi. Tale ruolo assume rilievo sia attraverso la messa in sicurezza delle proprie reti e infrastrutture digitali, sia attraverso la partecipazione agli organismi inter-istituzionali e alle iniziative promosse dall'ACN, volte ad accrescere la cybersicurezza.

Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è prevista la costituzione, in via permanente, di un Nucleo per la cybersicurezza, per profili attinenti a eventuali situazioni di crisi.

Esso è previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice direttore generale.

La relativa composizione, sulla base delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è così definita:

- ✓ un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS);
- ✓ il Consigliere militare del Presidente del Consiglio;
- ✓ un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007;
- ✓ un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007;
- ✓ un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati[1] nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza – CIC;
- ✓ un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- ✓ limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza (istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 124 del 2007).

A fronte di questa composizione "allargata", è prevista una possibile composizione "ristretta", con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi (sulla quale interviene l'articolo 10 del decreto-legge, dettando altresì disposizione circa la composizione - in quel caso, integrata con altri esponenti - del Nucleo in situazioni di crisi di natura cibernetica).

È utile sottolineare che, nel delineare i compiti dell'Agenzia e del Nucleo, il DL 82, nel testo originario, non riconosceva ruoli particolari al Ministero della Difesa. Mentre in materia di cooperazione internazionale sulla cybersecurity si prevedeva già nel testo del DL un raccordo con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (art. 7, comma 3(q)), nel caso delle Forze Armate e della partecipazione italiana a quadri di cooperazione e organizzazioni di sicurezza le specificità della Difesa non sembravano essere messe adeguatamente in luce. Al Ministero della Difesa veniva solamente riconosciuta la competenza specifica di ente abilitato al

[1] I ministri rappresentati nel CIC sono : il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro delle imprese e del made in Italy; il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica, ossia della certificazione di prodotti Ict a livello di affidabilità, come da regolamento (Ue) 2019/881 (art. 7).

Grazie all'introduzione di emendamenti nella fase di conversione in legge, le specificità di settore sembrano essere prese maggiormente in considerazione. La legge di conversione esplicita la necessità di un raccordo con il Ministero della Difesa in diversi ambiti d'azione, a partire proprio dalla partecipazione italiana a progetti e iniziative in collaborazione con la Nato e l'Agenzia Europea per la Difesa, per includere gli aspetti collegati alla ricerca militare e la contribuzione alla formazione settoriale grazie alle competenze altamente specializzate delle Forze Armate.

Con il D.L. 82/2021 è stata definita l'attuale architettura nazionale di sicurezza cibernetica, definendo un ulteriore pilastro, con la creazione dell'ACN, a completamento di quelli esistenti.

Si individua dunque un'architettura a 4 pilastri:

1) cyber-resilience, assicurata dall'ACN;

2) prevenzione e repressione dei reati informatici, a cui provvede la Polizia di Stato attraverso il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, al cui interno opera il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), quale unità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche informatizzate dai reati informatici e punto di contatto nazionale per le emergenze in materia di criminalità informatica transnazionale. Nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, inoltre, è stata creata la Direzione Centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, nella quale confluiscono le attribuzioni di organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità delle comunicazioni e quelle di contrasto ai reati di sfruttamento sessuale per via informatica e di prevenzione del terrorismo, in precedenza assicurate dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni. Presso la Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica opererà il Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero dell'Interno, istituito per garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Dicastero, attraverso la prevenzione e la gestione degli eventi critici. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, il Reparto Indagini Telematiche del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS)

costituisce l'articolazione specializzata dell'Arma nel contrasto alla criminalità informatica, nello studio e sperimentazione delle tecnologie per l'esplorazione del web e l'intercettazione dei flussi telematici, mentre per la Guardia di Finanza è il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche (NSTPFT) quale reparto Speciale deputato al contrasto delle frodi telematiche ed informatiche, nonché alla tutela della privacy;

3) difesa e sicurezza militare dello Stato nello spazio cibernetico, di spettanza del Ministero della Difesa. In particolare, il Dicastero definisce e coordina la politica militare, la *governance* e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, nonché lo sviluppo di capacità cibernetiche e la protezione delle proprie reti e sistemi sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi all'estero. La Difesa, attraverso il Comando per le Operazioni in Rete (COR) e col contributo specialistico del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), è deputato alla pianificazione e conduzione di operazioni militari cibernetiche offensive e difensive nei casi previsti. Tale Dicastero, pertanto, assicura, anche in situazioni di crisi di natura cibernetica (sia nazionale sia internazionale), tutti i servizi e le attività necessari, da un lato, a garantire la protezione, la resilienza e l'efficienza delle reti e infrastrutture militari e, dall'altro, a sviluppare le proprie peculiari capacità necessarie all'implementazione di attività di supporto, difesa, reazione e stabilizzazione. In ambito NATO, la Difesa assicura la partecipazione dell'Italia alle attività di natura militare conseguenti all'elezione dello spazio cibernetico a dominio di operazioni. La Difesa contribuisce, altresì, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni, ad assicurare la definizione delle policy cyber, al rafforzamento e allo sviluppo delle capacità cyber dell'Alleanza. Analogamente al Ministero dell'interno, la Difesa verifica le condizioni di sicurezza e l'assenza di vulnerabilità note per le forniture ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, attraverso il proprio Centro di Valutazione che opera in stretto raccordo con il CVCN;

4) ricerca ed elaborazione informativa, finalizzata alla tutela degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia, è affidata al Comparto intelligence, che a tali fini provvede anche alle attività volte

alla rilevazione e alla sistematica azione di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle minacce cibernetiche più insidiose, perpetrate nel o attraverso l'ambiente digitale, anche attraverso la conduzione di operazioni cyber.

Un ruolo rilevante, trasversale ai citati quattro pilastri, è inoltre costituito dalla *cyber diplomacy*, intesa come il ricorso a strumenti e iniziative diplomatiche per conseguire gli interessi nazionali del Paese nello spazio cibernetico e come parte delle più ampie attività di politica estera, tenuto conto dell'impatto della tecnologia sulle relazioni internazionali. Tale attività fa capo all'Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI).

Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento (entro il 30 aprile di ogni anno) una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente. Così come trasmette al COPASIR (entro il 30 giugno di ogni anno) una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico per i profili di competenza del Comitato.

Da ultimo, con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. direttiva NIS 2) che ha aggiornato la direttiva NIS 1 (n. 2016/1148) al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza.

La direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. direttiva NIS 2) che ha aggiornato la direttiva NIS 1 (n. 2016/1148) al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza. L'aggiornamento della direttiva mira inoltre ad eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri che hanno attuato gli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione, stabiliti dalla direttiva NIS in modi significativamente diversi a livello nazionale, con un effetto potenzialmente pregiudizievole sul funzionamento del mercato interno.

Il decreto legislativo 138/2024:

- introduce la Strategia nazionale di cybersicurezza quale strumento per individuare gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché le misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cybersicurezza;
- individua nell'Autorità per la cybersicurezza nazionale l'autorità nazionale competente NIS responsabile per l'attuazione della direttiva e autorità nazionale, assieme al Ministero della difesa, di gestione delle crisi informatiche;
- individua il Computer Security Incident Response Team – CSIRT Italia, l'organo tecnico preposto alla gestione delle crisi informatiche;
- individua le misure tecniche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e gli obblighi di notifica di incidente;
- prevede la possibilità di imporre obblighi di certificazione di cybersicurezza.

Si ricorda inoltre che il 2 luglio 2024 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la legge 28 giugno 2024, n. 90, originata da un disegno di legge di iniziativa governativa, in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

Il provvedimento si articola in due parti.

Il Capo I del disegno di legge, reca disposizioni concernenti la cybersicurezza nazionale finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche.

Il Capo II del provvedimento reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.

Si segnala che la legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 899, lettera b)) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3081) il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Tale fondo è destinato al finanziamento delle attività di gestione operativa dei progetti finalizzati al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché all'innalzamento dei

livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali in attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022.

Infine, appare utile segnalare che tale Fondo è stato da ultimo rifinanziato dalla legge di bilancio per il triennio 2025-2027 (articolo 1, comma 630, della l. 30 dicembre 2024, n. 207) per 0,2 milioni di euro per anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

1.4. Le risorse del PNRR per la cibersicurezza

Nell'ambito del PNRR la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti afferenti alla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

L'investimento (investimento 1.5) è volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; ad esso sono destinati 622 milioni di euro di cui:

- 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza (attuata con la creazione della ACN);
- 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC;
- 150 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, ministero della Difesa, Guardia di Finanza, ministero della Giustizia e Consiglio di Stato.

L'intervento si articola in 4 aree principali:

1. rafforzamento dei presidi di *front-line* per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
2. consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e *audit* della sicurezza dell'*hardware* e del *software*;
3. potenziamento del personale delle Forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;

4. implementazione degli *asset* e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*.

L'investimento è finalizzato a garantire il funzionamento dell'intero sistema di digitalizzazione della p.a. che prevede in primo luogo la creazione di infrastrutture digitali per la p.a. anche attraverso la realizzazione del Polo strategico nazionale (investimento 1.1). Si tratta di un ambiente *cloud* destinato ad ospitare la Piattaforma digitale nazionale dati ove confluiranno le informazioni provenienti da tutte le amministrazioni, consentendo l'interoperabilità dei dati (investimento 1.3). L'obiettivo finale è di sviluppare, attraverso la piattaforma, un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini (investimento 1.4). In tutte queste fasi è necessario garantire la sicurezza cibernetica delle infrastrutture e dei dati.

1.5. La difesa cibernetica

La difesa cibernetica si sostanzia in uno spettro di competenze dello Stato di natura prettamente militare, da inquadrare in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi.

Il tema della difesa cibernetica ha assunto rilevanza crescente in Italia, a fronte dell'elevato numero di gravi attacchi informatici, sia verso soggetti privati, sia contro le Forze armate e la pubblica amministrazione.

Il Ministero della Difesa e le Forze Armate sono dunque coinvolte sia per fronteggiare il rischio che corrono le proprie infrastrutture digitali sia per assolvere, contestualmente, il compito di "difesa dello Stato" che già si estrinseca nei domini tradizionali e, ora, anche nel *cyber space*. A tal proposito, si ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2022 (all'articolo 51, comma 8, lettera e)) ha riconosciuto il *cyberspace* come dominio militare, aggiungendo nell'articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo e aereo), anche i domini cibernetico e aero-spaziale tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare. Sono state al contempo adeguate (alla lettera f) le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

Come precisato dal Governo (cfr relazione illustrativa allegata al D.L. n. 50 del 2022 che ha novellato l'articolo 88 del COM) la disposizione relativa alla difesa dello spazio cibernetico opera nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore: *cyber resilience*, in capo all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *cyber intelligence*, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie*, cyber crime & investigation*, attestata al Ministero degli Interni. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali (antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare, ecc.) strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l'adeguamento dell'ambito di interesse della difesa nazionale.

Si ricorda anche che, a seguito del Summit dei paesi NATO a Varsavia del 2016, il cyberspazio è divenuto un nuovo dominio di operazione al pari dei domini "tradizionali" quali, terra, mare e aria e, più recentemente, lo spazio. Il Summit di Bruxelles dell'11 luglio 2018 ha segnato poi un ulteriore, importante rafforzamento delle capacità cibernetiche della Nato. Il Summit ha infatti stabilito la nascita di un *Cyber Operations Center* con l'obiettivo coordinare le operazioni degli alleati nel dominio cibernetico.

L'Italia ha affrontato il tema della difesa cibernetica anche con l'istituzione, nell'ambito della Difesa, del Comando per le Operazioni in Rete (COR) e, su un piano più generale, con una più ampia riforma della *governance* del settore che, nella scorsa Legislatura, ha portato alla definizione del perimetro di sicurezza cibernetica nazionale e alla creazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

In estrema sintesi, si ricorda che nel 2018 il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha dato mandato a un Gruppo di Progetto C5ISR, denominato "Riorganizzazione e razionalizzazione del settore Cyber", di individuare possibili soluzioni per rendere più efficace ed efficiente il settore C4/ICT-Cyber (Dominio Cibernetico).

Dalle risultanze del lavoro svolto dal Gruppo di Progetto è emersa la necessità di costituire un comando capace di riunire le competenze di diversi attori operanti in ambito Difesa.

La soluzione ordinativo-organica rispondente a tale esigenza è stata individuata aggregando due comandi preesistenti: il Comando C4 Difesa (C4D) e il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC).

In data 9 marzo 2020, è stato costituito il Comando per le Operazioni in Rete della Difesa (CORDIFESA), soluzione rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, che si pone quale ente attraverso il quale la Difesa ha inteso razionalizzare il citato settore per eliminare le preesistenti criticità.

Il CORDIFESA ha assunto il ruolo di responsabile della Rete, dei Sistemi, dei Servizi, degli Applicativi e dei Portali Web della Difesa, consentendo pertanto l'accentramento, a connotazione Interforze, di quelle funzioni comuni tra le Forze Armate e l'Area Interforze.

Dal 26 luglio 2021, il Comando per le Operazioni in Rete (COR), unitamente al Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) e al Comando delle Operazioni Spaziali (COS) è posto alle dipendenze del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

Nel contesto normativo e istituzionale delineato, il COR rientra dunque tra i soggetti più rilevanti per la difesa cibernetica del Paese, con l'incarico di coordinare le attività di sicurezza e difesa cibernetica delle Forze Armate e del Ministero della Difesa.

Si tratta di un organismo:

- che riunisce in un unico comando le competenze necessarie a operare nello spazio cibernetico, incluse le Ict, le capacità di comando, controllo, telecomunicazioni e informatica (*Command, control, communication, and computers*, C4) e di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione. Tali competenze e responsabilità erano in precedenza frammentate, soprattutto per le unità che si occupano delle componenti Ict e C4 della Difesa, e per quelle incaricate di condurre operazioni nel dominio cibernetico;
- posto sotto la diretta catena di comando dello Stato Maggiore della Difesa (SMD) e lavora in sinergia con le unità di Esercito, Marina e Aeronautica che si occupano di difesa e sicurezza cibernetica;
- di natura interforze, anche nell'ottica di una collaborazione tra le diverse Forze Armate sempre più sinergica e consolidata, al fine di

raggiungere un più alto livello di efficienza e razionalizzazione della struttura tecnico-operativa della Difesa.

Il COR è composto di tre reparti:

1. il Reparto C4, che ha assunto le competenze prima garantite dal Comando interforze C4 Difesa (C4D), assicurando la direzione della Rete della difesa (Difenet) oltre che la gestione delle capacità Ict di tutti gli Stati maggiori. Presso il Reparto C4 è inoltre collocato l'Ufficio Reti e Data Center, che svolge le funzioni necessarie per garantire la continuità di attività della Difesa e di ripresa in caso di grave incidente. Il Reparto comprende anche l'Ufficio Infrastrutture di Sicurezza, incaricato di sviluppare sistemi di sicurezza che siano ideati, progettati e realizzati tenendo in considerazione fin dall'inizio le esigenze di sicurezza e difesa cibernetica, secondo il principio di *security by design*;

2. il Reparto Sicurezza e *Cyber Defence*, deputato allo sviluppo di un'architettura nazionale di difesa cibernetica e di sistemi preposti alla protezione dell'infrastruttura Ict. Nel Reparto Sicurezza e Cyber Defence continua a operare l'Ufficio *Computer Emergency Response Team* (Cert), che svolge anche attività preventive quali lo sviluppo di competenze di *threat intelligence* per le Forze Armate;

3. il Reparto *Cyber Operations*, che rappresenta infine l'integrazione nel COR dell'ex-Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (Cioc). Ad esso spetta l'intero ventaglio di attività militari che si svolgono nello spazio cibernetico, mirate alla protezione di sistemi e servizi della Difesa da minacce cibernetiche, in relazione non solo al territorio nazionale, ma anche ai vari teatri operativi. È in questo contesto che lavorano le Cellule Operative Cibernetiche (COC), inizialmente istituite all'interno del Cioc e poi confluite nel Reparto Operazioni Cibernetiche del COR, che consistono in team di specialisti interforze in grado di condurre operazioni difensive e offensive, lavorando per ridurre il livello di vulnerabilità cui sono soggette sia le infrastrutture cibernetiche in Italia sia i contingenti dispiegati all'estero nell'ambito delle missioni internazionali. Il Reparto si occupa di formazione e reclutamento di personale, oltre che di attività per l'analisi delle minacce e la protezione delle infrastrutture informatiche, l'innovazione della Difesa in ambito cibernetico e il *procurement* tecnologico.

A livello normativo, si ricorda inoltre che sono state adottate alcune misure volte a potenziare la capacità di contrasto in ambito cibernetico in situazioni di crisi o emergenza a fronte di minacce che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. A questo fine si segnala in particolare l'articolo 37 del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. decreto «Aiuti bis», come modificato in sede di conversione), che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di autorizzare l'adozione di particolari misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

L'emanazione di tali disposizioni deve avvenire previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Nell'adottare le misure di *intelligence* si prevede:

- la cooperazione del Ministero della difesa;
- il ricorso alle garanzie funzionali, di cui all'articolo 17 della legge 124/2007; si tratta di una speciale causa di giustificazione che prevede la non punibilità del personale dei servizi che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto di limiti tassativi previsti dal medesimo articolo.

L'attuazione delle misure autorizzate di contrasto in ambito cibernetico spetta agli organismi operativi dei servici di *intelligence*, ossia l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Si ricorda che, in via ordinaria, al DIS spetta il coordinamento dell'intera attività di informazione per la sicurezza svolte dall'AISE e dall'AISI, (art. 4, comma 3, lett. *a)*, L. 124/2007) comprese le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (art. 4, comma 3, lett. *d-bis)*, L. 124/2007.

Restano ferme le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

Il Presidente del Consiglio deve informare delle misure *intelligence* autorizzate il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

2. La disciplina della sicurezza cibernetica negli altri Paesi del G7

2.1. Canada

La sicurezza cibernetica in Canada è assicurata da una pluralità di soggetti che nel loro insieme costituiscono la "cybersecurity community" del Governo del Canada, tra questi il Communications Security Establishment (CSE), il Department of National Defence (DND) e le Canadian Armed Forces (CAF).

Il Communications Security Establishment (CSE) è l'agenzia nazionale del Canada per l'*intelligence* estera e l'autorità tecnica per la cybersicurezza e la protezione delle informazioni. Il CSE, disciplinato dal Communications Security Establishment Act del 2019, raccoglie informazioni sulle minacce ai sistemi e alle reti governative, gestisce una rete difensiva di sensori che identifica e blocca tali minacce e fornisce indicazioni e consigli alle organizzazioni governative e del settore privato per rafforzare la propria sicurezza informatica. È posto sotto il controllo del Ministro della difesa nazionale.

Il CSE gestisce il Canadian Centre for Cyber Security (Cyber Centre). Il Cyber Centre fornisce consulenza, guida, servizi e supporto di esperti sulla sicurezza informatica per i dipartimenti e agenzie federali, province e territori (province e territori costituiscono gli stati federali), municipalità, proprietari di infrastrutture critiche, settore privato, mondo accademico e cittadini.

Il CSE inoltra gli incidenti informatici di rilevanza nazionale al Government Operations Centre (GOC), che poi contribuisce al coordinamento della risposta nazionale.

Mentre il CSE ha una competenza generale, il Department of National Defence (DND) e le Canadian Armed Forces (CAF) sono principalmente responsabili della protezione dei propri sistemi informativi e reti dalle minacce informatiche, e non della protezione di quelli di altri dipartimenti e agenzie federali o del settore privato.

Nel giugno 2023 la Commissione difesa della Camera dei Comuni ha presentato una relazione sulla Difesa cybernetica in Canada.

La relazione conclude l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sulla sicurezza informatica e la guerra informatica. In particolare, la mozione istitutiva dell'indagine richiedeva alla Commissione di studiare "l'evoluzione della sofisticatezza delle minacce associate alla

sicurezza informatica e alle capacità degli attori stranieri di *hackerare*, interrompere e smantellare mezzi di comunicazione, reti elettriche, *database* e altre infrastrutture critiche". Inoltre, incaricava la Commissione di esaminare "le piene capacità dei paesi avanzati di condurre una guerra informatica", nonché "la minaccia degli attori non statali alla nostra sicurezza informatica", le azioni intraprese per "difendere il Canada dalle" minacce informatiche straniere e "il ruolo degli individui e del settore privato nella sicurezza informatica".

La prima sezione del rapporto analizza l'ambiente delle minacce informatiche. La seconda sezione delinea i membri della "cybersecurity community" del Governo del Canada, ed esamina i ruoli e le responsabilità di tre membri della cybersecurity community: il Canadian Security Establishment (CSE); il Department of National Defence (DND); e le Canadian Armed Forces (CAF). La terza sezione descrive alcune sfide che le organizzazioni federali canadesi devono attualmente affrontare in materia di cybersecurity, e identifica possibili aree di miglioramento. La quarta sezione affronta gli sforzi per la cybersecurity dell'intera società e considera i modi per migliorare la cyber resilienza del Canada, con un'attenzione particolare alle infrastrutture critiche, alla cooperazione tra i settori pubblico e privato, alla ricerca e sviluppo, all'istruzione, alla sensibilizzazione e alla formazione fornite al pubblico, nonché alla privacy individuale e alle libertà civili. Il rapporto si conclude con alcune raccomandazioni della Commissione al Governo.

2.2. Francia

Nell'ottobre 2015 è stata annunciata la Strategia nazionale per la sicurezza digitale (*Stratégie nationale pour la sécurité du numérique*), volta a sostenere la transizione digitale della società francese.

Alla realizzazione della strategia partecipano diversi soggetti.

Un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione (*Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information,* ANSSI), che è il soggetto primario incaricato di misurare e valutare i rischi e gli effetti degli attacchi informatici, rivolti sia ai soggetti pubblici sia ai privati. Il ruolo dell'ANSSI è quello di promuovere una

risposta coordinata ed efficiente ai problemi di della sicurezza digitale in Francia.

L'Agenzia, istituita con il *Décret n. 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé «Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information»*, fa riferimento al Segretario della difesa e della sicurezza nazionale, che assiste il Primo ministro nell'esercizio delle sue responsabilità in materia di difesa e sicurezza. La Direzione dell'Agenzia è affidata a un Direttore generale, nominato dal Primo ministro.

All'interno dell' Agenzia opera il Centro governativo di vigilanza, allerta e risposta agli attacchi informatici (*Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques*, CERT-FR), che fornisce supporto nella gestione degli incidenti a ministeri, istituzioni, giurisdizioni, autorità indipendenti, collettività territoriali e OIV (operatori di importanza vitale). È responsabile dell'assistenza agli organi dell'amministrazione nell'attivare i mezzi di protezione necessari. Esso svolge funzioni di CERT (*computer emergency response team*) nazionale.

Ai sensi dell'art. L. 2321-1 del Codice della difesa (inserito dalla *Loi n. 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale*), nel quadro della strategia di sicurezza nazionale e della politica di difesa, il Primo ministro definisce la politica e coordina l'azione del Governo in materia di sicurezza e di difesa dei sistemi di informazione. Egli a tal fine ha a sua disposizione l'autorità nazionale di sicurezza dei sistemi di informazione.

La *Loi n. 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense* prevede in materia di cybersicurezza che, ai fini della sicurezza e della difesa dei sistemi di informazione, gli operatori, di cui all'art. L. 1332-1 del Codice della difesa, così designati in virtù della loro attività di gestori di una rete di comunicazione elettronica aperta al pubblico, utilizzino, sulle reti di comunicazione elettronica da essi gestite, dispositivi che implementano marcatori tecnici forniti dall'Autorità nazionale per la sicurezza dei sistemi di informazione al solo scopo di rilevare eventi che possono compromettere la sicurezza dei sistemi di informazione dei loro abbonati. Tali sistemi sono implementati per rispondere alle richieste dell'ANSSI. Quando viene a conoscenza di una minaccia che può

compromettere la sicurezza dei sistemi di informazione, infatti, l'Autorità chiede agli operatori di utilizzare i marcatori tecnici da essa forniti (art. L. 33-14 del Codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, inserito dalla legge n. 2018-607, così come modificato da ultimo dalla *loi 2023-703* del 1° agosto 2023*)*.

L'ANSSI coordina i Centri per la valutazione della sicurezza dell'informazione (*Centres d'Évaluation de la Sécurité des Technologies de l'Information*, CESTI), che sono fornitori di servizi volti a certificare la sicurezza dei prodotti. Per essere certificato, un prodotto deve rispettare le regole del regime di certificazione, che consente due tipi di valutazione:

– la conformità al livello di garanzia della valutazione;

– la certificazione della sicurezza di primo livello (*Certification de Sécurité de Premier Niveau*, CSPN) dei prodotti informatici, istituita dall'ANSSI nel 2008.

L'ANSSI dispone anche di un proprio centro di formazione, il Centro di formazione sulla sicurezza dei sistemi di informazione (*Centre de formation à la sécurité des systèmes d'information*, CFSSI), che rilascia un Diploma di esperto in sicurezza dei sistemi di informazione (ESSI) riconosciuto come titolo di livello 1 e registrato nel Repertorio nazionale delle certificazioni professionali.

È stato inoltre previsto, agli inizi del 2021, un Piano per rafforzare la cybersecurity. Finanziata attraverso il piano adottato dal Governo francese per uscire dalle difficoltà economiche legate al Covid-19 (*Plan de Relance*) e attraverso il *Programme d'investissement d'avenir, la Stratégie nationale pour la cybersécurité* mira a raddoppiare la forza lavoro nel settore entro il 2025. Per far fronte alla minaccia di attacchi informatici, il Governo ha annunciato l'intenzione di mobilitare 1 miliardo di euro, di cui 720 milioni di sussidi pubblici.

Tra i principali obiettivi fissati per il 2025 si segnalano i seguenti:

– triplicare il fatturato del settore (da 7,3 miliardi a 25 miliardi di euro);

– posizionare la Francia rispetto alla concorrenza internazionale, in particolare raddoppiando i posti di lavoro nel settore (da 37.000 a 75.000);

– strutturare il settore e riposizionare la Francia rispetto alla concorrenza internazionale in termini di numero di imprese;

- far emergere le eccellenze francesi della *cybersecurity* affidandosi alle maggiori *start-up* del settore;
- diffondere una vera cultura della *cybersecurity* nelle aziende;
- stimolare la ricerca francese nell'innovazione informatica e industriale (aumento del 20% dei brevetti).

Nell'ambito della nuova Strategia il Governo ha inteso rafforzare la *cybersecurity* anche per le strutture sanitarie e medico-sociali e in tal senso il *Ségur de la Santé* ha deciso lo stanziamento di 350 milioni di euro specificamente dedicati al rafforzamento della sicurezza informatica in questi settori.

2.3. Germania

Elemento centrale della Strategia di cybersicurezza è stata l'istituzione del Centro nazionale di difesa cibernetica (*Nationale Cyber-Abwehrzentrum - Cyber-AZ*), una struttura di cooperazione di autorità e organismi di sicurezza che operano a livello federale per la difesa da attacchi informatici. Il *Cyber-Az*, istituito in base a una decisione del Governo federale del 23 febbraio 2011, ha sede a Bonn presso l'Ufficio federale per la sicurezza informatica. I principali compiti del Centro sono la prevenzione, l'informazione e l'allerta precoce contro i c.d. attacchi informatici (*Cyber-Angriffe*) diretti contro uno o più sistemi informatici allo scopo di comprometterne la sicurezza.

Per quanto riguarda più specificamente il settore della difesa, tutte le funzioni relative alla cybersicurezza sono state accentrate in una struttura interforze con quartier generale a Bonn, l'Unità di cyberdifesa nazionale (*Kommando Cyber- und Informationsraum - KdoCIR*) inaugurata alla presenza dell'allora Ministro federale della difesa Ursula von der Leyen ed entrata in funzione il 5 aprile 2017 per sovrintendere alle operazioni cibernetiche e coordinare l'infrastruttura IT, le comunicazioni militari, operative e i servizi di geolocalizzazione. Il *KdoCIR* rappresenta quindi l'equivalente del *Cyber-AZ* – creato solo per scopi civili – sul piano militare. L'Unità ha raggiunto la piena operatività nel 2021.

Successivamente, il 14 settembre 2017, è stata inaugurata a Monaco di Baviera una nuova Agenzia per la cybersicurezza, l'Ufficio centrale per l'informatica nel settore della sicurezza, *Zentrale Stelle für*

Informationstechnik im Sicherheitsbereich - ZITiS*)* per affrontare la criminalità informatica e lo spionaggio digitale mediante la sorveglianza delle telecomunicazioni di massa, la crittografia dei dati e la raccolta delle informazioni. Dal punto di vista giuridico, lo ZIYiS è stato istituito come ente federale senza capacità giuridica nella sfera di competenza del Ministero federale dell'interno con un decreto ministeriale (*Erlass*), emanato il 6 aprile 2017 dall'allora Ministro federale dell'interno De Maizière.

Il 6 settembre 2018 il Governo federale ha approvato la creazione di un'Agenzia per l'innovazione nella cybersicurezza (*Agentur für Innovation in der Cybersicherheit*) investendo 200 milioni di euro in un programma di durata quadriennale. La nuova agenzia governativa, creata nel 2020, è guidata congiuntamente dal Ministero federale della difesa e dal Ministero federale dell'interno con l'obiettivo di proteggere e difendere lo Stato dalle minacce del futuro, *in primis* dai *cyber* attacchi. Il modello per la creazione di questa nuova organizzazione governativa è stata la *Darpa* del Pentagono USA (*Defense Advanced Research Projects Agency*). Lo scopo dei funzionari del Ministero federale della difesa che lavorano al progetto è quello di rafforzare la rete di sicurezza informatica del Paese con l'acquisizione di tecnologie adeguate, garantendo la sicurezza dei dati sensibili e lo sviluppo di contromisure per difendere la Germania e i paesi alleati della Nato dai sofisticati attacchi di *hacker* che si sono moltiplicati negli ultimi anni.

2.4. Giappone

Nel 2014 il Giappone ha approvato una legge in materia di sicurezza cibernetica, la legge 12 novembre 2014, n. 104, The Basic Act on Cybersecurity.

La legge individua nel Governo nazionale l'organo responsabile della formulazione e dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza informatica. In particolare, il Governo adotta le misure legislative, finanziarie, fiscali e qualsiasi altra misura necessaria per attuare la politica di sicurezza informatica e stabilisce un piano di base per la sicurezza informatica, denominato "Strategia per la sicurezza informatica" con l'obiettivo di una promozione globale ed efficace della politica in materia di sicurezza informatica.

Specifici compiti spettano ai governi locali, ai fornitori di infrastrutture critiche, alle imprese collegate al cyberspazio e alle organizzazioni educative e di ricerca.

Le misure di promozione della difesa cibernetica sono adottate dal Quartier generale strategico per la sicurezza informatica, un comitato interministeriale composto da:

- il Ministro degli Affari Interni e delle Comunicazioni;
- il Ministro degli Affari Esteri;
- il Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria;
- il Ministro della Difesa.

Vi fanno parte anche esperti in materia di sicurezza informatica designati dal Primo Ministro.

Il Quartier generale è coadiuvato dal Consiglio per la sicurezza informatica, con compiti consultivi.

Il Quartier generale si avvale del National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity – NISC, organo operativo e di coordinamento. Il NISC definisce gli standard comuni per le misure di sicurezza informatiche per le pubbliche amministrazione e gli altri soggetti che rientrano nel campo di applicazione della legge.

Il NISC svolge, inoltre, il ruolo di CERT governativo (Computer Emergency Response Team) ossia di responsabile del coordinamento in caso di un grave attacco informatico, consentendo una serie di azioni, dalla raccolta e analisi delle informazioni all'indagine, valutazione, emissione di allarmi, risposta all'attacco e successiva pianificazione di misure politiche per prevenire il ripetersi dell'evento.

Il Governo giapponese ha approvato nel settembre 2021 la Strategia di Cybersecurity, che sottolinea la necessità di perseguire iniziative per garantire la sicurezza informatica "senza lasciare indietro nessuno." Nella Strategia sono identificate le seguenti tre direzioni fondamentali:

- progredire simultaneamente nella trasformazione digitale e nella sicurezza informatica;
- garantire la sicurezza complessiva del cyberspazio;

- rafforzare le iniziative dal punto di vista della sicurezza nazionale.

Il Giappone ha anche formulato un Piano d'Azione per la Cybersecurity delle Infrastrutture Critiche un insieme comune di linee guida operative per il Governo e gli operatori delle infrastrutture critiche. Basandosi su questo Piano d'Azione, si stanno facendo progressi nella promozione della condivisione delle informazioni e nell'implementazione di esercitazioni intersettoriali.

2.5. Regno Unito

La disciplina legislativa di riferimento è costituita principalmente dal *Computer Misuse Act 1990* e dal *National Security Act 2023*.

Ad integrare la disciplina applicabile concorrono le *Network and Information Systems Regulations 2018* (cosiddette *NIS Regulations*, di attuazione del diritto eurounitario e più volte modificate), che con prescrizioni di dettaglio regolano la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici rilevanti per l'operatività dei servizi digitali (motori di ricerca, piattaforme commerciali, servizi di *cloud computing*) e per la prestazione di servizi essenziali (trasporti, energia, servizi sanitari, infrastrutture digitali).

La materia della *cybersecurity* è altresì oggetto di documenti strategici la cui redazione da parte del Governo si colloca nel quadro più generale delle linee programmatiche per la sicurezza nazionale individuate dalla *National Security Strategy* (NSS). A seguito della mutata impostazione assunta dal Regno Unito dopo il recesso dall'Unione Europea, la NSS è stata successivamente inclusa nella *Integrated Review 2021* (aggiornata nel 2023), ispirata alla visione della cosiddetta "*Global Britain*" e protesa a delineare in un unico schema le politiche nazionali in materia di sicurezza, difesa, sviluppo economico e politica estera.

Al primo piano strategico per la cibersicurezza (del 2011) e a quello successivo (del 2016) è seguita da ultimo la *Cyber Security Strategy* pubblicata nel 2021, riferita al periodo 2022-2030. Nelle linee fondamentali, il più recente piano strategico risente di un mutamento di prospettiva, in quanto non si limita a perseguire la *cybersecurity* ma pone come obiettivo nazionale il conseguimento del "*cyber power*", definito come "la capacità di proteggere e di promuovere gli interessi nazionali nel - e attraverso il - ciberspazio". Questa finalità aveva avuto la sua prima enunciazione nella

Integrated Review già richiamata, in cui veniva riconosciuta l'importanza per il Regno Unito di una posizione preminente da conseguire nello "spazio conteso" rappresentato dal ciberspazio; il piano strategico sulla cibersicurezza fa seguito a tale impostazione, nel presupposto che il ciberspazio sia destinato ad essere sempre più utilizzato dagli Stati per esercitare la loro influenza e proiettare all'estero il proprio potere nonché – nel caso dei "competitori sistemici" rappresentati dalla Russia e dalla Cina – il loro modello autoritario.

Nel 2016 è stato istituito il *National Cyber Security Centre* (NCSC), individuato come punto unitario di interlocuzione per le amministrazioni pubbliche, per le imprese e per la società civile relativamente ai temi della sicurezza cibernetica. Il NCSC esercita i propri compiti di protezione delle infrastrutture digitali principalmente mediante l'analisi degli incidenti oggetto di notifica nei suoi confronti. L'organismo svolge inoltre attività di ricerca e di assistenza in dialogo con l'industria di settore e con i centri di ricerca, utilizzandone i risultati anche ai fini della pubblicazione di guide operative dedicate ai molteplici aspetti della *cybersecurity*.

Nel 2023, il precedente *Centre for Protection of National Infrastructure* (CPNI) è stato trasformato nella *National Protective Security Authority* (NPSA), qualificata come autorità tecnica nazionale preposta alla sicurezza nazionale e alla difesa rispetto ad attività ostili provenienti dall'esterno. Essa opera come organismo ausiliario del Governo e degli apparati di sicurezza, tra cui il già noto NCSC e l'agenzia tecnica preposta alla segretezza delle comunicazioni (*UK National Authority for Counter Eavesdropping* - UKNACE).

Il concetto di *protective security* che guida l'attività della NPSA è destinato a trovare applicazione in una pluralità di settori, accomunati dalla loro rilevanza per la tutela della sicurezza nazionale da interferenze ostili od operazioni di sabotaggi poste in essere da entità straniere, e si declina nella scansione procedimentale di misure precauzionali di cui è imposta, o talora raccomandata, l'adozione a soggetti pubblici e privati.

Tali misure consistono essenzialmente nella previa identificazione dei rischi (*security risk assessment*) e nell'aggiornamento delle strategie di sicurezza; nel reclutamento, da parte delle organizzazioni interessate, di personale qualificato e appositamente selezionato; nella revisione dei *recovery plans* da applicare in caso di sabotaggio; nella notifica alle autorità

competenti di ogni attività insolita o sospetta. In relazione al profilo della *cybersecurity*, l'attività della NPSA si segnala anche per la definizione dei requisiti di sicurezza delle componenti elettroniche di sistemi fisici, allo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto ad attacchi esterni in grado di disattivare tali sistemi o di alterare le informazioni alla base del loro funzionamento (*Cyber Assurance of Physical Security Systems* – CAPPS).

Ad integrare il quadro delle autorità pubbliche titolari di competenze rilevanti in materia, sono inoltre la *National Cyber Force*, organismo costituito dalla collaborazione tra il Ministero della Difesa e il GCHQ e responsabile per l'esecuzione di operazioni sotto copertura dirette ad ostacolare o minimizzare attacchi cibernetici posti in essere da entità criminali o terroristiche oppure da Stati stranieri; la *National Crime Agency* (NCA) preposta alla lotta contro la criminalità organizzata e alla repressione di gravi reati, tra cui il *cybercrime*; ed infine, lo *UK Cyber Security Council*, organismo indipendente finanziato dal *Department for Science, Innovation and Technology* (DSIT) per la formazione professionale nel settore.

2.6. Stati Uniti d'America

La disciplina della sicurezza cibernetica negli USA è recata principalmente nel Federal Information Security Management Act (FISMA) del 2002. La legge è stata emendata da ultimo dal Strengthening American Cybersecurity Act of 2022.

Quest'ultima legge si compone di tre parti: la prima modifica il FISMA, la seconda disciplina la segnalazione di incidenti informatici, in particolare delle infrastrutture critiche, la terza riguarda la sicurezza del *cloud*.

Il principale organismo in materia di sicurezza cibernetica degli Stati Uniti è la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), che opera nell'ambito Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. La CISA è il responsabile operativo per la sicurezza informatica federale e il coordinatore nazionale per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche. CISA fornisce servizi e risorse incentrati sulla resilienza operativa, sulle pratiche di sicurezza informatica, sulla gestione organizzativa delle dipendenze esterne. CISA supporta cittadini e organizzazioni a comunicare gli attacchi informatici, gestire i rischi informatici, rafforzare le difese e adottare misure preventive.

Nel 2021 è stato istituito l'Office of the National Cyber Director (ONCD), organismo di consulenza al Presidente degli Stati Uniti in materia di politica e strategia di sicurezza informatica. L'ONCD è un componente dell'Executive Office del Presidente alla Casa Bianca.

Nel 2023 è stata pubblicata la National Cybersecurity Strategy con due obiettivi:

a) riequilibrare la responsabilità di difendere il cyberspazio, spostando l'onere della sicurezza informatica dai singoli individui, dalle piccole imprese, dagli enti locali e dai gestori delle infrastrutture alle organizzazioni più capaci e meglio posizionate per ridurre i rischi;

b) riallineare gli incentivi per favorire gli investimenti a lungo termine, cercando di bilanciare la difesa dalle minacce contingenti e la pianificazione strategica e gli investimenti del futuro.

Sulla base di tale documento sono stati elaborati due piani di attuazione, l'ultimo dei quali, National Cybersecurity Strategy Implementation Plan, risale al maggio 2024. Il piano delinea le azioni concrete intraprese dal Governo federale per migliorare la posizione di sicurezza informatica nazionale degli Stati Uniti.

Nel maggio 2024, the National Cyber Director ha trasmesso al Presidente degli Stati Uniti, all'Assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale e al Congresso il Cybersecurity Posture of the United States 2024.

Si tratta di un documento che valuta la posizione della sicurezza informatica degli Stati Uniti, l'efficacia della politica e della strategia informatica nazionale e lo stato di attuazione della politica e della strategia informatica nazionale da parte dei dipartimenti e delle agenzie federali. Per "posizione di sicurezza informatica" si intende la capacità di identificare, proteggere, rilevare, rispondere e riprendersi da un'intrusione in un sistema informativo la cui compromissione potrebbe costituire un attacco informatico o una campagna informatica di conseguenze significative. Inoltre, questo documento riferisce al Congresso sulle minacce e sui problemi di sicurezza informatica che gli Stati Uniti devono affrontare, comprese quelle correlate alle nuove tecnologie che possono influire sulla sicurezza nazionale, sulla prosperità economica o sull'applicazione dello stato di diritto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 93

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 99

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255 (Rilievi alle Commissioni I e IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. Ricorda, altresì, che il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica. Rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio. Fa presente, inoltre, che l'Accordo è formato da ventinove articoli e da un Allegato, inerente alla disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti.

Per quanto concerne gli articoli del disegno di legge di ratifica, rileva che la relazione tecnica ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento, il 1° gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai superata. Pertanto, potrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, stabilendo una nuova decorrenza. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto, invece, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, rileva viceversa che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 710.060.326 euro per l'anno 2027. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali per tutte le annualità considerate dalla disposizione di copertura finanziaria, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per le medesime annualità.

Rappresenta, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione

delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.

Per quanto concerne gli articoli da 1 a 8 dell'Accordo, osserva che le disposizioni in esame, ai sensi di quanto previsto, in particolare, dagli articoli da 1 a 5, definiscono il campo di applicazione dell'Accordo, che per la Moldova riguarda la pensione per limite d'età, la pensione e l'indennità di disabilità causata da una malattia o da un infortunio sul lavoro o malattia professionale e la pensione ai superstiti. Per l'Italia, il campo di applicazione riguarda, invece, le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL. Inoltre, rileva che l'Accordo si applicherà alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle sopra descritte. Dal punto di vista soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che sono state o sono soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in commento hanno carattere ordinamentale e dalla loro applicazione non derivano oneri finanziari. In proposito, non formula pertanto osservazioni. Osserva, altresì, che le disposizioni prevedono che i lavoratori interessati siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando contestualmente le relative eccezioni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'Accordo. A tale riguardo, fa presente che tra le eccezioni sono annoverati i lavoratori dipendenti di un'impresa, con sede in uno degli Stati contraenti che, nel caso siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato, a condizione che la loro occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi.

Segnala che la relazione tecnica afferma che l'applicazione di tale disposizione comporta un mancato gettito contributivo in Italia da parte dei lavoratori moldavi distaccati nel nostro Paese, che attualmente, in virtù del distacco e in assenza di Accordo, versano i contributi in Italia, e indica, anche in assenza di dati che possano costituire una base per la valutazione, una platea presunta di 150 lavoratori interessati e una retribuzione media annua di 40.000 euro.

In proposito, rileva la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti circa le ipotesi sottostanti alla definizione dei suddetti parametri, pur evidenziando che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità alla luce dell'aliquota media contributiva utilizzata, pari al 40 per cento, e della mancata imputazione degli effetti fiscali positivi indotti.

Si prevede inoltre, all'articolo 8 dell'Accordo, che il personale al servizio delle rappresentanze diplomatiche possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio. In proposito non formula osservazioni, giacché tale disposizione, come evidenziato dalla relazione tecnica, non innova rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con riguardo agli articoli da 9 a 14 e all'articolo 27 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l'erogazione delle prestazioni di natura pensionistica nei rapporti tra Italia e Moldova. In particolare, viene previsto il principio della totalizzazione, in base al quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di natura pensionistica, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, sono totalizzati, se necessario, con gli analoghi periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non si sovrappongano.

Rileva, pertanto, che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato sarà tenuto a concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dallo stesso applicata. Viceversa, se il lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di un solo Stato per il diritto alle prestazioni sulla base

dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituto competente applicherà la totalizzazione.

Inoltre, viene stabilito che se uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto prenderà in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica. Osserva che è, altresì, prevista la condizione che il lavoratore abbia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno, nonché il requisito della residenza sul territorio che eroga l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica fornisce la metodologia, gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame, non esplicitando tuttavia i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto approssimativamente sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.

Osserva, altresì, che gli oneri connessi all'entrata in vigore dell'Accordo corrispondono alla differenza tra quelli complessivi stimati a seguito di detta entrata in vigore e quelli attualmente previsti a legislazione vigente. Dal confronto delle tabelle riportate nella relazione tecnica emerge, infatti, che parte degli oneri deriva dall'incremento del numero delle pensioni riconosciute, dovuto alla totalizzazione dei periodi contributivi consentita dall'Accordo, non compensato dai risparmi originati dalla contestuale riduzione del numero delle rendite erogate ai sensi della legge n. 189 del 2002. Segnala che la restante parte degli oneri è, invece, determinata dall'innalzamento delle integrazioni al reddito, in base all'ipotesi prudenziale utilizzata dalla relazione tecnica che tutti i cittadini della Repubblica di Moldova aventi diritto all'integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia, condizione esplicitamente richiesta in base all'articolo 2 dell'Accordo. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Ricorda, inoltre, che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini specifica che saranno, tuttavia, presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. In proposito non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute, ad esempio, negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia, ratificato con la legge n. 35 del 2015, tra Italia e Israele, ratificato con la legge n. 98 del 2015, nonché nell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania, ratificato con la legge n. 29 del 2025. Infine, osserva che, poiché la relazione tecnica ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento il 1° gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai superata, dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza, come già rilevato in merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Con riferimento agli articoli da 15 a 24, 26, 28 e 29 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di disposizioni volte all'applicazione dell'Accordo stesso.

Riguardo alle misure relative alla collaborazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, si prevede che i soggetti di collegamento italiani provvedano a ciò nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che gli accertamenti e i controlli sanitari, che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato, debbono essere disposti dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa.

Nell'intesa amministrativa, di cui all'articolo 15, sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Rileva che le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle istituzioni di entrambi gli Stati non daranno, invece, luogo a rimborsi. Al

riguardo, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le modalità dei predetti rimborsi siano idonee ad escludere l'eventualità che possano determinarsi effetti apprezzabili di cassa rispetto agli andamenti di spesa già scontati sui saldi di finanza pubblica in base alla legislazione vigente.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 19, si prevede l'esenzione reciproca tra le Parti da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo. Rileva che tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari. Dal momento che, come specificato dalla relazione tecnica, l'esenzione da legalizzazione non comporta minori entrate sia perché i due Stati hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille, sia perché l'assenza di introiti si verrebbe a configurare come rinuncia a maggior gettito, non ha al riguardo osservazioni da formulare.

Parimenti, non ha osservazioni da formulare rispetto agli articoli 15, avente ad oggetto l'intesa amministrativa, 16, che disciplina lo scambio di informazioni, 18, concernente l'assistenza diplomatica e consolare, 20, concernente gli organismi di collegamento, 21, in materia di domande, dichiarazioni e ricorsi, 22, recante corrispondenza tra autorità, istituzioni e organismi di collegamento, 23, concernente le modalità di pagamento delle prestazioni, 24, in tema di recuperi, 26, concernente l'entrata in vigore, 28, relativo alla risoluzione delle controversie, e 29, inerente all'emendabilità dell'Accordo, tenuto conto sia della natura sostanzialmente ordinamentale delle citate disposizioni, sia del fatto che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 25 e le clausole III e IV dell'Allegato 1 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone, che, per l'applicazione del presente Accordo, viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Viene, altresì, previsto che tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dal citato Allegato 1, che prevede, altresì, che ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata.

Precisa, inoltre, che le suddette misure includeranno adeguati adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, mentre per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, assicurando, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Rileva, altresì, che l'autorità competente potrà prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi delle richieste formulate dagli interessati o rifiutare di darvi seguito, se queste dovessero risultare manifestamente infondate o eccessive, fermo restando che ciascuna autorità potrà ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità.

In proposito, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo 25 dell'Accordo afferma che dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari. Al riguardo, ritiene tuttavia utile acquisire dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, che dovrà assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato con periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, possa svolgere gli adempimenti ad esso assegnati

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa in primo luogo presente che il numero dei lavoratori moldavi distaccati in Italia e dipendenti da imprese con sede nel territorio della Repubblica di Moldova considerato ai fini della definizione della platea dei soggetti cui si applica l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a)*, dell'Accordo oggetto di ratifica è stato stimato seguendo criteri prudenziali, tenendo conto dei dati relativi ai distacchi di lavoratori in essere.

Assicura, altresì, che dall'eventuale rimborso delle spese sostenute nel quadro delle attività di collaborazione amministrativa previste dall'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, le cui modalità attuative saranno definite nell'ambito dell'intesa amministrativa adottata dalle due Parti ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo, non deriveranno effetti negativi in termini di cassa rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Precisa, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, individuato quale autorità incaricata di assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato 1 al presente Accordo, recante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti delle due Parti contraenti, con verifiche periodiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di adempimenti riconducibili alle funzioni istituzionali del Garante, fermo restando che l'Allegato 1 consente alla medesima autorità di adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Conferma, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri a carattere permanente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2291, approvato dal Senato della Repubblica, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il numero dei lavoratori moldavi distaccati in Italia e dipendenti da imprese con sede nel territorio della Repubblica di Moldova considerato ai fini della definizione della platea dei soggetti cui si applica l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a)*, dell'Accordo oggetto di ratifica è stato stimato seguendo criteri prudenziali, tenendo conto dei dati relativi ai distacchi di lavoratori in essere;

dall'eventuale rimborso delle spese sostenute nel quadro delle attività di collaborazione amministrativa previste dall'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, le cui modalità attuative saranno definite nell'ambito dell'intesa amministrativa adottata dalle due Parti ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo, non deriveranno effetti negativi in termini di cassa rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica;

il Garante per la protezione dei dati personali, individuato quale autorità inca-

ricata di assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato 1 al presente Accordo, recante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le istituzioni competenti delle due Parti contraenti, con verifiche periodiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e sulla loro efficacia, provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, trattandosi di adempimenti riconducibili alle funzioni istituzionali del Garante, fermo restando che l'Allegato 1 consente alla medesima autorità di adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri a carattere permanente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, reca le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

C. 2292 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. Fa presente che il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli del disegno di legge di ratifica, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei rispettivi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.

Per quanto concerne gli articoli 1 e 2 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i requisiti per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro, ai sensi dell'articolo 1, e disciplinano le modalità per la presentazione della domanda, per il tramite dell'ambasciata o del consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine, secondo quanto previsto all'articolo 2.

In proposito non ha osservazioni da formulare, alla luce delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento sia alla non onerosità e non sostituibilità della nuova tipologia di visto introdotta, che sarà concessa nel limite di quote determinate annualmente, sia alla natura delle attività previste, che, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, possono essere svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la possibilità per i cittadini in possesso di visti vacanza-lavoro

per l'Italia o per il Giappone di rimanere nel Paese ospitante per il periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, in conformità con la normativa in vigore nel Paese dove soggiornano. Per quanto riguarda i cittadini giapponesi con il visto per l'Italia, la disposizione specifica che l'attività professionale può essere svolta per massimo sei mesi, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro.

In proposito, considerato che il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, che l'Accordo prevede il possesso di un'assicurazione sanitaria come requisito per l'ingresso e che lo stesso non prevede la cumulabilità dei contributi pensionistici versati nei due Paesi, come peraltro riportato nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne, infine, gli articoli da 4 a 7 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 4, che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, ai sensi dell'articolo 5, e che le disposizioni dell'Accordo siano attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi in qualità di Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo 6. Rileva, infine, che l'articolo, 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative e le procedure per emendare il contenuto dell'Accordo stesso, per eventuali sospensioni e per il recesso.

Rileva che l'Accordo prevede, da un lato, che i beneficiari del visto-vacanza lavoro siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 5, e, dall'altro, richiede agli stessi di dimostrare di disporre delle risorse necessarie a mantenersi nel Paese ospitante sia come requisito per ottenere il predetto visto, ai sensi dell'articolo 1, sia al momento della richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni dall'entrata in Italia, come riferito nella relazione tecnica.

In proposito, anche alla luce delle assicurazioni fornite da quest'ultima in merito alla capacità delle strutture ministeriali competenti di effettuare le attività derivanti dall'attuazione dell'Accordo nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, come previsto dall'articolo 6, e considerato il carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare.

In ragione di quanto evidenziato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obie-

zioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 254.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto di cui la Commissione avvia oggi l'esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di quattro articoli, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che detta disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.

In merito ai profili di competenza della Commissione, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 1 e 2. Non ha, parimenti, osservazioni da formulare in

merito all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica in relazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui compiti dovrebbero essere di limitata portata e, pertanto, agevolmente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, nonché del fatto che la norma si limita a prevedere una sperimentazione, nei termini di un'applicazione anche territorialmente limitata, per una serie di servizi e prestazioni per i quali il vigente articolo 27 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024 dispone l'erogazione senza specifiche limitazioni, a valere sulle risorse individuate dal comma 18 dello stesso articolo 27.

Come già rilevato in rapporto al testo originario, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti circa le possibili implicazioni finanziarie correlate alla fase di implementazione delle strutture e delle funzioni delineate dall'articolo 27, che, peraltro, potrebbero avere indotto la scelta in esame di un avvio in modalità sperimentale.

Osserva, infine, che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81.
Atto n. 255.
(Rilievi alle Commissioni I e IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 20 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81.

Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.

In proposito, ricorda anzitutto che l'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 105 del 2019, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, tra l'altro, la definizione delle procedure secondo cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica

in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Nel segnalare che a tale disposizione è stata data attuazione con l'adozione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto ora all'esame della Commissione apporta modifiche al predetto regolamento al fine di sostituire, nell'ambito dell'Allegato A, che individua la tassonomia degli incidenti di sicurezza informatica aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatica, la tabella 1, nella quale sono indicati gli incidenti meno gravi. Più specificatamente, fa presente che, al fine di innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si introduce, tra gli incidenti consistenti in « Azioni sugli obiettivi », una nuova fattispecie identificata con la sigla ICP-A-20 e denominata: « *Accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi concessi.* ».

Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 reca, quindi, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione dello schema di decreto in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, segnala che, a fronte degli incidenti di sicurezza informatica, i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sono tenuti a procedere alla notifica dei predetti incidenti al CSIRT, istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, novellato dal provvedimento in esame, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero decreto e che, in occasione dell'esame parlamentare di quest'ultimo, il Governo ha chiarito che il sistema di invio notifiche degli incidenti era stato già costituito e al suo progressivo adeguamento alle nuove esigenze si sarebbe provveduto nell'ambito delle disponibilità finanziarie di pertinenza del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'invio delle notifiche non avrebbe determinato oneri aggiuntivi per i soggetti interessati, dal momento che ai fini dell'invio si rende necessaria soltanto una preliminare procedura di registrazione.

Tanto premesso, segnala che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di deliberare sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO condivide le valutazioni del relatore in ordine all'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dello schema di decreto in esame, concordando, pertanto, con la sua proposta di valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 103

Sull'ordine dei lavori 104

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Dipartimento per le attività culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 261 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione– Parere favorevole)* 104

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 116

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 106

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 106

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 117

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie. C. 2224 Amorese *(Esame e rinvio)* 109

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari *(Esame e rinvio)* 111

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 114

7-00261 Latini: Iniziative per favorire l'approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della sua stesura, in tutte le scuole di ogni ordine e grado *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione)* . 114

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata) 118

7-00290 Mollicone: Sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie *(Discussione e rinvio)* 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il

sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente* avverte che, concorde la Commissione, si procederà ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo e quindi all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Dipartimento per le attività culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 261.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia LATINI, *presidente,* in sostituzione del relatore, on. Mollicone, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 14 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, un parere sull'atto del Governo n. 261 concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Segnala che lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso alle Camere il 25 marzo 2025 ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e che allo schema di decreto è allegata una relazione che illustra i contenuti dell'Atto, sottoscritta dal Capo del Dipartimento per le attività culturali, competente sulla gestione del citato capitolo di bilancio 2570.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, evidenzia che per l'anno finanziario 2025 la somma iscritta sul capitolo 2570 è pari a 34.051.090 euro.

Al riguardo rileva che lo stanziamento è inferiore rispetto a quello del 2024 (pari a 35.843.252 euro) di 1.792.162 euro: un decremento corrispondente al 5 per cento. Alla luce di ciò, nello schema in esame, si riporta che il Dipartimento competente propone di apportare la medesima riduzione percentuale ad ogni singolo intervento previsto nella ripartizione, in tal modo lasciando inalterati i rapporti proporzionali nella distribuzione tra gli interventi delle risorse a disposizione.

Lo stanziamento è suddiviso, dall'articolo 1 dello schema, in due distinte somme, distribuite rispettivamente dai successivi articoli 2 e 3.

La prima somma (articolo 2), pari a 23.303.278,02 euro, reca interventi in favore degli enti inseriti nella Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Si tratta dei seguenti interventi:

contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, per le Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997 (euro 1.763.829,62);

contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali (euro 214.540,85);

contributo alla Fondazione « Festival dei Due Mondi » di Spoleto (euro 2.130.364,08);

contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (euro 317.264,90);

contributo annuo a favore della Fondazione « La Biennale di Venezia » (euro 15.124.673,30);

contributo annuo a favore della Fondazione « La Triennale di Milano » (euro 2.680.299,24);

contributo annuo a favore della Fondazione « La Quadriennale di Roma » (euro 1.072.306,01).

La seconda somma (articolo 3), pari a 10.747.812,01 euro, reca interventi in favore degli ulteriori enti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta dei seguenti interventi:

contributo all'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (euro 120.200,08);

contributo all'Associazione Italia Nostra (euro 282.713,00);

contributo al Fondo Ambiente Italiano (euro 352.371,59);

contributo all'Associazione Reggio Parma Festival (euro 2.821.187,94);

contributo alla Fondazione Festival Pucciniano (euro 705.367,55);

contributo all'Associazione Centro Europeo di Toscolano (euro 211.618,19);

contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto (euro 271.789,75);

contributo alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro (euro 2.457.581,90);

contributo all'Associazione Ferrara Musica (euro 705.373,33);

contributo alla Fondazione Ravenna Manifestazioni (euro 705.373,33);

contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole (euro 704.745,11);

contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale (euro 704.745,11);

contributo al Museo nazionale del Cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso (euro 704.745,11).

Con riferimento ai precedenti provvedimenti di riparto, ricorda che lo scorso anno le Commissioni parlamentari vennero chiamate ad esprimersi sulla proposta di riparto del medesimo stanziamento allocato sul cap. 2570 dello stato di previsione del Ministero della cultura, per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 154), e si espressero entrambe con parere favorevole. Il parere espresso dalla Commissione 7ª del Senato conteneva tuttavia un'osservazione che chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento, al fine di compensare, se possibile già dallo stesso 2024, il decremento che si registrava rispetto all'anno precedente.

In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico stigmatizzando il previsto taglio lineare pari al 5 per cento delle risorse che certamente metterà in seria difficoltà gli enti e i soggetti destinatari dei contributi che facevano affidamento su importi più consistenti.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo M5S non solo criticando il taglio lineare dello stanziamento ma evidenziando la necessità di una radicale revisione del sistema di attribuzione dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni e altri organismi che pure svolgono attività di notevole rilevanza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole elaborata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala anzitutto che l'articolo 3, comma 1, lettera *f)* dispone che sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 4, comma 7, prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024.

Osserva che l'articolo 4, comma 8, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), estende l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cosiddette graduatorie « 143 », utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

L'articolo 7, comma 3, integra le finalità del fondo disciplinato dall'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, aggiungendo al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del

Dipartimento della funzione pubblica il finanziamento, tra le altre, di interventi per finalità culturali, volti all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro.

Rileva che l'articolo 10, comma 3, in considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, sostituisce al comma 4 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 il riferimento alle pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali con il riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che il Commissario Straordinario alla ricostruzione può conferire incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dalle disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero concordare, nell'ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, di unità di personale non oltre il compimento del settantesimo anno di età, anche con riferimento al personale degli istituti, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'articolo 12, comma 13, dispone che al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara.

Sottolinea che la Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

L'articolo 12, comma 16, reca modifiche all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non siano più obbligati, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. La disposizione prevede, inoltre, che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione,

in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

Osserva che l'articolo 13, comma 1, dispone che l'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto anche sul piano finanziario e delle risorse umane. All'attuazione di tale disposizione, l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13, comma 2, reca modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, alla lettera *a)*, si stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto.

L'articolo 13, comma 2, lettera *b)* prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 14, comma 6, autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 15, comma 1, recante misure urgenti per il Giubileo, prevede che la Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata « Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 », al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

Il successivo comma 2 stabilisce che dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimo-

niale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.

Riferisce che l'articolo 16, comma 1, include tra gli altri anche i dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate tra i soggetti nei cui confronti ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie.

C. 2224 Amorese.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, riferisce che una proposta di legge sullo stesso argomento sarà presentata dal gruppo della Lega.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, preliminarmente dichiara che l'idea di riformare la legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore parte da lontano, visto che essa è per molti aspetti ampiamente superata.

Osserva che la proposta di legge a sua prima firma muove dalla considerazione per cui in altri Paesi non si opera alcuna distinzione tra la fotografia semplice e l'opera fotografica, al contrario di quanto accade in Italia dove la legge sul diritto d'autore le definisce e disciplina in maniera differente.

Ricorda, quindi, che la distinzione operata dalla legge indicata ha determinato l'insorgere di un cospicuo contenzioso giurisdizionale per la tutela del diritto d'autore e, conseguentemente, la formazione di orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti. A titolo di esempio, rileva che la celebre fotografia scattata dal fotoreporter Tony Gentile che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si guardano sorridendo, è stata qualificata come « fotografia semplice ». Osserva, inoltre, che a venti anni esatti dalla morte di Papa Giovanni Paolo II, il diritto esclusivo sulle fotografie scattate in quei giorni non sarà più tutelato dal momento che esso dura proprio venti anni dalla produzione delle medesime ai sensi dell'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Afferma che il provvedimento in esame mira a sanare la discriminazione attualmente operata dalla legge sul diritto d'autore del 1941, ormai priva di senso e pertanto da superare, riconoscendo che anche le mere fotografie hanno una propria dimensione artistica tale da legittimare la loro riconduzione nel novero delle opere protette dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e da offrire così una maggiore tutela ai diritti vantati su di esse dal fotografo.

Nel dichiararsi favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, reputa positiva la convergenza del gruppo della Lega sui contenuti della proposta di legge in esame auspicando anche quella di altri gruppi parlamentari.

Passando al merito del provvedimento, riferisce che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità della proposta, che si prefigge l'obiettivo di valorizzare il fotografo come autore, riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine e garantendo una protezione più completa e adeguata all'evoluzione della fotografia nell'età contemporanea.

L'articolo 2, composto di un unico comma, novella l'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, posta a fondamento della disciplina italiana del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio. Il menzionato articolo 2 elenca le opere protette nell'ambito del Titolo I della citata legge, dedicato alle disposizioni sul diritto d'autore, ossia le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il testo vigente dell'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, tra le varie voci riportate in elenco, include « le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ».

Nel testo vigente della legge n. 633 del 1941 non è rinvenibile una definizione normativa del concetto di « opera fotografica », per la quale deve quindi bastare la definizione generale, di cui all'articolo 1, di « opera dell'ingegno di carattere creativo ». La disciplina dei diritti di utilizzazione economica sulle opere fotografiche è riportata dal successivo articolo 32-*bis*. Ai sensi di tale articolo, i diritti di utilizzazione economica sull'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. In relazione a tali opere, si applicano inoltre le disposizioni in materia di diritti morali e di sfruttamento economico di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941.

La disciplina sulla protezione degli autori delle fotografie « semplici » è invece contenuta, come richiamato dal sopra citato elenco di cui all'articolo 2, all'interno del Capo V del Titolo II della medesima legge n. 633 del 1941, ed in particolare dagli articoli da 87 a 92. In particolare, l'articolo 87 reca la definizione delle fotografie « semplici », identificandole come « le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche » specificando subito di seguito che non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Negli articoli successivi viene disciplinato il regime di protezione di tali opere. In particolare, si cita l'articolo 92, nel testo vigente, prevede che il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame provvede ad introdurre nel novellato articolo 2 della legge n. 633 del 1941 una definizione normativa dei due distinti concetti, in primo luogo, con la novella di cui alla lettera *a)*, sostituendo il numero 7) del comma 2 sopra citato, ed in secondo luogo, con la novella di cui alla lettera *b)*, inserendo un nuovo numero 7.1). Ai sensi della novella in commento, sono quindi introdotte le seguenti definizioni:

le opere fotografiche (nuovo numero 7) dell'elenco) sono definite come « qualsiasi espressione analogica o digitale, espo-

sta a terzi, che rifletta un'impronta autoriale originale o frutto di elaborazione, rappresentativa dello spirito creativo dell'autore »;

le fotografie (nuovo numero 7.1) dell'elenco) sono definite come « qualsiasi immagine ottenuta attraverso processi fotografici o analoghi, compresi le riproduzioni di opere artistiche e i fotogrammi cinematografici ».

Parimenti incidente sulla legge n. 633 del 1941 è l'articolo 3 della proposta di legge in commento, il cui unico comma ne modifica gli articoli 6 e 92. Le due novelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 in commento intervengono entrambe sull'articolo 6 della legge n. 633 del 1941 che, nel testo vigente, sancisce che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

La prima novella di cui alla lettera *a)* in commento, quella di cui al numero 1), precisa che la creazione dell'opera, da cui scaturisce il diritto d'autore, è espressione non solo del lavoro intellettuale ma anche del lavoro tecnico dell'autore.

La seconda novella, quella di cui al numero 2), introduce un secondo comma al novellato articolo 6, ai sensi del quale si esplicita che in relazione alle opere fotografiche e alle fotografie, per lavoro tecnico si intende l'insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine, espressione della volontà e della creatività dell'autore.

La lettera *b)* dell'articolo 3 in commento, invece, sostituisce integralmente l'articolo 92 della legge n. 633 del 1941, ai sensi del cui testo vigente, come si è sopra visto, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. Il nuovo testo proposto estende la durata di tale diritto sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. La norma, come novellata, specifica inoltre che tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 633 del 1941. Stabilisce, in aggiunta, che la tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. La disposizione fa salve le eccezioni previste dall'articolo 98, in materia di ritratto fotografico, nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) dichiara di sottoscrivere a nome di tutti i membri della Commissione facenti parte del gruppo di Forza Italia la proposta di legge in esame.

Antonio CASO (M5S) dichiara che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha già iniziato ad occuparsi del tema disciplinato dal provvedimento in esame e concorda con la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni per consentire l'acquisizione di elementi utili ad affrontare le criticità già ravvisate dal Movimento 5 Stelle e addivenire, se possibile, a una soluzione condivisa.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C. 2221 Tassinari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che l'articolo 1, recante i princìpi generali, statuisce, al comma 1, che la Repubblica riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica; tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e

internazionale. La norma specifica che il riconoscimento dell'importanza della musica popolare amatoriale, la sua tutela e la sua valorizzazione costituiscono attuazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono effettuate in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

Il comma 2 dispone che le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra esse rientrano, a titolo esemplificativo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale.

Il comma 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, si applicano le agevolazioni previste dal successivo articolo 3, chiarendo al contempo che, invece, alle associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme ivi previste.

Rileva che l'articolo 2, statuisce – al comma 1 – che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera.

Il comma 2 specifica che l'accesso ai benefìci previsti dalla proposta di legge è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e che operino senza scopo di lucro e siano iscritte negli elenchi di cui al successivo comma 4.

Ai sensi del comma 3, è richiesto che lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indichi come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale.

Il comma 4 dispone che spetta alle regioni istituire l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali costituite nelle forme previste dai commi 2 e 3. Inoltre, le stesse disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure richieste per l'iscrizione. La norma specifica che l'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1 del medesimo articolo 2. I dati relativi alle associazioni e alle fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 3, che disciplina i contributi, le agevolazioni e il regime fiscale. In particolare, osserva che il comma 1 dispone che i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali di cui al precedente articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con i contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

Il comma 2 statuisce che lo Stato può contribuire, anche in collaborazione con le reti associative delle *pro loco*, all'organizzazione della « Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale ». Non solo: è consentita tale contribuzione anche nei confronti della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ciò posto, sottolinea che il comma 3 conferisce alle regioni il compito di disciplinare le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2. La norma

specifica che i contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dalle associazioni e fondazioni interessate.

Il comma 4 incide sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, apportandovi tre novelle. In particolare:

la lettera *a)* modifica l'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, al fine di includere nel novero dei redditi diversi, entro cui sono già ricompresi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi per prestazioni di natura non professionale erogati da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche nei confronti dei direttori artistici e dei collaboratori tecnici, anche quelli erogati nei confronti dei « formatori »;

la lettera *b)*, modificando l'articolo 148, comma 3, include tra le attività che non si considerano commerciali ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

la lettera *c)*, novellando l'articolo 149, comma 4, include le associazioni musicali amatoriali tra gli enti per i quali non si applica la normativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo 149, che identifica i requisiti al ricorrere dei quali l'ente perde la qualifica di ente non commerciale, e diviene quindi soggetto all'imposta sul reddito delle società (IRES).

Infine, il comma 5 dell'articolo 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge n. 398 del 1991, non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Evidenzia che l'articolo 4 reca misure in materia di promozione della musica popolare amatoriale, e in questo senso il comma 1 dispone che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare. La norma specifica che questa attività di promozione può avvenire anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché attraverso il sostegno delle *pro loco*.

Il comma 2 statuisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, promuovono la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale, in particolare per gli alunni e le alunne delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione.

Il comma 3 assegna alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni, nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere programmi di scambio, anche a livello internazionale, tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari amatoriali, anche attraverso progetti specifici con le *pro loco* operanti nei territori.

Infine, osserva che l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge – quantificati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

7-00261 Latini: Iniziative per favorire l'approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della sua stesura, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 marzo scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che è stata pubblicata una nuova formulazione della risoluzione in titolo al fine di correggere un errore materiale relativo all'anno in cui ricorre l'ottavo centenario della scrittura del Cantico (erroneamente indicato come 2024 e ora corretto con il 2025) e che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Sasso, Loizzo, Miele, Mollicone, Amorese, Tassinari e Dalla Chiesa.

Passando al merito della risoluzione a sua prima firma segnala che per l'organizzazione delle previste iniziative celebrative presso le scuole è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio un Comitato nazionale presieduto dal famoso poeta Davide Rondoni.

Nel sottolineare l'importanza del « Cantico delle creature » anche sul piano culturale e letterario, essendo il testo in volgare più antico della letteratura italiana, invita la rappresentante del Governo, Paola Frassinetti, che ringrazia per la presenza e per la disponibilità, ad esprimere il parere sul testo della risoluzione.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della risoluzione in esame con particolare riferimento all'attenzione per la cura e la tutela degli animali nonché per l'attenzione nei confronti delle persone malate e sofferenti, giudica molto favorevolmente la previsione di importanti iniziative anche nelle scuole di ogni ordine e grado, in questo particolare momento storico.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione 7-00261 *(vedi allegato 3)*.

7-00290 Mollicone: Sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la risoluzione in esame, a prima firma del deputato Mollicone è stata sottoscritta anche dal deputato Amorese che invita ad intervenire.

Alessandro AMORESE (FDI) illustra in sintesi i contenuti della risoluzione in esame, di cui è cofirmatario, evidenziando che la Commissione è impegnata attivamente nella tutela della creatività con riferimento alle nuove tecnologie attraverso l'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui propri settori di competenza.

Ricorda in particolare che il settore del doppiaggio è un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo e la sua tradizione decennale è stata elogiata da grandi registi come Pierpaolo Pasolini e Federico Fellini, che lo considerava l'ultima importantissima fase della produzione filmica e in cui riusciva ancora a dare spazio alla sua creatività.

Segnala quindi che Anad, l'Associazione nazionale attori doppiatori, ha lanciato qualche settimana fa l'appello « Difendiamo l'Intelligenza Artistica » per denunciare i rischi e i pericoli legati all'Intelligenza Artificiale e al *machine learning* nel mondo del cinema, della televisione, e non solo.

In conclusione sottolinea che la risoluzione in esame si propone dunque di rafforzare la tutela dei doppiatori e del mondo degli attori – sia nella prestazione artistica che nella cessione dei diritti – anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Gaetano AMATO (M5S) nel condividere le finalità dell'atto di indirizzo in esame ritiene che le previste maggiori tutele per il settore del doppiaggio dovrebbero essere estese anche alle figure degli attori e degli sceneggiatori. In particolare esprime forti preoccupazioni per l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa per produrre scene non previste dalle sceneggiature originali, per le quali ormai si chiede agli attori di sottoscrivere una sorta di liberatoria.

In tale quadro propone alla Commissione di valutare l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente colpiti dall'uso delle citate tecnologie, quali gli attori, i doppiatori e gli sceneggiatori.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Dipartimento per le attività culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 261.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Dipartimento per le attività culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 261),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

7-00261 Latini: Iniziative per favorire l'approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della sua stesura, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

il Cantico delle creature (*Canticum o Laudes Creaturarum*), anche noto come Cantico di Frate Sole, è un cantico di San Francesco d'Assisi composto intorno al 1224 ed è il testo poetico in volgare italiano di cui si conosca l'autore, il più antico della letteratura italiana, di cui segna l'inizio della tradizione letteraria;

la stesura più antica di questo capolavoro è su una pergamena datata al XIII secolo e custodita ad Assisi nella Biblioteca del Sacro Convento di san Francesco. Il tema di questa poesia è un riassunto della vita di Francesco: la scelta della povertà lo aveva portato ad un rapporto intimo, non solo con gli uomini e le donne, ma anche con la creazione, tanto che addomesticò un lupo a Gubbio e mentre viveva nei boschi dormendo sulla roccia nuda, intimò agli uccelli di smettere di cinguettare perché lo disturbavano nella meditazione, ed essi gli obbedirono;

il Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi è un'opera fondamentale della letteratura italiana e della spiritualità cristiana. Il cantico si presenta come una lauda, una forma poetica religiosa che ha lo scopo di lodare Dio. La sua struttura linguistica è particolarmente interessante, in quanto utilizza il volgare umbro, ma presenta anche influenze toscane e francesi, oltre a mantenere alcune desinenze latine. Questa mescolanza linguistica riflette la ricchezza culturale dell'Italia medievale e il periodo di transizione dal latino alle lingue volgari;

San Francesco, nel suo cantico, attribuisce i titoli di « fratello » e « sorella » alle creature di Dio, sottolineando il concetto di fratellanza universale che unisce l'uomo alla natura. Questo approccio riflette la profonda spiritualità di Francesco e la sua visione di un mondo in cui tutte le creature sono interconnesse e degne di rispetto in quanto creazioni divine;

è il testamento di un uomo maturo, che aveva mantenuto negli anni la purezza dell'innamoramento per Dio nonostante fosse consumato dalle malattie e da più di cinquanta giorni non riuscisse a sopportare né la luce del sole, di giorno, né quella del fuoco, la notte e fosse ormai quasi cieco, con un continuo dolore acuto agli occhi. Fu in queste condizioni che compose il Cantico due anni prima della morte;

il testo non si limita a celebrare la natura, ma include anche un elogio a coloro che sopportano malattie e sofferenze con pazienza, in vista della morte. Questo aspetto riflette la profonda compassione di Francesco per la condizione umana e la sua fede nella redenzione attraverso la sofferenza;

con la legge del 31 agosto 2022, n. 140 recante « Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi », che ricade nel 2026, è stato istituito un Comitato per le celebrazioni che ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, nonché promuovere attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di

innovazione tecnologica nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio;

nel 2025 ricorre, invece, l'ottavo centenario dalla scrittura del Cantico e, in considerazione del messaggio universale contenuto nel testo, che abbraccia sia i temi dell'Agenda 2030 dell'Unione europea sia valori quali la condivisione, la fratellanza, la tolleranza, il rispetto reciproco e la pace fra i popoli, nonché dell'attualità degli stessi proprio a fronte al contesto geopolitico di questi giorni, lo studio di questa Lode può diventare volano per incentivarne la trasmissione efficace alle nuove generazioni,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a far sì che tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della relativa autonomia e degli obiettivi di apprendimento previsti per ciascun grado di istruzione, dedichino, nell'anno in cui ricorre l'ottavo centenario dalla stesura del Cantico di San Francesco d'Assisi, un percorso di approfondimento su questa opera per veicolare gli importanti valori ivi contenuti agli studenti.

(7-00261) « Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Mollicone, Amorese, Tassinari, Dalla Chiesa ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03316 Ambrosi: Iniziative per la valorizzazione e il recupero dei muri a secco nelle aree rurali e montane italiane 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 125

5-02699 Casu: Elementi in relazione alla pubblicazione degli avvisi pubblici concernenti la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sulla rete autostradale e nelle zone urbane 121

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 127

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissione I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 122

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1169 Furfaro e C. 1562 Santillo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi)* 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e di rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull'evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei 124

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene, in videoconferenza, il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.45.

5-03316 Ambrosi: Iniziative per la valorizzazione e il recupero dei muri a secco nelle aree rurali e montane italiane.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alessia AMBROSI (FDI), replicando, nell'evidenziare come i muri a secco rappresentino un elemento identitario del paesag-

gio rurale italiano, nonché un patrimonio culturale di straordinario rilievo, evidenzia come essi costituiscano altresì un presidio strutturale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la stabilità del territorio. Al riguardo, fa presente che tali manufatti contribuiscono in maniera significativa alla gestione sostenibile delle colture e allo sviluppo locale, in particolare nei territori in cui si pratica l'agricoltura biologica.

Segnala, in particolare, l'importanza dei muretti a secco nel contesto produttivo del Vino Santo Trentino, eccellenza enologica la cui qualità risulta strettamente connessa alla presenza di un microclima favorevole, garantito anche dalla conformazione e dalla distribuzione di tali strutture.

Alla luce di quanto premesso, esprime dunque apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Ministero al tema, anche attraverso la previsione di misure di sostegno economico.

Evidenzia, infatti, come sia fondamentale adottare politiche pubbliche che promuovano, mediante il coinvolgimento di soggetti qualificati, la manutenzione, il recupero e la valorizzazione delle murature in pietra a secco, rafforzando la sinergia con le aziende del territorio.

In conclusione, rileva come tale approccio integrato consentirebbe non solo di salvaguardare il paesaggio e di proteggere l'ambiente, ma anche di preservare un patrimonio culturale radicato nella tradizione, con ricadute positive sul tessuto economico e sociale locale.

5-02699 Casu: Elementi in relazione alla pubblicazione degli avvisi pubblici concernenti la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sulla rete autostradale e nelle zone urbane.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, nel riservarsi di approfondire le informazioni concernenti le tempistiche di pubblicazione degli avvisi pubblici, evidenzia come, in ogni caso, la risposta della rappresentante del Governo non affronti in modo esaustivo le tematiche oggetto dell'interrogazione.

A tal riguardo, richiama i contenuti della Sesta Relazione sull'attuazione del PNRR, che ha certificato significative criticità nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli. Fa quindi presente come le procedure di selezione avviate non siano idonee a garantire il pieno conseguimento dei *target* previsti dal PNRR, con il conseguente rischio di una rimodulazione dell'investimento e, dunque, di una possibile perdita delle risorse assegnate.

In tal senso, segnala che, a fronte di una dotazione complessiva pari a circa 640 milioni di euro, risultano finora investiti solo circa 96 milioni, e che numerosi soggetti ammessi ai benefici per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica vi hanno rinunciato, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso Ministro Foti circa la necessità di procedere a una riprogrammazione degli obiettivi relativi alle colonnine elettriche.

Osserva, inoltre, come nella richiamata Relazione venga riportato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica abbia avviato interlocuzioni con ANAS e RFI, le quali si sarebbero rese disponibili a contribuire alla realizzazione di nuovi punti di ricarica per scongiurare l'ipotesi di una riprogrammazione degli interventi, stigmatizzando che su tale aspetto la risposta della rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna indicazione. Analogamente, rileva come nella risposta non si faccia menzione dell'eventuale restituzione delle risorse non investite in relazione al *target* non raggiunto, né allo stato delle interlocuzioni eventualmente avviate con la Commissione europea su tale aspetto.

In conclusione, preannuncia l'intenzione del gruppo del Partito Democratico di continuare a vigilare sull'evoluzione della vicenda.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissione I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricordando che nella precedente seduta di esame il relatore, Iaia, aveva illustrato il contenuto del provvedimento, lo invita a formulare una proposta di parere.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1169 Furfaro e C. 1562 Santillo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi, recante disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, di tributi sugli immobili e cedolare secca sulle locazioni nonché di disciplina della locazione di immobili a uso abitativo, che è assegnata alla Commissione.

Come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poiché tale proposta interviene su materia analoga a quella oggetto delle proposte di legge in esame, avverte che l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi.

La Commissione delibera di procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Semenzato, illustra il contenuto della proposta di legge C. 2181, testé abbinata alle proposte di legge già all'esame della Commissione.

Fa quindi presente che la proposta di legge individua, all'articolo 1, la finalità principale dell'intervento pubblico nelle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica nella garanzia di un alloggio adeguato e salubre ai soggetti che, per condizioni economiche o di disagio, non sono in grado di accedere al mercato immobiliare, definendo altresì le misure necessarie a realizzare tale obiettivo.

L'articolo 2 introduce la definizione di alloggi sociali, specificando modalità e criteri per l'assegnazione degli alloggi suddetti, nonché le modalità di determinazione dei relativi canoni di locazione.

L'articolo 3 individua i soggetti promotori dell'intervento pubblico nelle politiche di edilizia residenziale.

L'articolo 4 disciplina i programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale individuandone le finalità e prevedendo che essi debbano essere attuati in via prioritaria attraverso il recupero, l'acquisto o la locazione di immobili esistenti da parte di soggetti pubblici e privati.

L'articolo 5 promuove interventi improntati – tra l'altro – all'efficienza energetica e idrica, all'utilizzo di fonti rinnovabili, al miglioramento sismico degli edifici e all'inclusione delle comunità energetiche solidali, garantendo l'accessibilità e l'integrazione con la rete del trasporto pubblico e con i servizi sociali.

L'articolo 6 prevede che gli strumenti urbanistici debbano individuare ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita di aree o immobili per edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 7 dispone che il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e in stato di degrado costituisca un obiettivo prioritario delle politiche abitative.

L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ridefinendo la disciplina della cedolare secca applicabile, la cui aliquota è fissata al 10 per cento, con possibilità di ulteriori riduzioni in presenza di specifici requisiti reddituali o territoriali. Sono altresì disciplinati gli obblighi dichiarativi, sanzionatori e fiscali connessi.

L'articolo 10 estende l'esenzione dall'imposta municipale propria agli alloggi gestiti o posseduti dagli enti regionali di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che le risorse risparmiate siano destinate a interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria.

L'articolo 11 attribuisce nuove funzioni all'Osservatorio della condizione abitativa e interviene sulla composizione dello stesso.

L'articolo 12 novella varie disposizioni della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ridefinendo la disciplina delle modalità di stipulazione e rinnovo di tali contratti, della disdetta da parte del locatore, nonché le relative agevolazioni fiscali.

L'articolo 13 consente la stipula di contratti a libero mercato solo per immobili di lusso e di pregio, ovvero appartenenti a talune categorie catastali, escludendo dall'ambito applicativo gli immobili di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 14 introduce l'obbligo di tracciabilità dei corrispettivi dei canoni di locazione.

L'articolo 15 prevede l'istituzione, presso i comuni, di un fondo per la gestione delle cauzioni relative ai contratti di locazione, le cui risorse potranno essere impiegate per interventi di edilizia pubblica e *social housing*.

L'articolo 16 dispone che, nei procedimenti di rilascio, il locatore alleghi la documentazione fiscale relativa alla registrazione del contratto.

L'articolo 17 reca disposizioni relative all'istituzione di tavoli tra le grandi proprietà immobiliari, gli enti pubblici e le organizzazioni sindacali per il rinnovo dei contratti di locazione.

L'articolo 18 stabilisce l'obbligo per i comuni di censire i fabbricati inutilizzati o abbandonati e per le regioni di definire una banca dati aggiornata, prevedendo misure sostitutive in caso di mancata attuazione.

L'articolo 19 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 20 vieta il consumo di suolo fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, salvo specifiche eccezioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e di rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull'evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-03316 Ambrosi: Iniziative per la valorizzazione e il recupero dei muri a secco nelle aree rurali e montane italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si conferma che sono in atto molteplici misure di sostegno a tutela degli interventi sui muretti a secco e delle attività necessarie al ripristino dei sentieri.

Il valore di tali strutture infatti, è riconosciuto sotto molteplici aspetti e riconducibili a differenti ambiti: oltre a costituire un tipico *landmark* paesaggistico del Mediterraneo in quanto tradizionalmente legate all'organizzazione sostenibile dello spazio rurale, rappresentano un valido strumento di difesa dai fenomeni erosivi, nonché di conservazione per gli *habitat* e specie delle aree protette. Pertanto, oltre alle considerazioni di carattere paesaggistico e culturale, ancora oggi muretti e sentieri svolgono un rilevantissimo ruolo anche sul piano della sostenibilità, con ricadute benefiche dirette sul territorio e sulle comunità locali.

La legge di bilancio 2019 ha stanziato un fondo per il ripristino delle infrastrutture verdi – muretti a secco e rete sentieristica – attribuendo risorse a favore dei 26 Parchi Nazionali pari a 70 milioni di euro ripartiti negli anni. La legge di bilancio 2021 ha incrementato le suddette risorse di 100 milioni di euro, a partire dal 2021 e fino al 2033. Si tratta tuttavia di risorse destinate esclusivamente a favore dei Parchi Nazionali e per pubblica utilità. Dunque, tra le aree territoriali citate dall'interrogante, solo il Trentino-Alto Adige rientra, in parte, nel territorio dell'Ente Parco Nazionale dello Stelvio, a favore del quale sono state sinora assentite risorse pari a circa 2,7 milioni, il Parco del Vesuvio con risorse assentite pari a quasi un milione, e il Parco della Sila con risorse assentite pari a quasi 1,9 milioni. Differentemente, la Lessinia e Valpolicella sono aree protette regionali.

La tipologia « Muretto a secco » è specificamente individuata su ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) tra le opere di sistemazione (codice SF-13 nella categoria Frane-Opere di sostegno), a conferma della loro riconosciuta funzionalità nella stabilizzazione dei versanti.

Tuttavia, dai dati disponibili, il suo utilizzo nei « nuovi » interventi risulta molto ridotto o quantomeno poco segnalato: su una casistica di quasi 3.500 interventi che riportano la segnalazione delle opere utilizzate, sono soltanto 35 quelle che includono esplicitamente la tipologia muretti a secco. La bassa incidenza, pari a poco più dell'uno per mille può essere verosimilmente legata anche alla onerosità del tipo di opera, vincolata all'impiego di tecniche manuali anziché mezzi meccanici e dall'esigenza di manutenzioni frequenti.

La preservazione ed il ripristino dei muretti a secco sono di particolare rilievo per la protezione per diverse specie incluse nelle direttive cosiddette « Habitat » (92/43/CEE) e « Uccelli » (2009/147/CE) poiché rivestono un ruolo essenziale per rispondere alle esigenze di rifugio e alimentazione e per la riproduzione e contemporaneamente rappresentare l'*habitat* di crescita ottimale per una ricca varietà di specie vegetali di pregio in larga parte sottoposte a norme di tutela e protezione.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica inoltre sostiene le attività a favore dell'economia circolare e la creazione di occupazione in contesti di turismo sostenibile, attraverso il riconoscimento della Carta europea per il turismo sostenibile (CETS), redatta dalla Federazione EUROPARC e sostenuta dalla Commissione europea. Si tratta di una significativa opportunità per i Parchi nazionali, poiché con-

sente di aumentare le potenzialità delle azioni poste in essere, e diffondere una sinergia con le realtà economiche presenti sul territorio nel pieno rispetto della biodiversità ivi presente. I Parchi Nazionali dello Stelvio, del Vesuvio e della Sila hanno ottenuto la certificazione CETS.

Si riportano altresì gli strumenti di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, collegati al Piano Strategico nazionale (PSP) della Politica Agricola Comune (PAC), per il periodo programmatorio 2023-2027. Si segnala al riguardo che il PSP pone i muretti a secco sotto un vincolo di non eliminazione attraverso una specifica norma della Condizionalità rafforzata, la cosiddetta BCAA 8, ovvero un insieme di obblighi da rispettare necessariamente per poter accedere agli aiuti della PAC.

Inoltre, il PSP 2023-2027, ha riconosciuto un sostegno economico verso impegni virtuosi connessi alla gestione delle colture e del territorio in generale, a beneficio di chi li attua nella propria gestione aziendale, tramite gli Ecoschemi e gli Interventi dello sviluppo rurale. Entrambi gli strumenti valorizzano i muretti a secco, in quanto componente significativa del contributo nazionale all'obiettivo UE della strategia europea per la biodiversità 2030, volto a destinare il 10 per cento delle superfici agricole a elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

Con lo sviluppo rurale, ed in particolare la SRA 10, si intende sostenere gli investimenti non produttivi nelle aree agricole, per lo più finalizzati al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, e sono altresì previsti contributi per le superfici coltivate su terrazzamenti con muretti a secco. Si cita, a tal riguardo, che fornisce un sostegno economico per la gestione attiva delle infrastrutture ecologiche, contemplando tra le azioni previste anche la manutenzione costante dei muretti in pietra delimitanti fondi agricoli, dei muretti di contenimento nei terrazzamenti perché funzionale alla preservazione dell'integrità dei paesaggi rurali da essi formati. Più nello specifico, il sostegno copre i costi di gestione dei muretti in pietra, ripristino delle pietre di copertura, manutenzione della tassellatura dei muretti, rimozione e/o potatura della vegetazione negli interstizi delle pietre e sfalcio del manto erboso.

Invece, con l'Ecoschema 5 si sostengono gli agricoltori che destinano il 4 per cento dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni a riposo.

Si elencano altresì altri riconoscimenti dell'importanza di tali strutture. Il valore identitario dei muretti a secco è stato al centro del riconoscimento dell'UNESCO: nel 2018, « L'Arte dei muretti a secco » è stata inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, con un'iniziativa che ha coinvolto altri 7 Paesi europei. A seguito del riconoscimento internazionale, l'Italia si è impegnata, insieme agli altri paesi, a preservare muretti e tecnica tradizionale, anche in ragione del contributo prestato a favore delle comunità locali (« tutela dell'ambiente; conservazione e arricchimento della biodiversità; turismo culturale, agricolo ed ecologico tra gli altri »); tra le misure di salvaguardia indicate e valutate positivamente dall'UNESCO rientrano anche i « restauri di opere in pietra a secco attraverso vari meccanismi di finanziamento ».

ALLEGATO 2

5-02699 Casu: Elementi in relazione alla pubblicazione degli avvisi pubblici concernenti la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sulla rete autostradale e nelle zone urbane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i decreti n. 105 e n. 106 del 28 giugno 2024, ai fini del raggiungimento della Milestone M2C2-28 in scadenza a dicembre 2024 (traguardo T4 2024), la struttura ministeriale competente ha approvato gli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani e lungo le strade extra-urbane.

Segnatamente, con il decreto direttoriale n. 105 del 28 giugno 2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la realizzazione nell'anno 2024 di n. 10.880 stazioni di ricarica nei centri urbani con uno stanziamento di circa 280 milioni, mentre con il decreto direttoriale n. 106 del 28 giugno 2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la realizzazione di 7.500 stazioni di ricarica sulle strade extra-urbane con uno stanziamento di circa 360 milioni.

Nell'interrogazione oggetto di discussione, si riporta quanto pubblicato il 17 luglio 2024 dalla testata « La Staffetta Quotidiana », secondo cui i suddetti decreti direttoriali non sarebbero stati pubblicati sulla pagina *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dedicata a bandi e avvisi PNRR, ma solo sul sito del GSE.

In merito all'effettiva data di pubblicazione dei decreti oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che i decreti direttoriali n. 105 e n. 106 del 28 giugno 2024 sono stati pubblicati in pari data. La pubblicazione è avvenuta a cura dell'unità di Missione PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione « Bandi e avvisi » della pagina relativa alla misura in oggetto, raggiungibile dal seguente *link* Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica – Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si segnala inoltre che l'effettiva data di pubblicazione, ossia il 28 giugno 2024, è altresì rinvenibile nella suddetta pagina *web*, accanto ai nomi dei decreti come sopra pubblicati.

ALLEGATO 3

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. **C. 2308 Governo**.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

considerato che l'articolo 8 consente agli enti del comparto funzioni locali situati nei crateri sismici del 2009 e del 2016, nonché agli Uffici speciali per la ricostruzione, di avvalersi del personale di altre amministrazioni locali, permettendo altresì alle regioni e alle province autonome di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale impiegato negli interventi contro il dissesto idrogeologico;

evidenziato che l'articolo 10 reca disposizioni per il rafforzamento del personale impiegato nella ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali del 2023, prevedendo, inoltre, una serie di interventi per la bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » mediante il riconoscimento di ulteriori attribuzioni al Commissario unico;

segnalato che l'articolo 15 prevede misure finalizzate a garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, nonché l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari;

preso atto che l'articolo 20 interviene sul Codice dei contratti pubblici al fine di migliorare la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria *(Seguito dell'esame e rinvio)* 129

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

INTERROGAZIONI:

5-01727 Bakkali: Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini e cause dell'incidente del 10 dicembre 2023 130

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-03118 Iaria: Misure a sostegno della mobilità per i cittadini della provincia di Alessandria 130

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

5-03120 Iaria: Attuazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo valico dei Giovi 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 142

5-03560 Casu: Impiego delle risorse per i progetti di potenziamento della mobilità ferroviaria nella regione Lazio 131

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 144

5-03619 Ghio: Esito dei controlli sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 145

5-03689 Sarracino: Sicurezza del tratto della SS 407 Basentana in corrispondenza dei lavori di collocazione della barriera spartitraffico 132

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 147

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Avverte altresì che sono state presentate 46 proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ringrazia inoltre il sottosegretario Ferrante per la costante presenza presso la Commissione.

5-01727 Bakkali: Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini e cause dell'incidente del 10 dicembre 2023.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta.

Ricordando che l'interrogazione in esame risale a dicembre 2023, riconosce che nell'anno intercorso sono stati effettuati importanti progressi in relazione al progetto di quadruplicamento della tratta Bologna-Castel Bolognese Riolo Terme, a suo avviso riconducibili anche alla proficua collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna.

Ribadendo la necessità di intervenire su entrambe le direttrici della linea ferroviaria in discussione, tanto nella direzione di Bologna quanto nella direzione di Ravenna, fa presente come ciò appaia necessario non soltanto per colmare la fragilità infrastrutturale del territorio, ma anche per valorizzare punti di interesse strategico per il Paese, come il porto di Ravenna.

Nell'auspicare che si proceda al più presto all'implementazione dei servizi ferroviari di Alta Velocità anche nella regione Emilia-Romagna, segnala che la medesima regione e la Commissione si riservano di monitorarne i successivi sviluppi.

Si riserva inoltre di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sull'argomento, al fine di acquisire le informazioni concernenti l'avanzamento delle fasi di progettazione e finanziamento dei progetti in esame, così da poterle poi fornire ai territori interessati.

5-03118 Iaria: Misure a sostegno della mobilità per i cittadini della provincia di Alessandria.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta data.

Fa, infatti, presente che non sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle risorse destinate all'attuazione del secondo lotto del progetto finalizzato al ripristino del ponte sul fiume Tanaro, nel comune di Bassignana, non risultando, in particolare, chiaro se i relativi fondi siano stati o meno erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Chiede, inoltre, ulteriori informazioni in merito all'opportunità riconosciuta all'ente gestore della viabilità di rimodulare il programma degli interventi previsti, domandando nello specifico se con ciò si intenda fare riferimento alla mancata o parziale erogazione delle risorse originariamente previste ovvero alla possibilità di ricalcolare l'entità dei costi collegati agli interventi programmati in seguito al rincaro dei prezzi dei materiali.

Si riserva, infine, di verificare che la regione Piemonte e l'Agenzia della mobilità piemontese abbiano effettivamente soddisfatto tutte le richieste di servizi aggiuntivi formulate dai comuni del territorio e che, nel corso dei due mesi trascorsi dalla data di presentazione dell'interrogazione in esame, non siano sopraggiunte ulteriori richieste rimaste inattuate.

5-03120 Iaria: Attuazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Antonino IARIA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta.

Tuttavia, pur reputando positive le informazioni fornite, manifesta una scarsa fiducia nei confronti dell'Esecutivo in relazione all'effettivo impiego delle risorse stanziate.

Accoglie con favore la circostanza che il Governo si sia formalmente impegnato a supportare gli enti territoriali nell'attuazione del progetto relativo alla costruzione del secondo ponte sul fiume Bormida, manifestando tuttavia preoccupazione in merito alla divisione del suddetto progetto in diversi lotti funzionali, in quanto tale modalità attuativa risulta di difficile applicazione nel caso di infrastrutture quali i ponti.

Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo dia effettivamente seguito all'impegno preso, non limitandosi ad una realizzazione parziale dell'infrastruttura, ma ponendo in essere tutti gli interventi funzionali ad un suo effettivo utilizzo.

5-03560 Casu: Impiego delle risorse per i progetti di potenziamento della mobilità ferroviaria nella regione Lazio.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta data dal sottosegretario Ferrante, pur comprendendo le difficoltà del Governo nell'assunzione di un impegno formale sul punto.

Alla luce della già intervenuta rimodulazione delle risorse allocate sui progetti del contratto di programma MIT-RFI 2022-2026 e dello stanziamento di nuove risorse disposto dalla legge di bilancio 2025, domanda per quali ragioni non sia possibile fornire una maggiore certezza ai cittadini della regione Lazio in merito alla realizzazione di una serie di progetti fondamentali per il potenziamento della mobilità della medesima regione, citando la chiusura dell'anello ferroviario, la tratta Cesano-Vigna di Valle, le tratte Vigna Clara-Tor di Quinto e Vigna Clara-Valle Aurelia e la tratta Lunghezza-Guidonia.

Critica, inoltre, la scelta del Governo di destinare ad altre regioni le risorse originariamente finalizzate ai progetti per il potenziamento della mobilità della regione Lazio, censurando la scarsa attenzione dell'Esecutivo alle problematiche della Capitale e della regione medesima.

Reiterando l'auspicio che comunque l'Esecutivo assuma formalmente l'impegno

all'attuazione dei progetti elencati nell'interrogazione in esame, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sul tema, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei suddetti interventi.

5-03619 Ghio: Esito dei controlli sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta data. Dichiarandosi, tuttavia, non soddisfatta dalla medesima risposta, fa presente che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo sono state già ampiamente diffuse dai vari organi di stampa.

Critica, inoltre, le tempistiche impiegate per lo svolgimento dei controlli in esame, reputandole eccessivamente prolungate. Ricorda, infatti, che l'attività ispettiva è stata avviata il 22 maggio dello scorso anno e che, in seguito ad una propria interrogazione presentata a novembre, il Governo aveva annunciato la conclusione della relazione sull'attività svolta dalla commissione ispettiva entro la fine del 2024, mentre dalla risposta del sottosegretario Ferrante si evince che tale relazione conclusiva è stata trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soltanto nel mese di marzo.

Manifesta, peraltro, forti preoccupazioni in merito agli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla commissione e risultanti dalla relazione conclusiva, riferendosi in particolare ai punti concernenti la revisione sistematica degli atti concessori in essere a causa delle anomalie rilevate e alle azioni correttive necessarie per garantire la separazione dei poteri e per la stesura del piano regolatore portuale.

Segnala, inoltre, che tali preoccupazioni sono ulteriormente aggravate dalla circostanza che l'Autorità di sistema portuale in questione risulta essere commissariata da diversi mesi, con ciò generando diverse criticità soprattutto dal punto di vista occupazionale, come peraltro confermano le recenti notizie concernenti il rischio che 54 lavoratori della società GEAM perdano il proprio posto di lavoro.

Ricordando la richiesta formulata con l'interrogazione presentata a novembre 2024, nonché le dichiarazioni rese dal viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi, in occasione del convegno di Spediporto del 31 marzo scorso, censura la mancata pubblicazione della relazione conclusiva dell'attività ispettiva della commissione. Chiede, pertanto, come e quando sarà possibile per i parlamentari consultare la documentazione recante l'attività svolta dalla commissione ispettiva e gli esiti delle valutazioni adottate sui fatti in esame.

5-03689 Sarracino: Sicurezza del tratto della SS 407 Basentana in corrispondenza dei lavori di collocazione della barriera spartitraffico.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, fa presente che recentemente la Commissione Ambiente ha compiuto un sopralluogo presso il cantiere in questione, all'esito del quale risulta che la situazione sia in realtà peggiorata.

Fa in particolare presente che nell'ambito dei lavori di collocazione della barriera spartitraffico centrale sulla strada statale 407 Basentana si continuano a registrare una serie di criticità piuttosto rilevanti. Manifesta, pertanto, preoccupazione in merito alla sicurezza dei cittadini che percorrono questo tratto stradale, pur accogliendo con favore gli interventi programmati da ANAS.

Segnala, nello specifico, che nonostante l'imposizione di un limite di velocità di 40 km/h, l'assenza di una corsia di accelerazione presso l'uscita dal distributore indicata nell'interrogazione in esame continua a rappresentare un serio pericolo per la sicurezza degli utenti. Prende atto delle tempistiche riportate dal rappresentante

del Governo ed auspica che l'ultimazione dei lavori in corrispondenza della stazione di rifornimento richiamata si realizzi effettivamente nei termini annunciati.

Manifesta, in conclusione, l'opportunità di sollecitare l'adozione da parte di ANAS di tutte le iniziative finalizzate non alla riduzione, bensì alla rimozione dei rischi denunciati, ribadendo la diffusa preoccupazione per la situazione esistente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: la realizzazione, lo sviluppo *aggiungere le seguenti*: , l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante.

1.1. Pastorella.

Al comma 1, dopo le parole: il potenziamento dei centri di elaborazione dati, *aggiungere le seguenti:* garantendo al contempo una pianificazione urbanistica sostenibile,.

1.5. Iaria, Fede, Traversi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: di servizi informatici *aggiungere le seguenti*: , di telecomunicazione e di gestione di rete,.

2.2. Comba.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* dei centri di elaborazione dati, *aggiungere le seguenti:* incluse le infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: semplificate *aggiungere le seguenti:* e vincolate a termini massimi *e aggiungere, in fine, la parola:* dedicato.

*** 3.1.** Pastorella.

*** 3.2.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* per la costruzione di nuove infrastrutture *aggiungere le seguenti*: , prevedendo tempi certi di approvazione e definendo competenze uniformi degli enti territoriali e nazionali coinvolti nelle fasi autorizzative e.

3.3. Comba.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* nuovi centri di elaborazione dati *aggiungere le seguenti:* e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti*:

c-bis) prevedere criteri per identificare centri di elaborazione dati ritenuti strategici per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, includendo procedimenti amministrativi semplificati per le relative opere di connessione alla rete elettrica;

c-ter) definire obiettivi di potenza in prelievo da connettere alla rete elettrica, per i centri di elaborazione dati ritenuti strategici, con indicazione di scenari temporali attesi;.

3.4. Frijia, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* soluzioni energetiche pulite, *aggiungere le seguenti*: ivi incluso l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera h), *aggiungere, in fine, le parole*: , promuovendo impianti di produzione che assicurino continuità e stabilità nella fornitura di energia elettrica e termica circolare e a basse emissioni di carbonio;

alla lettera o), *aggiungere, in fine, le parole*: sostenibili anche in grado di prevenire interruzioni nella fornitura di energia elettrica tramite un approvvigionamento continuo.

3.5. Pastorella.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* consumo di acqua *aggiungere le seguenti*: o che favoriscano il recupero e il riutilizzo del calore di scarto ovvero la cessione di energia frigorifera.

*** 3.6.** Pastorella.

*** 3.7.** Gaetana Russo, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

*** 3.9.** Casu, Ascani, Ghio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10. Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* che siano considerati *fino a:* nazionale,.

3.11. Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* interventi necessari alla realizzazione *aggiungere le seguenti:* o all'ampliamento.

*** 3.12.** Pastorella.

*** 3.13.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: realizzazione dei centri di elaborazione dati, *aggiungere le seguenti*: da qualificarsi quali infrastrutture essenziali assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ancorché di proprietà dei rispettivi titolari,.

3.14. Caroppo, Boscaini.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti*:

d-bis) prevedere che i comuni, nell'ambito del piano regolatore generale di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, individuino le aree idonee all'insediamento dei centri di elaborazione dati, dando priorità alle seguenti aree:

1) zone già urbanizzate, seguendo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, aree interne, aree montane, aree industriali dismesse da bonificare e aree in prossimità di infrastrutture tecnologiche quali reti elettriche ovvero di telecomunicazioni;

2) aree che consentano un facile accesso alle reti di trasporto e alle infrastrutture logistiche;

d-ter) prevedere che i comuni adottino le misure volte a mitigare l'impatto visivo e acustico dei centri di elaborazione dati nonché a garantirne l'efficienza energetica attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;.

3.15. Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: introdurre una specifica destinazione d'uso per *con le seguenti*: ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la parola: privati.

*** 3.16.** Cattaneo.

*** 3.17.** Pastorino.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* destinazione d'uso *aggiungere la seguente:* industriale;.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), *dopo le parole:* servizi digitali *aggiungere le seguenti:* in linea con lo scopo della presente legge di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse,.

3.18. Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* l'erogazione di servizi digitali, *aggiungere le seguenti:* in linea con lo scopo, previsto dalla presente legge, di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse,.

3.19. Pastorella.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* la Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: dall'autorità politica delegata *con le seguenti:* da un delegato del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esperto.

3.20. Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti *con le seguenti:* prevedere l'accentramento in capo ad un unico ufficio regionale o locale della competenza.

3.21. Pastorella.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* , anche attraverso incentivi finanziari,.

3.22. Pastorella.

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* incentivi finanziari *aggiungere le seguenti:* e fiscali;.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), *dopo la parola:* promuovere, *ovunque ricorra*, *aggiungere le seguenti:* anche attraverso incentivi fiscali e finanziari,.

3.23. Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera i), *dopo la parola:* introdurre *aggiungere le seguenti:* , di concerto con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per modificare coerentemente le procedure di accesso alla rete previste dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di Rete),.

3.25. Pastorella.

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole*: calore di scarto dei medesimi, *aggiungere le seguenti:* , quali le reti di teleriscaldamento,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'applicazione di una aliquota di imposta ridotta e l'esenzione dal pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'elettricità consumata dalle pompe di calore utilizzate per l'innalzamento dei livelli entalpici del calore di scarto recuperato dai centri di elaborazione dati e destinato alle reti di teleriscaldamento;.

3.26. Frijia, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Zucconi.

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

m-bis) prevedere incentivi fiscali e contributi diretti per le imprese che adottano tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione dell'impronta carbonica dei centri di elaborazione dati;.

3.27. Schiano Di Visconti.

Al comma 1, lettera n), *dopo la parola:* emissioni *aggiungere la seguente:* ambientali.

*** 3.28.** Pastorella.

*** 3.29.** Casu, Ascani, Ghio.

Al comma 1, lettera n), *aggiungere, in fine, le parole:* che, in considerazione dell'effettivo rischio ambientale da essi costituito e in armonia con l'ordinamento dell'Unione europea:

1) ai fini della valutazione di impatto ambientale, li qualifichi come impianti generici di combustione con soglia di rilevanza di 300MW di potenza termica da calcolarsi deducendo gli impianti o la potenza di riserva (cosiddette « ridondanze ») e, in considerazione della loro funzione emergenziale e del conseguente uso temporalmente limitato, ponderando la potenza termica nominale di ciascun impianto per il tempo di loro funzionamento annuale;

2) ai fini dell'autorizzazione ambientale, tenga conto del limite di 500 ore di funzionamento annuale previsto dalla disciplina comunitaria per gli impianti di combustione di media potenza, considerando ai fini del calcolo della potenza termica aggregata gli impianti posti in un medesimo edificio ed escludendo dal computo gli impianti con potenza termica inferiore a 15MW, prevedendo, in ogni caso, procedure semplificate e accelerate.

**** 3.31.** Pastorella.

**** 3.32.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera o), *dopo le parole:* competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale *aggiungere le seguenti:* , nonché le modalità di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di assicurare un quadro regolatorio armonizzato e la riduzione degli oneri amministrativi duplicati a carico dei gestori dei centri di elaborazione dati;.

Conseguentemente, alla medesima lettera o), *dopo le parole:* resilienza energetica e cibernetica *aggiungere le seguenti:* , in modo proporzionato alla dimensione e alla criticità del centro,.

*** 3.33.** Pastorella.

*** 3.34.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera o), *dopo le parole:* resilienza energetica e cibernetica, *aggiungere le seguenti*: facendo riferimento, ove possibile, anche a *standard* e certificazioni riconosciuti a livello europeo e internazionale,.

3.35. Pastorella.

Al comma 1, lettera q), *aggiungere, in fine, le parole*: , inclusi quelli per le componenti di rete 5G *standalone* funzionali all'elaborazione, all'archiviazione e all'erogazione di servizi e applicazioni digitali avanzate;.

*** 3.36.** Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

*** 3.38.** Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.39. Pastorella.

Al comma 1, lettera u), *dopo le parole:* enti di alta formazione, *aggiungere le seguenti:* privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e.

3.40. Schiano Di Visconti.

Al comma 1, lettera u), *aggiungere, in fine, le parole:* ; favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti,

ivi inclusi *stage*, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.

*** 3.41.** Pastorella.

*** 3.42.** Longi, Baldelli, Cangiano, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, sostituire la lettera z), *con la seguente*:

z) definire le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel settore dei servizi *cloud*, individuando il suo ambito di intervento, d'intesa con il Garante dei dati personali:

1) nella verifica dell'osservanza, da parte degli operatori del settore, degli obblighi di legge nell'erogazione dei servizi *cloud* e, da parte degli utenti che hanno titolo ad accedervi, nella fruizione dei dati ivi archiviati; tale verifica deve effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza dei dati archiviati e, in ogni caso, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e delle competenze delle altre Autorità di controllo;

2) nel monitoraggio sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche, da elaborarsi in conformità agli *standard* minimi previsti dalle disposizioni di legge obbligatorie ed applicabili.

3.43. Casu, Ascani, Ghio.

Al comma 1, sostituire la lettera z), *con la seguente:*

z) definire le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel settore dei servizi *cloud*, individuando il suo ambito di intervento:

1) nella verifica dell'osservanza, da parte degli operatori del settore, degli obblighi di legge nell'erogazione dei servizi *cloud* e, da parte degli utenti che hanno titolo ad accedervi, nella fruizione dei dati ivi archiviati; tale verifica deve effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza dei dati archiviati e, in ogni caso, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e delle competenze delle altre Autorità di controllo;

2) nel monitoraggio sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche, da elaborarsi in conformità agli *standard* minimi previsti dalle disposizioni di legge obbligatorie ed applicabili.

*** 3.44.** Pastorella.

*** 3.45.** Iaria, Fede, Traversi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aa) disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione delle aree idonee all'insediamento dei centri di elaborazione dati, anche in considerazione degli spazi e delle infrastrutture necessari all'attività di recupero del calore, conferendo priorità a quelle situate in prossimità delle infrastrutture di rete esistenti, ivi incluse le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

3.46. Casu, Ascani, Ghio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3.02. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

ALLEGATO 2

5-01727 Bakkali: Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini e cause dell'incidente del 10 dicembre 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindaco ispettivo trae spunto dall'evento accaduto il 10 dicembre 2023 relativo all'urto tra i treni passeggeri Frecciarossa 8828 e Regionale 1742 nei pressi di Faenza sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime (DiGIFeMa), si è immediatamente attivato per far luce sulle cause del sinistro. In particolare, il citato ufficio, ha effettuato il sopralluogo l'11 dicembre 2023 e ha avviato l'investigazione di propria competenza, dandone comunicazione al Gestore infrastruttura Rete ferroviaria italiana (RFI), alle imprese ferroviarie Trenitalia Spa e Trenitalia TPER, all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ed alla procura della Repubblica di Ravenna. Allo stato attuale, l'investigazione ferroviaria è ancora in corso. Il *report* intermedio redatto a un anno di distanza dall'incidente, è pubblicato sul sito istituzionale dell'organismo investigativo.

Sul medesimo tema, l'agenzia ANSFISA ha rappresentato di aver svolto, sin da subito, i propri approfondimenti, inviando sul posto proprio personale per eseguire gli accertamenti e adottare, se necessario, gli opportuni provvedimenti.

ANSFISA ha altresì comunicato che la collisione è stata causata da una indebita retrocessione del treno 8828 che così è andato ad urtare il primo veicolo di testa del treno regionale 1742, fermo, ma diretto nella stessa direzione, davanti al segnale di blocco disposto a via impedita. Per quanto risulta ad oggi, la retrocessione del treno si è verificata a seguito dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal « dispositivo vigilante » del treno. Successivamente il treno, sfrenatosi, per effetto della pendenza della linea ferroviaria, ha iniziato a retrocedere per un circa 800 metri senza che il macchinista, pur risultante presente e attivo in cabina, fosse intervenuto.

A conclusione dell'investigazione da parte della DiGIFeMa, la relazione investigativa completa delle eventuali raccomandazioni di sicurezza verrà inviata a ANSFISA che provvedere affinché queste ultime siano recepite con misure concrete da parte dei soggetti destinatari e valuterà l'opportunità di adottare specifici interventi di sicurezza a carattere normativo o tecnico.

ANSFISA ha, inoltre, precisato che non si ravvedono, allo stato, diretti collegamenti tra l'incidente e la possibile realizzazione del quadruplicamento della tratta ove lo stesso è avvenuto.

Con specifico riguardo al secondo quesito, nell'ambito degli interventi previsti sulla direttrice adriatica, il quadruplicamento della tratta « Bologna – Castel Bolognese Riolo Terme » costituisce la prima fase del potenziamento della suddetta direttrice con caratteristiche di Alta Velocità e Alta Capacità (AV/AC), il cui sviluppo rientra anche nel quadro pianificatorio europeo, in quanto parte integrante dei corridoi TEN-T Baltico-Adriatico e Scandinavia-Mediterraneo.

Il progetto, già finanziato nell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma MIT-RFI, prevede la realizzazione di due nuovi binari che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti della linea storica. Ciò consentirà l'incremento della capacità disponibile per i treni di lunga percorrenza diretti verso Sud, in quanto la nuova linea AV/AC sarà dedicata ai servizi alta velocità e trasporto merci, mentre la linea storica rimarrà dedicata ai servizi regionali e Intercity.

Il 28 febbraio scorso, si è concluso il dibattito pubblico con l'emissione della relazione conclusiva da parte del coordinatore. In esito di detta relazione conclusiva, RFI provvederà a completare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando avvio all'*iter* autorizzativo per l'approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e successiva procedura negoziale.

Con riguardo alla tratta Castelbolognese-Lecce, comprendente il lotto Castelbolognese-Rimini, nel Contratto di programma MIT-RFI sono pianificate le successive fasi di sviluppo della stessa, coerentemente con l'esigenza di completare in un primo momento la fase prioritaria e successivamente procedere con la progettazione e la realizzazione delle ulteriori opere. Attualmente è in corso la redazione del DocFAP relativo al quadruplicamento della tratta.

ALLEGATO 3

5-03118 Iaria: Misure a sostegno della mobilità per i cittadini della provincia di Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il ponte sul fiume Tanaro nel comune di Bassignana, lungo la strada provinciale 78 Valenza-Rivellino, costituisce il principale collegamento tra l'area produttiva industriale di Valenza e l'area logistica di Tortona. L'infrastruttura rientra nella rete viaria provinciale e, pertanto, la competenza sulla stessa è attribuita all'ente territoriale.

Come riferito dalla prefettura di Alessandria, sentita per il tramite del Ministero dell'interno, lo scorso 15 settembre, in seguito ai movimenti strutturali avvenuti in corrispondenza di una spalla del ponte, rilevati dal sistema di monitoraggio installato sullo stesso, è stata disposta la chiusura dell'infrastruttura. Il percorso stradale alternativo ha una lunghezza di circa 30 chilometri e richiede un aumento dei tempi di percorrenza.

Per quanto riguarda il ripristino del ponte, il prefetto di Alessandria ha comunicato che, allo stato attuale, sono in corso di esecuzione i lavori del 1° lotto, consistenti nel rinforzo delle spalle mediante un placcaggio frontale e laterale in cemento armato e la sostituzione degli appoggi, ai quali, in corso d'opera, si è aggiunta la necessità di ricostruire il traverso di testata dell'impalcato e parzialmente la sella di appoggio della spalla sinistra.

Gli interventi relativi al 2° lotto, consistenti nel sollevamento dell'impalcato, nel ripristino e nella sostituzione degli appoggi in corrispondenza delle selle « Gerber », presenti su due campate del ponte, di cui una in alveo, sono già stati appaltati.

I lavori sopra indicati, la cui ultimazione è prevista per la prossima estate, consentiranno la riapertura provvisoria della circolazione.

Con riguardo al finanziamento dell'opera, si rappresenta che l'intervento è previsto nel programma presentato dalla provincia di Alessandria alla quale, con decreto ministeriale n. 125 del 2022, è stato assegnato per il 2024 un importo pari a circa 921 mila euro. Al riguardo, il MIT provvede all'approvazione dei programmi presentati dalle province e dalle città metropolitane e alla verifica della rendicontazione finale delle somme spese, mentre gli enti locali sono i soggetti attuatori, deputati alla scelta degli interventi da attuare, alla gestione dell'appalto, nonché alle attività prodromiche e conseguenti. È rimessa, quindi, all'ente gestore della viabilità l'opportunità di rimodulare il programma degli interventi nei limiti delle risorse previste al fine di reperire le risorse necessarie per il completamento dell'intervento in parola.

Per quanto attiene, invece, alle misure messe in campo per garantire i servizi di trasporto pubblico locale nell'area interessata dall'interruzione stradale, ricordo che le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sono di competenza delle regioni.

Al riguardo, la regione Piemonte ha rappresentato che l'Agenzia della mobilità piemontese ha garantito, tramite la società concessionaria dei servizi di TPL, l'effettuazione di servizi aggiuntivi con maggiorazione delle percorrenze chilometriche, per il periodo compreso tra dicembre 2023 e giugno 2025. La regione Piemonte ha, altresì, evidenziato che al momento non risultano richieste da parte dei comuni di maggiori servizi non soddisfatti. Tuttavia, qualora dovessero emergere ulteriori esigenze, l'Agenzia della mobilità piemontese provvederà all'esame delle richieste.

ALLEGATO 4

5-03120 Iaria: Attuazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo valico dei Giovi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il 12 settembre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario, la regione Piemonte, RFI, la provincia di Alessandria e 11 comuni dell'alessandrino hanno firmato un « Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » attraversato dal Terzo Valico, del valore di 60 milioni di euro. Il progetto mira a trasformare l'impatto di questa grande infrastruttura in un'opportunità di crescita economica e miglioramento urbano per i comuni coinvolti.

Nelle more della completa definizione di tutti gli interventi costituenti il « Progetto Condiviso », nel maggio 2017 è stato siglato un *addendum* al protocollo d'intesa, per il quale gli enti territoriali hanno convenuto sull'opportunità di dare immediato avvio ad una prima fase dello stesso, individuando una serie di interventi per ciascuno degli 11 comuni interessati, con un importo massimo complessivo destinato alla realizzazione degli stessi fissato in 11 milioni di euro (1 milione per ciascun comune).

Successivamente, il CIPESS, con delibera n. 81 del 22 dicembre 2017, ha autorizzato l'utilizzo di 60 milioni di euro per la realizzazione del progetto condiviso di cui, in particolare, 11 milioni destinati alla realizzazione degli interventi della prima fase e 49 milioni per le successive fasi attuative.

Con la legge di bilancio per il 2023 l'importo del progetto condiviso è stato incrementato di ulteriori 15 milioni di euro, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.

Il progetto condiviso si articola in interventi specifici, con obiettivi mirati e finanziamenti dedicati.

Per quanto riguarda il comune di Alessandria, l'ente locale, con delibera consiliare n. 29 del marzo 2021, ha formalizzato la richiesta di inserimento nel progetto condiviso dell'intervento di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Bormida, manifestando la volontà di destinare a tal fine il contributo pari a un milione di euro previsto dalla prima fase del progetto condiviso.

Tale progetto prevede, quindi, la realizzazione di un nuovo ponte che assicurerà un collegamento sicuro tra Alessandria e le zone orientali, anche in condizioni di piena del fiume, per il quale è già stato realizzato lo studio di fattibilità tecnico-economica. Il costo stimato dell'opera è salito da circa 19 milioni a circa 57 milioni di euro in considerazione delle nuove indicazioni del Piano per l'assetto idrogeologico, che richiedono una struttura più elevata e resistente.

Si prevede, inoltre, la realizzazione di una bretella stradale che collegherà via Stortigliona alla rotonda di ingresso a Spinetta Marengo, oltre alle necessarie difese spondali del fiume Bormida.

Le risorse finanziare attualmente disponibili per il progetto ammontano a circa 21 milioni di euro, di cui circa 14 milioni derivanti dai fondi destinati al progetto condiviso. Sono in corso le interlocuzioni con gli enti territoriali competenti per definire la programmazione delle attività, partendo dalla realizzazione del collegamento tra la

zona della Stortigliona alla rotonda Spinetta, comprese le opere spondali.

Fermo restando che la progettazione e la realizzazione dell'intervento rimangono in capo al comune di Alessandria, confermo l'impegno del Ministero a supportare gli enti territoriali nell'attuazione del progetto relativo alla costruzione del ponte sul fiume Bormida, anche a seguito delle modifiche ad esso apportate.

ALLEGATO 5

5-03560 Casu: Impiego delle risorse per i progetti di potenziamento della mobilità ferroviaria nella regione Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa si precisa che, con l'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma MIT-RFI 2022-2026 – parte Investimenti, è stato possibile incrementare le risorse disponibili per un importo pari a 3.534,57 milioni, portando il valore delle opere in corso finanziate a 127.739,02 milioni di euro. Tali risorse saranno destinate alla copertura dei fabbisogni prioritari relativi ai programmi della sicurezza, dello sviluppo tecnologico e del piano stazioni nonché alla prosecuzione delle opere in corso in particolare afferenti al PNRR.

Inoltre, la legge di bilancio 2025 ha previsto lo stanziamento di nuove risorse specificatamente destinate pari a 1.096 milioni, per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, e 1.158 milioni per la copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in fase di realizzazione.

Nel precisare che l'aggiornamento 2025 del contratto di programma MIT-RFI è attualmente in fase di redazione, si rappresenta che le nuove risorse saranno allocate sugli interventi che garantiscono una maggiore maturità progettuale tale da garantire l'avvio delle gare o degli *iter* progettuali – per le opere commissariate – nel corso del 2025.

Pertanto, in riferimento agli interventi per le ferrovie citati dal deputato interrogante, l'assegnazione delle risorse verrà allineata a livello temporale con lo sviluppo dell'*iter* progettuale e realizzativo delle stesse che, dunque, non incorrerà in alcun blocco.

ALLEGATO 6

5-03619 Ghio: Esito dei controlli sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito posto consente di fornire un aggiornamento rispetto all'interrogazione discussa in questa Commissione il 6 novembre scorso, presentata dalla medesima deputata interrogante.

Come rappresentato in occasione della discussione del precedente atto di sindacato ispettivo, a seguito delle nota vicenda giudiziaria del maggio 2024, con decreto direttoriale n. 37 del 22 maggio il MIT ha istituito una Commissione ministeriale con il compito di svolgere attività ispettiva tecnica in ordine alle procedure di rilascio di atti di concessione demaniale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e comunque rispetto ad ogni altro fatto, atto o notizia a tali procedure collegati e/o rilevanti ai fini amministrativi.

Il mandato conferito è scaturito dall'esigenza del MIT di verificare le ricadute dei procedimenti giudiziari sulle attività amministrative dell'ente al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività economiche-produttive del porto e la prosecuzione dei progetti infrastrutturali nel principale *hub* portuale del Paese. In ragione della complessità della vicenda e delle fattispecie analizzate, la Commissione è stata impegnata, nel rispetto delle prerogative esclusive dell'autorità giudiziaria, nell'analisi di una corposa e articolata mole documentale.

In coerenza con le attribuzioni conferite, il 30 dicembre 2024, la Commissione ha trasmesso la relazione sull'attività svolta, corredata da un ingente numero di allegati, rappresentando la disponibilità a procedere a un supplemento ispettivo per eventuali atti pervenuti in data successiva alla chiusura della propria attività.

Lo scorso febbraio l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso al MIT la corrispondenza intercorsa, nell'ultimo trimestre 2024, con l'Avvocatura Generale dello Stato per la tutela in giudizio dell'amministrazione, in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 8263 dell'ottobre 2024.

All'esito del supplemento istruttorio richiesto dal Ministero alla Commissione in relazione all'ulteriore documentazione pervenuta dall'AdSP, il 24 marzo scorso la stessa ha trasmesso al MIT la relazione conclusiva contenente le valutazioni sui fatti in esame.

Sulla base delle complesse e articolate risultanze istruttorie e documentali, la suddetta Commissione ispettiva ritiene necessaria l'adozione di atti di revisione organizzativa per assicurare l'opportuna separazione dei poteri e delle competenze fra le diverse funzioni istituzionali ed amministrative al fine di efficientare il corretto funzionamento degli uffici. Sempre nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza organizzativa, la Commissione ritiene che, nel quadro degli strumenti di programmazione, debbano essere adottate misure volte a rendere più puntuali e dettagliati gli obiettivi strategici.

Riguardo, invece, l'analisi complessiva dei rapporti concessori analizzati, la Commissione ha indicato come opportuna una prudenziale revisione degli atti per verificare la sussistenza di eventuali correzioni da apportare con provvedimenti in autotutela amministrativa.

Il Ministero non può che ritenersi soddisfatto della consistenza della relazione presentata e dell'elevata qualità dell'operato svolto. A seguito degli eventi verifi-

catisi, è imprescindibile procedere con un intervento finalizzato a una revisione complessiva dell'assetto concessorio.

In tale prospettiva il Ministero, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, intende fare propri gli esiti dell'ispezione e assegnare all'AdSP del Mar Ligure occidentale un termine per il recepimento delle misure e la realizzazione delle azioni suggerite nella relazione conclusiva.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a monitorare attentamente, al fine di garantire che l'AdSP implementi correttamente gli opportuni correttivi.

ALLEGATO 7

5-03689 Sarracino: Sicurezza del tratto della SS 407 Basentana in corrispondenza dei lavori di collocazione della barriera spartitraffico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

La strada statale 407 « Basentana », arteria fondamentale per la viabilità della regione Basilicata, collega Potenza con la S.S. 106 « Jonica » presso Metaponto attraverso il fondovalle del fiume Basento.

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, ANAS ha in corso un'attività di progettazione e di esecuzione di lavori programmate in due distinte fasi esecutive.

La prima consiste nell'installazione delle barriere spartitraffico centrali tipo *new jersey* e nella conseguente messa in sicurezza della circolazione stradale nei confronti dei salti di carreggiata. Tale fase è attualmente in corso di esecuzione e sono stati già posti in opera circa 55 chilometri di barriera spartitraffico su complessivi 65 chilometri, per un investimento di circa 35 milioni di euro. Si prevede di terminare i lavori entro settembre 2025.

La seconda fase esecutiva prevede l'adeguamento della piattaforma stradale alla nuova configurazione geometrica, la razionalizzazione degli accessi esistenti e la realizzazione di interscambi con la viabilità locale anche per consentire l'inversione di marcia. Quest'ultima fase, in corso di progettazione, vede coinvolti anche gli enti locali, al fine di intercettare la maggior parte delle esigenze del territorio e, compatibilmente con le risorse e le normative tecniche, renderne attuabile l'implementazione e l'integrazione nei progetti in corso di redazione.

Con specifico riferimento alla tratta della suddetta strada statale segnalata dal deputato interrogante (compresa tra i km 76+500 e 88+500), ricadente nel territorio del comune di Pisticci, sono in corso i lavori di manutenzione programmata per la posa dello spartitraffico centrale tipo *new jersey* ad elevate prestazioni.

La cantierizzazione dei lavori è stata prevista mediante la suddivisione in tre tratti omogenei in modo tale da ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità e le interferenze con gli accessi esistenti. Attualmente sono chiuse le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate per due dei tre tratti interessati dalla cantierizzazione; nel tratto ricompreso tra il km 76+740 e il km 78+530, lungo il quale è presente l'uscita della stazione di rifornimento citata dall'onorevole interrogante, è chiusa la circolazione sulla carreggiata direzione Potenza ed è previsto il doppio senso di circolazione sulla carreggiata direzione Metaponto.

Nel cantiere è stato imposto un limite di velocità di 40 km/h ed è stata predisposta tutta la segnaletica temporanea prevista dalla normativa vigente, allo scopo di informare gli utenti e guidarli a tenere un comportamento adeguato nel transitare in prossimità del cantiere stesso.

In corrispondenza dell'uscita della stazione di rifornimento al km 77+520 sono state rimosse 7 barriere spartitraffico in calcestruzzo e l'immissione sul tratto a doppio senso è stata regolamentata con un segnale di *stop*, per garantire una migliore fruibilità in uscita dal predetto distributore.

In ogni caso, entro il prossimo mese saranno ultimati i lavori in corrispondenza della stazione di rifornimento con il ripristino della normale accessibilità all'impianto di carburanti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03813 Ghirra: Sul progetto litio di Glencore per Portovesme 148

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 152

5-03814 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad evitare una crisi industriale della Diageo di Santa Vittoria d'Alba 149

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 153

5-03816 Peluffo: Sulla crisi del settore industriale chimico in Italia, anche alla luce dei comuni indirizzi emergenti in alcuni Stati dell'Unione europea 149

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 154

5-03817 Pavanelli: Sulle iniziative di competenza dirette a tutelare le imprese italiane maggiormente esposte ai rischi della nuova politica dei dazi statunitense 149

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 155

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 150

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 8.50.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web*-tv della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che l'interrogazione a risposta immediata 5-03815 Squeri, su richiesta dei presentatori, concorde il rappresentante del Governo, sarà svolta nel corso di un'altra seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.

5-03813 Ghirra: Sul progetto litio di Glencore per Portovesme.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del sottosegretario in quanto dalle sue parole non sono emerse risposte chiare sulle questioni maggiormente rilevanti contenute nell'interrogazione in oggetto: la compatibilità ambientale del progetto litio e la sua possibile integrazione con la produzione di zinco. Fa presente, in relazione a quest'ultimo punto, che, alla luce dell'esistenza di un solo impianto sito a Portovesme, la compatibilità tra la produzione di litio e zinco non risulta realistica. Rinnova, dunque, la richiesta alla presidenza di svolgere a stretto giro un'audizione con il ministro Urso e Glencore per approfondire il progetto litio e per comprendere le possibili ripercussioni sul territorio anche dal punto di vista occupazionale. Conclude ribadendo che, per garantire una tutela produttiva e occupazionale dell'intero indotto, le questioni poste dall'interrogazione in oggetto debbano essere chiarite dal Governo.

5-03814 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad evitare una crisi industriale della Diageo di Santa Vittoria d'Alba.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il Governo per l'attenzione posta sulla questione oggetto dell'interrogazione e sottolinea l'importanza dei tavoli di crisi predisposti. Allo stesso tempo, fa presente come le misure contenute nel piano sociale non risultino convincenti. Evidenzia che l'obiettivo da raggiungere è quello della continuità produttiva di una realtà che costituisce un'eccellenza all'interno del Paese e, a tal fine, dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad una collaborazione con l'Esecutivo. Auspica, infine, che, a seguito della riunione del tavolo di crisi fissata per il prossimo 9 aprile, possa essere individuato un nuovo acquirente che garantisca una continuità occupazionale e produttiva all'azienda.

5-03816 Peluffo: Sulla crisi del settore industriale chimico in Italia, anche alla luce dei comuni indirizzi emergenti in alcuni Stati dell'Unione europea.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del sottosegretario. Rileva, in particolare, come esista una contraddizione in termini tra l'iniziativa europea – che mira ad una centralità della chimica di base – e il piano di Eni, appoggiato dal Governo, che invece non prevede la centralità di tale segmento produttivo. Fa presente, dunque, che in Europa si intraprende una determinata direzione, mentre in Italia il Governo, da un lato, sembra assumere tale iniziativa europea e, dall'altro lato, accompagna un piano Eni che interrompe la produzione del segmento della chimica di base. Auspica che nel prossimo tavolo di coordinamento si possa trovare una sintesi tra tali posizioni contraddittorie e si riesca ad addivenire ad una decisione coerente che metta al riparo un segmento produttivo fondamentale per il Paese dal rischio dismissione.

5-03817 Pavanelli: Sulle iniziative di competenza dirette a tutelare le imprese italiane maggiormente esposte ai rischi della nuova politica dei dazi statunitense.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta in quanto nella risposta il Governo coniuga al tempo futuro i verbi che riguardano le iniziative richieste nell'interrogazione in titolo. In tal modo si conferma l'immobilismo del Governo. Sottolinea la diversità di opinioni nella compagine governativa ove sono sempre più visibili le differenti posizioni di ministri quali, ad esempio, Urso e Salvini. Ritiene che l'Esecutivo, insistendo a non prendere posizione sui dazi, certamente non aiuti l'industria italiana che già viene da ben 24 mesi di riduzione dei livelli produttivi e che rischia, quindi, di venire travolta. Rimarca, infatti, che tutto ciò costringe le imprese italiane a restare nell'incertezza, come fosse in un limbo, e impedisce loro di poter programmare i loro piani industriali con serenità, dal momento che per definire questi ultimi le imprese hanno bisogno di tempo e non possono certo essere presi all'impronta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, rivolge una domanda alla Presidenza relativa alle motivazioni sottese alla scelta di assegnare il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (C. 2333), alla VIII Commissione ambiente in luogo della X Commissione attività produttive, cosa che avrebbe ritenuto più corretta in quanto concernente obblighi ricadenti sulle PMI e sulle microimprese. Fa presente, sul punto, che il suo gruppo si riserva di inviare una lettera al Presidente della Camera per chiedere spiegazioni in merito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, replicando all'onorevole Pavanelli, fa preliminarmente presente che l'assegnazione dei provvedimenti per l'esame presso le Commissioni competenti per materia è prerogativa del Presidente della Camera. Premesso ciò, osserva che i contenuti del provvedimento menzionato non rientrano a suo avviso tra le materie di competenza della X Commissione.

Avverte poi che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 (C. 2292 Governo, approvato dal Senato).

Dà quindi conto delle sostituzioni.

In sostituzione del relatore, on. Di Mattina, impossibilitato a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Fa presente che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura.

Passando al testo dell'Accordo, composto da 7 articoli, riferisce che esso specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito (articolo 1): un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, entrare principalmente per vacanza, non essere accompagnati da persone a carico, disporre delle sostanze necessarie a mantenersi e dell'assicurazione medica.

L'articolo 2 disciplina quindi le modalità per la richiesta di visto-lavoro e fissa la durata massima del soggiorno.

Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 3 indica la possibilità per i cittadini dei due Paesi in possesso dei predetti visti di rimanere nell'altro Paese per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.

L'Accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5).

Precisa che le disposizioni dell'accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6).

Da ultimo, segnala che l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.

Quanto al disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, ricorda che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria (l'Accordo prevede, all'articolo 1, la gratuità dei visti rilasciati) mentre l'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

5-03813 Ghirra: Sul progetto litio di Glencore per Portovesme.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Come già riferito in un precedente *Question Time*, con riferimento ai Tavoli tecnici aperti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulle vertenze dell'area del Sulcis Iglesiente, le Amministrazioni interessate hanno garantito il loro impegno a sostenere le aziende con interventi di politica attiva e passiva del lavoro, in attesa che venisse raggiunto l'accordo definitivo tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e regione Sardegna sul nuovo piano energetico entro il 31 marzo 2025.

Ebbene, l'annuncio dell'accordo è stato dato in occasione della riunione sulla vertenza Eurallumina.

Esso prevede l'installazione di due rigassificatori a Porto Torres e uno a Oristano. In particolare, il rigassificatore di Oristano avrà il compito di rifornire il sud Sardegna tramite una dorsale di distribuzione, con un impatto significativo sul polo industriale del Sulcis Iglesiente. I dettagli dell'accordo saranno inclusi nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che costituirà la base per le attività di ripartenza dell'azienda.

L'accordo costituisce un passaggio fondamentale per garantire una fornitura energetica stabile alle imprese e per il rilancio industriale dell'area del Sulcis Iglesiente. Esso interessa direttamente anche la vertenza Portovesme, alla quale sarà dedicato il prossimo Tavolo convocato per metà aprile presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In questa occasione ribadisco, altresì, che la linea dello zinco è prioritaria e strategica per il Paese e il Governo è in prima linea per garantirne la continuità. Pertanto, abbiamo lavorato in questa direzione e abbiamo riscontrato l'interesse di una società operante nel settore dei metalli non ferrosi a rilevare l'intero impianto di Portovesme per continuarne la produzione. Dunque, fermo restando le valutazioni ambientali di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, informo che sono in corso confronti tecnici riguardanti l'analisi degli aspetti di natura industriale per il rilancio del sito produttivo relativo alla linea dello zinco.

Ciò risponde agli interessi strategici del Paese e consentirebbe di tutelare meglio l'occupazione, come richiesto dall'Onorevole interrogante, con ulteriori prospettive di crescita qualora si realizzasse anche, come auspicato, l'impianto di recupero del litio, per il quale il Governo ha supportato la richiesta di Glencore alla Commissione Europea.

Dalla documentazione presentata alla Commissione Europea, si evince che il fabbisogno medio di energia del nuovo impianto varierà dai 10 ai 15 MWe.

Esistono opportunità di migliorare l'efficienza energetica complessiva dell'impianto sfruttando, ad esempio, il calore di scarto, che potrebbe essere utilizzato per produrre elettricità o vapore per il processo, aumentando l'efficienza energetica complessiva dell'impianto.

ALLEGATO 2

5-03814 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad evitare una crisi industriale della Diageo di Santa Vittoria d'Alba.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento alla comunicazione della Società Diageo Operation Italy, per il tramite di Confindustria Cuneo, di chiudere il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba, ex Cinzano, entro giugno 2026, evidenzio che ogni Società è tenuta, entro sessanta giorni dall'avvio di una procedura di mobilità, alla presentazione di un piano finalizzato alla mitigazione delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'intenzione di chiudere un sito produttivo.

A seguito della presentazione del piano di mobilità, la prassi procedurale prevede che venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per le valutazioni del piano sociale.

Pertanto, informo che, in data 24 gennaio 2025, la società Diageo ha presentato al citato Dicastero – in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento – il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del sito. Di conseguenza, in tale sede lo scorso 13 febbraio si è riunito il tavolo di confronto con parti sociali e le altre istituzioni coinvolte per la discussione del piano medesimo.

Ciò premesso, gli uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, non appena avuta notizia degli intendimenti aziendali, hanno iniziato a monitorare l'evoluzione della situazione in stretto raccordo sia con la regione Piemonte che con il Ministero del lavoro.

Il confronto tra le parti è, pertanto, proseguito nel successivo incontro del 18 marzo scorso, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti nazionali e territoriali delle organizzazioni nazionali, i responsabili aziendali, la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente della regione Piemonte nonché dei rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Nel corso dell'incontro la Società ha presentato nel dettaglio la situazione aziendale evidenziando gli aspetti principali del mercato di riferimento e le ragioni economiche, finanziarie, tecniche ed organizzative della chiusura del citato sito, illustrando altresì il piano aziendale, che prevede specifiche azioni di salvaguardia dei lavoratori.

Diageo ha altresì informato di avere già in corso contatti con alcuni possibili acquirenti.

Un prossimo incontro presso il Ministero del lavoro è programmato per il 9 aprile 2025 per gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti nonché per analizzare tutte le azioni intraprese e da intraprendere, per arginare gli impatti socioeconomici connessi alla cessazione di attività e per la ricerca di potenziali acquirenti.

Dopo la precisazione di tali aspetti, gli Uffici competenti potranno individuare e valutare l'attivazione di ogni idoneo strumento economico e finanziario per garantire la continuità produttiva e salvaguardare i lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-03816 Peluffo: Sulla crisi del settore industriale chimico in Italia, anche alla luce dei comuni indirizzi emergenti in alcuni Stati dell'Unione europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Quello della chimica è un settore strategico ma colpito da una forte crisi, per una serie di fattori contingenti e strutturali. Pertanto, il Governo sta ponendo in essere ogni azione necessaria, sia a livello europeo che nazionale, per salvaguardare il settore stesso e i lavoratori coinvolti.

A livello europeo, l'Italia ha aderito al *non paper* francese per la predisposizione di un piano comune a favore di una chimica sostenibile e competitiva, che intervenga sui fattori che attualmente ne limitano la competitività e che preveda strumenti e adeguate risorse finanziarie per modernizzare e decarbonizzare gli impianti di produzione esistenti in Europa.

In particolare, si chiedono non solo interventi comuni a difesa delle produzioni tradizionali, ma anche incentivi per le catene del valore e le piattaforme della chimica verde, che rappresenteranno la chimica di base del futuro e la resilienza dell'industria europea.

L'Italia sta portando avanti anche la proposta di revisione del meccanismo CBAM, al fine di rendere sostenibili industrie energivore, compresa la chimica.

A livello nazionale, stiamo operando per lo sviluppo della chimica *green*, anche al fine di accelerare il riposizionamento della filiera produttiva e assicurare tutte e tre le dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

A dicembre è stato istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Tavolo dedicato al progetto ENI-Versalis. A tale riguardo, informo che lo scorso 10 marzo, nell'ambito del citato Tavolo, è stato firmato un protocollo di riconversione. Il piano mira al recupero della competitività delle imprese del settore e prevede investimenti privati di Versalis per oltre 2 miliardi di euro in nuove piattaforme tecnologiche e la riduzione di circa 1 milione di tonnellate di CO_2.

A Priolo, verrà realizzato una bioraffineria per la produzione di *biofuel* e il primo impianto industriale italiano di riciclo chimico di plastiche chimiche con tecnologia *Hoop*.

A Ragusa, il sito verrà convertito in un centro polifunzionale di competenza e specializzazione a supporto delle filiere della bioraffineria.

A Brindisi, verrà avviata una *gigafactory* di accumulatori stazionari di stoccaggio in batterie di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, fondamentale per lo sviluppo della filiera *green* italiana.

Il Protocollo contiene anche gli impegni dell'azienda a garantire la continuità degli approvvigionamenti delle imprese utilizzatrici e il mantenimento dei livelli occupazionali diretti e indiretti, nonché il supporto alle imprese locali nella loro riconversione industriale.

Per monitorare l'attuazione di questo piano, è stato istituito un tavolo di coordinamento, anche per verificare tempistica degli stanziamenti e realizzazione dei nuovi impianti.

ALLEGATO 4

5-03817 Pavanelli: Sulle iniziative di competenza dirette a tutelare le imprese italiane maggiormente esposte ai rischi della nuova politica dei dazi statunitense.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come noto, gli Stati Uniti rappresentano per l'Italia uno tra i principali *partner* commerciali *extra* UE. Comprendiamo quindi le preoccupazioni che stanno emergendo rispetto ai possibili dazi americani su beni europei, annunciati a partire da questa settimana, e stiamo lavorando al fine di tutelare le imprese italiane, i posti di lavoro e la competitività del nostro sistema produttivo.

Mi preme sottolineare che in questo scenario serve responsabilità. In un contesto internazionale instabile, rispondere con nuovi dazi significherebbe, infatti, rischiare un'escalation commerciale che danneggerebbe tutti, e in particolare le imprese e i cittadini. Il Governo ritiene più utile mantenere aperto il dialogo e individuare soluzioni intelligenti e sostenibili. Per tale ragione, è stato richiesto all'Unione europea che ogni eventuale reazione sia caratterizzata dalla dovuta cautela, da responsabilità e da lungimiranza.

Al riguardo, la Commissione europea, che ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale, sta affrontando questa sfida con attenzione.

In aggiunta a ciò, abbiamo chiesto alla Commissione di predisporre strumenti compensativi per le imprese che verranno maggiormente colpite dai dazi americani, che passano anche per un maggiore investimento europeo sulle politiche per la competitività. In una prospettiva di medio periodo, stiamo predisponendo un piano di diversificazione e di sviluppo verso altri mercati che possano essere considerati uno sbocco alternativo nel caso in cui nei prossimi mesi la minore apertura del mercato americano possa permanere.

L'obiettivo è chiaro, sostenere le esportazioni italiane nei mercati in crescita e al tempo stesso ridurre la dipendenza da singoli sbocchi commerciali, al fine di scongiurare scelte di delocalizzazione da parte delle imprese.

Occorre creare condizioni che rendano conveniente e attrattivo mantenere l'attività produttiva in Italia. I dati ci confortano: nel 2024, l'Italia ha attratto oltre 35 miliardi di investimenti diretti esteri, superando Francia e Germania. È un segnale concreto che il nostro Paese è tornato centrale per gli investitori di tutto il mondo.

Quanto ai rapporti bilaterali, si conferma che il dialogo con gli Stati Uniti è attivo e costante. Il Ministro Urso ha già incontrato rappresentanti dell'amministrazione americana e ulteriori incontri sono in programma, anche con il Segretario al Commercio. Gli Stati Uniti sono e resteranno un alleato strategico. Per tale ragione, l'Italia ritiene fondamentale evitare contrapposizioni e promuovere soluzioni condivise, nel rispetto reciproco delle rispettive economie.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2292, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 163

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 159

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco 161

INTERROGAZIONI:

5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento 161

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 165

5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura 161

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 166

AVVERTENZA 162

ERRATA CORRIGE 162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sulla proposta di legge C. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative, a cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani.

Segnala che la proposta di legge C. 1621 apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e al codice della giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario della proposta di legge C. 1621 Foti nella seduta del 3 dicembre 2024, esprimendo un parere favorevole.

Pertanto, nella seduta odierna si soffermerà esclusivamente sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che attengono alle competenze della Commissione.

Rileva che all'articolo 1, le cui disposizioni sono principalmente volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, si è specificato che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Inoltre, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si è previsto altresì che nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 2-*bis*, recante una delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) rileva come il provvedimento su cui oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva è strettamente connesso al decreto-legge n. 25 del 2025, attualmente in conversione presso le Camere. Facendo riferimento al tema del provvedimento in esame, ricorda che l'approvazione dell'emendamento concernente il controllo concomitante della Corte dei conti, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, fu una scelta sbagliata e rappresentò, a suo tempo, un *vulnus* nei confronti del ruolo del Parlamento. A tal proposito, rileva che

tale aspetto viene ancora confermato nel provvedimento in esame e pertanto, anche per questa ragione, annuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che questa proposta di legge rappresenta un passo verso un ulteriore indebolimento della giustizia contabile.

Valentina BARZOTTI (M5S) ricorda che durante l'esame in sede referente presso le Commissioni I e II il suo gruppo ha esposto, a più riprese, le ragioni della sua contrarietà al provvedimento in esame. Coglie l'occasione, annunciando il voto contrario del suo gruppo, per ribadire che il Governo e la maggioranza dimostrano con questa proposta di legge di voler continuare il lavoro volto ad indebolire le competenze di alcuni organismi di controllo, come peraltro già fatto in occasione dei decreti-legge n. 44 e n. 75 del 2023. Conclude, a tal proposito, paventando che tale indirizzo politico possa essere perseguito anche nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Francesco MARI (AVS) interviene dichiarando il voto contrario del suo gruppo.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) annuncia il suo voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

L'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l'altro, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960. Più in particolare, l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'intesa è composta da 48 articoli, suddivisi in cinque titoli e sostituisce, come si è anticipato, la Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 del 1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Macedonia.

Nel dettaglio il provvedimento reca disposizioni generali (Titolo I, articoli 1-4), norme sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 5 a 11), disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari (Titolo III, articoli da 12 a 34), disposizioni diverse di natura amministrativa (Titolo IV, articoli da 35 a 45) e disposizioni transitorie e finali (Titolo V, articoli da 46 a 48).

Il Titolo I, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua rispettivamente l'ambito di applicazione (articoli 2 e 3) e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l'Intesa si applica (articolo 4). In particolare si prevede che l'Accordo si applichi alle persone che siano state o

siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

L'Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 22.

A sua volta il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori contemplati dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7 (tra cui i lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese, il personale diplomatico, ecc.).

Il Titolo III (articoli da 12 a 34) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).

Di particolare rilievo sono l'articolo 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione, l'articolo 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la « totalizzazione dei periodi » e l'articolo 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Si segnala altresì l'articolo 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Il Titolo IV (articoli da 35 a 43) reca disposizioni particolari relative all'attuazione dell'Accordo.

Da ultimo il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo 47) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 48).

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2293, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca disposizioni sulla copertura finanziaria.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 aprile 2025.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.

5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, dà atto che nella risposta il Governo manifesta in parte la sua attenzione alla vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo. Fa presente, tuttavia, che, unitamente alla tutela dei posti di lavoro dei dipendenti dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba, occorre tenere in considerazione anche le ricadute negative che la chiusura dello stabilimento avrebbe sull'intero territorio.

Evidenzia che attualmente, anche dopo la risposta del Governo, l'unica certezza relativa alla vicenda è ancora la chiusura del sito produttivo. Rileva, infatti, che occorre un serio intervento del Governo, il quale non può permettere che a determinare il futuro dello stabilimento siano solo le scelte della multinazionale britannica Diageo. Segnala, infatti, che il Governo non può limitarsi alla constatazione dell'annunciata chiusura del sito produttivo, come dimostra di aver fatto nella risposta all'interrogazione, ma deve intervenire con misure urgenti. Per queste ragioni, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dalla Viceministra, invita il Governo ad attivare tutte le iniziative di sua competenza al fine di salvaguardare i posti di lavoro e scongiurare la chiusura dello stabilimento.

5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*. Aggiunge, infine, che il confronto tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta svolgendo consentirà di compiere un approfondimento e una adeguata verifica degli attuali fabbisogni.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta, giudicando che in essa sia contenuta una parziale, ma significativa, ammissione di responsabilità da parte del Governo. Infatti, ricordando che sul tema del cosiddetto *click day* e dei fabbisogni del settore agricolo il suo partito aveva già da tempo denunciato l'inefficienza del sistema, evidenzia che oggi, con la risposta all'interrogazione in titolo, anche il Governo prende atto delle disfunzioni presenti. Pertanto ritiene di potersi dichiarare, sotto questo profilo, parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, poiché in essa trovano conferma le problematiche da diverso tempo evidenziate dal suo gruppo.

Entrando nel merito del tema oggetto dell'interrogazione, fa presente che ieri è iniziato il processo per la morte di Satnam

Singh, bracciante agricolo morto nell'Agro pontino il 17 giugno 2024 a seguito delle lesioni riportate dall'ennesimo incidente sul lavoro. Fa notare, inoltre, che da inizio 2025 si contano almeno quindici arresti per il reato di caporalato, soprattutto nel settore dell'agricoltura, in diverse parti del Paese: Crotone, Pesaro, Firenze, Catania e Cagliari. A tal proposito osserva, quindi, che si è in presenza di un fenomeno tutt'altro sotto controllo, come ha anche sottolineato il Governo nella risposta, e che ha bisogno di maggiori risorse per prevenzione e controlli. Sotto questo ultimo profilo, evidenzia che, secondo i dati forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, su circa 3.500 ispezioni il 59,2 per cento ha fatto emergere la presenza di irregolarità.

Ribadisce le necessità di investire sulla prevenzione e sul controllo, anche per tutelare le imprese agricole che svolgono la propria attività nel rispetto della legge. Osserva, infatti, che il caporalato produce una concorrenza sleale tra le imprese che operano legalmente e quelle che, facendo ricorso al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori, sono in grado di offrire sul mercato prezzi più convenienti. Invita, anche a tal fine, il Governo a far funzionare meglio il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia che in tale sede è necessario che il Governo coinvolga maggiormente le imprese agricole, che infatti hanno rappresentato uno scarso coinvolgimento, soprattutto in occasione degli interventi approvati recentemente su tale materia da parte del Governo. Conclude chiedendo, quindi, che si proceda ad una revisione della normativa sul caporalato, anche al fine di renderla più efficace nella lotta alle imprese che sfruttano il caporalato e che, alterando la concorrenza, rischiano di far fallire le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 463 del 12 marzo 2025, a pagina 171, prima colonna, dopo la ventisettesima riga aggiungere la seguente:

_____

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 467 del 19 marzo 2025, a pagina 188, seconda colonna, dopo la trentacinquesima riga aggiungere la seguente:

_____

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 471 del 26 marzo 2025, a pagina 303, prima colonna, trentacinquesima riga, dopo le parole: « la Commissione approva » aggiungere le seguenti: « all'unanimità ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative, a cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani;

ricordato che la Commissione ha già esaminato il testo originario della proposta di legge C. 1621 Foti nella seduta del 3 dicembre 2024, esprimendo un parere favorevole;

rilevato, per quanto riguarda le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che attengono alle competenze della Commissione, che all'articolo 1, le cui disposizioni sono principalmente volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, si è specificato che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, e che non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;

preso atto altresì che al predetto articolo 1 si è previsto che nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

rilevato che l'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l'altro, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960, e che, più in particolare, l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole Interrogante per aver posto all'attenzione della Commissione la salvaguardia occupazionale dei dipendenti dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) della multinazionale britannica Diageo.

La Società, a seguito di un'analisi sulla distribuzione geografica e degli assetti produttivi, ha deciso la chiusura dell'unico sito produttivo italiano con cessazione definitiva di tutte le attività entro la fine di giugno 2026.

Per la gestione dell'esubero di tutti i 349 dipendenti dello stabilimento sito in Santa Vittoria D'Alba (Cuneo), la Società ha avviato il 26 novembre 2024 la procedura di cui all'articolo 1, comma 224 e ss., della legge n. 234 del 2021, presentando, in data 24 gennaio 2025, il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del sito.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quindi convocato, in data 13 febbraio 2025, Diageo Operations Italy S.p.A. con le rappresentanze sindacali ed i rappresentanti della regione Piemonte e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'avvio dell'esame congiunto e la discussione del piano.

Il confronto tra le parti è proseguito nel successivo incontro del 18 marzo scorso durante il quale i rappresentanti della Società hanno presentato nel dettaglio la situazione aziendale, evidenziando gli aspetti principali del mercato di riferimento e le ragioni economiche, finanziarie, tecniche ed organizzative della chiusura, illustrando altresì il piano aziendale di azioni mirate alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione non traumatica degli esuberi, alle misure di formazione finalizzate alla rioccupazione ed anche alle prospettive di cessione del sito. Con riferimento a quest'ultima soluzione, Diageo ha comunicato di avere già in corso contatti con alcuni possibili acquirenti.

L'incontro è stato rinviato al prossimo 9 aprile per gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti in merito allo stato del percorso avviato dalla Società per la ricerca di potenziali acquirenti e per l'integrazione del piano presentato, con il dettaglio più puntale di tutte le azioni da intraprendere per arginare gli impatti socioeconomici connessi alla cessazione di attività.

Anche la regione Piemonte, espressamente interpellata, ha manifestato la disponibilità a mettere in campo tutte le misure utili per la reindustrializzazione e a farsi mediatore con un eventuale acquirente. Inoltre la regione nel momento in cui sarà avviata la procedura di cassa integrazione, accompagnerà e supporterà i lavoratori con tutte le iniziative e misure a disposizione nell'ambito programma GOL – percorso 105, misure volte alla qualificazione e riqualificazione ai fini di una ricollocazione degli stessi.

Concludo sottolineando la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che insieme al Ministero delle imprese e del *made in Italy* sta lavorando per individuare ogni iniziativa utile al rilancio industriale dell'azienda Diageo Operations Italy S.p.A.

ALLEGATO 4

5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale fornisco i seguenti elementi.

Il problema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura non può considerarsi ancora risolto, come si evince anche dagli avvenimenti di cronaca che, purtroppo, forniscono un quadro della drammaticità del fenomeno, nonostante le misure già introdotte mediante provvedimenti mirati. Infatti, tutti i soggetti istituzionali, a vario titolo coinvolti nel contrasto a questo fenomeno, cooperano in stretta sinergia e collaborazione proattiva che tenga conto non solo delle misure già introdotte, ma delle possibili ulteriori iniziative da adottare.

Basti solo ricordare che, con l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22), il Ministero ha attuato una pluralità di iniziative per combattere lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi in agricoltura e promuovere il lavoro dignitoso, in collaborazione con i principali *stakeholders* a livello nazionale e locale.

Gli sforzi messi in campo per il contrasto allo sfruttamento del lavoro traggono ulteriore forza dalle sinergie attivate con gli interventi previsti dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, adottate nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR, che vede tra l'altro coinvolto attivamente sul fronte delle misure di contrasto e vigilanza gli organi ispettivi dell'Agenzia INL.

A tal riguardo è bene ricordare il PNS (Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso) prevede un incremento, quantitativo e qualitativo, della già proficua attività dell'INL, in linea anche con quanto previsto dal Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo. L'approccio delle misure adottate, infatti, è quello della cooperazione multi-agenzia, basato sull'attivazione di specifiche *task-force* interprovinciali, come quella istituita nell'ambito del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. – Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro – Dignità, Uguaglianza ed Equità, avviato nel 2022 e teso a valorizzare e consolidare l'esperienza maturata con le precedenti progettualità di Su.Pr.Eme. e A.L.T. Caporalato !

Volendo citare alcuni numeri significativi, è bene evidenziare che dai dati relativi alle violazioni accertate nel corso dell'anno 2024, emerge un numero complessivo di 7.884 lavoratori tutelati nell'ambito del settore agricoltura, di cui 1.819 da qualificarsi come « lavoratori irregolari » e ben 254 « lavoratori extra comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno » e 519 « vittime di caporalato/sfruttamento » ai sensi dell'articolo 603 del codice penale.

Al di là dei dati quantitativi, i più recenti interventi normativi hanno introdotto nell'ordinamento ulteriori strumenti volti a irrobustire il livello di presidio preventivo per il contrasto allo sfruttamento e la promozione del lavoro dignitoso. Fra questi ricordo l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un « Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura » quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale (legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).

Di recente è anche intervenuto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e

assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ».

L'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, rubricato « Disposizioni urgenti per l'ingresso dei lavoratori stranieri nell'anno 2025 », ha previsto una modifica alla disciplina dell'ingresso in Italia di extracomunitari per motivi di lavoro riferite alla programmazione 2023-2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023.

La suddetta modifica si è resa necessaria per le criticità emerse dall'applicazione della previgente disciplina a danno sia delle imprese operanti nel settore agricolo che degli stessi lavoratori stranieri. In particolare, alla luce del disallineamento tra i numeri delle richieste formulate dai datori di lavoro e il numero dei contratti di lavoro effettivamente conclusi a causa del ritardo nei visti che giungono a stagione lavorativa conclusa (rendendo inutile l'assunzione dell'unità lavorativa richiesta), è emerso di fatto un fallimento dello strumento del « *click day* », con evidenti ripercussioni e difficoltà nelle attività di verifica e controllo della congruità delle richieste di lavoratori stagionali da parte delle imprese.

Inoltre, lo stesso decreto-legge ha previsto un aumento delle quote programmate per il 2025, in particolare di quelle dedicate agli ingressi di lavoratori stagionali in cui rientra il settore agricolo, che passano da 93.550 a 110.00 e ha stabilito per lo specifico settore, una riserva di 47.000 unità per le domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023).

Concludo ribadendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo stato attuale, sta procedendo al confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, compreso il settore agricolo, per la rilevazione del fabbisogno di lavoratori cittadini di Paesi terzi, al fine di rappresentare le esigenze dei diversi comparti al Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento dei lavori volti all'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 174

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori *(Seguito dell'esame e rinvio)* 169

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) 175

ALLEGATO 3 (Proposte emendative del relatore) 182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 169

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 171

RISOLUZIONI:

7-00258 Ciocchetti e 7-00285 Quartini: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

C. 2281 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2025.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda altresì che allo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1042 Di Giuseppe, adottata come testo base – previsto per il 19 settembre 2024 – sono state presentate 32 proposte emendative *(vedi allegato 2)*.

Avverte che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento 1.6 del relatore.

Avverte altresì che il relatore ha presentato le proposte emendative 1.50, 2.50, 3.50 e 3.050 *(vedi allegato 3)* e che il termine per la presentazione di subemendamenti a tali proposte emendative è fissato alle ore 15 di domani, giovedì 3 aprile 2025.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, intervenendo per illustrare le proposte emendative presentate, fa presente che esse tendono a recepire le risultanze della lunga interlocuzione che ha condotto insieme al collega Di Giuseppe, primo firmatario della proposta di legge, con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

Entrando nel merito degli emendamenti, precisa che l'esclusione degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli aderenti all'Accordo europeo di libero scambio (EFTA) è dovuta alla circostanza per cui con tali Paesi sono già in vigore accordi per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Pertanto, gli emendamenti presentati – sui quali auspica la più ampia condivisione, essendo il frutto di un'istruttoria approfondita – sono volti a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA regolarmente iscritti all'AIRE, sulla base del versamento annuale di 2.000 euro.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 254.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (Atto n. 254).

Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 aprile 2025.

Ricorda altresì che la richiesta non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Procede quindi allo svolgimento della relazione.

Ricorda, quindi, che la nozione di anziani è costituita, al fine dell'applicazione del titolo I del predetto decreto legislativo n. 29 (titolo in cui rientra la novella di cui all'articolo 1 del presente schema), dai soggetti che hanno compiuto 65 anni di età mentre, al fine dell'applicazione del titolo II dello stesso decreto legislativo n. 29 (titolo in cui rientrano le novelle di cui agli articoli 2 e 3 del presente schema), gli anziani sono costituiti dai soggetti che hanno compiuto 70 anni di età.

L'articolo 1 dello schema novella parzialmente l'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 29, che concerne l'eventuale svolgimento di attività delle istituzioni scolastiche, volte a promuovere la solidarietà tra le generazioni, con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalità sociale delle persone anziane. La novella riguarda l'individuazione dei soggetti che possono collaborare con le istituzioni scolastiche per l'attuazione delle iniziative in oggetto. L'ambito dei soggetti collaboratori viene riferito agli enti locali e agli enti del Terzo settore, per i quali ultimi si sostituisce il termine « soggetti » con il termine « enti » e si conferma la condizione che essi siano operanti nella promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale. Viene dunque soppresso il riferimento ai centri di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, sulla base delle considerazioni che la prima locuzione è atecnica e non chiara e che sia le associazioni di promozione sociale sia le organizzazioni di volontariato sono ricomprese tra gli enti del Terzo settore.

L'articolo 2 dello schema reca alcune novelle alla disciplina sui servizi di comunità – basati sull'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali – in favore degli anziani e delle loro famiglie, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti. Le modifiche riguardano l'articolo 25 del decreto legislativo n. 29. La prima novella (posta dal comma 1, lettera *a)*) riguarda i soggetti attraverso i quali sono garantiti i servizi di comunità. Oltre a sostituire la locuzione « organizzazioni del Terzo settore » con « enti del Terzo settore », si introduce un riferimento generico al volontariato, in luogo di quello alle associazioni di volontariato, sulla base della considerazione che quest'ultimo riferimento sarebbe limitativo rispetto a possibili forme diverse dalle organizzazioni di volontariato, che sono comunque già comprese nella suddetta nozione di enti del Terzo settore. La seconda novella (posta dal comma 1, lettera *b)*) concerne la previsione sulle possibili forme di concorso da parte degli enti del Terzo settore allo svolgimento dei servizi di comunità in oggetto. La novella è volta ad esplicitare che le suddette possibili forme sono costituite anche da tutte le tipologie di cui agli articoli da 55 a 57 del Codice del Terzo settore; in particolare, essa sopprime in tali articoli il riferimento

specifico alle forme di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni. Tale riferimento, come osserva la relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, sarebbe limitativo, in quanto, oltre alle suddette due forme, i citati articoli da 55 a 57 contemplano anche la figura della convenzione con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 dello schema introduce modifiche e integrazioni all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata, relativa agli anziani affetti da almeno una patologia cronica e che presentino specifiche condizioni cliniche. Viene anzitutto ampliato il termine per l'adozione del regolamento ivi previsto: tale termine è portato da dodici a diciotto mesi (decorrenti dal 19 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29). Ricorda che con l'adottando regolamento devono essere definiti i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso (PUA), la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata, lo strumento della valutazione multidimensionale unificata e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

Inoltre, viene introdotta la previsione di una sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata, da definire con apposito decreto interministeriale. Tale sperimentazione ha una durata prevista di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, è da effettuare a campione e secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, ed è espressamente finalizzata a introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata.

Infine, si stabilisce che il regolamento succitato si applichi con decorrenze diversificate: nei territori interessati dalla sperimentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026; sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottolinea la necessità di dedicare la giusta attenzione alla definizione di norme in favore delle persone anziane, evidenziando come la legge n. 33 del 2023 non sia stata ancora del tutto attuata.

Sottolinea che, ad ogni modo, trattandosi di norme destinate ad avere un impatto rilevante sulle regioni, sarà importante attendere l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° aprile 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Ciancitto, ha svolto la relazione.

Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede se sia possibile svolgere audizioni, dal momento che il tema è assai tecnico e specifico.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alla richiesta del collega Quartini. Ricorda, quindi, che nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo scorso è terminata la discussione della mozione sul tema delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Osserva che, rispetto al contenuto di quell'atto di indi-

rizzo, il testo del provvedimento, come licenziato dal Consiglio dei ministri, introduce invece limitazioni ai tetti dei valori rilevabili. Pertanto, ritiene che un ciclo di audizioni potrebbe aiutare a chiarire alcuni aspetti di carattere più tecnico.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, al fine di contemperare le richieste delle opposizioni con i termini ristretti per l'espressione del parere da parte della Commissione, propone che sia fissato un termine entro il quale possano essere acquisite memorie scritte ai soggetti che saranno individuati dai gruppi, per poi effettuare un vaglio dei soggetti che la Commissione intende anche audire.

Luana ZANELLA (AVS) ritiene che sarebbe più utile per il prosieguo dei lavori se la documentazione scritta pervenisse dopo e non prima delle audizioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, chiarisce che il collega Ciancitto propone di adottare un meccanismo di selezione dei soggetti da audire, da effettuarsi sulla base della documentazione che perverrà alla Commissione.

Andrea QUARTINI (M5S), pur comprendendo che la proposta dell'onorevole Ciancitto mira a concentrare i tempi per l'esame del provvedimento, si interroga circa la possibilità, per gli esperti del settore, di predisporre delle memorie entro un termine così breve. Ritiene che si potrebbe procedere direttamente alle audizioni, trattandosi in ogni caso di pochi soggetti da audire.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, precisa che la propria proposta mira a evitare che ciascun gruppo sia costretto a limitarsi nel numero dei soggetti da comunicare alla presidenza.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiarisce che il Partito Democratico è disponibile ad accedere alla proposta operativa avanzata dal relatore purché si tratti di una proposta connessa alla ristrettezza dei tempi a disposizione e non costituisca, quindi, precedente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rassicura la collega Malavasi in merito al fatto che l'adesione alla proposta del relatore non costituirà in alcun modo precedente. Coglie, anzi, l'occasione per invitare i colleghi della Commissione a prendere parte alle audizioni, soprattutto se appartenenti ai gruppi che le hanno richieste.

In considerazione dei tempi a disposizione, propone che il termine per il deposito delle memorie sia fissato a giovedì 10 aprile, per poi svolgere un numero ristretto di audizioni la settimana successiva. Chiede, pertanto, ai gruppi di comunicare entro la giornata di domani, giovedì 3 aprile, l'elenco dei soggetti cui richiedere l'invio di memorie scritte.

Nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

7-00258 Ciocchetti e 7-00285 Quartini: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 marzo 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Quartini n. 7-00285, che sarà discussa congiuntamente alla risoluzione a prima firma del-

l'onorevole Ciocchetti, in quanto vertente sulla stessa materia.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) comunica che nella giornata odierna il Partito Democratico presenterà una propria risoluzione sul tema in oggetto.

Manifesta, ad ogni modo, l'auspicio che si riesca ad addivenire a un testo unitario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza »;

evidenziate le ingenti risorse stanziate dal provvedimento in esame al fine di contenere l'impatto dell'aumento del costo dell'energia sulle famiglie a basso reddito e sulle persone vulnerabili;

rilevato, in particolare, che – come si legge nella relazione illustrativa – il contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, previsto dall'articolo 1, è aggiuntivo rispetto ai vigenti *bonus* sociali, la cui disciplina non risulta quindi modificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Finalità della legge)

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione nonché ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire la possibilità per i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia, nonché alla scelta del medico di medicina generale.

01.01. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 ottobre 1988, n. 470, *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA),.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). »;

b) *alla rubrica, dopo le parole:* cittadini italiani *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

c) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è indicato *e aggiungere, in fine, le parole:* , è determinato in 2.000 euro su base annua;

d) *all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:* iscritti all'AIRE *aggiungere le seguenti:* , residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,;

e) *all'articolo 2, comma 3, dopo le parole:* iscritti all'AIRE, *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,;

f) *alla rubrica dell'articolo 2, dopo le parole:* cittadini italiani *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

g) *all'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

h) *al titolo, aggiungere, in fine, le parole:* , residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

1.6. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988,

n. 470, *aggiungere le seguenti:* e le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ciascuna regione e provincia autonoma provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, incrementate con risorse pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 3 e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.2. Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, *aggiungere le seguenti:* e le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le persone senza residenza e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, sono iscritte negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa.

1-*ter*. L'iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale tenuti dalle aziende sanitarie locali delle persone senza residenza di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e la scelta da parte delle medesime persone del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta avvengono a seguito di segnalazione delle persone stesse alla competente azienda sanitaria locale ovvero da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1.3. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, *aggiungere le seguenti:* e le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo, i comuni assicurano la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico.

1.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988,

n. 470, *aggiungere le seguenti:* e le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le persone senza residenza.

1.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti *con le seguenti:* possono essere iscritti, a seguito del versamento del contributo di cui al comma 2,.

1.7. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: sono iscritti *aggiungere le seguenti:* , per mezzo di un apposito elenco denominato « AIRE salute », *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale iscrizione consente la scelta del medico di medicina generale e dà accesso alle prestazioni fornite dallo stesso nonché a tutte le prestazioni comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermi restando quelli previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Contributo annuale)

1. L'iscrizione nell'elenco « AIRE salute », istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, comporta il pagamento di un contributo annuale, il cui importo è stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità e i criteri che consentono, mediante la presentazione di adeguata documentazione di natura economico-patrimoniale, di usufruire di progressive riduzioni ovvero della totale esenzione dal contributo di cui al primo periodo.

2. I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono scegliere annualmente se iscriversi all'elenco di cui all'articolo 1 ovvero se interrompere tale iscrizione. In caso di mancata comunicazione della volontà di interrompere l'iscrizione all'elenco « AIRE salute », l'iscrizione si intende confermata anche per l'anno successivo.

3. Non è richiesto il pagamento di alcun contributo annuale da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che siano, alternativamente:

a) iscritti a un corso di laurea o di dottorato e non percettori di reddito;

b) iscritti a un corso di laurea o di dottorato e percettori di una borsa di studio equivalente a una delle tipologie di borse di studio esenti da imposte in Italia o che usufruiscono di un reddito non soggetto a imposte secondo gli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi terzi;

c) percettori di pensione italiana soggetta a imposte in Italia;

d) affetti da disabilità;

e) di età inferiore a diciotto anni, nel caso in cui almeno un genitore risulti già iscritto all'elenco di cui all'articolo 1.

4. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso a tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale salvo quelle che risultino urgenti ovvero di natura emergenziale.

5. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle disposizioni della presente legge, le risorse derivanti dal versamento del contributo annuale di cui al comma 1 sono direttamente destinate al Fondo sanitario nazionale.;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) presenta al Parlamento una relazione in cui riferisce in merito:

a) all'impatto che le disposizioni della presente legge hanno avuto su ciascun sistema sanitario regionale nonché sulle prestazioni offerte ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

b) ad eventuali proposte di modifiche volte a rendere il sistema maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini, fermo restando il principio di sostenibilità economica di cui all'articolo 2, comma 5.

1.1. Onori, Bonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o da loro indicata al momento del pagamento del contributo di cui al comma 2.

1.8. Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: è subordinato al versamento *aggiungere le seguenti:* , relativamente all'anno o per gli anni per i quali si richiede l'iscrizione, alla unità sanitaria locale di riferimento,.

1.9. Zanella.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

2.1. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

2.2. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: del contributo *aggiungere le seguenti:* su base progressiva in base al reddito.

2.3. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'ammontare del contributo annuale di cui al comma 1 della presente legge non può essere inferiore ai 50 euro annuali e superiore ai 1.500 euro annuali, che possono essere versati anche su base mensile. In ogni caso il contributo è proporzionato al reddito nell'ambito della quota minima e massima di cui al presente comma.

2.4. Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle disposizioni della presente legge, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 sono direttamente destinate al Fondo sanitario nazionale.

2.5. Onori, Bonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , purché *fino alla fine del comma*.

2.6. Zanella.

Sopprimere il comma 3.

2.7. Di Giuseppe.

Al comma 3, sostituire le parole: possono sottrarre l'importo del contributo di cui al comma 1 direttamente dall'ammontare del contributo previdenziale erogato *con le seguenti:* soggetti a imposte in Italia, sono esonerati dal pagamento dell'importo del contributo di cui al comma 1.

2.8. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 3, sostituire le parole: possono sottrarre l'importo *con le seguenti:* possono autorizzare il prelievo dell'importo mensile o *una tantum*.

2.9. Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dal contributo gli studenti iscritti a un corso di laurea equivalente, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca, per tutta la durata del rispettivo corso di studi e comunque per un periodo non superiore a 4 anni dall'inizio del corso di laurea, 2 anni dall'inizio del corso di laurea magistrale e di 5 anni dall'inizio del corso di dottorato di ricerca.

2.10. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: dell'utente *fino alla fine del comma*.

2.11. Zanella.

Sopprimere il comma 6.

*** 2.12.** Zanella.

*** 2.13.** Onori, Bonetti.

Al comma 6, sostituire le parole: maggiorati degli interessi legali *con le seguenti:* fino a un massimo di due anni.

2.14. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A fronte del pagamento di 80 euro annui, i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono chiedere l'assegnazione del solo medico di medicina generale e l'accesso alle prestazioni fornite dallo stesso, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermi restando quelli previsti dalla normativa vigente.

2.15. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 237 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 237 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) alla lettera *c)*, le parole: « di cui alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite con le seguenti: « di cui alla lettera *a)* ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da

interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2.01. Gadda.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 237 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 21, i commi 237, 238 e 239 sono soppressi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2.02. Gadda.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ciascuna regione e provincia autonoma provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, incrementate con risorse pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 3 e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.03. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3.1. Onori, Bonetti.

Al comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* , da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

3.2. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e per le persone senza residenza di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le persone senza residenza e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, sono iscritte

negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa.

3-*ter*. L'iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale tenuti dalle aziende sanitarie locali delle persone senza residenza di cui al comma 3-*bis* e la scelta da parte delle medesime persone del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta avvengono a seguito di segnalazione delle persone stesse alla competente azienda sanitaria locale ovvero da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 3, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3.3. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) presenta al Parlamento una relazione in cui riferisce in merito:

a) all'impatto che le disposizioni della presente legge hanno avuto su ciascun sistema sanitario regionale nonché sulle prestazioni offerte ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

b) ad eventuali proposte di modifiche volte a rendere il sistema maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini.

3.4. Onori, Bonetti.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 ottobre 1988, n. 470, *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), *e aggiungere, in fine, le parole*: o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole tessera sanitaria nazionale *aggiungere le seguenti:* valida sul territorio italiano, *e sostituire le parole da*: che non risultino *fino a* n. 917, *con le seguenti*: iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). »;

c) alla rubrica, dopo le parole: cittadini italiani *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

d) al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

1.50. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA è determinato in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: iscritti all'AIRE *aggiungere le seguenti:* , residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,;

b) sopprimere i commi 5 e 7;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-*bis*. Il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.

d) alla rubrica, dopo le parole: cittadini italiani *aggiungere le seguenti:* residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

2.50. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Ministero della salute *con le seguenti*: Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *e aggiungere, in fine, le parole*: residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.

3.50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.050. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 184

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legacoop agroalimentare, in merito alle problematiche relative all'allevamento delle ostriche 184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti di Legacoop agroalimentare, in merito alle problematiche relative all'allevamento delle ostriche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 186

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 192

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*). COM(2025) 106 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 187

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 189

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Segretario di Stato per gli affari esteri e gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, on. Luca Beccari, del Segretario di Stato per gli affari interni, la funzione pubblica, gli affari istituzionali, i rapporti con le Giunte di Castello e la semplificazione normativa della Repubblica di San Marino, on. Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il commercio, la ricerca tecnologica, le telecomunicazioni e lo sport della Repubblica di San Marino, on. Rossano Fabbri, e del Presidente della Commissione Consiliare permanente affari esteri, emigrazione ed immigrazione, sicurezza e ordine pubblico e informazione della Repubblica di San Marino, on. Michele Muratori, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final) 191

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Evidenzia che l'Accordo intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale.

L'Accordo è composto da 48 articoli suddivisi in IV Titoli.

Nell'ambito del Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, sono individuati, oltre alle definizioni (articolo 1), il campo di applicazione materiale, che concerne la generalità delle prestazioni di sicurezza sociale (articolo 2) e quello personale (articolo 3) ed è stabilita la parità di trattamento fra i cittadini delle due parti (articolo 4).

Il Titolo II, recante disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilisce il principio della *lex loci laboris* (articolo 5), prevede alcune eccezioni per determinate categorie di lavoratori (articolo 6) e per il personale non diplomatico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 7). Consente inoltre alle autorità competenti di prevedere, di comune accordo, deroghe agli articoli 5 e 6 (articolo 8), garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai lavoratori cui si applica l'accordo (articolo 9), consente, a determinate condizioni, il cumulo dei periodi assicurati compiuti presso l'altro Stato ai fini dell'assicurazione volontaria, se prevista dalla legislazione di uno dei due Stati (articolo 10) e introduce l'istituto della totalizzazione che sarà applicabile alle prestazioni, in danaro o in natura, oggetto dell'accordo (articolo 11).

Il Titolo III reca disposizioni particolari, nelle quali rientrano quelle relative alla malattia (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).

Nell'ambito del Titolo IV, l'articolo 35 dispone che le autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, l'articolo 36 stabilisce l'impegno delle autorità competenti a scambiarsi informazioni sui provvedimenti presi per l'applicazione dell'accordo, l'articolo 37 prevede la collaborazione reciproca tra le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati, l'articolo 38 consente alle autorità diplomatiche e consolari di chiedere assistenza diretta per tutelare i diritti dei propri cittadini, l'articolo 39 stabilisce esenzioni da imposte, tasse e diritti per l'applicazione dell'accordo e il riconoscimento degli attestati, gli articoli 40 e 42 prevedono che le autorità competenti designino degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, l'articolo 41 stabilisce che le domande, dichiarazioni e ricorsi presentati in uno Stato contraente sono considerati come presentati anche all'altro Stato, l'articolo 43 individua la valuta nella quale debbono essere effettuati i pagamenti e l'articolo 44 le modalità di recupero di eventuali somme pagate in eccedenza, mentre l'articolo 45 stabilisce la protezione dei dati personali trasmessi tra i due Stati.

Da ultimo il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo

47) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 48).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, segnala che esso è composto da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 tratta delle disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, poiché non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, peraltro in analogia a quanto ritenuto nell'esame dell'analogo accordo riferito alla Repubblica di Moldova C. 2291, esaminato nella seduta del 26 marzo 2025, e di quello riferito all'Albania C. 1916, esaminato nella seduta del 17 luglio 2024, poi legge n. 29 dell'11 marzo 2025, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*).
COM(2025) 106 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, rileva che la proposta di direttiva in esame è volta a modificare la direttiva « *Habitat* » vigente per allinearla alla convenzione di Berna sullo *status* del lupo.

Questa Convenzione infatti, facendo seguito ad una richiesta avanzata dall'UE, è stata modificata – a decorrere dal 7 marzo 2025 – per declassare lo *status* di protezione del lupo da specie « strettamente protetta » a specie « protetta ».

Evidenzia che la proposta è di grande importanza, poiché intesa ad affrontare le crescenti sfide socioeconomiche legate alla coesistenza del lupo con le attività umane, in particolare con riferimento ai danni al bestiame, che colpiscono sempre più regioni, anche nel nostro Paese.

Sottolinea, in via preliminare, che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto per la proposta in esame, osservando che la decisione con la quale il Consiglio ha proposto la modifica alla convenzione di Berna è stata adottata anche sulla base dei risultati di un'analisi sullo *status* del lupo nell'UE del 2023. Tale documento illustra come la popolazione di lupi, quasi estinta in Europa negli anni '60 e '70 del secolo scorso, sia costantemente aumentata dopo l'introduzione della direttiva Habitat. Secondo i dati raccolti, si stima che nel 2012 la popolazione di lupi nell'UE fosse pari a 11.193 esemplari, poi è quasi raddoppiata in undici anni, arrivando nel 2023 a contare 20.300 esemplari; l'Italia, con la presenza di 3.307 lupi, sarebbe lo Stato membro con il maggior numero di esemplari.

L'analisi della Commissione europea sottolinea anche come la presenza di lupi rappresenti una criticità per la convivenza con l'uomo, in particolare per quanto riguarda l'allevamento. Infatti, lo studio ha rilevato una correlazione tra l'aumento della popolazione di lupi e il maggior numero di capi di bestiame ucciso da animali selvatici in Europa.

I lupi, secondo i dati della ricerca, uccidono circa 65.500 capi di bestiame all'anno, principalmente pecore e capre. In termini assoluti il danno sembra poco rilevante, dato che i capi uccisi rappresentano solo lo 0,065 per cento del bestiame dell'UE. Tuttavia, ritiene opportuno sottolineare che, per comprendere appieno la portata del fenomeno, è necessario considerare che la distribuzione dei lupi in UE

non è uniforme ma, anzi, è concentrata in zone limitate. Questo significa che, sebbene gli attacchi di lupi non rappresentino in termini assoluti un danno grave, essi si concentrano localmente e, quindi, sottopongono alcune specifiche aree e allevatori a maggiore stress. Coerentemente con questa premessa, la modifica proposta offre agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione dei lupi.

Ricorda che la proposta di declassamento dello *status* del lupo si realizza spostando la specie *canis lupus* dall'allegato IV all'allegato V della direttiva Habitat. Al riguardo, ritiene opportuno riassumere brevemente il quadro giuridico collegato ai due allegati per chiarire i risvolti pratici della modifica proposta, rimandando al dossier predisposto dagli Uffici per ulteriori approfondimenti:

per quanto riguarda le specie tutelate ai sensi dell'allegato IV, che attualmente comprende il lupo, si applica l'articolo 12 della direttiva Habitat, che impone agli Stati membri di istituire un regime di « rigorosa tutela » che implica, tra l'altro, il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione. È possibile procedere all'uccisione solo nelle ipotesi in cui non ci sia altra soluzione valida e sempre che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata;

il quadro di tutela per le specie ricomprese nell'allegato V, che sarebbe quindi applicabile al lupo in caso di approvazione della proposta, prevede, invece, che gli Stati membri adottino misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari indicati e il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

In altre parole, il declassamento escluderebbe il lupo dalle specie per le quali è previsto un divieto quasi assoluto di forme di cattura o uccisione e consentirebbe agli Stati membri di autorizzare la caccia al lupo, per il quale si deve comunque garantire uno stato di conservazione soddisfacente. Inoltre, rimarrebbero invariate le misure di prevenzione e protezione nonché quelle riguardanti l'accesso ai fondi europei per il risarcimento dei danni causati dalle specie protette.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce le modalità di attuazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione previsti dall'articolo 191 del TFUE.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire per recepire nel diritto dell'Unione gli emendamenti alla Convenzione di Berna, tramite la modifica della direttiva Habitat, che rappresenta uno dei principali strumenti con cui l'UE attua i propri obblighi internazionali ai sensi della Convenzione.

Con riferimento, invece, alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che tale principio sia rispettato in quanto la modifica proposta riguarda esclusivamente gli effetti della decisione con la quale il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha modificato lo *status* di protezione del lupo. La proposta si limita quindi alle modifiche alla direttiva Habitat che danno attuazione a tale decisione e riguarda solo gli allegati IV e V e, in particolare, solo il lupo.

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria e l'esame dell'atto risulta avviato dai Parlamenti nazionali della Svezia e della Danimarca e dal Senato dei Paesi Bassi.

Prima di concludere ritiene opportuno richiamare due elementi di contesto che assumono particolare rilevanza ai fini del prosieguo dell'esame.

Il primo attiene al fatto che la modifica della Convenzione di Berna era stata chiesta nello scorso ottobre con una decisione del Consiglio dell'UE adottata su proposta della Commissione europea. Avverso tale decisione è stato presentato un ricorso al Tribunale dell'UE da parte di alcune asso-

ciazioni ambientaliste, che chiedono l'annullamento, oltre che della decisione stessa, di ogni atto successivo connesso o collegato ad essa. Tra le motivazioni addotte a sostegno del ricorso emerge una presunta valutazione erronea dei dati scientifici sulla conservazione del lupo.

Il secondo elemento consiste nella approvazione, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera del cosiddetto disegno di legge montagna, di un emendamento volto in sostanza a introdurre un adeguamento automatico alla modifica della direttiva *Habitat* e quindi al declassamento del lupo da specie strettamente protetta a specie protetta. Tale disposizione nei fatti anticiperebbe nel nostro ordinamento il recepimento della direttiva al nostro esame una volta approvata.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 14 maggio 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni in relazione alle quali ha già fatto pervenire indicazioni alla Presidenza della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, segnala che sono già pervenute richieste di audizioni da parte della relatrice e di altri gruppi in relazione all'esame della proposta di direttiva.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione delle predette audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nel fornire l'elenco dei soggetti per i quali sono pervenute richieste di audizione, illustra le disponibilità della Commissione per la programmazione delle suddette audizioni, tenendo conto dell'andamento dei lavori parlamentari della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 », avviato nella seduta del 13 marzo 2025.

Ricorda che nella seduta del 26 marzo 2025 si è concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Segnala che sul disegno di legge sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti (favorevole con un'osservazione), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con due osservazioni), mentre la Commissione Bilancio potrebbe esprimersi nella giornata odierna.

Osserva che è altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con due osservazioni).

Il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto giovedì 27 marzo 2025, alle ore 12. Al riguardo, comunica che sono state presentate 75 proposte emendative *(vedi allegato 2)*.

Ricorda che il comma 4 dell'articolo 126-*ter* del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e della legge di delegazione europea, come definite dalla legislazione vigente (in particolare all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012) e che, qualora sorga questione, la decisione sia rimessa al Presidente della Camera.

Rileva inoltre che il medesimo articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possano essere ripresentati in Assemblea. Alla luce della lettera del 22 marzo 2000 del Presidente della Camera sono, in particolare, da considerare inammissibili per estraneità al contenuto proprio delle leggi europee gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi europee o comunitarie) non incluse nel disegno di legge.

Evidenzia quindi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi, dopo il vaglio di ammissibilità, alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi. In particolare, la XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si siano espresse favorevolmente e gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Fa presente, inoltre, che la XIV Commissione non procederà alla votazione degli emendamenti sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere contrario, o non abbiano espresso alcun parere. Del pari, la XIV Commissione non procederà all'esame degli emendamenti trasmessi a più Commissioni di settore per l'acquisizione di pareri, nel caso in cui questi ultimi siano tra loro divergenti o comunque non conciliabili.

Osserva altresì che, in caso di reiezione di emendamenti da parte delle Commissioni di settore nella fase dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge, gli eventuali identici emendamenti successivamente ripresentati presso la XIV Commissione debbono considerarsi irricevibili e non possono, pertanto, essere trasmessi, per l'acquisizione dei pareri, alle medesime Commissioni che si erano già pronunciate in ordine ad essi.

Segnala quindi che, alla luce dei predetti criteri, tutte le proposte emendative presentate presso questa Commissione sono ammissibili. Esse saranno pertanto trasmesse alle Commissioni di merito, per l'espressione, entro il 30 aprile prossimo, del parere di rispettiva competenza.

Avverte che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti si sono espresse favorevolmente e che si potrà procedere alle votazioni degli emendamenti presumibilmente nella settimana del 5 maggio prossimo, comunque compatibilmente con la calendarizzazione del provvedimento che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale del Segretario di Stato per gli affari esteri e gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, on. Luca Beccari, del Segretario di Stato per gli affari interni, la funzione pubblica, gli affari istituzionali, i rapporti con le Giunte di Castello e la semplificazione normativa della Repubblica di San Marino, on. Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il commercio, la ricerca tecnologica, le telecomunicazioni e lo sport della Repubblica di San Marino, on. Rossano Fabbri, e del Presidente della Commissione Consiliare permanente affari esteri, emigrazione ed immigrazione, sicurezza e ordine pubblico e informazione della Repubblica di San Marino, on. Michele Muratori, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

considerato che l'Accordo intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »).

1.1. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

21-*ter*) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE).

1.2. Traversi, Fede, Iaria.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;.

4.1. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il *Buy Now Pay Later* (BNPL);.

4.2. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento « *Buy Now Pay Later* » (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e

prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;.

4.3. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;.

4.4. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* , garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento *Buy Now Pay Later* (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari;.

4.5. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* sanzioni penali *inserire le seguenti*: , nonché misure penali o non penali accessorie,.

5.1. Gianassi, Serracchiani, De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

ART. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;

c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile *offshore* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

f) prevedere forme di promozione dei servizi di « *demand-response* », delle piccole batterie e dei servizi « *vehicle to grid* » e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;

g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4) .

6.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;

b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;

c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (Autorizzazione Unica – Procedura abilitativa semplificata – edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;

d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;

e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;

f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

6.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di *marketing* legate alla sostenibilità;

b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

d) garantire che nell'*e-commerce* i venditori rispettino gli *standard* di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con particolare riguardo alle pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).

6.03. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di Tipo I siano conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza alle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).

6.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* , anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;.

7.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite *trust;*.

*** 8.1.** Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*** 8.2.** Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE (CDCRAEE), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;.

8.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1), numero 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) denominata « pannelli fotovoltaici domestici », al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;.

8.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del *trust* e alla gestione finanziaria dei *trust;*.

8.5. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo, a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);.

8.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;.

8.7. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 nell'ordinamento nazionale, tenendo

conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).

8.01. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che una percentuale obbligatoria minima dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i distributori di energia elettrica e di gas naturale sia destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle famiglie a basso reddito, delle famiglie che vivono in alloggi sociali e delle famiglie in condizione di povertà energetica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791;

c) definire, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, la Strategia nazionale contro la povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, garantendo il coordinamento tra gli obiettivi e le misure che si intende in essa inserire e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine e i futuri incentivi per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nonché con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono

negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).

8.02. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Scerra, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) adeguare la definizione di « povertà energetica » contenuta nella normativa vigente alla definizione di più ampia portata contenuta nella direttiva (UE) 2024/1711, con particolare riguardo ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica;

c) assegnare ad un operatore pubblico, che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi secondo procedure competitive e modalità che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura, tramite contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA), prevedendo altresì l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo unico nazionale (PUN) rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine medesimi;

d) incoraggiare i consumatori, gli autoconsumatori e le Comunità energetiche rinnovabili a partecipare ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici *(vehicle to grid)*;

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 18).

8.03. Cappelletti, Scerra, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e

rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

8.04. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* in conformità ai criteri *con le seguenti:* adeguando a tal fine la normativa nazionale vigente ai criteri minimi.

9.1. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere sistemi uniformi di valutazione della rilevanza del danno, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 8 della direttiva (UE) 2024/1203 per quanto attiene la valutazione della quantità trascurabile o meno e individuando criteri univoci per la determinazione del valore soglia di cui al medesimo paragrafo 8, lettere *b)* e *d)*, anche in considerazione della quantificazione monetaria del danno ambientale, degli illeciti profitti ottenuti dalla commissione del reato, nonché dei costi di ripristino;.

9.2. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* agli articoli *aggiungere la seguente:* 14 *e dopo le parole:* in materia *aggiungere le seguenti:* di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini,.

9.3. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* alla competenza regionale *con le seguenti:* allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza,.

10.1. Caramiello, Ilaria Fontana.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da* , in modo da sostituire *fino a:* le vigenti disposizioni in materia, *con le seguenti:* per determinare le condizioni di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, anche nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques* – BAT),.

10.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* in modo da sostituire *fino a:* le vigenti disposizioni in materia, *con le seguenti:* fatto salvo l'obbligo di possedere l'autorizzazione integrata ambientale e.

10.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* nel loro complesso *fino a*: a scala locale *con le seguenti:* mediante l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nei procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale,.

10.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti, *con le seguenti:* garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il

coinvolgimento limitatamente alla fase decisoria dei soli soggetti.

10.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticità nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

10.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* 3 aprile 2006, n. 152, *aggiungere le seguenti:* i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed il riesame della stessa al fine di includervi la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in funzione preventiva,.

10.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* direttiva (UE) 2024/2831 *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;.

11.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) assicurare, al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio numero 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, relativamente al divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori;.

11.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , a tal fine ricorrendo alla presunzione legale di rapporto di lavoro a favore delle suddette persone, a garanzia del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali;.

11.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , prevenendo, a tal fine, i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici;.

11.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché l'accesso da parte dei lavoratori delle piattaforme digitali a condizioni di vita e di lavoro dignitose;.

11.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204;.

11.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine le seguenti parole:* , nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativamente, in particolare, alla previsione di determinati diritti e obblighi non-

ché garanzie relativi al trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;.

11.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; *con le seguenti*: in merito ai possibili rischi legati al ricorso all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;.

11.8. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2668, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione della revisione dei valori limite di esposizione professionale, al fine di garantire la riduzione al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile dei rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro;

b) adeguare la definizione di « amianto » contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva UE) 2023/2668, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori;

c) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria nonché la metodologia di misurazione per l'amianto, al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori alle malattie professionali legate all'amianto, in conformità con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021)44;

d) introdurre misure di efficientamento del monitoraggio e della classificazione delle malattie amianto-correlate, anche tramite il rafforzamento dei Centri Operativi Regionali per la gestione delle suddette malattie;

e) tenere conto delle differenze di genere relativamente all'esposizione all'amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l'identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione;

f) in linea con le finalità di cui alla direttiva (UE) 2023/2668, a completare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101;

g) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto, al fine di diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

11.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere *con le seguenti:* prevedendo il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano.

12.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma, 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , facendo seguito a quanto evidenziato nell'*Air Pollution Strategy* relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto Superiore di Sanità – GdS, Gruppo di studio nazionale sull'inquinamento *indoor*);.

12.2. Quartini, Bruno, Cantone, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Scerra, Sportiello.

Al comma, 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi e gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.

12.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) prevedere apposite misure per favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/2881 anche con riferimento all'individuazione della disciplina risarcitoria applicabile in caso di violazione delle norme relative ai piani o tabelle di marcia per la qualità dell'aria che determina un danno sanitario.

12.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) individuare procedure adeguate ed efficaci per la sollecita adozione dei piani d'azione a breve termine, contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme.

12.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 14.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *numero 1), dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: , del Ministero della giustizia;

b) *alla lettera* b), *numero 2), sostituire la parola:* definire *con la seguente:* aggiornare *e dopo le parole:* Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: e al Ministero della giustizia.

14.1. Rossello, Battilocchio, De Monte.

ART. 16.

Al comma 1, lettera l), *sostituire le parole da:* al fine di prevedere l'applicazione *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* ivi compresa l'applicazione del cumulo;.

16.1. Merola, Stefanazzi, Prestipino, Filippin, Madia, De Luca.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri nell'ordinamento nazionale, senza introdurre nuovi vincoli di bilancio che abbiano come conseguenza una compressione della spesa nazionale per investimenti in settori prioritari per la crescita del Paese, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio;

b) prevedere percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto della specificità del quadro macroeconomico nazionale, astenendosi dall'applicazione di qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;

c) assicurare un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica nazionale, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, per prevenire politiche di austerità, preservare la qualità e il livello di spesa pubblica, evitare pesanti tagli allo Stato sociale e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile di medio e lungo termine;

d) assicurare il pieno e costante coinvolgimento degli organi parlamentari competenti in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024 e congiuntamente all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, nel rispetto del dialogo politico e a salvaguardia delle prerogative parlamentari.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il seguente numero 13).

16.01. Scerra, Bruno, Cantone.

ART. 17.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* , anche nella versione digitale, *con le*

seguenti: in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità,.

17.1. Scerra, Bruno, Cantone, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* riducendo al minimo gli eventuali carichi burocratici che gravino sui destinatari delle presenti norme, per effetto di tali procedure;.

17.2. Cantone, Bruno, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,* incluse le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il loro rilascio, rinnovo o revoca;.

17.3. Bruno, Cantone, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

b) integrare nell'ordinamento penale nazionale la definizione di « vittima » ai sensi dell'articolo 2, lettera *c),* della direttiva (UE) 2024/1385;

c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

d) adottare le necessarie misure al fine di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime nelle fasi sia processuali sia post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo *stalking* carcerario;

e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

f) integrare le disposizioni di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale, al fine di includere reati quali la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo *stalking* e le molestie *on line* e disciplinare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto *cyber flashing)*;

g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 14).

17.01. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio

2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2024/1499, tenendo conto, in particolare, anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima ed in linea con quanto sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) prevedere le opportune disposizioni volte a consolidare e rafforzare i poteri degli organismi preposti al perseguimento della parità intesa non solo in ottica di genere ma anche di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, garantendo altresì, a tal fine, la piena indipendenza della struttura interna dei suddetti organismi;

c) prevedere tramite adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale il pieno sostegno al funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti, adottando altresì tutte le necessarie misure finalizzate a predisporre le garanzie necessarie ad assicurare l'indipendenza dei suddetti organismi da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1499, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 16).

17.02. Bruno.

ART. 18.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) individuare e definire, sin dalle prime fasi di definizione del piano nazionale di ripristino, le opportune forme di consultazione, partecipazione e coordinamento dei portatori di interesse, dei settori produttivi coinvolti, delle associazioni ambientaliste, dei rappresentati di categoria, delle università e dei centri di ricerca affinché sia avviato e portato a termine un processo di consultazione e partecipazione aperto, trasparente, inclusivo ed efficace.

18.1. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 20.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole da:* con particolare riferimento *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* garantendo in ogni caso il rispetto di quanto previsto in materia di accertamento e verifica dei requisiti e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e dal regolamento (UE) n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

20.1. Barbagallo, Morassut, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino, Ghio.

ART. 22.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito del Punto unico d'accesso europeo (ESAP), nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;.

22.1. Merola, Stefanazzi, De Luca.

ART. 24.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *dopo le parole:* relative violazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,;

b) *alla lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le piccole e medie imprese in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.;

c) *dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.

24.1. Peluffo.

ART. 25.

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere le seguenti:*

a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e del Regolamento (UE) 2023/2411;

a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411;.

25.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto interministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;.

25.2. Peluffo, Filippin, Madia, De Luca, Prestipino.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbli-

che, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento;.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).

25.3. Peluffo, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino.

ART. 26.

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, *aggiungere le seguenti:* nonché al profitto illecito,.

26.1. Morfino, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) prevedere sanzioni sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del fatto, comminando una pena di almeno 5 anni di reclusione nel massimo, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, nonché l'applicazione delle circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva nei casi di maggiore gravità;.

26.2. Caramiello.

Al comma 2, lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* , nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;.

26.3. Caramiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento;.

26.4. Scerra, Caramiello.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, *aggiungere le seguenti:* le associazioni di protezione ambientale.

26.5. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

26.6. Schullian.

Al comma 2, lettera o), *sopprimere le parole da:* nonché disporre *fino alla fine della lettera.*

*** 26.7.** Scerra, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 26.8.** Schullian.

Al comma 2, lettera o), *sostituire le parole:* la conservazione *con le seguenti:* l'abolizione.

Conseguentemente, alla medesima lettera o), *sopprimere le seguenti parole:* , per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

26.9. Schullian.

ART. 27.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche al fine di garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità del materiale riciclato, assicurando il coordinamento con il regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025;.

27.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio e per la definizione di uno schema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo ai fini della produzione di nuovi contenitori per bevande)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, in merito alla introduzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione della tipologia di contenitori per bevande nonché della relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

b) indicazione dell'entità minima del deposito;

c) individuazione della tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

d) definizione della composizione e *governance* dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

27.01. Sergio Costa, L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Bruno, Cantone, Scerra.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 211

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Vincenzo Tondi della Mura 211

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Vincenzo Tondi della Mura.

Dopo l'intervento introduttivo del PRESIDENTE, il professor TONDI DELLA MURA espone le proprie argomentazioni in merito alla materia oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Intervengono gli onorevoli STEFANAZZI (PD-IDP) ed Elena MACCANTI (LEGA) per formulare osservazioni e quesiti, ai quali risponde il professor TONDI DELLA MURA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 212

AUDIZIONI

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sergio CRISTALLO, *direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Sergio CRISTALLO, *direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Sergio CRISTALLO, *direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE SU NOMINE:

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai . 213

Variazione nella composizione della Commissione 213

Comunicazioni della presidente su domande di accesso radiotelevisivo 214

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 » *(Esame ed approvazione)* 214

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2025) 216

Sulla pubblicazione dei quesiti 214

ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (nn. 117/935, 123/968, 124/971, 125/976, 127/985, 128/993, 129/998, 130/999, 131/1000, 132/1015, 133/1016, 134/1018, 135/1021, 136/1022, 137/1039 e 139/1057) 226

PARERE SU NOMINE

Mercoledì 2 aprile 2025. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 19.55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai.

La PRESIDENTE constata l'assenza del prescritto numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle 20.02.

Mercoledì 2 aprile 2025. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Variazione nella composizione della Commissione.

La PRESIDENTE comunica che in data 13 febbraio 2025 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gaetano Amato, in sostituzione del deputato Riccardo Ricciardi, dimissionario. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia il deputato Ricciardi e dà il benvenuto al deputato Amato.

Comunicazioni della presidente su domande di accesso radiotelevisivo.

La PRESIDENTE informa che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 26 febbraio scorso, sono state accolte alcune domande di Accesso radiotelevisivo. In particolare, si tratta di 48 domande per il mezzo televisivo (corrispondenti ai numeri di protocollo 7979, 7988, 8003, 8022, 8036, 8039, 8054, 8068, 8069, 8072, 8074, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8084, 8085, 8086, 8088, 8090, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8100, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118 e 8122), in onda dal 10 marzo al 22 luglio 2025, e di 10 domande per il mezzo radiofonico (corrispondenti ai numeri di protocollo 7989, 8070, 8073, 8075, 8087, 8089, 8091, 8099, 8101 e 8123), in onda dal 14 marzo al 18 aprile.

Nella medesima riunione sono state dichiarate irricevibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, delle Linee guida approvate nella scorsa legislatura dalla Sottocommissione con delibera del 30 ottobre 2018, le domande presentate dalla Associazione Il volo degli angeli (n. 8012), dall'associazione Retake Roma (n. 7836) e dalla Fondazione Cariplo (n. 7956 per il mezzo televisivo e n. 7957 per il mezzo radiofonico), in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione pervenuta è risultata incompleta.

L'Associazione nazionale Carabinieri – Sezione di Agropoli ha comunicato di rinunciare alla domanda n. 8007 che comunque è stata dichiarata irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, delle Linee guida in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione pervenuta è risultata incompleta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 ».

(Esame ed approvazione)

La PRESIDENTE informa che nei giorni 8 e 9 giugno 2025 avranno luogo le votazioni in relazione a cinque *referendum* popolari abrogativi.

In qualità di relatrice, sottopone pertanto all'esame della Commissione il testo della proposta di delibera recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla suddetta campagna referendaria, già trasmesso a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione, testo predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni e consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In considerazione dell'avvio della campagna referendaria e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Il deputato FILINI (FDI) si dichiara favorevole a procedere al voto nella seduta odierna, non avanzando rilievi sull'articolato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della riso-

luzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti nn. 117/935, 123/968, 124/971, 125/976, 127/985, 128/993, 129/998, 130/999, 131/1000, 132/1015, 133/1016, 134/1018, 135/1021, 136/1022, 137/1039 e 139/1057 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 (Documento n. 10).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2025

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2024, depositate in pari data, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni le richieste di cinque *referendum* per l'abrogazione: dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, limitatamente alle parole « adottato da cittadino italiano » e « successivamente alla adozione », nonché della lettera *f)*, recante la seguente disposizione « f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica » della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente denominazione « *Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana* »; del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150, dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22, dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, con la seguente denominazione: « *Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione* »; dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole « compreso tra un » , alle parole « ed un massimo di 6 » e alle parole « la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro », con la seguente denominazione: « *Piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale* »; del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente alle seguenti parti: articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole « non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque », alle parole « in presenza di almeno una delle seguenti condizioni », alle parole « in assenza delle previsioni di cui alla lettera *a)*, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti »; e alle parole « b-*bis*) »; comma 1-*bis* , limitatamente alle parole « di durata superiore a dodici mesi » e alle parole « dalla data di superamento del termine di dodici

mesi »; comma 4, limitatamente alle parole « , in caso di rinnovo, » e alle parole « solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi »; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole « liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, », con la seguente denominazione « *Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine dal contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi »;* dell'articolo 26, comma 4, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. », con la seguente denominazione: « *Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.* »

viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025, depositate il 7 febbraio 2025, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di *referendum* popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum*;

visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante « Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 », il quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano « in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 »;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, assunta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970;

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2025, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante « disposizioni di attuazione della disciplina in ma-

teria di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)* e lettera *f)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", l'abrogazione parziale dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e l'abrogazione parziale dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 », con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche dei *referendum*. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative ai *referendum*.

2-*bis*. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alle predette consultazioni referendarie.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b*)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *commvigilanzarai@pec.senato.it*, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione)

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.
(Confronti referendari)

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

a) le forze politiche referendarie di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte, per ciascuna delle

indicazioni di voto, fino ad un massimo di sei persone, tre per la posizione favorevole e tre per la posizione contraria.

5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata massima di ciascun confronto è di 40 minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 10.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.
(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2-*bis*. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi

osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-*bis*. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi ai quesiti referendari deve assicurare per ciascun quesito referendario la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

5-*bis*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie di ciascun quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto,

curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 9 giugno 2025.

Articolo 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Il calendario dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale delle elezioni amministrative assieme ai cinque *referendum*.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti

contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (nn. 117/935, 123/968, 124/971, 125/976, 127/985, 128/993, 129/998, 130/999, 131/1000, 132/1015, 133/1016, 134/1018, 135/1021, 136/1022, 137/1039 E 139/1057)

ROSSO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*. – Premesso che:

il 27 giugno 2024 ricorreva il 44° anniversario della strage di Ustica, nella quale 81 persone persero la vita nella distruzione del DC-9 Itavia in servizio tra Bologna e Palermo;

nell'occasione, la RAI ha dedicato alla tragedia due prodotti specifici, consistenti nel programma *Report* di Sigfrido Ranucci del 26 maggio e lo speciale di Massimo Giletti « Ustica una breccia nel muro » del 25 giugno;

entrambi condividevano l'impostazione della cosiddetta « battaglia aerea », che postula l'abbattimento del DC-9 con un missile nell'ambito di uno scontro nel quale sarebbe stato coinvolto anche un MiG libico;

in entrambi erano assenti coloro che non concordavano con la tesi della battaglia aerea o che avrebbero potuto dar conto delle risultanze delle perizie d'ufficio e dei procedimenti penali; unica eccezione, fortemente voluta da Giletti, il gen. Tricarico, al quale è stato però di fatto impedito di parlare;

premesso che, sotto il profilo storico:

nella sentenza di appello si legge tra l'altro che « l'accusa non è altrimenti dimostrabile se non affermando come certo quanto sopra ipotizzato ma non è chi non veda in esso la trama di un libro di spionaggio ma non un argomento degno di una pronuncia giudiziale » (pagina 114);

delle 94 persone da Priore in vario modo accusate di « depistaggio », nessuna è mai stata condannata in alcun grado di giudizio;

le sentenze di assoluzione sono state confermate dalla Corte di Cassazione, nella quale sedeva anche l'attuale presidente della Suprema Corte dott.ssa Margherita Cassano, che non può certo essere tacciata di essere di parte;

l'inchiesta rigettò le prime 4 ipotesi, mentre l'esplosione interna fu considerata come « tecnicamente sostenibile » per cui il collegio peritale d'ufficio nominato dallo stesso GI Priore chiese all'unanimità di « ...accettare la sua conclusione che la causa dell'incidente è stata un'esplosione interna »;

premesso ulteriormente che l'unilateralità delle due trasmissioni non è accidentale o isolata, dato che:

nel gennaio 2001 *Il Fatto* di Enzo Biagi, allora su RAI 1, intervistò il generale Tricarico, tagliando nella messa in onda proprio la risposta su Ustica;

nel giugno 2018 Paolo Poggio fu costretto dalla signora Bonfietti prima a far saltare il contraddittorio a La vita in diretta tra Giovanni Fasanella e Gregory Alegi e poi a leggere un comunicato di RAI scritto sotto dettatura dalla stessa;

il 20 giugno 2019 la presidente di AVDAU, Giuliana Cavazza, segnalava al direttore generale della RAI la necessità di garantire su Ustica un confronto aperto e il pluralismo dell'informazione, senza ricevere risposta;

il 19 giugno 2020 l'on. Eugenio Baresi, già segretario della Commissione Stragi nella XII legislatura, lamentava come all'annuale trasmissione di Rai 3 su Ustica fosse stata invitata unicamente la signora Bonfietti e la sua parte;

il 20 giugno 2020 AVDAU segnalava al presidente e al direttore generale RAI *pro-*

tempore e al direttore di Rainews Franco Di Bella il rischio che le false prospettazioni sulle presunte ricostruzioni delle « ultime parole dei piloti » potessero far incorrere l'azienda nelle ipotesi di depistaggio previste e punite dall'articolo 375 per i pubblici ufficiali e quanti sono incaricati di pubblico servizio;

il 20 giugno 2020 AVDAU, sempre in relazione alla trasmissione di Rai 3, stigmatizzava in un comunicato la mancanza di pluralismo della rete;

il 18 aprile 2021 il TG3 trasmetteva la notizia falsa secondo cui il maresciallo Dettori avrebbe visto il MiG libico e il missile che avrebbero abbattuto il DC-9, venendo poi costretto a trasmettere una rettifica il giorno successivo;

il 26 maggio 2024 AVDAU metteva in guardia la RAI dal travisare, tramite la trasmissione *Report*, i fatti accertati, segnalando in particolare l'inaffidabilità del teste Enrico Brogneri quando sentito in aula il 24 giugno 2002;

il 22 giugno 2024, il prof. Alegi, consulente dello Speciale di Giletti, diffidava la RAI, nelle persone del dr Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti, e la dr.ssa Gabriella Oberti, responsabile Approfondimenti 6, dall'associare il proprio nome al programma, segnalando la sensazione che vi sarebbe stata una rappresentazione più spettacolarizzata che equilibrata; lamentava inoltre la mancanza di costruttiva interazione con il programma e le strutture RAI, che pure gli avevano inizialmente affidato un incarico di consulenza;

premesso che nella trasmissione su Rai 3 sarebbero state fatte alcune affermazioni errate, tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

se la totale assenza di contraddittorio nella puntata di *Report* e il vistoso squilibrio nel numero di ospiti microfonati e del tempo loro concesso da Giletti corrispondano all'obbligo di pluralismo della Tv pubblica;

se sia compatibile con la qualità di un servizio sostenuto dal denaro pubblico il presentare come novità elementi smentiti dalla magistratura da 35 anni;

se esista una linea aziendale, formale o informale, che affida alla sola signora Bonfietti, alla sola associazione, la titolarità esclusiva a parlare di Ustica, compreso il diritto di veto, formale o informale, su contenuti e ospiti dei programmi sulla strage di Ustica;

se esista una linea aziendale che in ogni caso preveda la divulgazione della sola supposta « battaglia aerea » per quanto smentita dalle sentenze penali;

quali impegni di *fact-checking* e, in generale, deontologici, chieda la RAI per i propri programmi giornalistici e/o di approfondimento, compresa l'eventuale esistenza di un manuale della qualità e di un « albero delle fonti »; se sì, come tali impegni e *standard* siano stati verificati e/o da chi applicati nelle due trasmissioni citate; in caso contrario, se intenda adottarli, quando e con quali procedure;

quali misure la RAI intenda adottare per assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione su Ustica e altri temi complessi, evitando il ripetersi di prospettazioni unilaterali, disinformate e distorsive della realtà.

(117/935)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

Il contratto di servizio 2023-2028 impegna Rai a sviluppare un'offerta informativa affidabile, credibile e di alta qualità potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione.

A tal fine, Rai è tenuta ad assicurare, inter alla, la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta, di cui i programmi oggetto dell'interrogazione sono massima espressione.

Inoltre il contratto di servizio vigente impegna Rai a migliorare il proprio sistema informativo editoriale rafforzando l'ecosistema di news verificate e certificate sia sensibilizzando i propri dipendenti e collaboratori, attraverso specifiche azioni formative, sulla necessità di attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del fact checking sia utilizzando strumenti informativi specifici e proponendosi come player all'avanguardia per il contrasto alla disinformazione.

In tale quadro si inseriscono le inchieste di Report *e dello speciale di Massimo Giletti che non avevano la pretesa di esaminare tutte le opzioni proposte negli anni bensì l'obiettivo di aggiungere elementi di valutazione sulla base di argomentazioni e documentazioni eterogenee ritenendo che anche tale obiettivo possa inserirsi in una dinamica volta ad assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione.*

STUMPO, GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, VERDUCCI, FURLAN. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

il contratto di servizio della Rai 2023-2028, prevede, all'articolo articolo 13 di « valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda »;

la stessa contrattazione collettiva ha più volte affrontato il tema della « valorizzazione degli interni »;

nel febbraio 2018, per esempio, la Rai ha sottoscritto un rinnovo del contratto collettivo nazionale che ha introdotto, fra l'altro, alcuni strumenti migliorativi dell'assetto gestionale ed organizzativo dei lavoratori dipendenti: come la « mappatura delle competenze », finalizzata a « valorizzare le risorse interne e garantire una maggiore efficienza editoriale e produttiva (...) anche con lo scopo di ridurre il ricorso ad appalti o collaborazioni nell'ottica del contenimento dei costi » così come il « registro delle professioni », che avrebbe permesso di « avere un quadro completo di tutte le professionalità presenti internamente » e da utilizzare in ogni reparto senza ricorrere a costose esternalizzazioni; nonché un « piano di formazione di massima », insieme a « progetti formativi di maggiore rilevanza strategica e di impatto significativo »;

tutti strumenti che, purtroppo, non hanno mai trovato applicazione operativa, come nel caso più evidente del registro delle professioni;

ad aggravare il quadro si evidenzia come nell'ambito dell'ultimo piano industriale, l'azienda stia tentando di introdurre, in maniera molto discutibile, un meccanismo di ottimizzazione del personale attraverso la costituzione di un « polo regia »;

si tratta di una iniziativa embrionale di cui non si hanno informazioni dettagliate ed ufficiali e della cui creazione, i dipendenti, sono arrivati recentemente a conoscenza attraverso delle comunicazioni giunte nelle varie direzioni a firma dell'amministratore delegato, Giampaolo Rossi;

si prevede la « confluenza » del profilo professionale del regista nel presidio organizzativo del « polo regia » che, risulterebbe, inoltre, suddiviso in diversi « raggruppamenti » o sottocategorie, attualmente non previste dal CCL e del tutto al di fuori dalla contrattazione collettiva con le parti sociali;

alla luce di quanto riportato anche da un recente comunicato delle rappresentanze sindacali unitarie, non risulta da questo progetto che « le figure dei registi partecipano attivamente al processo creativo del prodotto, interagendo sui contenuti con autori che nel tempo sono quasi tutti divenuti esterni »;

pertanto, una potenziale « confluenza » in un non meglio dettagliato « polo regia » nell'ambito della Direzione produzione TV, rischierebbe di svilirne la professionalità facendola diventare una figura eminentemente tecnica;

quella ipotizzata rischia quindi di essere una operazione di riorganizzazione che mortifica le risorse interne dando di fatto il via libera alle solite esternalizzazioni selvagge nell'area editoriale;

la gestione del polo regia, che dovrebbe avere come area di riferimento proprio quella editoriale (non la « direzione produzione TV ») non può essere privata di una risorsa chiave e funzionale al conseguimento della *mission* aziendale;

la ridefinizione categoriale della figura del regista deve tenere conto delle caratteristiche di tale profilo, ovvero, in base a come si è sviluppato nell'area editoriale della Rai;

gli elenchi del personale assegnabile dalle varie Direzioni all'ipotizzato polo regia, deve tenere conto delle effettive caratteristiche professionali delle risorse, e seguire un criterio di trasparenza e non di mera discrezionalità esercitato dalla direzione di appartenenza.

Si chiede pertanto di sapere quali sono le reali intenzioni dell'azienda rispetto al cosiddetto ipotizzato « polo regia » esigendo piena trasparenza e un confronto con le organizzazioni sindacali, per i criteri e le modalità di creazione dello stesso in particolare per quelle che sono le criticità già evidenziate in sede di premessa.

(123/968)

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – *Al Presidente ed all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere – premesso che:

facendo seguito al Piano industriale approvato il 30 giugno 2024 la Rai, nello specifico la Produzione Tv, si è fatta parte attiva nel realizzare una Direzione in cui far confluire tutte le risorse nazionali dell'Area Registi, creando quindi la struttura del Polo regia. Da maggio ad oggi il Polo si è occupata di smistare le richieste editoriali verso i centri di produzione Roma, Torino, Milano e Napoli, promuovendo le ricognizioni interne di risorse disponibili. Nonostante la disponibilità di personale interno, l'esito finale è stato comunque il ricorso ad un contratto esterno, autorizzato dalla deroga dell'Amministratore delegato. L'azienda ha comunicato il suo intento, entro fine 2024, di far confluire sotto la Direzione Produzione TV l'intero comparto regia, ad oggi distribuito presso i centri di produzione, facendo confluire inoltre, le risorse selezionate dal personale con non meglio specificati criteri di attività, appartenenti ai Generi;

seppur non dichiarato ufficialmente, l'obiettivo di questa struttura dovrebbe essere l'ottimizzazione delle risorse interne e la riduzione del ricorso all'esternalizzazione. A tal fine la firma della deroga verrebbe attribuita, non più all'AD ma al Direttore della Produzione;

dal 5 aprile 2024 data, in cui l'AD ha preso in carico la deroga rispetto agli incarichi della figura del regista, ad oggi sono stati contrattualizzati circa 20 registi esterni, quasi tutti afferenti al Genere Primetime, pur avendo personale capace interno disponibile. Non si comprende come, con l'assunzione della deroga da parte del Direttore della Produzione, il numero delle contrattualizzazioni esterne dovrebbe diminuire;

altra perplessità è la confluenza del personale registico dei generi;

con un comunicato la RSU Editoriale/Staff Rai manifesta la propria preoccupazione circa il *modus operandi* dell'azienda che si appresterebbe a trasferire formalmente i registi di area editoriale presso la Produzione TV;

l'azienda in questo modo procederebbe senza alcun confronto e in maniera del tutto unilaterale ad una riorganizzazione che andrà, ove confermata, a mortificare e penalizzare un segmento fondamentale dei profili professionali Rai;

si tratta di una scelta assolutamente autolesionista anche in relazione all'oggettivo riscontro che vede il ricorso soprattutto per i *format* e i programmi di richiamo a professionalità esterne;

sarebbe stato opportuno avere un confronto da parte dell'azienda con i rappresentanti sindacali per un processo di riorganizzazione che puntasse a valorizzare profili professionali Rai nell'ambito del cosiddetto Polo regia;

non si comprendono le ragioni da parte aziendale di perseverare nella volontà di trasferire i registi di area editoriale presso produzione TV che oggettivamente non risponde sicuramente né a criteri di economicità e neppure di razionalità;

se l'obiettivo di questa riorganizzazione fosse attuare una riduzione di costi, sarebbe necessario focalizzare, prima di intraprendere questo percorso, l'effettivo vantaggio economico e inoltre capire in che modo, la confluenza del personale registico editoriale, già impiegato presso le Direzioni di Genere, dovrebbe abbattere o ridurre il ricorso agli esterni;

si chiede pertanto anche in ragione della netta contrarietà manifestata dalle rappresentanze sindacali interne di non procedere ulteriormente nella definizione del Polo regia e contestualmente di avviare un tavolo di confronto proprio con le organizzazioni sindacali per un processo di riorganizzazione condivisa e non penalizzante delle professionalità interne del servizio pubblico radiotelevisivo.

(125/976)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, premesso il grande rispetto che Rai ha per il lavoro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con riguardo alle funzioni di indirizzo e di controllo affidate a quest'ultima, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:*

a) *La circolare del Presidente della Camera n. 2, del 21 febbraio 1996, statuisce che sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo, quale è l'attività gestionale della Rai.*

b) *I poteri di controllo attribuiti alla Commissione sono strettamente connessi a quelli di indirizzo: il controllo che essa esercita, infatti, riguarda unicamente « il rispetto degli indirizzi » (articolo 4, comma 1, della legge n. 103 del 1975) che recita testualmente:* « formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza*; » e non si estende ad altre forme di manifestazione dell'attività della Concessionaria.*

c) *L'Avvocatura dello Stato, nel parere reso in data 2 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze che chiedeva chiarimenti in ordine ai limiti del potere di acquisizione conoscitiva della Commissione, ha precisato che quest'ultima, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. pronuncia n. 69/2009), è titolare di poteri finalizzati al rispetto del principio del pluralismo e della qualità dell'offerta radiotelevisiva sotto il profilo della completezza dell'informazione e che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle predette competenze e della riservatezza delle informazioni rese dalla Concessionaria.*

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*. – Premesso che:

nella puntata del programma « Lo Stato delle cose », trasmessa lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su RAI 3, il conduttore Massimo Giletti ha mandato in onda un servizio relativo ai problemi della lotta alla mafia;

la non completa e corretta informazione del programma necessita, a parere dello scrivente, una dettagliata precisazione, considerato che sono state fatte dire, da ospiti del servizio pubblico, cose inesatte su vicende delicate;

Roberto Scarpinato, ex magistrato, attualmente senatore e membro della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite del programma e durante l'intervista il conduttore ha chiuso l'intervento in maniera frettolosa proprio nel momento in cui si parlava delle intercettazioni e di un possibile conflitto d'interesse con l'ex pm di Palermo Gioacchino Natoli;

è opportuno ricordare e precisare che nel mese di agosto 1991, a seguito delle 5

ordinanze di custodia cautelare decise per l'inchiesta del Ros sugli appalti, la Procura della Repubblica di Palermo, ai difensori degli arrestati, invece che gli stralci delle posizioni dei loro assistiti, consegnò l'intera informativa, permettendo così anche a « Cosa nostra » di conoscere lo stato dell'inchiesta e dove, nel prosieguo, i Carabinieri potevano arrivare con le indagini;

il 13 luglio 1992, il dottor Scarpinato, insieme al collega Lo Forte, chiese l'archiviazione per molti degli indagati nell'inchiesta « Mafia e Appalti » sviluppata dai Carabinieri del Ros. Tra le persone che non vennero ritenute perseguibili vi furono: alcuni politici, a livello regionale e nazionale, segnalati con una specifica informativa inviata dal Ros nell'estate del 1991;

tale attività non venne sviluppata perché la Procura di Palermo non ritenne di concedere successive deleghe d'indagine in merito;

gli imprenditori di alcune grandi imprese nazionali che, come evidenziato nel rapporto del Ros, avevano partecipato a pieno titolo agli accordi per condizionare illecitamente l'assegnazione di molti appalti: il geometra Giuseppe Lipari, commercialista che trattava gli affari di Riina e Provenzano; l'imprenditore agrigentino Filippo Salamone, fratello del magistrato Fabio Salamone, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, uno dei principali protagonisti del condizionamento illecito degli appalti nella Regione Siciliana; l'imprenditore e sospettato mafioso Antonino Buscemi, fratello di Salvatore Buscemi, capo della famiglia di « cosa nostra » del quartiere palermitano di Boccadifalco; Antonino Buscemi, in quanto socio delle spa Calcestruzzi del Gruppo Ferruzzi era stato indicato anche dal pentito Leonardo Messina al dottor Borsellino quale tramite del rapporto tra Totò Riina e Raoul Gardini, quest'ultimo indagato dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite;

i rapporti Buscemi/Gardini, oltre che dal Ros, erano stati segnalati a Palermo, nel 1991, anche dal dottor Augusto Lama della Procura della Repubblica di Massa Carrara, ma i relativi accertamenti vennero presto archiviati a richiesta del dott. Gioacchino Natoli;

con le sue scelte, la Procura di Palermo non aveva tenuto in considerazione le intese che Paolo Borsellino aveva raggiunto con il dottor Antonio Di Pietro per unificare le due inchieste (Mafia e Appalti/Mani Pulite) sulla constatazione che le attività venivano tenute insieme dalla presenza in entrambe della componente mafiosa;

a seguito dell'archiviazione dell'estate 1992, la problematica degli appalti venne ripresa senza essere tuttavia affrontata nel suo complesso, così ogni singola Procura della Repubblica sviluppò separatamente le proprie inchieste. Quindi, anche buona parte delle persone, sia imprenditori che amministratori, emerse nell'inchiesta del Ros, vennero rinviate a giudizio, ma alla fine quasi tutti assolte o raggiunte da pene modeste che non portarono comunque all'incarcerazione, perché le loro posizioni, prese senza quell'unitarietà che era stata individuata a suo tempo dal dottor Borsellino, risultarono insufficienti per accertarne pienamente le responsabilità,

si chiede di sapere:

se i vertici RAI abbiano preso atto della puntata di RAI 3, in onda lunedì 21 ottobre 2024 e quali siano le loro valutazioni;

se abbiano intrapreso iniziative volte a fare chiarezza su quanto realmente accaduto e, in caso negativo, se ritengano di dover intervenire.

(124/971)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Per quanto concerne la puntata del programma « Lo Stato delle Cose » del 21 ottobre scorso, l'intervista rilasciata dal Sen. Roberto Scarpinato era di estremo interesse e di stretta attualità, considerato il rilevante

impatto mediatico avuto nelle ultime settimane.

Il tema centrale dell'intervista si è focalizzato sulle interlocuzioni avvenute tra il Sen. Scarpinato e l'ex PM Gioacchino Natoli riguardo al tema che avrebbe dovuto trattare la Commissione Antimafia, il che poteva rappresentare un potenziale conflitto di interessi dato i rapporti amicali storici tra i due magistrati.

Per quanto concerne il tema relativo all'archiviazione del procedimento « mafia appalti 2789/90 », si precisa che il Sen. Scarpinato nell'intervista ha ribadito che il procedimento non è mai stato archiviato, e, nonostante il conduttore abbia ulteriormente insistito, la sua posizione non è cambiata nel corso dell'intervista.

BEVILACQUA, CAROTENUTO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

la Rai S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio pubblico, è tenuta a garantire non solo l'equilibrio economico-finanziario, ma anche una gestione trasparente delle risorse e un uso efficiente delle stesse, con particolare riferimento ai costi delle produzioni esterne e ai relativi ricavi pubblicitari;

come riportato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in audizione a luglio 2023 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel triennio 2020 – 2022, la Rai, su un totale complessivo di n. 5.313 contratti per un importo complessivo pari a 3.768.502.951,31 euro, ha concluso circa i 2/3 senza applicare il codice degli appalti;

di tale numero, i servizi televisivi e i Servizi di produzione televisiva rappresentano circa il 99 per cento della spesa, per un valore pari a 2.494.619.633 euro. Rispetto alle modalità di scelta del contraente, circa il 98 per cento della spesa complessiva (per un valore pari a 2.475.366.154 euro) è caratterizzata da procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

dunque, nonostante gli sforzi dichiarati per aumentare la produzione interna, sono decisamente numerose le trasmissioni che continuano a essere affidate, in tutto o in parte, a società di produzione esterne, talvolta con ascolti molto bassi, il che solleva interrogativi sul loro rapporto costo-beneficio, specialmente in termini di saldo tra costi di produzione e ricavi pubblicitari, oltre che sulle scelte compiute dai direttori che si occupano della distribuzione, della programmazione e del palinsesto;

risulta essenziale, nell'ottica della trasparenza e della buona amministrazione, comprendere quale sia il rendimento economico complessivo di tali produzioni, anche senza fornire dati puntuali sugli importi relativi ai costi e ai ricavi, per preservare eventuali informazioni commercialmente sensibili;

per tale motivo, per ciascuna delle seguenti trasmissioni: « Il provinciale – il racconto dei racconti »; « Todo modo »; « L'altra Italia »; « Se mi lasci non vale »; « Il mercante in fiera »; « Avanti popolo »; si chiede di conoscere:

le schede programmi complete di costi sopra la linea e di quelli sotto la linea;

quali siano le trasmissioni ad appalto totale e quelle ad appalto parziale;

quale sia il saldo tra il costo di produzione, comprensivo degli appalti esterni, e i ricavi pubblicitari generati, tenendo conto anche delle eventuali altre fonti di finanziamento;

quali siano in media risultati di ascolto dei programmi in elenco e quanto gli stessi risultino commercialmente appetibili indicando in quali di essi sia stato previsto il *golden minute* e quanti siano i *break* pubblicitari;

se, nel caso di trasmissioni con ascolti significativamente bassi, siano state avviate analisi o valutazioni sulla loro sostenibilità economica e strategica, in relazione agli obiettivi di servizio pubblico;

quali considerazioni guidano le scelte strategiche dei direttori di distribuzione, programmazione e palinsesto della Rai, in merito alla pianificazione di trasmissioni

affidate totalmente o parzialmente a produzioni esterne, con particolare riferimento all'analisi del rapporto costo-beneficio, le procedure di rinnovo o cessazione delle trasmissioni, le misure di trasparenza adottate;

in che modo la Rai intende incrementare il ricorso alla produzione interna e ridurre la dipendenza da società esterne, soprattutto in un contesto in cui la trasparenza nella selezione dei contraenti e l'ottimizzazione delle risorse risultano questioni centrali;

quali misure intenda adottare la Rai per assicurare una maggiore trasparenza nella gestione dei costi delle produzioni esterne e del loro bilancio economico complessivo, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze commerciali e competitive dell'azienda.

(127/985)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, premesso il grande rispetto che Rai ha per il lavoro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con riguardo alle funzioni di indirizzo e di controllo affidate a quest'ultima, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:*

(a) *La circolare del Presidente della Camera n. 2, del 21 febbraio 1996, statuisce che sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo, quale è l'attività gestionale della Rai;*

(b) *I poteri di controllo attribuiti alla Commissione sono strettamente connessi a quelli di indirizzo: il controllo che essa esercita, infatti, riguarda unicamente « il rispetto degli indirizzi » (articolo 4, comma 1, della legge n. 103 del 1975) che recita testualmente: « formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; » e non si estende ad altre forme di manifestazione dell'attività della Concessionaria;*

(c) *L'Avvocatura dello Stato, nel parere reso in data 2 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze che chiedeva chiarimenti in ordine ai limiti del potere di acquisizione conoscitiva della Commissione, ha precisato che quest'ultima, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. pronuncia n. 69/2009), è titolare di poteri finalizzati al rispetto del principio del pluralismo e della qualità dell'offerta radiotelevisiva sotto il profilo della completezza dell'informazione e che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle predette competenze e della riservatezza delle informazioni rese dalla Concessionaria;*

(d) *I dati richiesti rivestono natura di « fatto rilevante » e quindi* price sensitive*, in considerazione dello* status *di Rai di emittente obbligazioni quotate in un mercato regolamentato comunitario (Euronext Dublin) e il cui titolo è anche negoziato su sistema multilaterale di negoziazione italiano e tenuto conto che le predette informazioni sarebbero comunque oggetto di pubblicazione sul sito della Commissione.*

(e) *Il carattere* price sensitive *dell'informazione costituisce un elemento fondante dell'informazione privilegiata per cui si intende, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014 sugli abusi di mercato (c.d. Regolamento MAR, come modificato dal Regolamento n. 2024/2809/UE), un'informazione avente carattere preciso che non è stata resa pubblica;*

(f) *Le Linee Guida sulla gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre del 2017 individuano come « privilegiate », tra l'altro, le informazioni attinenti a « contenzioso legale » e « andamento della gestione ».*

Tutto ciò dovutamente premesso, in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, si rappresenta quanto segue.

Nel contesto editoriale televisivo ogni programma è un prodotto unico e sperimentale, ideato per rispondere alle esigenze di un pubblico specifico e raggiungere obiettivi fon-

damentali come gli ascolti e la sostenibilità economica. In tale ambito, può accadere che alcune produzioni, nonostante presupposti promettenti, non riescano a individuare il proprio pubblico o a mantenere un equilibrio tra costi e ricavi. Questa dinamica riguarda tutti gli editori del settore, sia pubblici che privati. Quando un programma non soddisfa le aspettative in termini di ascolti o il rapporto ascolti-costi non è più sostenibile, le strutture editoriali avviano, in condivisione con tutte le altre Direzioni interessate, analisi approfondite sia sugli aspetti economici, di produzione e di contenuto, considerando anche gli impegni editoriali previsti dal Contratto di Servizio, ove applicabili. Prima di chiudere definitivamente un programma, si esplorano strategie alternative, come la riduzione dei costi di produzione o il riposizionamento nel palinsesto, al fine di migliorarne la performance *e minimizzare le perdite.*

Le scelte strategiche, in linea generale, hanno l'obiettivo di elaborare un'offerta editoriale che, nel rispetto dei valori fondanti del Servizio pubblico, da un lato garantisca continuità e ascolti attraverso progetti di successo già affermati, dall'altro introduca programmi innovativi, anche con approcci di tipo sperimentale, per tipologie di genere editoriale, contenuti, volti, linguaggi – e con modelli produttivi alternativi – che puntino ad intercettare anche fasce di pubblico più giovane.

Infine, con riferimento alla richiesta degli ascolti medi dei programmi oggetto dell'interrogazione si riporta di seguito la relativa tabella.

Direzione Marketing — Rai

Dati di ascolto programmi

Canale	Periodo	Titolo	Ascolto	Share	Inizio	Fine	Data Inizio	Data Fine	Puntate
Rai 2	2024	L'ALTRA ITALIA	229.000	1,4%	21:27	0:18	03/10/2024	31/10/2024	5
Rai 2	2024	SE MI LASCI NON VALE	251.000	1,7%	21:31	0:58	21/10/2024	05/11/2024	3
Rai 2	2023	IL MERCANTE IN FIERA	391.000	2,1%	19:50	20:32	25/09/2023	22/12/2023	62
Rai 3	2024	IL PROVINCIALE IL RACCONTO DEI RACCONTI	437.000	2,5%	21:50	23:25	17/02/2024	16/03/2024	5
Rai 3	2023	IL PROVINCIALE IL RACCONTO DEI RACCONTI	673.000	3,9%	21:22	23:00	17/09/2023	01/10/2023	3
Rai 3	2024	TODO MODO (inc)	351.000	2,3%	21:50	23:57	23/03/2024	06/04/2024	3
Rai 3	2023-2024	AVANTI POPOLO	443.000	2,6%	21:20	0:04	10/10/2023	30/01/2024	15

Nota - Dati Live + VOSDAL; Tot. Individui & Ospiti

Si precisa che Il Provinciale è una produzione interna

GASPARRI. – *Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

da un articolo pubblicato su Il Giornale di oggi, 17 dicembre 2024, si apprende di un legame diretto tra gli « spioni » milanesi di Equalize e il programma *Report* condotto da Sigfrido Ranucci;

quanto sopra rappresenta un nuovo tassello nell'inchiesta milanese su Equalize, emersa circa due mesi fa con gli arresti dell'ex poliziotto Carmine Gallo e del suo braccio destro Nunzio Calamucci, destinato a infoltire il dibattito sui metodi di giornalismo investigativo utilizzato nel programma *Report*, già alimentato nei giorni scorsi dalla messa in onda delle conversazioni tra l'ex Ministro Sangiuliano e la moglie;

secondo quanto riportato nell'articolo di stampa, il coinvolgimento del programma *Report* è emerso nelle dichiarazioni messe a verbale da Calamucci, nel corso dell'interrogatorio di mercoledì scorso da parte del pubblico ministero De Tommasi e del sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonello Arditurro;

si apprende inoltre dallo stesso articolo che l'ex poliziotto Carmine Gallo, interrogato nella stessa giornata, avrebbe reso una confessione ampia, accusando il pro-

prio capo Enrico Pazzali e molti clienti vip di essere pienamente consapevoli dei metodi illegali alla base dei dossier realizzati da Equalize;

anche Calamucci avrebbe negato di aver *hackerato* il sistema informatico del Ministero dell'interno, ammettendo tuttavia i numerosi accessi abusivi, di intercettazioni illegali, di pedinamenti informatici gestiti dalla sede di Equalize;

è inquietante e desta sconcerto apprendere che, nel corso dell'interrogatorio, Calamucci di sua iniziativa abbia parlato della trasmissione di Ranucci *Report*, dichiarando di aver passato sottobanco materiale alla redazione e di aver avuto contatti diretti con il giornalista Giorgio Mottola, uno degli inviati della trasmissione;

come riportato dall'articolo menzionato, si tratta di un'accusa pesante considerato che Mottola ha ricevuto le informazioni da un privato e che le stesse, di conseguenza, fossero state acquisite del tutto illegalmente;

desta ancor più sconcerto che Calamucci avrebbe fornito ai pm dettagli dei contatti con *Report*, dichiarando che in cambio dei dossier riservati che questo forniva alla redazione del programma *Report*, questa avrebbe fornito a sua volta informazioni a *Equalize*,

si chiede di sapere:

se i vertici RAI siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e come valutino la inquietante vicenda che rende palese un pericoloso intreccio tra l'attività di dossieraggio e un programma condotto su una rete televisiva pubblica con metodi oscuri e illegali;

come ritengano di intervenire e quali misure intendano adottare per fare luce sulla conduzione del programma *Report* condotto da Sigfrido Ranucci e al fine di garantire una corretta gestione del servizio televisivo pubblico.

(128/993)

FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – *Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI*. – Premesso che:

da alcuni mesi, come è noto, la Procura di Milano – coordinata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi – sta lavorando ad un'indagine che riguarda la società di investigazioni private Equalize S.r.l., la quale si è resa protagonista di un presunto sistema di dossieraggi realizzati illecitamente attraverso accessi abusivi a banche dati riservate e attività di spionaggio effettuate su commissione;

nei giorni scorsi, diversi organi di stampa hanno riportato la notizia circa l'esistenza di un'intercettazione che risalirebbe al 23 febbraio 2024 in cui Enrico Pazzali – Presidente di Fondazione Fiera Milano e principale azionista di Equalize – ha affermato di dover incontrare Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva *Report* in onda su Rai 3;

ancora, Samuele Calamucci – stretto collaboratore di Carmine Gallo, ex funzionario della Polizia di Stato e socio di minoranza di Equilize, oggi in carcere – interrogato dal pm De Tommasi e dal sostituto procuratore Antimafia Antonello Arditurro, ha dichiarato di aver avuto contatti diretti con Giorgio Mottola, inviato di punta di *Report* e ha sostenuto anche di avergli fornito « sottobanco » materiale informativo;

infine, sempre Calamucci ha spiegato che, in cambio dei dossier riservati, la redazione di *Report* avrebbe procurato a sua volta informazioni ad Equalize, che poi sarebbero state utilizzate per costruire i documenti destinati ai clienti dell'azienda che li avevano commissionati;

qualora quanto sopra esposto trovasse conferma all'esito delle indagini e alla fine delle fasi processuali, si tratterebbe di una circostanza che metterebbe in pericolo la sicurezza e la tenuta democratica della nostra Nazione;

ciò significherebbe anche che un programma del servizio pubblico avrebbe

coltivato rapporti di mutua collaborazione con una società dedita all'acquisizione illegale di documenti e di informazioni per conto terzi in virtù dei quali avrebbe realizzato inchieste giornalistiche confezionate ad arte.

Si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda, una volta appresa la notizia, abbiano convocato il conduttore di *Report* Sigfrido Ranucci e l'inviato della trasmissione Giorgio Mottola ed ascoltato la loro versione della vicenda, anche alla luce del fatto che hanno pubblicamente smentito di aver avuto contatti con Equalize S.r.l.;

se e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di accertare l'andamento dei fatti esposti in premessa e se, a tale scopo, non ritengano opportuno avviare un'indagine interna;

se non ritengano che i fatti esposti in premessa possano comunque minare la credibilità di una trasmissione di inchiesta storica ed importante per la Rai, come lo è *Report*.

(130/999)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La trasmissione Report *occupa un ruolo di primo piano nel panorama televisivo italiano, distinguendosi per l'impegno nel giornalismo d'inchiesta e nella sensibilizzazione su temi di interesse pubblico. Il programma, ampiamente seguito e apprezzato, si è affermato negli anni non solo per le sue inchieste di rilievo, ma anche per la costante attenzione alla verifica delle fonti.*

Nell'immediatezza degli articoli pubblicati dall'organo di stampa (« il Giornale ») citato in una delle interrogazioni in oggetto, e successivamente ripresi da altre testate, il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci e il giornalista Giorgio Mottola hanno smentito categoricamente qualsiasi collaborazione o contatto con la società Equalize.

Le ricostruzioni contenute negli articoli si fondano su atti coperti da segreto investigativo (verbali di interrogatorio di persona sottoposta a indagine; informativa di polizia giudiziaria relativa ad attività di intercettazione), e pertanto non sono disponibili alle parti né tanto meno a soggetti terzi estranei all'indagine penale, quale è Rai.

Nel momento in cui l'obbligo di segreto cadrà, Rai potrà valutare di agire nei confronti degli eventuali responsabili di illeciti ai danni dell'immagine e della reputazione aziendale.

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*. – Premesso che:

nella puntata di « Striscia la notizia » in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre u.s. alle ore 20:35, l'inviato Pinuccio, a seguito dell'annuncio dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025, ha richiamato l'attenzione sulla presenza di alcuni rapper-trapper tra i quali Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè Pequeno, i cui nomi emergono anche nelle carte dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro;

come riportato dall'inviato, i 4 cantanti, sebbene non indagati, sarebbero « Tutti amici di Luca Lucci, con cui ci sarebbe un rapporto di amicizia e, alcune volte, anche di affari »;

nel servizio, l'inviato ha riportato quanto segue: « Il primo è Emis Killa, aveva un rapporto di amicizia anche professionale, perché ricordiamo che Emis Killa è titolare di un Barber Shop della catena di Lucci. Poi ha fatto dei concerti per la società della moglie di Lucci e di Norrito, l'altro ultrà. Poi ci sono varie foto che lo vede insieme a Lucci, Emis Killa, anche ad altri personaggi come Alex Cologno, quello che aveva i contatti con persone vicine alla 'ndrangheta. In una foto sta a casa di Lucci, non sappiamo se Lucci stava ai domiciliari in quel momento, non si è capito, diciamo un rapporto molto stretto. E Conti li ha chiamati a cantare a Sanremo. Altro nome selezionato è Fedez, anche lui aveva fatto dei concerti per la società della moglie di

Lucci, poi loro erano proprio amici, Fedez lo chiamava 'patatone', ci sono delle foto che andava a casa, c'è un rapporto di stima ... »;

l'inviato ha continuato dicendo: « poi ci sono altri nomi presenti al Festival e nelle carte delle indagini, come Guè Pequeno e Tony Effe. Secondo le carte delle indagini Lucci, nella sua nuova attività di promozione musicale, li vede coinvolti perché le carte dicono proprio questo: 'Nelle carte dell'inchiesta quando si parla di rapporti tra 'ndrangheta e ultrà si evince che Lucci aveva tessuto rapporti con noti artisti italiani per azioni di carattere lavorativo nel settore musicale, tra cui Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancún e Guè Pequeno, grazie anche ad Alex Cologno. Tony Effe e Fedez poi avevano litigato, speriamo non litighino sul palco, insomma è un Festival tutto da vedere »;

desta molta perplessità l'attenzione mediatica a cantanti rapper e a personaggi poco trasparenti, la cui esibizione nell'ambito della manifestazione canora più importante, oltre che renderli modelli trasgressivi, ma accettabili – soprattutto dai più giovani –, rappresenta l'antitesi della cultura popolare che caratterizza Sanremo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei vertici RAI riguardo alla scelta di alcuni cantanti che si esibiranno nell'edizione di Sanremo 2025;

in che modo intendano tutelare il patrimonio artistico italiano, anche attraverso i grandi spettacoli, del quale la musica è parte, evitando che la selezione degli artisti sconfini nella scelta di modelli di dubbia reputazione.

(129/998)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno premettere che il Festival della Canzone Italiana che si svolge a Sanremo, nella sua lunga storia, ha sempre rappresentato la realtà musicale del momento. Più che mai in questo ultimo decennio di grandi trasformazioni della musica e della industria discografica, il Festival ha raccolto le istanze delle nuove realtà musicali che si sono prepotentemente affacciate sulla scena, dal genere indie, al rap e al trap, fortemente rappresentative di un larghissimo pubblico giovanile, pubblico che si è fatto rapidamente sempre più trasversale a livello generazionale e sociale, come hanno dimostrato ad esempio il travolgente successo di Geolier, rapper di origini campane, al Festival del 2024, o del rapper milanese Lazza nel 2023.

Dunque, l'attenzione del Festival e dei suoi organizzatori si concentra da sempre – e più che mai ora, in un momento di particolare fermento musicale – sulle canzoni, per il valore che hanno nel panorama artistico italiano contemporaneo, ricercando l'obiettivo di rappresentare tutti gli stili ed essere una manifestazione viva e vivace, ricettiva del cambiamento, sensibile alla tradizione quanto al rinnovamento. Grazie a questa attenzione il Festival ha potuto sopravvivere al tempo e consolidare il suo successo e la sua fama internazionale.

Nel corso dell'enorme lavoro di selezione delle canzoni in gara, anche quest'anno, si è posta particolarissima cura e attenzione alla qualità della tessitura musicale e testuale. Nessuna presenta elementi di natura sessista o violenta o in qualsiasi altro modo irrispettosi. Tutte le canzoni sono state scelte in base ai criteri ampiamente sopra enunciati di massima apertura alle istanze musicali contemporanee, al cantautorato e alla grande tradizione della musica italiana.

La presenza nel cast del 75° Festival della Canzone Italiana di alcuni degli interpreti contemporanei più seguiti dal pubblico giovane, rappresenta un'occasione importantissima per rivolgersi a questi target con contenuti diversi, magari innovativi nel loro repertorio, utilizzando uno straordinario vettore di comunicazione come l'evento di spettacolo, musica e costume (e molto altro) più possente di tutto il panorama mediatico italiano.

Tutti gli interpreti selezionati sono artisti che vantano indubitabili successi (decine di dischi di platino, milioni di visualizzazioni sul web, oltre all'enorme seguito che riscuotono ovunque i loro concerti). Tutti appartengono, chi da molti anni, chi solo di recente, alla cultura popolare musicale alla quale attinge il Festival, e che la kermesse non può ignorare.

FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – *Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI*. – Premesso che:

nella puntata dell'8 dicembre 2024, la trasmissione televisiva *Report*, su Rai 3, trasmette un servizio a firma di Luca Bertazzoni dal titolo « Travolti da un insolito destino », riguardante il cosiddetto « caso Sangiuliano-Boccia », che, l'estate scorsa, ha coinvolto l'allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la signora Maria Rosaria Boccia;

il *reportage* – mandato in onda dopo un breve riassunto della vicenda da parte del conduttore Sigfrido Ranucci – si concentra principalmente sulle motivazioni che hanno causato l'interruzione della procedura di nomina di Maria Rosaria Boccia a ruolo di consigliera del Ministro per i grandi eventi e sul suo coinvolgimento nell'organizzazione del G7 della Cultura a Pompei;

durante il servizio, violando il diritto alla riservatezza sei soggetti coinvolti, è stato diffuso il contenuto originale ed integrale di una conversazione telefonica – risalente al 9 agosto 2024, registrata all'insaputa dei diretti interessati dalla signora Boccia e di cui *Report* è entrato in possesso – Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, nella quale l'allora Ministro la informa, per la prima volta, della relazione extraconiugale che intratteneva con la Boccia;

il 20 settembre 2024, dopo l'esplosione mediatica del caso, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali diffonde una nota con la quale richiama i media e siti web « al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione », al fine di « garantire la dignità di tutte le persone coinvolte » nella vicenda e « procedendo a una valutazione più approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un'esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico »;

il 9 dicembre 2024, su Raiplay, viene pubblicata la puntata di *Report*, dove nel servizio esposto in premessa l'audio originale della conversazione citata poc'anzi è sostituito con una sintesi del contenuto, poiché, stando a quanto si apprende da organi di stampa la registrazione è stata acquisita dai Carabinieri proprio nella giornata del 9 e non è più presente nella sezione di Raiplay dedicata a *Report* per autotutela della trasmissione.

Si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda fossero a conoscenza della messa in onda del servizio esposto in premessa;

se ritengano che la trasmissione televisiva *Report* abbia violato quanto disposto dalla nota diffusa lo scorso 20 settembre dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

se ritengano incompatibile con la cornice normativa e contrattuale e con i requisiti, i compiti e i criteri del servizio pubblico il fatto che *Report* abbia diffuso integralmente il contenuto di una conversazione privata registrata all'insaputa dei diretti interessati;

se la suddetta modalità di elaborazione di inchieste giornalistiche sia compatibile con i requisiti, i compiti e i criteri del servizio pubblico;

se ritengano che il servizio esposto in premessa getti discredito su una trasmissione di inchiesta così rilevante per la Rai, come lo è *Report*;

se e quali altre iniziative di competenza intenda assumere al fine di stigma-

tizzare inchieste svolte con queste modalità in futuro.

(131/1000)

RISPOSTA - *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In premessa, pare opportuno evidenziare che il servizio ha trattato in modo rigoroso argomenti di interesse pubblico, dimostrandosi utile anche all'autorità giudiziaria che, il giorno dopo la trasmissione, ha acquisito il materiale riguardante l'ipotesi di rivelazione di segreti di ufficio che vede coinvolto l'ex Ministro Gennaro Sangiuliano. Prima della messa in onda, il servizio è stato portato all'attenzione dei responsabili della Direzione Approfondimento per tutte le valutazioni di competenza.

Nello specifico, occorre precisare che gli audio a cui si fa riferimento all'interno dell'interrogazione non sono stati diffusi integralmente, ma attentamente selezionati nella valenza del puro interesse pubblico, in coerenza con la normativa vigente in materia di privacy che consente al giornalista di diffondere i dati altrui, anche senza il consenso degli interessati, se funzionali all'esercizio dell'attività giornalistica. Il principio dell'essenzialità dell'informazione segna, infatti, la prevalenza della libertà di espressione sulla protezione dei dati personali, e consente al giornalista di diffondere, senza il consenso dell'interessato, tutti i dati funzionali alla notizia diffusa, con l'eccezione di quelli affatto irrilevanti. Quando poi, come nel caso di specie, si tratta di giornalismo di inchiesta, il difetto dell'essenzialità dell'informazione deve essere provato in modo ancora più solido e rigoroso, atteso il particolare regime di favore di cui gode tale nobile e irrinunciabile forma di giornalismo.

Nel caso in questione, la notizia veicolata dal servizio, nelle forme appunto del giornalismo di inchiesta, riposa nella possibilità che le pressioni esercitate dalla moglie dell'allora Ministro della Cultura abbiano influenzato le determinazioni di quest'ultimo nel bloccare la nomina a consulente ministeriale della dott.ssa Boccia.

Non è infatti revocabile in dubbio l'interesse alla notizia della conversazione tra il Ministro e la moglie che, ben lungi dall'essere confinata ad un profilo della privata relazione tra i due, testimonia prepotentemente un'invasione famigliare, dettata da ragioni sentimentali, nelle esclusive prerogative di un Ministro della Repubblica.

In tale ottica risulta pienamente rispettato anche il richiamato invito formulato dal Garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2024.

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

secondo le dichiarazioni di Umberto Babuscio, Chief Broadcasting & Media Officer di Rai Way, riportate da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 4 novembre 2024, la stessa Rai Way, controllata da Rai S.p.A., starebbe valutando l'adozione di tecnologie innovative per ridurre il divario digitale in Italia, includendo nel proprio modello di sviluppo infrastrutture ispirate al sistema Starlink, realizzato da SpaceX;

il modello Starlink è basato su una costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO), che garantisce un'ampia copertura internet in aree geografiche isolate o difficilmente raggiungibili dai tradizionali sistemi di trasmissione via cavo, rappresentando un'innovazione significativa per la connessione digitale a livello globale;

Rai Way, nelle interlocuzioni con Dazn e Sky citate nello stesso articolo, avrebbe messo in evidenza la necessità di sviluppare soluzioni avanzate per supportare la trasmissione di contenuti audiovisivi, in particolare eventi di grande rilevanza come le partite di calcio, in modo da superare le limitazioni attuali della rete infrastrutturale nazionale;

l'integrazione di un modello Starlink o di sistemi analoghi potrebbe offrire alla Rai opportunità strategiche sia per la distribuzione capillare dei propri contenuti sia per il rafforzamento del servizio pubblico in aree remote, ma necessiterebbe di valutazioni approfondite circa costi, bene-

fici e impatti sul sistema radiotelevisivo nazionale;

tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

1. quali siano, nello specifico, i casi e le situazioni operative in cui la Rai e Rai Way guardano con interesse a tecnologie ispirate al modello Starlink, e quali valutazioni strategiche siano state condotte rispetto alla loro implementazione in relazione alla missione di servizio pubblico;

2. se la Rai ritenga che l'adozione di un modello basato su satelliti LEO sia compatibile con gli obiettivi aziendali di sostenibilità economica, ambientale e tecnologica, nonché con gli obblighi previsti dal contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

3. quali criteri e modalità la Rai intenda adottare per verificare che eventuali collaborazioni o implementazioni legate al modello Starlink siano realizzate in conformità con le norme nazionali ed europee in materia di telecomunicazioni e con le esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza e della sicurezza dei dati;

4. se e in che modo la Rai preveda di coinvolgere gli organismi di vigilanza e controllo, inclusa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di garantire trasparenza e coerenza nella valutazione e nell'eventuale adozione di tecnologie ispirate al modello Starlink, nonché delle possibili collaborazioni nella sua realizzazione e implementazioni, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico.

(132/1015)

RISPOSTA - *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Premesso che è compito istituzionale del Servizio Pubblico Radiotelevisivo e Multimediale sperimentare ogni nuova proposta tecnologica in grado di soddisfare le esigenze produttive e distributive dei propri contenuti come espressamente previsto dal Contratto di Servizio, allo stato non è previsto alcun utilizzo permanente di costellazioni satellitari di tipo LEO, che possono invece utilmente contribuire ad esigenze occasionali e non pianificabili di copertura di aree geografiche prive o con limitate infrastrutture di accesso/distribuzione broadband, ovvero di disaster recovery.

Le costellazioni LEO rappresentano infatti una soluzione adeguata poiché permettono soluzioni tecniche di rapida installazione dei terminali di accesso, che garantiscono latenze notevolmente inferiori ai satelliti geostazionari e capacità paragonabili alle configurazioni FTTC (Fibra mista rame) offrendo, seppure allo stato attuale in modalità non garantita, fino a 200Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Le diverse soluzioni offerte sul mercato possono coprire sia l'utente business che quello residenziale, e possono quindi rappresentare una alternativa alla fibra per la connettività broadband e la trasmissione point-to-point di contenuti personalizzati da e verso aree remote. In particolare, Rai sta attualmente sperimentando le tecnologie LEO offerte dal mercato sia in modalità B2C che B2B (tra cui ad esempio Starlink e Oneweb) per la contribuzione TV in assenza di infrastrutture terrestri o satellitari classiche.

I sistemi LEO non sono invece idonei alla distribuzione dei contenuti broadcast in alternativa al DTH (nello specifico la piattaforma Tivusat per Rai), tradizionalmente diffuso da satelliti geostazionari, che hanno vaste aree di copertura, diffondono lo stesso contenuto a tutti, e, mantenendo una posizione fissa rispetto alla terra, richiedono dispositivi di ricezione d'utente molto più semplici ed economici. Inoltre, va tenuto presente che le tecnologie broadcast utilizzate da Rai sono a standard *DVB, consentendo un mercato dei terminali d'utente aperto, mentre le tecnologie utilizzate per le comunicazioni su satelliti LEO sono allo stato attuale proprietarie, per cui chiuse.*

Si fa presente, inoltre, che durante il Giro d'Italia 2023 (ben prima che l'argomento diventasse di stringente attualità) Radio Rai aveva avuto modo di sperimentare un terminale Starlink prestato da TV, risultato molto valido. La Produzione Radio starebbe, quindi, valutando l'inserimento di un ter-

minale Starlink come dotazione dei 2 pulmini per le riprese esterne GR in via di allestimento.

Si segnala, inoltre, che l'accesso alla rete Internet per la trasmissione dei segnali di contribuzione video e audio avviene in tanti modi differenti, evolve con le tecnologie nel tempo ed è funzione dei luoghi e condizioni logistiche dove tale accesso deve avvenire. Da più di 10 anni, ad esempio, sono impiegate le tecnologie delle reti mobili per i telefoni cellulari 4G/5G per realizzare dei collegamenti cosiddetti « leggeri » o « con zainetti » che usano le sim degli operatori di telecomunicazione. In situazioni più stabili, dove è richiesta maggiore affidabilità e dove le condizioni logistiche e delle infrastrutture pubbliche di telecomunicazione lo consentono, si accede alla rete internet con reti cablate (rame o fibra ottica).

Dal 2017 la Rai ha impiegato anche il servizio di accesso ad Internet tramite satelliti geostazionari in banda KA-SAT attraverso i servizi messi a disposizione da Eutelsat e Telespazio, come modalità integrativa delle tecnologie 4G/5G o dove, a causa dei luoghi e delle condizioni logistiche di ripresa televisiva, le reti 4G/5G degli operatori di telefonia mobile non hanno adeguata copertura o non garantiscono sufficiente banda trasmissiva (ad esempio per eventi e luoghi particolarmente affollati).

Inoltre, si specifica che la Direzione Produzione TV impiega saltuariamente il servizio Starlink, tramite un terminale che ha in dotazione, per accedere alla rete internet in situazioni di ripresa televisiva e contribuzione del segnale AV che non sono garantite con altre modalità. Tale modalità di realizzazione dei collegamenti AV di contribuzione è saltuaria, non sostituisce altre forme di accesso internet quando disponibili, non sostituisce modalità più tradizionali di contribuzione televisiva che non ricorrono alla rete internet per trasmettere i segnali (come, ad esempio, circuiti dedicati in fibra ottica, in ponti radio fissi e mobili, banda satellitare dedicata per collegamenti in banda KU, etc.). Tale utilizzo del servizio Starlink per accedere ad Internet in talune circostanze non costituisce, per quanto detto, un « sistema » o un « modello », ma semplicemente l'impiego di una delle tante modalità di accesso ad Internet che il mercato mette a disposizione.

A conferma dell'ultima affermazione, si fa presente che la Direzione Produzione TV, insieme alle altre direzioni aziendali deputate al presidio dell'evoluzione tecnologica e alla realizzazione degli impianti di produzione televisiva, sta sperimentando anche una nuova modalità di accesso al web per via satellitare che si sta affacciando sul mercato: il servizio è denominato OneWeb ed è del gruppo Eutelsat. Anch'esso è basato su una rete satellitare LEO che può assicurare basse latenze e banda minima garantita di trasmissione; pertanto, è di interesse anche per le attività di contribuzione AV, sempre in circostanze logistiche e luoghi dove altre modalità non siano possibili o opportune, ed eventualmente a loro integrazione.

Per quanto concerne la consociata Rai Way è opportuno evidenziare che, oltre ai servizi di broadcasting (offerti per Rai e privati), offre al mercato altre infrastrutture di servizi, tra cui la content delivery network (CDN), i servizi di connettività e una rete di data center. Elemento comune a tutte queste attività è la continua ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate e sicure.

Rai Way, inoltre, studia e valuta tutte le soluzioni tecnologiche utili al possibile miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei propri servizi in coerenza agli obiettivi che contraddistinguono la propria mission, anche in una logica d'integrazione delle stesse.

La soluzione tecnologica proposta da Starlink rientra nella categoria delle trasmissioni via satellite. I servizi satellitari costituiscono una delle alternative infrastrutturali già utilizzate da Rai Way, nei casi in cui sia complesso se non impossibile ricorrere a collegamenti terrestri. Pur seguendo l'evoluzione di Starlink, Rai Way non ha usufruito dei suoi servizi. Il Modello Starlink non è stato oggetto di riflessioni strategiche da parte dell'azienda.

GASPARRI. – *Al Presidente della RAI e/o all'Amministratore delegato.* – Premesso che:

il giorno 14 gennaio 2025, in collegamento con la sala stampa della Camera dei

deputati, la giornalista della trasmissione Rai « *Report* », Giulia Innocenzi, ha partecipato, come annunciato dagli organizzatori, a una conferenza stampa indetta dall'on. Alessandro Caramiello (M5S) sul cosiddetto « Caso Enci », oggetto del servizio firmato dalla giornalista e mandato in onda su Rai 3 il 5 gennaio 2025 nella trasmissione televisiva « *Report* »;

alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre all'on. Caramiello, altri parlamentari pentastellati e, da ultimo, il leader del Movimento, on. Giuseppe Conte;

lo stesso on. Caramiello, in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa nel pomeriggio del 5 gennaio u.s., affermava di « aver segnalato il caso alla Tv di Stato, consegnando alla trasmissione Rai *"Report"*, e ad altri organi di stampa, una fitta documentazione » sulla gestione di Enci;

durante la conferenza stampa ha nuovamente spiegato di aver chiesto lui alla giornalista Innocenzi di realizzare un servizio sulla vicenda, destinato a « *Report* », fornendo materiale di supporto alle proprie tesi;

in definitiva, la giornalista ha messo la sua immagine, la sua professionalità e la sua funzione al servizio di un partito politico, prima svolgendo un'inchiesta « telecomandata » dai 5s e poi rendendo evidente il proprio ruolo organico durante l'incontro con la stampa, promosso per illustrare ulteriormente un caso che, a detta degli organizzatori, avrebbe dovuto « far tremare il Ministro Lollobrigida »;

a parere dello scrivente tutto ciò pare lontanissimo dagli *standard* e dalle regole di imparzialità proprie del servizio pubblico, pagato da tutti i cittadini, e comunque dall'etica di un giornalismo indipendente non solo di nome,

si chiede di sapere:

se i vertici RAI abbiano preso atto del comportamento della giornalista della trasmissione Rai « *Report* », Giulia Innocenzi, e quali siano le valutazioni al riguardo, in particolare, sul suo ruolo evidente di strumento di diffamazione e di lotta politica palesemente schierato a favore del Movimento 5 Stelle.

(133/1016)

FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – *Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI*. – Per sapere – premesso che:

il 14 gennaio 2025, in collegamento con la sala stampa della Camera dei deputati, Giulia Innocenzi, giornalista della trasmissione televisiva *Report*, su Rai 3, ha partecipato ad una conferenza stampa organizzata dall'On. Alessandro Caramiello, iscritto al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, sul cosiddetto « Caso Enci », oggetto di un servizio firmato dalla stessa Innocenzi, dal titolo « Lottizzazione da cani », e mandato in onda nel corso della puntata di *Report* del 5 gennaio 2025;

lo stesso on. Caramiello, in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa nel pomeriggio del 5 gennaio, affermava: « Ha dell'incredibile ciò che sta accadendo presso l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, motivo per cui ho segnalato il caso alla TV di Stato, consegnando alla trasmissione Rai *"Report"* – che stasera tratterà la questione – e ad altri organi di stampa una fitta documentazione che getterà luce sulla gestione opaca di quest'organo vigilato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste », sostenendo, inoltre, che l'ente sia « uno storico feudo del centrodestra »;

se i vertici dell'azienda fossero a conoscenza della vicenda esposta in premessa;

se e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di accertare l'andamento dei fatti esposti in premessa e se, a tale scopo, non ritengano opportuno avviare un'indagine interna volta a chiarire se la Innocenzi abbia utilizzato strumentalmente il proprio ruolo, al fine di dare risalto alla battaglia politica di un partito e, segnatamente, del Movimento 5 Stelle.

(134/1018)

RISPOSTA – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La giornalista Giulia Innocenzi, autrice del servizio « Lottizzazione da cani » andato in onda nella puntata di Report *del 5 gennaio u.s., è entrata in contatto per la prima volta con l'on. Alessandro Caramiello il 31 dicembre 2024, quando il servizio era già stato consegnato alla redazione di* Report.

La giornalista era stata infatti informata che l'on. Caramiello fosse in procinto di presentare un'interrogazione parlamentare sull'ENCI e ha chiesto al parlamentare di poter visionare il testo dell'interrogazione proprio perché inerente al servizio che aveva preparato. Tale testo, tuttavia, non presentava alcun elemento di novità. Al riguardo, pare inoltre opportuno evidenziare che i contenuti dell'inchiesta in oggetto sono il frutto di anni di lavoro, a partire precisamente dall'ottobre 2021, e di decine di testimonianze inedite di allevatori cinofili, veterinari e soci dell'Enci.

In merito alla conferenza stampa indetta dall'on. Caramiello sul cosiddetto « Caso Enci », la giornalista è stata invitata a partecipare proprio alla luce del servizio a sua firma nella puntata di Report *del 5 gennaio scorso. Il servizio, difatti, ha suscitato ampio dibattito e interesse sul tema, come dimostrano anche altre interrogazioni parlamentari presentate nei giorni successivi alla sua messa in onda e le centinaia di segnalazioni ricevute in redazione da cittadini, allevatori, addestratori cinofili e soci Enci.*

BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*. – Per sapere – premesso che:

sabato 1° febbraio 2025 durante la trasmissione di Rai Uno « Ora o mai più », si è registrato un episodio di linguaggio inappropriato che il conduttore, Marco Liorni, ha voluto minimizzare;

in riferimento ad una *performance* canora infatti, è stata usata testualmente la frase « Mi sembravi quasi una neg*a » a cui l'interprete ha reagito affermando che non era una bella parola;

la Rai non ha ritenuto di emettere alcun comunicato per prendere le distanze dall'accaduto;

al di là del singolo, pur grave, episodio, si deve rilevare che non è la prima volta che nei programmi della Rai non si mostra la dovuta attenzione al linguaggio usato ed al tipo di contenuti diffusi;

basti ricordare il caso del programma « Tale e quale » dove per anni veniva utilizzata la tecnica di dipingere di nero il volto dei concorrenti che interpretavano cantanti di colore (c.d. « *blackface* »);

nonostante le numerose proteste, solo nel 2021 la Rai ha preso le distanze e ha vietato questa pratica;

nel 2017, invece, nel programma « parliamone di sabato », su Rai Uno si parlò dei « motivi per scegliere una fidanzata dell'Est », con racconti di tipo sessista e razzista;

nel 2023 due cronisti di Rai Sport si abbandonarono, durante la Finale del salto da trampolino sincronizzato femminile dei Mondiali, ad una serie di commenti sessisti, razzisti, per i quali furono richiamati in Italia. Goffa fu la difesa di uno dei due che, evidenziando di non aver compreso la gravità del fatto, affermò di aver detto quelle frasi non sapendo che il microfono fosse aperto.

Si chiede pertanto di sapere quali opportune iniziative intenda assumere con urgenza la Rai, che è un servizio pubblico che in origine ha promosso l'alfabetizzazione del Paese e si è fatta portavoce di importanti cambiamenti culturali e sociali, per evitare che casi come quelli sopra esposti si ripetano.

(135/1021)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Durante la puntata del 1° febbraio 2025 della trasmissione « Ora o mai più », al termine dell'esibizione della cantante Loredana Errore, Donatella Rettore, in qualità di giudice del programma, si è complimentata con Loredana definendo la sua esibizione eccellente con la frase: « Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una negra ».

La frase pronunciata non aveva alcuna intenzione di essere razzista e discriminatoria, ed è stata subito corretta dal conduttore Marco Liorni, che ha detto: « Mi sembravi quasi una voce black ». La cantante ha aggiunto: « Una voce nera, bella scura, voto 9 ». Tuttavia, Loredana Errore ha sottolineato che « negra » non è una bella parola, incalzando la Rettore. Quest'ultima ha replicato: « Nera, nera, una voce nera ».

Dopo qualche minuto, la Rettore è intervenuta di nuovo dicendo: « lo adoro le persone di tutti i colori », ponendo fine a una situazione che non aveva nulla a che fare con il razzismo, ma che era semplicemente frutto di un errore linguistico dovuto probabilmente anche alla frenesia della diretta.

BEVILACQUA, ORRICO. – *Al Presidente p.t. e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

fonti di stampa riportano che per la trasmissione « Ossi di Seppia », prodotta da 42° Parallelo, sarebbe stata confermata dalla Rai per la 4ª stagione a metà maggio 2023. Tuttavia, il progetto sarebbe stato improvvisamente fermato e accantonato;

la casa di produzione avrebbe comunque realizzato un docufilm « Magma », sulla base di uno dei quattro macrotemi su cui avrebbe dovuto vedere la 4a stagione, nello specifico quello relativo all'omicidio di Piersanti Mattarella, e l'avrebbe sottoposto alla visione della dirigenza offrendolo prioritariamente al servizio pubblico;

sempre da fonti di stampa si apprende che la Rai avrebbe però rifiutato l'acquisto e la messa in onda di « Magma »,

si chiede di sapere

se confermano che sia stato dato inizialmente l'avallo per la produzione della 4a stagione, se sì quali siano state le valutazioni che hanno portato poi all'accantonamento della serie, se è vero che il docufilm « Magma » sia comunque stato offerto alla Rai e quali siano state le valutazioni che hanno portato a rifiutarne l'acquisto e messa in onda.

(136/1022)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

A partire da febbraio 2023, la Rai ha avviato un'interlocuzione con la società 42° Parallelo per la realizzazione della quarta stagione di « Ossi di Seppia ». Il progetto prevedeva sedici puntate divise in quattro storie, tra cui « L'omicidio di Piersanti Mattarella ».

Nei mesi successivi e in particolare nel mese di giugno 2023, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, sono state rilasciate dalla competente Direzione aziendale le nuove linee guida editoriali, indirizzate verso contenuti innovativi per un pubblico giovane (18-34 anni) e sulla base di queste si è quindi deciso di non procedere con la quarta stagione di « Ossi di Seppia ».

Inoltre, si precisa che per il predetto progetto non è stata attivata verso la società 42° Parallelo alcuna procedura per l'autorizzazione economica né è stato formalizzato alcun contratto con la predetta società.

BAKKALI, GRAZIANO, STUMPO, PELUFFO, NICITA, FURLAN, VERDUCCI. –*Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere – premesso che:

il Tg1 delle 13.30 del 16 febbraio 2025 ha mandato in onda, durante la rubrica dedicata ai libri, un servizio dedicato ad un volume che, per l'ennesima volta, sostiene la tesi della bomba a bordo del DC-9 Itavia il 27 giugno 1980;

è grave che la televisione pubblica dia spazio ad una tesi smentita dall'intera vicenda giudiziaria conseguente la tragedia del 27 giugno;

è incomprensibile che si insista a utilizzare come presunta fonte storica una perizia che è già stata bocciata dalla magistratura ed è inaccettabile che il servizio sia stato costruito come un'intervista realizzata dentro la cabina di pilotaggio di un aereo, quasi a dare l'impressione di una « presa diretta » volta a dare una maggiore credibilità ad una tesi smentita da anni;

non ha senso invocare qui il diritto alla libertà d'informazione, che nessuno intende conculcare, ma non è accettabile che il servizio pubblico dia spazio e credibilità ad un'opera contro la verità. Le sentenze parlano chiaro – dice – il DC9 dell'Itavia fu abbattuto in uno scenario di guerra nei cieli del nostro Paese ed è incomprensibile che la Rai si presti al sostegno di tesi del tutto fuorvianti.

Si chiede pertanto di sapere quali opportune iniziative intenda assumere con urgenza la Rai, servizio pubblico, per ristabilire la verità dei fatti sull'abbattimento dell'aero DC-9, smentendo esplicitamente le tesi false propalate nel servizio in oggetto.

(137/1039)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Il servizio sul libro di Ustica « Uscire dal labirinto », andato in onda nella Rubrica Libri del Tg1 il 16 febbraio 2025, riporta la prefazione di Giuliana Cavazza, figlia di una delle vittime della tragedia del 27 giugno 1980 e presidente onoraria dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica.

Si ribadisce, come già fatto in risposta a precedenti interrogazioni inerenti altre trasmissioni di approfondimento, che questi spazi informativi non hanno « la pretesa di esaminare tutte le opzioni proposte negli anni bensì l'obiettivo di aggiungere elementi di valutazione sulla base di argomentazioni e documentazioni eterogenee ritenendo che anche tale obiettivo possa inserirsi in una dinamica volta ad assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione ».

Nel libro in questione, infatti, non si dà spazio alla sola tesi della bomba a bordo dell'aereo (ipotesi affrontata nei vari gradi giudizio, con diverse perizie scientifiche) ma si prendono in esame anche tutte le altre tesi che hanno tenuto banco sui media e nelle aule giudiziarie per decenni e che sono state smentite, dopo una lunghissima inchiesta, dalle sentenze penali. Al di là delle considerazioni dell'autore del libro, infatti, il libro recensito riporta le conclusioni di tutti i procedimenti giudiziari e di tutte le perizie scientifiche correlate alla strage di Ustica.

Per quanto concerne la realizzazione dell'intervista dentro una cabina di pilotaggio di un aereo, si precisa che è stata effettuata solo per mostrare l'oggetto della vicenda e non per creare suggestioni sbagliate al telespettatore.

Il servizio ricalca quindi le linee guida e lo spirito di indipendenza del TG1, la principale testata giornalistica della Rai, relativamente alla correttezza, alla precisione, all'imparzialità, alla libertà, e soprattutto al pluralismo informativo proprio per dare voce a tutte le parti in causa.

BONELLI, GRIMALDI. – *Al Presidente p.t. al Direttore e all'Amministratore delegato della RAI*. – Per sapere – premesso che:

il 5 marzo 2025 il TGR tematico Leonardo ha mandato in onda un servizio dal Titolo « L'auto elettrica e il disastro delle polveri sottili », durante il quale veniva asserito che « ...i veicoli elettrici, nonostante la frenata rigenerativa generano più polveri sottili semplicemente perché pesano di più, la frenata è più pesante e consuma prima le pastiglie dei freni »;

nel TGR Leonardo si fa riferimento ad uno studio condotto dall'Università di Southampton in Gran Bretagna, che secondo il servizio, si sarebbe occupato anche della quantificazione delle polveri sottili dei sistemi frenanti delle auto elettriche;

il suddetto studio, condotto da un immunologo, ha lo scopo in realtà di indagare le conseguenze sull'organismo umano della diffusione in ambiente di polveri sottili derivanti dall'usura delle pastiglie dei

freni, senza operare una specifica differenza tra auto diversamente alimentate;

attuali studi dimostrano che tutti i veicoli elettrici ibridi *plug-in* (PHEV) e i veicoli elettrici a batteria (BEV) ricorrono alla frenata rigenerativa per aumentare l'efficienza del veicolo, con conseguente miglioramento dell'autonomia elettrica e una minore usura meccanica del sistema frenante con tendenziale riduzione delle polveri sottili;

buona parte dei problemi che rallentano la transizione ecologica nel settore dell'*automotive* è legata proprio alla disinformazione o, peggio, alla diffusione di *fake news* contro l'utilizzo dei veicoli elettrici, che verosimilmente rappresentano e supportano il negazionismo climatico;

se alla luce delle considerazioni esposte in premessa l'azienda RAI reputi che nel servizio del TGR Leonardo dello scorso 5 marzo sia stata garantita la divulgazioni di informazioni scientifiche sulle auto elettriche e se non si ritenga necessario intervenire nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo per garantire una corretta e scientifica divulgazione dei temi riguardo la crisi climatica e i necessari processi di riconversione ecologica che il nostro paese ha deciso di assumere sulla base degli impegni internazionali assunti.

(139/1057)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Premesso che il vigente contratto di servizio quinquennale impegna Rai a sviluppare un'offerta informativa affidabile, credibile e di alta qualità potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione.

In tale ottica il servizio trasmesso da TG Leonardo il 5 marzo, oggetto del quesito, aveva come obiettivo di informare di una ricerca inglese sulla pericolosità delle polveri generate dalle pastiglie dei freni — di tutte le auto in circolazione — ed anche di evidenziare le ipotesi di soluzioni allo studio, come quella descritta dal Politecnico di Torino.

La frase contestata « i veicoli elettrici pesano di più, la frenata è più pesante etc. » e che l'autrice del servizio ha attribuito ai « ricercatori inglesi », è effettivamente la citazione di una dichiarazione del supervisore della ricerca, il professor Matthew Loxham a commento della ricerca del suo gruppo, pubblicato sul sito dell'Università di Southampton in occasione del rilascio dello studio come si può leggere al seguente link: https://www.southampton.ac.uk/news/2025/02/brake-pad-emissions.page.

In ogni caso, l'obiettivo del servizio era quello di esaminare tutte le proposte e gli elementi di valutazione su un argomento specifico, assicurando il pluralismo e la correttezza dell'informazione. inoltre, è importante sottolineare che il TgR Leonardo è da sempre attento alle tematiche della sostenibilità e dell'ambiente, affrontando questi temi con autorevolezza riconosciuta da oltre 30 anni.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 247

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 247

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta comincia alle 14.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore,* introduce l'argomento all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo di intervenire, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 248

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Prefetto Bruno Frattasi *(Svolgimento e conclusione)* 248

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Prefetto Bruno Frattasi.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, accompagnato dal Capo di Gabinetto, Gianluca Ignagni.

Bruno FRATTASI, *Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA), Augusto CURTI (PD-IDP), e Maurizio CASASCO, *presidente*, a cui risponde Bruno FRATTASI, *Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Bruno FRATTASI, *Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Maurizio CASASCO, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione prosegua in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Maurizio CASASCO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 250

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 250

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 252

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che la Commissione procederà all'esame del documento conclusivo che costituisce la sintesi dell'attività svolta nell'ambito dell'indagine sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione. Avverte che sono state presentate alcune proposte di integrazione da parte della deputata Di Biase del gruppo del Partito Democratico, accolte dalla relatrice.

Gloria SACCANI JOTTI, *relatrice*, illustra lo schema di documento conclusivo dell'indagine in titolo da lei predisposto, raccomandandone l'approvazione *(vedi allegato)*.

Intervengono i deputati Mauro BERRUTO (PD-IDP), Devis DORI (AVS), a più riprese, Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), Fabrizio ROSSI (FDI), Michela DI BIASE (PD-IDP), nonché le senatrici Giulia COSENZA (FDI), Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP), Giusy VERSACE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), Lavinia

MENNUNI (FDI) e Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSd'Az).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, pone in votazione lo schema di documento conclusivo.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento conclusivo in titolo.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INDICE

Obiettivo dell'indagine

1) *I disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale*

2) *I dati a disposizione della Commissione*

3) *L'importanza dell'educazione alimentare*

4) *Le risorse a disposizione*

5) *Le strategie di prevenzione*

6) *L'utilizzo dell'intelligenza artificiale*

7) *Conclusioni*

Obiettivo dell'indagine

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 18 ottobre 2023, lo svolgimento di cinque indagini conoscitive, di cui una relativa ai disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, con *focus* sull'obesità, il cui termine di conclusione, fissato inizialmente al 30 giugno 2024, è stato prorogato al 31 luglio 2025 per permettere alla Commissione di concludere il ciclo di audizioni previste. Si è scelto di concentrarsi sul tema dell'obesità, visto che la Commissione ha deliberato anche un'indagine sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani con focus sul disordine alimentare, nella quale potranno essere approfonditi altri disturbi.

Obiettivo dell'indagine è stato l'approfondimento dell'impatto e delle conseguenze negative di una errata alimentazione sullo sviluppo psico-fisico dei minori al fine di prevenirne la diffusione, proponendo nel contempo idonei strumenti atti a diffondere, soprattutto nei contesti scolastici e sportivo-ricreativi, il concetto di sana ed equilibrata alimentazione.

Negli ultimi quattro decenni, infatti, il numero di bambini e adolescenti con obesità è aumentato a livello mondiale di oltre dieci volte. Negli ultimi 40 anni, il tasso di obesità infantile e adolescenziale è cresciuto da 5 a 50 milioni nel sesso femminile e da 6 a 74 milioni nel sesso maschile (*Nature Metabolism* 2020). In totale si contano circa 120 milioni di bambini e adolescenti obesi nel mondo, stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità.

L'Italia è purtroppo uno dei Paesi europei con il più alto tasso di prevalenza di obesità infantile, preceduta solo da Cipro, Spagna e Grecia. Inoltre, la pandemia da Covid non ha fatto che peggiorare la situazione, a causa della sospensione delle attività sportive e del maggior consumo di alimenti calorici. Secondo una *survey* ministeriale realizzata nel 2020, è emerso che ad aver «mangiato peggio», ossia di più e cibi meno sani, sono stati proprio i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni.

I disturbi della nutrizione costituiscono un problema di sanità pubblica di primaria importanza, sia per la loro diffusione che per la precoce insorgenza in età evolutiva e per la complessa eziologia, se si considera che il 40 per cento dei bambini obesi diventeranno adolescenti obesi e che l'80 per cento degli adolescenti obesi saranno adulti obesi, con il rischio annesso di sviluppare patologie cardiovascolari, metaboliche, neurodegenerative ed oncologiche.

La Commissione ha inteso preliminarmente verificare le modalità di attuazione di una serie di politiche specifiche per ridurre i livelli di obesità e sovrappeso, sia a livello nazionale che europeo, suggerite dall'OMS nel Rapporto 2022, come: l'attuazione di interventi fiscali; restrizioni alla commercializzazione di alimenti malsani per i bambini; miglioramento dell'accesso ai servizi di gestione dell'obesità e del sovrappeso nell'assistenza sanitaria di base.

La Commissione si è anche posta l'obiettivo del contrasto all'aumento dell'obesità nei bambini e negli adolescenti attraverso innovative metodiche di diffusione di uno stile di vita corretto e di consapevolezza dell'importanza di una dieta equilibrata e sana, basata sui principi della dieta mediterranea. È stato inoltre evidenziato il legame tra dieta corretta e sostenibilità ambientale, sottolineando l'importanza per la salute del pianeta di scelte alimentari responsabili.

In tale prospettiva, sono stati coinvolti tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle tematiche trattate, procedendo all'ascolto sia di soggetti istituzionali competenti in materia sia di pediatri, professori universitari in materie di gastroenterologia, endocrinologia, alimentazione e nutrizione e scienze dietetiche.

Complessivamente, sono state svolte, dall'8 novembre 2023 al 4 marzo 2025, 9 sedute, che hanno coinvolto 10 esperti della materia e 3 rappresentanti delle istituzioni.

Sulla base delle indicazioni raccolte, la Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per l'individuazione di strategie di prevenzione dei disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale, nonché per l'individuazione di possibili strumenti normativi, amministrativi e operativi - comprese campagne destinate agli adolescenti tramite i *social media* - per prevenirne l'insorgenza e le conseguenze nelle fasi successive della vita.

Data la sua natura, il documento in esame non può né intende fornire alcuna indicazione di tipo medico-sanitario. Le informazioni in esso contenute non possono comunque considerarsi esaustive rispetto all'ampia tematica trattata.

1. I disturbi alimentari in età infantile e adolescenziale

Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, "Gli Stati parte riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile", dove il concetto di salute è inteso, così come declinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), non soltanto come assenza di malattia, ma come benessere complessivo del bambino, da leggere in combinato disposto con l'articolo 27, ove è sancito il diritto di ogni fanciullo a godere di un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

I disturbi del comportamento alimentare assumono particolare rilievo nell'ambito della salute pubblica. Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)[1] i disturbi del comportamento alimentare rappresentano i cinque disturbi psichiatrici a maggior rischio di mortalità.

L'OMS ha modificato di recente la descrizione dei disturbi connessi all'alimentazione, raggruppando sotto il nome di malnutrizione sia i disturbi del comportamento alimentare - che sono a impronta psicologica o psichiatrica più frequenti nel genere femminile - sia i disturbi collegati a un eccesso di introito calorico, come il sovrappeso e l'obesità e i quadri di denutrizione[2].

Fra i principali disturbi della condotta alimentare vi sono l'anoressia, che porta le ragazze, o comunque gli adolescenti, anche maschi, ad avere una dispercezione del proprio corpo, a rifiutare il cibo; la bulimia nervosa, che consiste nell'assimilare moltissimo cibo, salvo poi volersene liberare provocando il vomito; il *binge eating*, che consiste nel mangiare una quantità straordinaria di cibo nel più breve tempo possibile fino a perdere la cognizione del tempo e di che cosa si sta facendo.

Non tutte le persone affette da obesità hanno disturbi alimentari e non tutte le persone con disturbi alimentari si trovano in una condizione di obesità. Tuttavia, nei pazienti obesi è spesso riscontrata la presenza di uno o più di questi disturbi che, uniti ad altri fattori sociali e psicologici, che lo portano verso uno stato di profondo malessere fisico e psichico. Uno studio multinazionale dell'OMS ha riportato elevati tassi di obesità tra gli individui con bulimia nervosa o *binge eating*. È possibile sostenere che l'obesità e i disturbi alimentari abbiano una relazione bidirezionale. Il bambino obeso lancia un messaggio: "guardami, vedi quanto spazio occupo? Faccio in modo che tu mi veda perché, in realtà, ho un disagio di cui voglio renderti partecipe". Il bambino obeso o in sovrappeso può diventare vittima di bullismo, quindi a un disagio si aggiunge un altro disagio[3].

L'anoressia è uno di quei disturbi della condotta alimentare che colpisce soprattutto le ragazze. In particolare, la popolazione femminile ne è colpita in un rapporto da 9 a 1, ancorché negli ultimi anni, soprattutto nel periodo pandemico, la componente maschile colpita da questo disturbo sia aumentata in maniera piuttosto rilevante. Di fatto, però, nelle ragazze nella fascia di età dai 12 ai 17 anni l'anoressia è la seconda causa di morte. Inoltre, nel 2022 si sono registrati 3.158 decessi in adolescenti per cause collegate a disturbi dell'alimentazione e della nutrizione[4].

Se da una parte la presenza di disturbi mentali è stata considerata come fattore di rischio per lo sviluppo di obesità, dall'altra va considerato che la condizione di obesità può a sua volta interferire significativamente nello sviluppo ed implicare conseguenze negative sul piano psicologico e psico-sociale. Sul piano sociale, tale patologia alimenta disuguaglianze, poiché coloro che ne sono affetti possono incontrare difficoltà nell'accedere a risorse sociali e relazionali, spesso vittime di stigmatizzazione e pregiudizio. I bambini in sovrappeso o obesi, inoltre, hanno maggiore probabilità di diventare adulti obesi, traducendosi, tale circostanza, da un punto di vista economico, in costi sanitari elevati, in una maggiore incidenza di malattie croniche e in una ridotta produttività lavorativa.

---

[1] https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/1461/articoli/16137.

[2] Cfr. l'audizione di Giovanni Monteleone, professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi dell'Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata - res. sten. dell'8.11.2023.

[3] Cfr. l'audizione della dott.ssa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 5 novembre 2024.

[4] *Ibidem*.

Dai dati acquisiti dalla Commissione, in Italia circa il 40% dei bambini e ragazzi risulta in sovrappeso o obeso, un dato che evidenzia l'urgenza di azioni concrete per contrastare il fenomeno. Il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 del Ministero della Salute, di cui all'Intesa Stato-regioni del 6 agosto 2020, sottolinea che l'obesità incide profondamente sullo stato di salute poiché si accompagna ad importanti malattie croniche e considera l'obesità infantile, in particolare, come una delle più importanti sfide per le conseguenze che comporta, quali il rischio di diabete di tipo 2, l'asma, i problemi muscolo-scheletrici, futuri problemi cardiovascolari, problemi psicologici e sociali. Sovrappeso e obesità sono tra i principali fattori di rischio oncologico e rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica. L'impatto dell'obesità e delle sue conseguenze richiede quindi interventi urgenti ed incisivi per contrastarne la diffusione.

Oggi si avverte la necessità di modificare radicalmente la narrativa dell'obesità che, sino a poco tempo fa, non veniva considerata neanche uno stato patologico. Si riscontra una maggiore informazione sull'obesità in età adulta, ma è carente l'informazione relativa all'obesità pediatrica, perché è più difficile fare diagnosi in tal senso, in quanto, probabilmente, manca ancora la consapevolezza che un bambino in sovrappeso o obeso si trova in una condizione di enorme rischio per la salute, per il fatto stesso che, se l'obesità si instaura in un'età precoce, compresa tra i 3 e i 5 anni, il rischio sarà maggiore[5].

L'obesità è in sostanza un accumulo di tessuto adiposo, che è un organo straordinario che permette l'adattamento a diversi stati energetici e metabolici, alla presenza o meno di nutrienti. L'organo adiposo è un organo particolare, composto da depositi discontinui tra di loro, depositi sottocutanei, depositi viscerali - quindi depositi lontani tra di loro, ma comunicanti - ed è un organo estremamente eterogeneo, non formato solo da adipociti, ma da una grande varietà cellulare che ne fa un organo estremamente complesso. Quando il tessuto adiposo non è più in grado di svolgere il proprio ruolo, che è quello di conservare in modo sicuro le riserve energetiche, inizia un fenomeno, relativamente semplice da capire, uno *spillover* di acidi grassi liberi verso il fegato - danneggiandolo in prima istanza - e il pancreas, ed è la causa del diabete mellito di tipo 2.

Il diabete mellito di tipo 2 è una patologia che sta incidendo profondamente sul Sistema sanitario nazionale, soprattutto dopo il Covid-19. È una patologia che si pensava fosse confinata all'adulto e che oggi viene diagnosticata in età pediatrica. Non è il diabete mellito di tipo 1 dei bambini, ma è una diretta conseguenza dell'obesità e dell'eccesso di introito calorico. Proprio perché l'accumulo di grassi a livello del pancreas danneggia la *cellula β*, si instaurano dei meccanismi per cui essa non è più in grado di produrre insulina in modo efficace e adeguato all'alimentazione[6].

Tuttavia, grazie a questi meccanismi fisiopatologici, il diabete mellito di tipo 2 può essere una condizione reversibile, può guarire, semplicemente con la restrizione calorica e con l'esercizio fisico. Ci troviamo in un'era in cui la farmacologia dell'obesità e del diabete mellito di tipo 2 è nettamente migliorata e, secondo quanto sostenuto dal professor Caprio in Commissione, a breve vi saranno a disposizione farmaci estremamente efficaci. Tra l'altro, basterebbe seguire una dieta adeguata ed un corretto stile di vita per invertire – non in tutti i casi, non quando la cellula beta è ormai danneggiata – una patologia che sino a qualche anno fa si pensava fosse irreversibile e che reca con sé costi sociali enormi.

La situazione del rischio cardio-metabolico è spesso localizzata nel fegato. Le condizioni di fegato grasso per cause non alcoliche (NAFLD) e di steato-epatite non alcolica (NASH) sono condizioni gravi e le aziende farmaceutiche ci stanno lavorando tantissimo. Oggi in fase di sviluppo (*pipeline*) c'è un numero elevatissimo di farmaci per cercare di trattare questa patologia orfana di terapia. Ma è da bambini che si inizia ad avere tali problematiche, quindi l'intervento sullo stile di

[5] Cfr. l'audizione di Massimiliano Caprio, professore ordinario di endocrinologia dell'Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma - res. sten. dell'8.11.2023.

[6] Le *cellule β* (cellule beta) sono le più numerose tra quelle presenti nel pancreas (circa il 60% delle cellule insulari) ed occupano le zone più interne delle *isole di Langerhans*, dette anche isole pancreatiche (gruppi di cellule ad attività endocrina) e secernenti insulina che costituiscono circa il 2% della massa pancreatica. Tali cellule sono in grado di controllare i livelli ematici di glucosio secernendo insulina, ormone ipoglicemizzante, in risposta ad un aumento della glicemia. Questo ormone agisce a livello del fegato, dei muscoli scheletrici e del tessuto adiposo aumentando la quantità di glucosio che entra nelle cellule e che quindi viene utilizzato per produrre energia.

vita può bloccare all'inizio le conseguenze metaboliche dannose per il parenchima epatico, che possono essere monitorate semplicemente attraverso la misurazione delle transaminasi, dell'emocromo e dei trigliceridi con un banale esame del sangue. È possibile intervenire per fare diagnosi, per far capire ai genitori dei bambini in sovrappeso o obesi che il proprio figlio ha una patologia potenzialmente gravissima e fare riferimento ai centri specialistici, quelli di secondo livello, dove possono essere prestate le cure del caso. Non basta solo dire «mangia di meno e muoviti di più», ma occorrono interventi personalizzati, ed oggi le terapie farmacologiche stanno migliorando molto rapidamente[7].

Il corpo umano è dotato di un organo che si chiama microbiota, che pesa da uno a due chili. II ruolo cruciale del microbiota intestinale nella prevenzione dell'obesità in età infantile e adolescenziale ha assunto una crescente rilevanza. Quest'organo ha rivoluzionato la medicina.

Il microbiota intestinale comprende miliardi di microorganismi che risiedono nel tratto gastrointestinale. Questi microorganismi hanno funzioni cruciali nell'immunità, nella digestione, nel sistema nervoso, nel comportamento, nella regolazione del metabolismo e nella resistenza alle infezioni. Studi mostrano come un microbiota alterato è associato a numerose patologie umane, sia di natura infettiva che degenerativa, come i tumori[8]. Ricerche indicano che bambini obesi presentano composizioni microbiche significativamente diverse rispetto a coetanei normopeso. La diversità è precoce, inizia nei primi anni di vita, addirittura nel grembo materno. Studi mostrano come un microbiota alterato in età infantile porti inesorabilmente all'obesità nell'adulto.

Gli studi suggeriscono che il microbiota può influenzare l'obesità attraverso meccanismi come la modulazione dell'energia estratta dagli alimenti e l'infiammazione cronica silente. In altre parole, i microbi dell'obeso fanno cose diverse dai microbi dei non obesi. La dieta può rapidamente e significativamente alterare la composizione del microbiota. Una dieta ricca di fibre e povera di grassi saturi favorisce un microbiota che protegge contro l'obesità. La dieta mediterranea è associata a una diversità microbica maggiore, la quale è collegata a un minor rischio di sviluppare malattie metaboliche[9].

La presenza di polifosfati, tutte quelle sostanze chimiche che riscontriamo quotidianamente nel piatto, non fa altro che minare questa barriera. Si ignorano le conseguenze nel nostro intestino dell'ingerimento di micro e nanoplastiche e vederne l'effetto a lungo termine è ancora problematico. Il professor Giuseppe Paolisso[10] ha rilevato che nella placca coronarica la presenza delle microplastiche aumenta del 30% il rischio di infarto. In coloro che sono stati esposti al *junk food* nel Regno Unito c'è una comparsa di tumori in età giovanile, come il tumore del colon, che è una delle problematiche emergenti. La sanità francese ha fatto un'analisi: il solo consumo del 10% di cibo spazzatura nel contesto di una dieta è già un rischio aggiuntivo del 21%[11].

È stato sviluppato un nuovo indice, che si chiama "spreco alimentare metabolico", che caratterizza l'insostenibilità dell'obesità intesa come una condizione che aumenta i rischi per la salute dell'essere umano ma anche problematiche ambientali[12]. Il concetto è estremamente semplice: se si è

---

[7] Cfr. l'audizione di Massimiliano Caprio - res. sten. dell'8.11.2023.

[8] Cfr. la relazione di Luigina Romani, professoressa ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia – res. sten. del 9.10.2024.

[9] *Ibidem.*

[10] Giuseppe Paolisso è professore ordinario di Medicina interna presso l'Università Vanvitelli di Napoli e ha ricoperto numerosi ruoli accademici quali Preside della Facoltà e Rettore. Si interessa di ricerca cardio metabolica ed invecchiamento. È autore di circa 560 *peer reviewer,* articoli recensiti su *Pubmed* e *Scopus*.

[11] Questo studio 2023-2025, di prospettiva, è realmente allarmante. Riguarda il tumore del colon nei giovanissimi: incremento del 500%. È un allarme sociale importantissimo; la femminilizzazione della natura con le plastiche: abbiamo visto la contrazione, nei decenni, del numero degli spermatozoi. Lo si era visto nei coccodrilli del lago Apopka, la cui lunghezza del pene si era notevolmente ridotta. Ma si è costantemente ridotta la presenza del numero degli spermatozoi non solo per l'aumento dell'obesità e della sindrome MASH, ma anche per la presenza di queste plastiche. In un ultimo studio fatto sul topo e sull'uomo si certifica che le nanoplastiche interferiscono con la produzione degli spermatozoi. Cfr. l'audizione di Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore del Dipartimento di biomedicina e prevenzione presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e presidente del Collegio dei docenti nazionale SSD MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate – res. sten. del 28.05.2024.

[12] Cfr. l'audizione di Mauro Serafini, professore ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate presso l'Università degli studi di Teramo - res. sten. del 22.05.2024.

obesi, nella maggior parte dei casi, si ha un problema legato all'eccesso di cibo e a un'alimentazione scorretta.

Si è quantificato il grasso in eccesso in persone in sovrappeso e obese e trasformato nella quantità di chili di cibo che hanno portato al grasso in eccesso. Allo stesso modo, la quantità è stata espressa con impronte ecologiche, cioè la quantità di CO2, le quantità di acqua e di ambiente utilizzate che sono i marcatori che indicano l'impatto dell'alimentazione sul pianeta. Nei soggetti in sovrappeso si riscontrano circa 60 chilogrammi di cibo associati all'eccesso, che si raddoppiano nelle persone obese. Il gruppo alimentare principalmente responsabile è legato ai prodotti di origine animale.

È stata valutata anche la quantità di cibo sprecato dalla popolazione italiana. La quantità è impressionante: ammonta a circa 2.081 milioni di chilogrammi il cibo sprecato che, se trasferito nel mondo, utilizzando i dati della FAO, i *food balance sheets*[13], portano a circa 141 milioni le tonnellate di cibo sprecato nel mondo.

Effettivamente, la condizione obesigena è un problema per la nostra salute, chiaramente per gli aspetti economici legati al sistema sanitario nazionale e anche per il pianeta[14].

2. I dati a disposizione della Commissione.

Sulla base di dati UNICEF, nel 2022 ben 37 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso, pari al 5,6% della popolazione infantile mondiale. Di questi, quasi la metà vive in Paesi a reddito alto e medio-alto, pertanto il fenomeno non è legato esclusivamente alla povertà, ma anche a uno stile di vita globalizzato. In Europa meridionale, 500.000 bambini sono in sovrappeso. L'Italia si colloca al 4° posto tra i Paesi più colpiti nell'Unione europea, con il 36% delle ragazze e il 43% dei ragazzi in sovrappeso o obesi.

Il 3 maggio 2022 l'Ufficio regionale europeo dell'OMS ha presentato e pubblicato il Rapporto 2022 sull'obesità in Italia, ove sono evidenziati tassi di sovrappeso e obesità che hanno raggiunto proporzioni epidemiche. Dal documento emerge che il 59% degli adulti europei e quasi 1 bambino su 3 (29% dei maschi e 27% delle femmine) è in sovrappeso o è affetto da obesità. Al contempo, l'ISTAT, relativamente all'anno 2022, ha rilevato che in Italia, nella popolazione adulta, la quota di persone in sovrappeso è pari al 35% (maschi 42,7%, femmine 27,8%), mentre gli obesi sono l'11,4% (maschi 12,2%, femmine 10,6%). Complessivamente, in Italia si possono stimare in circa 4 milioni le persone adulte con obesità.

Sempre riferiti all'anno 2022, i dati dello studio *Health Behaviours in School-aged Children*, promosso dall'OMS, in base a quanto dichiarato dalle persone prese a campione, evidenziano che il 18,2% dei ragazzi, nella fascia di età 11-17 anni, è in sovrappeso e il 4,4% obeso. L'eccesso ponderale diminuisce lievemente con l'età, è maggiore nei maschi e nelle regioni del Sud. Rispetto alla precedente rilevazione, effettuata nel 2018, tali valori risultano in aumento per entrambi i generi (in precedenza si attestavano sul 17% in sovrappeso e 3% obesi). In dettaglio:

tra gli 11enni, il 23,3% dei maschi e il 15% delle femmine è in sovrappeso, mentre il 6,8% dei maschi e il 3,1% delle femmine è obeso;

tra i 13enni, il 21,4% dei maschi e il 14,9% delle femmine è in sovrappeso, mentre il 5,9% dei maschi e il 2,6% delle femmine è obeso;

tra i 15enni, il 21,4% dei maschi e il 12,1% delle femmine è in sovrappeso, mentre il 5,1% dei maschi e il 2,6% delle femmine è obeso;

tra i 17enni, il 19,8% dei maschi e l'11,7% delle femmine è in sovrappeso, mentre il 3,9% dei maschi e il 2,8% delle femmine è obeso.

[13] L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha attribuito notevole importanza all'avanzamento dello sviluppo dei bilanci alimentari, riflettendone l'utilità nell'analisi della situazione alimentare a livello dei singoli paesi. I bilanci alimentari presentano un quadro completo dell'andamento dell'approvvigionamento alimentare di un paese durante un determinato periodo di riferimento.

[14] I dati sono forniti dalla relazione di Mauro Serafini (*Serafini & Toti Frontiers Nutr. 2019*) - res. sten. del 22.05.2024.

I dati italiani della sorveglianza "OKkio alla salute"[15] del 2023 evidenziano che nel nostro Paese, sul totale della popolazione infantile, i bambini in sovrappeso sono il 19% e gli obesi il 9,8%, inclusi i bambini con obesità grave che rappresentano il 2,6% (utilizzando i valori soglia dell'*International Obesity Task Force*, IOTF). Si evidenzia un *trend* geografico che vede le regioni del Sud avere valori più elevati di eccesso ponderale in entrambi i generi. Prevalenze di obesità più elevate si osservano anche in famiglie in condizione socio-economica più svantaggiata. Sempre stando ai dati del sistema di sorveglianza "OKkio alla salute", si può rilevare che nel corso degli anni il sovrappeso sia significativamente diminuito, passando dal 23,2% nel 2008-2009 al 19% dell'ultima rilevazione (2023). La prevalenza dell'obesità in generale è diminuita negli anni (dal 12% nel 2008-2009 al 9,8% nel 2023), anche se a partire dal 2014 è risultata tendenzialmente stabile per qualche anno, con un leggero aumento nel 2023.

Nel periodo 2022-2024, nell'ambito dell'indagine «*Childhood obesity surveillance initiative* (COSI)», che ha coinvolto trentasette Paesi della regione europea e circa 470 mila bambini e bambine di età compresa fra sette e nove anni, l'Italia è risultata tra le nazioni con i valori più elevati di eccesso ponderale nei bambini, che include anche il sovrappeso e l'obesità. Rispetto alle stime degli anni precedenti, in quasi tutti i Paesi partecipanti alla sorveglianza non si sono registrate riduzioni dei livelli di sovrappeso e obesità, il che dimostra che queste due condizioni continuano a rappresentare nel tempo un'importante problematica di salute pubblica.

Secondo quanto riferito alla Commissione, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha avuto contezza di come la pandemia abbia giocato un ruolo importante anche sotto questo punto di vista: da una consultazione pubblica di ragazzi dai 16 ai 19-20 anni è emerso che durante il periodo pandemico sono sorti squilibri nelle abitudini alimentari nel 31,7% dei casi, che si sta protraendo anche adesso che la fase pandemica acuta è alle spalle. Un'indagine effettuata dalla Società italiana di pediatria in nove regioni italiane ha evidenziato come negli ultimi anni ci sia stato un aumento del 78,4% dei disturbi della condotta alimentare.

I dati del Ministero della Salute in merito all'obesità confermano il triste primato dell'Italia, con i primi segnali che cominciano a manifestarsi sempre prima, intorno ai 7-9 anni. Secondo un'indagine del Ministero della Salute, infatti, già all'età di 9 anni circa il 21,3% dei bambini è in sovrappeso e il 9,3% è obeso, al punto che si è parlato di una nuova pandemia. Secondo i dati del Ministero della Salute, in 9 città d'Italia è stato rilevato che il 23,9% dei bambini è in sovrappeso e il 13,6% è obeso. È stato rilevato anche un altro dato interessante: l'obesità si manifesta nei bambini in maniera più rilevante, più severa, al Sud rispetto al Nord. L'obesità aumenta con il diminuire della condizione di benessere e del grado di istruzione dei genitori. Uno studio dell'Università di Sidney conferma la correlazione tra obesità e disagio sociale e marginalità.

Infine, l'OMS afferma che in Italia vi è un'obesità infantile del 17% e un sovrappeso del 39%, in una popolazione che va dai 7 ai 9 anni. L'OMS ha evidenziato come i bambini di oggi, oltre ad assumere molte calorie, conducono una vita molto sedentaria, passando almeno due ore al giorno davanti al *computer* o ad altri *device*.

3. L'importanza di una educazione alimentare.

L'educazione alimentare è una disciplina scientifica che serve sia come materia didattica sia come strumento di prevenzione e promozione della salute. Secondo l'OMS e la FAO, l'educazione alimentare mira a migliorare lo stato di nutrizione degli individui promuovendo abitudini alimentari adeguate, eliminando comportamenti alimentari scorretti e utilizzando manipolazioni igieniche degli alimenti. Essa rappresenta un'opportunità di apprendimento per conoscere meglio la salute e sviluppare le abilità necessarie a preservarla. L'educazione alimentare deve aumentare la consapevolezza dei benefici di una buona alimentazione e supportare le persone nel prendere decisioni salutari. Per influenzare realmente le abitudini dei giovani, è importante offrire opportunità

[15] Si tratta di un sistema di sorveglianza nazionale, nato per monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile e valutare gli interventi di promozione della salute avviati, con un dettaglio sia regionale che locale. Il sistema è coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con tutte le regioni italiane e il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Si veda, al riguardo, cap. "Misure di prevenzione").

di coinvolgimento diretto e stimoli adeguati all'età, agli ambienti e agli stili di vita, favorendo una didattica attiva e metodologie basate sulla ricerca[16].

Riferisce lo *chef* Heinz Beck, audito dalla Commissione il 22 maggio 2024, che le scelte alimentari impattano sulla salute e condizionano la qualità dell'ambiente che ci circonda. Quindi, già in tenera età, occorre prestare attenzione a cosa e come mangiare per mettere le basi per una vita in salute[17].

Nei primi anni di vita si determina la quantità, la qualità e la dimensione delle cellule, perciò un bambino in sovrappeso ha maggior rischio di sviluppare in età adulta le malattie legate all'obesità. Una corretta alimentazione è il primo passo preventivo per ridurre l'incidenza delle malattie metaboliche. Tuttavia, è altrettanto importante comprendere come gestire queste condizioni nel caso in cui si sviluppino. La gestione di queste patologie attraverso l'alimentazione è spesso una parte cruciale del trattamento. Per esempio, nel caso dell'ipertensione arteriosa, una corretta alimentazione può aiutare a vivere meglio, ma soprattutto aiutare a diminuire o, tante volte, evitare l'utilizzo di medicinali[18].

Per poter fare scelte più consapevoli, l'educazione nutrizionale deve iniziare dall'età infantile e proseguire con programmi di sensibilizzazione scolastica, che insegnino ai giovani i princìpi di una dieta equilibrata e l'importanza di evitare il consumo eccessivo di cibi ad alto contenuto calorico ma poveri di nutrienti.

I professionisti del settore alimentare dovrebbero promuovere quanto più possibile l'importanza non solo della qualità delle materie prime e dei loro nutrienti, ma anche della loro trasformazione e della corretta lavorazione. Un aspetto forse trascurato è la cottura dei cibi. È proprio grazie a una giusta cottura che spesso si ottiene il massimo da un prodotto, non solo a livello gustativo, ma anche a livello nutrizionale[19]. Fondamentale, oltre al messaggio da trasmettere, il corretto contenitore e il corretto linguaggio, che arrivi ai bambini e agli adolescenti e li coinvolga in modo proattivo. Così quando i bambini arrivano a casa incuriositi pretendono un cambio di stili e di abitudini alimentari, non solo per il loro bene, ma di tutto il nucleo familiare[20].

L'educazione alimentare è strettamente correlata al livello educativo e alla condizione economica. I dati Istat del 2023 affermano che l'incidenza di povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio della persona di riferimento della famiglia, e una famiglia in condizione di povertà rinuncia a comprare alimenti di qualità a favore di cibo a basso costo, ultra-processato, con valori nutrizionali qualitativamente scarsi. Un altro aspetto da considerare legato alla malnutrizione è la scarsità di tempo da dedicare alla cura dell'alimentazione e dello stile di vita, causata dai ritmi frenetici del lavoro odierno, che mette in difficoltà gli individui ma ancora di più i genitori, soprattutto quelli con una minor rete di supporto e risorse economiche per alleviare il carico del lavoro professionale e di cura[21]. L'incremento del consumo di cibi processati e zuccheri ha fatto sì che questo *trend* sia aumentato addirittura di dieci volte dal 1975 al 2016. Questo perché la popolazione mondiale, ed europea in particolare, si è impoverita e quindi il *budget* per un'alimentazione sana è iniziato a decrescere, e soprattutto, la mancanza di tempo: è diminuito il tempo a nostra disposizione,

---

[16] *Report* definitivo "Crescere a Tavola" di ONOI.

[17] Cfr. l'audizione di Heinz Beck, *chef*, dottore in Bioenergie naturali e direttore scientifico del *Campus* universitario Principe di Napoli - res. sten. del 22.05.2024.

[18] Le malattie metaboliche richiedono cure costose e trattamenti a lungo termine. Questi costi ricadono non solo sulle persone colpite, ma anche sul sistema sanitario e sull'economia in generale. Il costo della sanità oggi è non più sostenibile per la società e le previsioni per il futuro non sono rosee. Quindi, è fondamentale invertire il *trend* (vedi nota prec.).

[19] Ad esempio, il pomodoro che, se è cotto, mostra una disponibilità di licopene tre volte maggiore rispetto al pomodoro crudo. Il licopene, carotenoide contenuto in alte concentrazioni nel pomodoro e nei suoi derivati, è responsabile non solo del tipico colore rosso, ma anche delle sue proprietà salutistiche. Questo composto, infatti, è caratterizzato dal più alto potenziale antiossidante tra tutti i carotenoidi.

[20] Tra le diverse attività di sensibilizzazione svolte in passato, il professor Beck ha redatto un libro di ricette per piccoli *gourmet*. È stato distribuito attraverso la Società Italiana di Pediatria alle famiglie che avevano bambini obesi per farle studiare e far vedere loro come si può mangiare meglio. Sono state realizzate anche altre iniziative, come giochi interattivi o intrattenimenti educativi. È importante non solo il contenitore, ma anche il linguaggio, che deve coinvolgere i bambini e, ovviamente, essere veicolato nelle scuole e negli asili. Per i più piccoli è adatta la comunicazione animata. Per gli adolescenti la comunicazione attraverso dei *serial* potrebbe essere quella più adatta. Cfr. l'audizione di Heinz Beck - res. sten. del 22.05.2024.

[21] *Ibidem*.

la popolazione mondiale si è impoverita e quindi, dato che i cibi processati costano molto meno dei cibi freschi, si consumano quelli. Negli Stati Uniti addirittura un chilo di mele costa più di un chilo di carne. Sempre negli Stati Uniti vi è il problema del *food deserts*, ovvero zone povere nelle quali non si hanno negozi che vendono cibo fresco e quindi si mangia molto cibo in scatola. Infatti, gli Stati Uniti sono uno dei Paesi nel mondo più colpiti sia dal diabete che dall'obesità.

Come ricordato in audizione dallo stesso Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, i minori in povertà assoluta rappresentano uno specifico *target*, pertanto è necessario richiamare lo straordinario ruolo di tutti i presìdi formativi, la scuola, ma anche i servizi sociali, che devono guardare non soltanto, e giustamente, alle grandi criticità, perché anche un bambino obeso disagiato ha un grande problema, quindi deve essere inserito nei giusti percorsi di cura e di presa in carico da parte delle strutture sociali, socio-assistenziali e anche sanitarie, laddove ce ne dovessero essere i profili.

La dieta mediterranea è molto più di un semplice modello alimentare: rappresenta un patrimonio culturale, storico e sociale che è stato riconosciuto a livello globale. Inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO nel 2010, la dieta mediterranea è descritta come un insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e abilità tramandate di generazione in generazione in diversi Paesi del Mediterraneo. Le caratteristiche della dieta mediterranea si basano su varietà e stagionalità, privilegiando: frutta e verdura fresche; cereali integrali, legumi e frutta secca; olio extravergine di oliva come principale fonte di grassi; pesce, carne bianca e latticini in quantità moderate; dolci e carne rossa in quantità limitate.

Secondo quanto riferito alla Commissione dal professor Mauro Serafini, tutti sanno quali dovrebbero essere le raccomandazioni - le cinque porzioni di frutta e verdura, i cereali integrali, principalmente proteine di origine vegetale - il problema è che difficilmente si riesce a seguire una simile alimentazione. I dati prodotti dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nell'ultima indagine alimentare mostrano come per gli adulti, per esempio, si dovrebbe aumentare il consumo di frutta, vegetali e legumi, principalmente, ma anche di latte e pane, e diminuire il consumo di carne bianca e carne rossa. Quando la proiezione viene fatta per la fascia di età 10-17 anni, si ha più o meno lo stesso *pattern*. Anzi, c'è l'aggiunta del pesce e la diminuzione del consumo di biscotti e merendine.

L'eccedenza ponderale è lo squilibrio tra apporto e spesa di energia, derivante da un'alimentazione troppo ricca di cibi densi di calorie e poveri di nutrienti, insieme ad una crescente sedentarietà, ma nel generare lo squilibrio entrano in gioco e svolgono un ruolo determinante anche i fattori socio-ambientali. Le preferenze innate per cibi ricchi in zucchero, sale e grassi rendono gli individui e la popolazione vulnerabili di fronte al *marketing* e alla offerta capillare di cibi ipercalorici a basso costo. Dieta e attività fisica dipendono strettamente dalle condizioni e dai ritmi di vita e lavorativi, che spesso impongono scelte alimentari inadeguate, acquisto di prodotti pronti, consumo di pasti fuori casa, acquisti da distributori automatici (*vending machines*). Si determina una vulnerabilità biologica, psicologica e sociale che espone al rischio tutta la popolazione, ma particolarmente i bambini, gli adolescenti e i gruppi sociali emarginati, che in Italia segue un evidente gradiente Nord-Sud[22].

L'eccesso ponderale è il risultato della combinazione tra una vulnerabilità individuale e un particolare ambiente "obesogenico", con aumento di esposizione a cibi ipercalorici, consumo di quantità maggiori, nonché minore attitudine e ridotta possibilità di praticare attività fisica, dovute in larga misura alla crescente motorizzazione del movimento quotidiano. La tecnologia, la globalizzazione e l'urbanizzazione stanno trasformando il modo in cui le persone vivono e lavorano, rendendo sempre più sedentari i nostri ambienti di vita quotidiana e di lavoro. Determinati gruppi sociali sono particolarmente vulnerabili agli ambienti "obesogenici". Come detto, i soggetti di basso livello socio-economico si trovano ad affrontare limiti strutturali, sociali, organizzativi, finanziari e di altro genere per poter adottare scelte di vita sane. I costi e la disponibilità degli alimenti influenzano significativamente le scelte alimentari.

[22] Cfr. l'audizione del Sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, res. sten. del 04.03.2025.

Un argomento innovativo è la crono-nutrizione, che riguarda l'orologio biologico sfalsato nel nostro corpo. Il nostro metabolismo rispetta gli orari diurni e notturni, per cui la sera è più rallentato. Stando a uno studio giapponese, in cui hanno somministrato lo stesso pasto a persone diabetiche in due orari diversi, alle ore 18 e alle 21, misurando poi l'incremento della glicemia, è emerso come le persone diabetiche che hanno consumato il pasto alle 18 hanno avuto un incremento glicemico di circa 147, mentre le persone che lo hanno assunto alle 21 hanno avuto un aumento di 644, pari a circa il triplo: anche l'orario dei pasti è un aspetto importante su cui intervenire[23].

L'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI), nato dalla collaborazione tra la Federazione italiana medici pediatri, *Helpcode*, organizzazione *no profit* per la tutela dei diritti dei bambini, l'Università di Genova e l'Istituto Gaslini, ha svolto uno studio di cui ha riferito la dottoressa Raffaella de Franchis. Lo studio ha riguardato bambini e ragazzi di età compresa tra 1 e 14 anni - ampliando, di fatto, il campo di osservazione anche ai primissimi anni di vita - avente come obiettivo primario l'analisi delle abitudini alimentari nella popolazione pediatrica italiana, esaminando una coorte rappresentativa nazionale con lo scopo di identificare i fattori che condizionano la diffusione dell'obesità infantile, partendo dal momento dell'introduzione degli alimenti solidi, quindi l'alimentazione complementare, al fine di verificare quanto effettivamente fossero lontani i bambini italiani dalla dieta mediterranea, che rappresenta il *gold standard* della modalità ideale con cui tutti dovremmo alimentarci.

Dai dati raccolti emerge che il 50% dei bambini ha un comportamento di aderenza alla dieta mediterranea intermedio, quindi il 50% mangia discretamente, con solo il 28% dei bambini che la segue correttamente, mentre un 22% di bambini mangia veramente male. Il 43% dei bambini assume frutta almeno una volta al giorno e il 46% assume verdura tutti i giorni, anche se il 50% dei bambini non assume pesce almeno una volta a settimana, l'11,6% assume bevande zuccherate più di una volta a settimana, il 37% mangia caramelle o dolciumi tutti i giorni e il 71% non assume frutta secca con regolarità. Si evidenziano dati positivi, laddove il 97% dei bambini italiani utilizza l'olio extravergine di oliva ai pasti e il 94% assume cereali, intesi sostanzialmente come pasta e riso, nella propria alimentazione quotidiana, quindi due elementi cardine della dieta mediterranea. Per scoraggiare il consumo dei cosiddetti alimenti spazzatura, il dottor Marco Silano ipotizza il ricorso a misure fiscali, tassando maggiormente i cibi più dannosi per la salute. Ricorda che nel Regno Unito sta andando avanti un monitoraggio sul consumo di bevande zuccherate, dopo l'introduzione, dal 2018, di una imposta sulle stesse (la cosiddetta *sugar tax*) e che i risultati sarebbero incoraggianti: "Già l'annuncio, ma poi la vera e propria implementazione, ha permesso di ridurre notevolmente l'offerta delle bevande zuccherate alla popolazione, proteggendo proprio quelle fasce che hanno una maggior diseguaglianza e maggior difficoltà a comprendere i messaggi e che necessitano, quindi, di maggiore protezione"[24].

I dati riportati alla Commissione dal Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato, evidenziano come l'abitudine a non consumare la prima colazione (10,9%) o a consumarla in maniera inadeguata (36,5%), così come la fruizione di una merenda abbondante a metà mattina (66,9%), mostrino un *trend* in aumento. Inoltre, il consumo non quotidiano di frutta e/o verdura dei bambini, secondo quanto dichiarato dai genitori, rimane elevato (25,9%) mentre si riduce l'assunzione giornaliera di bevande zuccherate e/o gassate (24,6%). I legumi sono consumati dal 37% dei bambini meno di una volta a settimana e il 52,9% e il 12,1% consuma rispettivamente *snack* dolci e salati per più di tre giorni a settimana. Solo un terzo dei ragazzi consuma frutta almeno una volta al giorno -

[23] Uno studio sui centenari abruzzesi, condotto dall'Università di Teramo, pubblicato nel 2022, è legato alla crono-alimentazione. Il professor Serafini, arrivato in Abruzzo, ha scoperto una pratica alimentare degli abruzzesi, che si chiama «*sdijuno*», che vuol dire «stappa digiuno», che consiste in una abbondante colazione salata al mattino presto; un pranzo abbondante consumato fra le 12 e le 12.30 e una cena consumata nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. In tal caso ci sono circa 17 ore e mezzo di restrizione calorica, in cui il metabolismo e il sistema immunitario non sono stressati. Gli attuali stili di vita spesso non consento questo modo di alimentarsi, ma l'aspetto della crono-nutrizione è uno di quei suggerimenti che si potrebbero dare proprio in un'ottica di *real life.* Cfr. l'audizione di Mauro Serafini, professore ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate presso l'Università degli studi di Teramo - res. sten. del 22.05.2024.

[24] Cfr. audizione del dottor Marco Silano, res. Sten. del 24-07-2024.

lontano dalle raccomandazioni - con valori migliori tra le ragazze e nella fascia d'età degli undicenni. Il consumo di verdura almeno una volta al giorno è raggiunto soltanto da un adolescente su quattro. Le ragazze consumano più dei ragazzi frutta e verdura, almeno una volta al giorno. Le bibite zuccherate e/o gassate sono consumate più dai maschi in tutte e tre le fasce d'età considerate.

Una riflessione va fatta sulla prima colazione. Negli anni passati erano stati portati avanti diversi progetti che avevano attenzionato la prima colazione, in quanto si era visto che i bambini obesi la saltavano ed è invece un pasto estremamente importante nello schema alimentare quotidiano di un bambino. Dai dati dell'indagine dell'Osservatorio ONOI si evince che attualmente ben l'85% dei bambini non salta la prima colazione, che vuol dire che gli sforzi hanno dato dei frutti ed è stato introdotto questo pasto nell'alimentazione quotidiana del bambino. Tuttavia, più di un terzo dei bambini utilizza prodotti confezionati (biscotti, merende, eccetera) che non rappresentano l'ideale di una corretta colazione.

Per quanto riguarda i luoghi in cui si assumono i pasti si è notato che il pranzo viene consumato dal 57% dei bambini a scuola e la restante parte a casa; la merenda mattutina in un'altissima percentuale viene consumata a scuola (80%), mentre la sera si cena generalmente a casa[25]. Un aspetto rilevante è che il 47% dei bambini ha l'abitudine di mangiare davanti alla TV o ad altri *device*. I *mass media*, i video e i computer cercano di portare il bambino alla sedentarietà, ovverosia a far sfogare tutti i suoi lati di vivacità all'interno di uno schermo, stando fermi[26]. Assumere cibo mentre si guarda uno schermo fa sì che il cervello non possa concentrarsi e imparare in maniera adeguata né a definire una corretta relazione con il cibo né a gustare l'alimento stesso. Al di sotto dei 6 anni, il 35% dei bambini trascorre durante la giornata più di due ore davanti agli schermi digitali.

Il *report* di ONOI così come i dati del Ministero della Salute confermano che gli errori alimentari e dello stile di vita nei bambini italiani sono ancora troppo numerosi, determinando il costante rischio di sviluppare obesità infantile. Una delle priorità fondamentali per il nostro Paese è quindi il contrasto a un'alimentazione scorretta, frenetica, che fa largo uso di cibi processati, di zuccheri che potrebbero causare un danno non solo alle persone ma anche al sistema Paese.

Occorrono misure correttive come lo sport, che ancora adesso, specie in Europa, è visto dai genitori come un'attività che dovrà portare il bambino a diventare un futuro campione. Lo sport deve essere inteso, invece, come qualcosa di assolutamente fondamentale per la salute metabolica. Bisogna far capire che lo sport è fondamentale per il corretto accrescimento osteo-muscolare, per cui è fondamentale per la prevenzione di malattie dell'età adulta avanzata, come l'osteoporosi. Bisogna insistere sul concetto che lo sport è un insegnamento di socialità. Il bambino con lo sport deve imparare a relazionarsi con gli altri nella giusta maniera, senza aggressività, senza vittimismo, ma con la consapevolezza di fare qualcosa di utile[27].

C'è necessità peraltro di promuovere la cultura dell'alimentazione per abituare il gusto del bambino. I gusti dei bambini possono essere geneticamente preordinati, però si possono adattare con un'alimentazione sana, varia ed equilibrata dal punto di vista calorico. Bisogna abituare il bambino alle corrette porzioni. Ma per abituare il bambino, anche l'adulto deve conoscere i dettami di una corretta alimentazione, che dev'essere una finalità da ricercare dentro e fuori le mura di casa, anche perché, con i nuovi metodi didattici, i bambini escono precocemente dall'ambiente familiare e si alimentano in un ambiente esterno al nucleo familiare. Occorre abolire le abitudini scorrette, cosa fondamentale, perché le abitudini scorrette aumentano sicuramente la tendenza all'obesità.

Il cibo è, chiaramente, qualcosa di più ampio: è edonistico, è piacere, è il gusto di mangiare, è partecipazione, è convivialità. Per cui, molto spesso le raccomandazioni sono viste come costrizioni,

---

[25] Il problema è più ampio, purtroppo. A scuola il menù che viene proposto è perfetto. Però, non vengono mangiati tutti gli alimenti, soprattutto quelli che sono più associati alla salute. Nel contesto della giornata, il problema persiste. Molto spesso, proprio per carenza di tempo: la mattina si fa una colazione veloce, non prestando attenzione, invece, a una colazione più salutare. Soprattutto, nel corso della giornata si mangia il pezzo di pizza o la merendina. Cfr. l'audizione di Mauro Serafini, professore ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate presso l'Università degli studi di Teramo - res. sten. del 22.05.2024.

[26] Cfr. l'audizione di Gianluigi de' Angelis, ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma – res. sten. dell'8.11.2023

[27] Cfr. l'audizione di Massimiliano Caprio, professore ordinario di endocrinologia dell'Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma - res. sten. dell'8.11.2023.

perché non tutti riescono ad assumere quelle cinque porzioni di frutta e verdura consigliate. Il risultato finale è che la maggior parte degli italiani e delle italiane non segue queste raccomandazioni. Per questo ci sarebbe bisogno di un *focus* definito "nutrizione *real life*", cioè un approccio nutrizionale che sia un po' più conciliante e che possa dare suggerimenti *ad hoc*, non alternativi, ma complementari alle raccomandazioni, che aiutino a diminuire i fattori di rischio associati a questa condizione[28].

Uno dei momenti focali è il momento del mangiare. Il Gruppo 2003, che raccoglie tutti gli *highly cited* degli italiani, ha pubblicato il dossier "Immuno-nutrizione, stili di vita e benessere", dove si spiega esattamente che cosa accade e come si possa modulare questo aspetto. Lo *stress* che si ha dopo un pasto è legato alla tipologia di pasto. Quello che accade, oltre all'assorbimento dei grassi, degli zuccheri, è sempre una risposta del sistema immunitario, quindi un aumento dell'infiammazione, che è un processo fisiologico che si estingue nel giro di 4-5 ore. Il problema è che quando si eccede nelle calorie, nella quantità di grassi saturi, grassi *trans*, di zuccheri semplici e altro, questa condizione diventa cronica, per cui si entra nella condizione di infiammazione ossidativa e di aumento dei fattori di rischio metabolici che portano a un aumentato rischio di obesità e di tutte le patologie da eccesso di cibo.

Nel momento in cui lo stesso pasto viene dato a una persona normopeso, aumenta l'infiammazione e nel corso del tempo tutto torna al *baseline*. Man mano che aumenta il peso, quindi si entra in una condizione obesigena, ogni volta si arriva a livelli più alti di infiammazione, di fattori di rischio cardiovascolari, che ad ogni pasto aumentano sempre di più, peggiorando la situazione.
In uno studio condotto dal professor Serafini, è stato somministrato un pasto stressogeno a persone in sovrappeso. Un pasto di circa 1.300 calorie (patate fritte, pane, uova fritte) provoca l'aumento dell'infiammazione, un marcatore TNFα. L'infiammazione parte subito: in 30 minuti è già alta e rimane alta per circa otto ore. Questo ci dice che se si eccede nel cibo, nei due pasti o addirittura nei tre, lo stato infiammatorio potrebbe durare per circa 20 ore.

Un pasto di alimenti di origine vegetale – legumi, frutta, verdura, anche un pezzettino di cioccolato – può ridurre drasticamente l'infiammazione, l'ossidazione e anche i livelli dei trigliceridi. Un consiglio potrebbe essere quello di arrivare a mangiare magari non le cinque porzioni, ma almeno una porzione di frutta e verdura durante il pasto, perché massimizzerebbe l'effetto.

Un importante allarme sociale è dato dal consumo di alcol. Il *binge drinking* è praticato dai ragazzi già all'età di 14-15 anni, cioè nella fase post-puberale. Il fatto di ingerire grandi quantità di alcol in poco tempo è ancora più destruente. Il problema è che l'alcol nelle pubblicità viene considerato, anche per motivi economici, alla base del divertimento. È evidente che un esercizio guadagna di più vendendo l'alcol che le bevande analcoliche, pertanto bisognerebbe controllare la vendita degli alcolici. Quelli venduti in bottiglia non dovrebbero nemmeno girare nei centri storici delle città. Occorre inoltre stigmatizzare il pericolo dell'alcol per chi è alla guida. Bisognerebbe far comprendere la gravità dell'omicidio stradale nelle scuole secondarie, nelle medie e nei licei.

Infine, il fumo. Dopo le scoperte avvenute dal 1960 in poi, per cui è stato giustamente condannato, si è avuta una ripresa a tutti i livelli, specie nelle classi sociali meno abbienti. Sono ancora necessarie campagne di sensibilizzazione contro il fumo attivo e passivo.

Riguardo le campagne di sensibilizzazione nell'approccio alle scorrette abitudini alimentari, è necessario che le istituzioni coinvolgano i professionisti che in vari luoghi e a vari livelli si occupano di sanità, per la creazione di percorsi di istruzione e di limitazione. Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere parte integrante dei programmi scolastici e, nei casi necessari, occorre coinvolgere l'intero nucleo familiare.

L'educazione alimentare dipende dalle abitudini che si hanno in casa. È un discorso legato proprio alla famiglia. I progetti condotti negli Stati Uniti che hanno ottenuto migliori risultati hanno coinvolto le famiglie. Per questo sono utili i corsi di cucina, l'integrazione dell'informazione nutrizionale alle famiglie con figli, in maniera tale da suggerire, anche a casa, dei regimi alimentari che possano essere salutari. Questo non vuol dire non portare il bambino al *fast food*. Non è certo

[28] Cfr. l'audizione di Mauro Serafini, cit.

l'*una tantum* che crea il problema, però, sulla base delle frequenze e dei numeri che emergono dalle statistiche, la situazione è abbastanza grave.

4. Le risorse a disposizione.

In Italia il Sistema sanitario nazionale attualmente spende il 95% per la cura e soltanto il 5% per la prevenzione[29].

Con specifico riferimento alle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi alimentari, con la legge di bilancio per il 2022[30] è stato istituito il Fondo nazionale per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Il Fondo è stato rifinanziato con l'ultima legge di bilancio, che ha anche previsto un Fondo nuovo specificamente destinato alla prevenzione e alla cura dell'obesità.

Tali risorse saranno finalizzate, in particolare, all'attuazione della disciplina *de jure condendo* contenuta nella proposta di legge d'iniziativa parlamentare "*Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità*" (A.C. 741-A ed abb.), approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

Le risorse stanziate negli anni precedenti hanno consentito il finanziamento di piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo, al fine di garantire quanto già raccomandato in letteratura dalle linee guida, dalle raccomandazioni espresse dalla comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale e dai documenti di indirizzo del Ministero della Salute. Occorrerebbe, in particolare, garantire:

- livelli minimi di cura di base in ogni Regione/Provincia Autonoma;
- l'intercettazione precoce degli esordi in modo da consentire la tempestiva individuazione delle risposte più rispondenti ai bisogni e ridurre il ricorso a interventi più intensivi quando non appropriati;
- il mantenimento dei pazienti il più possibile prossimali al territorio di residenza per favorire sia l'intensità che la continuità delle cure;
- la rete dei servizi con progetti di prevenzione e promozione della salute e di cura sia per *target* di popolazione a rischio che per i pazienti con lunga durata di malattia e alto rischio di complicanze mediche;
- la realizzazione in ambito aziendale/provinciale di eventi di formazione rivolti a tutti gli operatori implicati a vario titolo nella gestione della problematica DNA;
- il coinvolgimento della famiglia dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico;
- l'applicazione in tutte le realtà regionali di un percorso terapeutico specialistico integrato in condizione di urgenza metabolica dedicato alle persone che soffrono di DNA e accedono in Pronto Soccorso (Percorso Lilla)[31].

Tuttavia, anche per i suddetti piani di intervento si deve distinguere fra i diversi territori. Il tema delle sperequazioni tra aree diverse del Paese, quindi della scarsità di centri e della capacità di spesa in determinate aree del territorio, segnatamente al Sud rispetto ad altre, purtroppo si riscontra anche nel caso dei corretti comportamenti alimentari[32].

Sul piano delle iniziative destinate ai giovani e alla prevenzione dei disturbi alimentari anche attraverso lo sport, numerosi sono i progetti del Ministero per lo Sport e i giovani.

Il Ministero per lo Sport e i giovani ha effettuato un primo sondaggio, definendo la campagna "*La tua voce conta*", con un questionario riguardante la qualità della vita, le ambizioni, le preoccupazioni, le prospettive, elementi necessari per orientare le politiche pubbliche: in 40.000

[29] Cfr. l'audizione del Sott. alla Salute, Gemmato, res. sten del 4.03.2025.

[30] Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 688: nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito presso il Ministero della Salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

[31] https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?id=5107&lingua=italiano&menu=notizie&p=null

[32] Cfr. l'audizione del Sott. alla Salute, Gemmato, res. sten del 4.03.2025.

hanno risposto e, con una ponderazione di questi 40 mila, vi sono elementi che consentono di rendere statisticamente utilizzabile il riscontro.

Dal punto di vista delle politiche giovanili, la Carta Giovani nazionale (CGN) è uno strumento estremamente utile che il Ministero per lo Sport ha ultimamente riformulato, rendendolo più dinamico, tanto che in due anni e mezzo gli utenti sono cresciuti e oggi questa carta digitale è attiva per 3,5 milioni di giovani dai 18 ai 35 anni. La Carta non è soltanto uno strumento per fornire delle opportunità di vita – scontistiche, promozioni e quant'altro – ma è uno strumento di relazione e di conoscenza. Il Ministero cercherà di sollecitare e di utilizzare sempre di più questo strumento, dialogando con il Ministero della Cultura per renderlo unico, perché su di esso non vengano solo caricate delle piccole economie, ma perché il cittadino nella fascia di età interessata alla Carta Giovani possa avere la vita semplificata e non si debba orientare tra le varie amministrazioni[33].

La Carta Giovani prevede altresì convenzioni anche per l'assistenza psicologica, con due entità: *Serenis* e *Unobravo*. È uno strumento al quale apparentemente manca la prossimità, quindi il rapporto fisico, ma che consente di offrire un servizio nell'immediatezza e sta avendo un buon riscontro anche in chiave preventiva. Non è soltanto il segnale di un disagio avvertito, quindi di un'esigenza che passa dalla consapevolezza di dover dialogare con un operatore sanitario, ma dipende anche dalla capacità: "Se hai un problema, io ti rispondo". Questo convenzionamento è parte dell'offerta dei servizi della Pubblica amministrazione.

Come rappresentato alla Commissione dal Ministro Andrea Abodi, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente in seno alla Conferenza Stato-regioni e le province autonome, sia per quanto riguarda la delega alle politiche giovanili sia la delega alle politiche sportive, si è riusciti a sottoscrivere nel 2024 un accordo per la condivisione delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili in un ambito di triennalità, cosa mai successa in passato. Il Governo ha rielaborato anche il quadro economico della condivisione del Fondo, erogando il 28% delle risorse alle regioni, il 22% ai comuni, e il 3% alle province. Con il nuovo accordo, gli enti del territorio hanno il 51% delle risorse e lo Stato centrale ha il 49%.

Il Fondo viene finanziato ogni anno attraverso la legge di bilancio ed è gestito dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (DPGSCU) della Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge di bilancio per il 2024 ha stanziato per il Fondo per le politiche giovanili circa 72,8 milioni di euro, per interventi nazionali, regionali e locali, rispetto ai circa 85,9 milioni di euro stanziati per il 2023 dalla legge di bilancio, e ai circa 90,8 milioni di euro (di cui 5 milioni per attività nazionali nel quadro dell'Anno Europeo dei Giovani) previsti dalla legge di bilancio per il 2022. Per il 2024, la legge n. 213 del 2023 prevede inoltre un fondo di 950 mila euro a favore del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Il Fondo nazionale per il Servizio civile universale finanzia gli interventi di servizio civile in base ad una programmazione triennale approvata dal suo organo consultivo - la Consulta nazionale - e dalla Conferenza Stato-Regioni, operando in regime di contabilità speciale, così come previsto dalla normativa vigente. Nel 2024 sono previsti circa 143 milioni di euro per il Fondo, in linea con le risorse stanziate nel 2023[34].

Ciò consente di pianificare gli interventi e dare un senso di medio periodo alle politiche che perseguono gli stessi obiettivi e che hanno bisogno di continuità oltre che di armonia degli strumenti, anche di carattere finanziario. Occorre misurare l'effetto prodotto dalle politiche comuni, quindi dai bandi, dalle iniziative intraprese, perché nelle eventuali successive richieste di investimenti pubblici ci possa essere la consapevolezza del ritorno sociale ed economico dell'investimento prodotto, ma

[33] Peraltro, è uno strumento che viaggia sulla piattaforma PagoPA e si ha accesso con l'App IO. Nell'ottica della progettualità elaborata dal Sottosegretario all'innovazione tecnologica, Butti, di attivare una carta unica che raccolga tutte le informazioni, tutti gli elementi di riconoscibilità - carta d'identità elettronica, codice fiscale, patente e quanto verrà oltre - verrà inserita anche la Carta Giovani per la fascia di età tra i 18 e i 35 anni. È lo strumento che consente, anche stando lontani, di poter conoscere in maniera sempre più strutturata le problematiche.

[34] https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/youthwiki/1-governance-delle-politiche-giovanili/1-7-finanziamento-delle-politiche-giovanili/

anche, collegandolo con il tema delle analisi e delle ricerche, della mutazione delle condizioni, quindi della loro efficacia, ancora più evidente dell'effetto prodotto da attività congiunte[35].

Secondo quanto riferito alla Commissione dal Ministro Abodi, vi sono tre concetti chiave da perseguire, che sono quelli di accorciare le distanze, stabilire relazioni e offrire opportunità. Questi tre elementi, se ben armonizzati, strutturati, pianificati e promossi possono essere una buona medicina per limitare gli impatti dei disturbi nell'alimentazione in età adolescenziale, perché partono dal presupposto, al di là degli aspetti di ereditarietà, di poter incidere sulle consapevolezze in termini informativi ed educativi e di poter affrontare il disagio nell'ottica della comunione degli interessi, del coinvolgimento in attività di carattere sociale come lo sport e il servizio civile universale in tutte le articolazioni.

È stata segnalata alla Commissione anche l'esistenza di un progetto in atto che si chiama "*Play District* – Spazi civici di comunità"[36]. Sono 166 progetti distribuiti sul territorio nazionale affidati a Sport e Salute, che è la società di scopo, il soggetto attuatore delle politiche pubbliche che collabora con il Dipartimento per lo sport secondo gli indirizzi del Ministro per lo Sport e le politiche giovanili. In luoghi disagiati, ma non soltanto, dove c'è una progettualità delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, enti di promozione, enti del Terzo settore, attraverso lo sport gratuito si affronta il tema della socialità, quindi si usa lo sport in chiave di benessere, quello che la Costituzione definisce benessere psicofisico.

Un secondo orientamento più strutturato, invece, lo fornisce il progetto RETE[37], che è stato sviluppato, in collaborazione con Invitalia, in sette regioni, quattro delle quali hanno già iniziato le attività. È un progetto in collaborazione con le amministrazioni regionali e comunali, con le università, con le Camere di commercio e con le imprese. Le sedi sono aperte in Sardegna, Piemonte, Veneto e Campania, a Nuoro, Novara, Verona e Salerno, e saranno presto attive anche in Abruzzo, a L'Aquila, in Puglia a Brindisi e in Sicilia a Palermo. È in corso un'interlocuzione con le regioni Calabria, Molise, Basilicata, Umbria e Marche. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le regioni d'Italia tra il 2025 e il 2026 ed in seguito i rispettivi comuni[38].

Secondo quanto riferito dal Ministro Abodi, il progetto RETE andrebbe agganciato al Servizio civile, che, al suo interno, ha progetti dedicati in modo specifico all'educazione alimentare. È un progetto che si è evoluto significativamente, evitando che fosse semplicemente un anno di cittadinanza attiva. È stato modificato perché la natura dello strumento, così com'era, aveva bisogno non di entrare nelle politiche del lavoro, ma allo stesso tempo di non rimanerne troppo lontano. Quindi, sempre nell'ottica delle opportunità, il Ministero effettua una certificazione delle competenze e vi è una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha fatto il servizio civile.

Il progetto orientato al disagio giovanile e rivolto alla sua intercettazione preventiva, a partire dalle manifestazioni in ambito scolastico, si chiama "Giovani comunità". Sono stati stanziati 30 milioni di euro, che saranno messi a bando per progetti dedicati agli organismi coinvolti nel programma Spazi civici di comunità ed anche con enti del Terzo settore.

Il progetto "Giochi della gioventù" collega l'attività sportiva a scuola con altri quattro temi importanti che sono stati oggetto di un accordo sottoscritto con vari Dicasteri, tra cui quello per le disabilità, l'agricoltura e sovranità alimentare, la salute e l'ambiente e la transizione energetica, perché questi quattro temi rappresentano elementi educativi civici che possono e devono accompagnare il percorso dei Giochi della gioventù per dare a tale competizione significati che vanno oltre le graduatorie sportive. È un percorso di alfabetizzazione civica della quale si avverte il bisogno.

---

[35] Cfr. l'audizione del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi – res. sten. del 23.10.2024.

[36] Il programma, con un *budget* di circa 15 milioni di euro, ha l'obiettivo di promuovere attività sportive e sociali a livello nazionale. Finanzia progetti realizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche in collaborazione con enti pubblici (Comuni, università, scuole, ecc.) e le organizzazioni del Terzo Settore, sostenendo la creazione di spazi dedicati allo sport e attività sociali. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 14-34 anni, in particolare a coloro con minori opportunità.

[37] Il Progetto Rete è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia, che prevede l'apertura e gestione di 12 *Hub* territoriali pilota. Gli *Hub* sono luoghi aperti a chi vive nel territorio, ma accessibili anche da remoto.

[38] Questi progetti hanno degli *hub* che consentono un orientamento al lavoro professionalizzato, quindi presuppongono il coinvolgimento delle imprese. Sono diciotto mesi di esperienza a disposizione dei giovani, con *stage* in imprese italiane in Italia e all'estero.

Alcuni progetti sono stati affidati alla società "Sport e Salute", con il coordinamento del Dipartimento per lo Sport, sotto "*l'Ombrello dello Sport di tutti*", che è in pratica la sintesi dell'articolo 33 della Costituzione per ciò che riguarda proprio il riconoscimento del valore dello sport. All'interno di tale progetto sono previsti i bandi: Inclusione, Quartieri, Parchi, Parchi 4-14, Carceri. Vi è poi l'iniziativa "Bici in Comune", rivolto a tutti i comuni italiani con l'obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo[39].

Attraverso il bando "Sport e periferie", fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, individuando come finalità il potenziamento dell'agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l'incremento della sicurezza urbana, nell'ultimo anno e mezzo sono stati erogati 170 milioni di euro per infrastrutture pubbliche e sportive, tra cui il "progetto Caivano" e il "progetto *Playground*", che rappresentano plasticamente l'esigenza di intervenire sul disagio sociale giovanile e ripristinare le condizioni minime delle relazioni umane, riconquistando spazi non soltanto di socialità, ma anche di legalità.

Quello di Caivano è un progetto multidisciplinare che ha avuto emblematicamente la sua rappresentazione nel centro sportivo abbandonato da 12 anni, che è stato dedicato a un cantante napoletano simbolico, Pino Daniele, proprio perché si voleva dare a quel centro sportivo, al quale si assocerà un nuovo *auditorium*, il significato di luogo multidisciplinare non soltanto per le tantissime discipline – oltre 30 – ma anche per l'arte e la cultura in tutte le sue forme, quindi naturalmente la musica[40].

Il progetto *Playground*, in 1.548 comuni del Sud sotto i 10.000 abitanti, è dedicato alle asimmetrie territoriali, cioè a quegli scostamenti tra le situazioni più avanzate e quelle rimaste più indietro, favorendo la presenza di una palestra in ogni scuola. Questi 1.548 impianti, dei quali ne sono stati già realizzati più di 1.050 e che saranno completati nel corso del 2025, sono luoghi nei quali liberamente, anche con il concorso delle associazioni, delle società sportive dilettantistiche e degli enti del Terzo settore si potrà fare sport contrastando anche i disturbi dell'alimentazione, cercando di intervenire sul metabolismo, non soltanto quello fisico, ma anche quello relazionale, quello sociale, che è altrettanto importante, per rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali che lo sport riesce a garantire.

Il Ministro per lo Sport e i giovani si è impegnato, in collaborazione con il Ministro dell'Istruzione e del merito, a portare a termine, entro i prossimi tre anni, la copertura del primo, del secondo e del terzo anno delle elementari attraverso personale qualificato. Un indicatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è infatti preoccupante: *standard* internazionali prevedono un'ora di attività motoria per gli adolescenti, ma in Italia meno del 5% rispetta questo parametro. Ciò vuol dire che il 95% non fa educazione fisica, non fa sport almeno un'ora al giorno.

Inoltre, circa il 60% delle scuole non ha una palestra e il programma didattico prevede al massimo due ore a settimana di educazione motoria. C'è il tema della formazione dei formatori, non secondario, che riguarda l'avviamento allo sport, il rapporto tra le scuole e il tessuto sportivo esterno, quindi l'apertura di palestre o, dove ci sono, l'utilizzo di impianti pubblici di prossimità per le scuole che non hanno la palestra. Questo è il programma dell'agenda condivisa. Il Ministero per lo Sport e i giovani ha chiesto una quantificazione degli investimenti necessari per poter implementare il programma didattico, stabilizzando il quarto e il quinto anno della scuola primaria e inserendo il primo, il secondo e il terzo[41].

---

[39] https://www.sportesalute.eu/bicincomune.html

[40] Il "sistema Caivano", peraltro, non riguarda soltanto il centro di 25.000 metri quadri che è vissuto con grande entusiasmo da parte dei caivanesi e dall'*hinterland* napoletano in generale. ma la riqualificazione delle quattro palestre scolastiche, un *playground* e un nuovo impianto di atletica, con un nuovo stadio, e un campo di calcio, nonché la sede della Protezione civile, dove verrà realizzata un'arena. Cfr. l'audizione del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi – res. sten. del 23.10.2024.

[41] Il Ministero per lo Sport e i giovani sta lavorando con il Ministero dell'Università e della ricerca per qualificare, nell'ottica della psicomotricità, la laurea in scienze motorie, perché la laurea in scienze motorie è molto più orientata alla dimensione medico-scientifica che alla dimensione di psicomotricità, quindi alla didattica.

Si sta cercando di qualificare il personale docente e, per le scuole che non hanno palestre, di attrezzare un cortile, un corridoio o un'aula, attraverso una iniziativa affidata alla società Sport e Salute, prevista dal bando "Spazi non convenzionali", perché, prima ancora della pratica sportiva, ci dev'essere la predisposizione culturale all'attività sportiva e motoria che, a volte, prescinde dalla presenza di infrastrutture, perché le città stesse possono essere delle infrastrutture sportive, laddove si realizzano impianti a cielo aperto come i *playground* o piste ciclabili.

Attraverso il decreto-legge n. 60 del 2024, cosiddetto "decreto Coesione"[42], sono stati erogati 200 milioni di euro per le palestre scolastiche, dando continuità agli indirizzi presenti nel PNRR, in cui erano stati messi a disposizione 300 milioni.

Da ultimo, è stato annunciato alla Commissione dal Ministro per lo Sport e i giovani un prossimo provvedimento in cui si prevede di stanziare somme superiori ai 100 milioni di euro per la riqualificazione degli oratori.

5. Le strategie di prevenzione.

Per parlare di prevenzione e cura dei disturbi alimentari occorre avere la consapevolezza del problema e conoscerlo scientificamente. Dopodiché, la prevenzione va fatta con progetti scolastici, con il riconoscimento a livello clinico precoce degli stati patologici e con l'attuazione di misure correttive che possano evitare lo sviluppo dell'obesità, come lo sport e la corretta alimentazione[43].

La scuola riveste un'assoluta importanza nel rapportare il bambino tra la famiglia in cui nasce e la società in cui vivrà. La prevenzione primaria va fatta in età infantile, bisogna parlare di vera e propria malattia dell'obesità e non aver paura di urtare la suscettibilità del futuro bambino obeso. Bisogna far comprendere alle famiglie che la conoscenza del problema è fondamentale per riconoscerlo e sapere che l'istruzione è una consapevolezza, perché una popolazione colta è una popolazione libera e attenta[44].

Su questo tema, come su tanti altri temi di rilevanza sociale, il Ministero per lo Sport e i giovani ha destinato alla sensibilizzazione una giornata a livello nazionale, il 15 marzo. Una delle parole chiave è "consapevolezza", che è data anche dagli aspetti quantitativi, dalle analisi, dai numeri che emergono sulla salute mentale, dai flussi informativi che arrivano dai reparti di pronto soccorso e dalle prese in carico da parte delle strutture territoriali[45].

A detta del Ministro Abodi, audito dalla Commissione nella seduta del 23 ottobre 2024, si dovrebbe partire dagli spunti che derivano dall'articolo 31 della Costituzione, che parla della gioventù in una modalità che probabilmente è figlia del tempo, che rispecchiava le attenzioni nei confronti della gioventù, che veniva assimilata alla natalità e alla prima adolescenza, parlando di protezione, termine che dovrebbe evolvere in una dimensione più contemporanea, perché i giovani non hanno più bisogno di protezione nel senso classico, ma di relazioni, di prossimità e di opportunità.

L'articolo 32 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. L'oggetto dell'indagine riguarda la tutela della salute, ma non sempre i disturbi alimentari vengono considerati patologie conclamate e quindi affrontate con il supporto del Servizio sanitario nazionale (SSN) nel dovuto modo, anche dal punto di vista dell'assistenza psicologica che

---

[42] La misura ha rinnovato fino al 15 giugno 2024 gli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 18,5 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento si accelera altresì l'impiego delle risorse, pari a circa 450 milioni di euro, del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Tali misure sono volte a rendere più rapida ed efficiente la mobilitazione di notevoli risorse stanziate per progetti di potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole, per la fornitura di arredi didattici innovativi, per la fascia di età fino a 6 anni e per la realizzazione di laboratori avanzati dedicati allo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali (https://www.mim.gov.it/-/dl-coesione-si-al-rinnovo-degli-incarichi-di-6-147-collaboratori-scolastici-al-via-mega-piano-infrastrutturale).

[43] Cfr. l'audizione di Gianluigi de' Angelis, ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma – res. sten. dell'8.11.2023.

[44] Il professor de' Angelis afferma che bisogna riconoscere precocemente gli stati patologici, la consapevolezza degli stili di vita che possano comportare delle evoluzioni differenti e la fondamentale importanza dell'ambiente familiare. Le famiglie dove i genitori sono obesi sono famiglie dove non c'è una cultura del cibo e della quantità del cibo, che spesso viene tradotta ai figli in maniera assolutamente spontanea.

[45] Cfr. l'audizione del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi – res. sten. del 23.10.2024.

si affianca all'assistenza della patologia fisica che si manifesta in tutte le sue forme gravi, fino ad arrivare a situazioni limite.

Il terzo riferimento costituzionale è quello che riguarda lo sport, che è confluito nell'articolo 33 della Costituzione: «*La Repubblica riconosce il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*».

La relazione tra parti dei suddetti tre articoli consentirebbe di inquadrare il fenomeno con una metodologia più efficace, più orientata alla cultura della prevenzione che alla cultura della cura, che arriva quando certi fenomeni si manifestano in tutta la loro drammaticità. Nelle analisi appare una significativa e sistematica anticipazione dell'età nella quale insorge la consapevolezza o, comunque, insorgono i segnali degli effetti dei disturbi alimentari, indipendentemente dalle loro cause.

È importante, secondo il Ministro Abodi, la collaborazione tra i ministeri, perché la strategia dev'essere comune e condivisa. La coprogettazione, la coprogrammazione e il cofinanziamento vanno collegati alla collaborazione tra i vari livelli istituzionali, a partire dal rapporto tra lo Stato centrale e le regioni, con le quali ci sono significativi e importanti segnali di collaborazione, che si allarga sia agli aspetti patologici che riguardano il disagio in tutte le sue forme, le dipendenze e le devianze, sia, in chiave propositiva e positiva, all'orientamento specialmente al lavoro e comunque agli aspetti della vita, partendo da situazioni meno drammatiche e meno traumatiche.

Nell'ottica della prevenzione dell'obesità infantile e giovanile, il professor Mauro Serafini, audito dalla Commissione nella seduta del 22 maggio 2024, ha indicato tre linee di azione su nutrizione e salute[46].

La prima: famiglie e istruzione. Oltre a una corretta informazione nutrizionale nelle scuole, potrebbe essere utile la pubblicazione e la diffusione di *vademecum*, opuscoli, fumetti, o qualsiasi altra modalità di comunicazione, per una corretta alimentazione, facendo capire l'importanza della nutrizione per la salute dell'essere umano e del pianeta. Bisogna coinvolgere le famiglie, perché è in quel contesto che si sviluppa la problematica legata al cibo e all'obesità; bisogna coinvolgerle con eventi sulla conoscenza del cibo, la cultura alimentare, il benessere, la sostenibilità, le corrette porzioni, con attività molto pratiche: corsi di cucina per le famiglie insieme ai bambini, fare laboratori di gastronomia, creare degli orti, far vedere a bambini e bambine il cibo - magari con una piccola gita al mercato - scegliere gli alimenti, cucinarli. In altre parole, fargli mettere le mani "in pasta", far capire l'importanza e il piacere di poter interagire con il cibo.

La seconda linea di azione riguarda il monitoraggio. A livello ospedaliero si agisce molto, però l'idea è quella di aprire sportelli di ascolto nutrizionali, organizzati e gestiti da professionisti della nutrizione, dove si possa parlare del rispetto delle raccomandazioni, della dieta mediterranea, in un contesto non ospedaliero. Bisognerebbe operare un monitoraggio di tutti i parametri, dei suggerimenti nutrizionali legati alle raccomandazioni o altri, come lo *stress* post-prandiale, la crono-nutrizione, l'autovalutazione nel tempo. Molto spesso le persone abbandonano un regime dietetico da seguire prima del tempo. Il monitoraggio della massa magra e grassa può essere fatto a distanza e tutto ciò porterebbe a una raccolta di dati epidemiologi molto utili per capire, nei vari quartieri e nelle città, le condizioni e l'effetto dei trattamenti.

La terza linea di azione si riferisce alla cosiddetta "cordialità nutrizionale". Molto spesso le persone non si recano dal nutrizionista, non vanno in ospedale per fare una valutazione perché hanno paura che gli venga proibito il consumo di ciò che gli piace. L'approccio del nutrizionista dovrebbe essere più cordiale per cercare anche di venire incontro alla voglia di piacere gastronomico delle persone, senza eccedere.

Il discorso dell'offerta alimentare è più complesso. Per fare in modo che anche le persone a basso reddito possano accedere a prodotti di alta qualità, sostenibili, si potrebbe pensare ad un "*bonus* spesa mediterraneo" che non sia legato solo a prodotti di origine animale, ma che comprenda frutta, verdura e legumi o con l'offerta di frutta e verdura *gratis* nei ristoranti per i minori, che potrebbe essere un modo per avvicinarli al consumo di questa tipologia di alimenti.

[46] Cfr. l'audizione di Mauro Serafini, professore ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate presso l'Università degli studi di Teramo - res. sten. del 22.05.2024.

Il Ministero della Salute si è fatto promotore di numerose campagne, coordinate sia a livello nazionale che locale, per promuovere stili di vita sani e informare la popolazione sui rischi legati a queste patologie[47]. Tali attività sono state rivolte a tutti i principali *stakeholder*: non solo la popolazione in generale, ma anche gli operatori di settore, le imprese e le associazioni di categoria.

Già nel 2007 il Ministero ha attivato, come progetto del programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), poi inserito nelle sorveglianze di rilevanza nazionale dal 2017, "OKkio alla salute" che è il sistema di sorveglianza sul sovrappeso, l'obesità e i fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie nella fascia di età 6-10 anni. Obiettivo principale è descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica svolta dai bambini e delle attività scolastiche favorenti la sana nutrizione e l'esercizio fisico, al fine di orientare la realizzazione di iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole primarie.

Con "OKkio alla salute" l'Italia partecipa all'iniziativa della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) *Childhood Obesity Surveillance Initiative* - COSI, risultando, anche nell'ultima rilevazione, tra le nazioni con i valori più elevati di eccesso ponderale nei bambini, insieme con altri Paesi dell'area mediterranea.

La partecipazione delle regioni, che a livello territoriale svolgono la funzione di *leadership* del "sistema di promozione della salute", è un elemento chiave delle strategie nazionali di prevenzione. Il Piano nazionale di prevenzione (PNP) prevede lo sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di rischio, condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando reti e comunità locali. Nel Piano sono indicate quali "Linee strategiche di intervento" che tutte le regioni devono perseguire nei Piani regionali della prevenzione (PRP), il contrasto all'obesità/sovrappeso, la riduzione dell'inattività fisica e della sedentarietà, l'aumento del consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo eccessivo di sale e la promozione dell'utilizzo del sale iodato.

Il PNP 2020-2025 prevede, inoltre, la realizzazione di programmi predefiniti (PP), correlati ad uno o più obiettivi strategici dei macro obiettivi, che tutte le regioni sono tenute a implementare e a monitorare attraverso indicatori uguali per tutte. I programmi predefiniti "Comunità attive", "Scuole che promuovono salute" e "Luoghi di lavoro che promuovono salute" contemplano, tra l'altro, la realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del sovrappeso e dell'obesità.

Il programma predefinito "Comunità attive" prevede strategie multisettoriali per favorire l'integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali, sportive, turistiche, culturali, economiche e ambientali, e creare contesti favorevoli all'adozione di uno stile di vita attivo in condizioni di equità sociale. Il programma predefinito "Scuole che Promuovono Salute" mira a sostenere l'*empowerment* individuale e di comunità nel *setting* scolastico in un'ottica intersettoriale, a promuovere il rafforzamento di competenze di tutti gli attori della comunità scolastica e a favorire modifiche strutturali e organizzative per facilitare l'adozione di stili di vita salutari. Il programma predefinito "Luoghi di lavoro che promuovono salute" sostiene la promozione della salute negli ambienti di lavoro secondo il modello *Workplace Health Promotion* (WHP), raccomandato dall'OMS[48].

Secondo i dati acquisiti dalla Commissione, particolarmente rilevante è l'adozione da parte del Ministero della Salute del documento recante le "Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità" di cui all'Accordo Stato-regioni del 27 luglio 2022, che risponde all'esigenza di rafforzare le iniziative di prevenzione e controllo, favorendone la connessione con il disegno strategico generale e di garantire una maggiore omogeneità di azioni a livello nazionale e regionale[49]. Il documento è stato elaborato dal tavolo di lavoro istituito *ad hoc* con la partecipazione delle società scientifiche e dei principali enti nazionali di riferimento per la materia. Il documento riconosce l'obesità quale malattia multifattoriale e sottolinea che l'aumento del fenomeno registrato negli ultimi quarant'anni indica che le cause non vanno ricercate unicamente a

[47] Cfr. la relazione del Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato – res. sten. del 4.03.2025.
[48] https://www.epicentro.iss.it/lavoro/WorkplaceHealthPromotion2014.
[49] *Ibidem*.

livello individuale o genetico - aspetti che sono infatti rimasti invariati nel tempo - ma sono subentrati fattori di ordine sociale ed economico, sempre più incisivamente con il passare del tempo.

Le linee d'indirizzo forniscono elementi di *policy* di sistema sulle azioni necessarie per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità, in particolare quella infantile, con l'obiettivo di: promuovere uno stile vita sano e attivo, prevenire sovrappeso/obesità nel contesto urbano, a scuola e nei luoghi di lavoro; fornire agli operatori e ai decisori istituzionali uno strumento per scelte organizzative e comportamenti professionali omogenei; individuare un percorso integrato e condiviso tra l'area preventiva e quella clinica per un precoce, sinergico e simultaneo inquadramento preventivo e clinico-nutrizionale, che rappresenti anche un anello di raccordo tra la medicina di base, i Servizi igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dei dipartimenti di prevenzione e i diversi *setting* di cura specialistici ambulatoriali/ospedalieri; fornire indicazioni per la formazione degli operatori coinvolti e per le strategie di comunicazione, con attenzione alla riduzione dello stigma e del bullismo.

Inoltre, sono delineati gli indirizzi per garantire una gestione integrata tra i diversi ambiti di competenza preventiva e clinico-nutrizionale delle persone in sovrappeso/obese attraverso la definizione di Percorsi preventivi diagnostico-terapeutici dedicati (PPDTA) per bambini e adolescenti, adulti e anziani, e la realizzazione di una rete nutrizionale territorio-ospedale per la prevenzione e la cura[50].

Il "PPDTA Obesità", mediante l'innovativa integrazione tra prevenzione e cura, pur nel rispetto delle specifiche competenze, mira, in modo condiviso e sinergico, alla stabile adozione da parte del paziente di uno stile di vita consapevole, sostenibile e salutare. Inoltre, i progetti CCM 2022 "Prevenire e ridurre l'eccesso ponderale nella popolazione in età adolescenziale attraverso la costruzione di un PPTDA integrato" e "Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PPDTA) per la gestione integrata dei soggetti in sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente", in corso di attuazione, tendono a fornire e sperimentare strumenti ed approcci pratici.

Al fine di definire modalità operative comuni e percorsi condivisi, evitando il proliferare di iniziative non coordinate, che avrebbero potuto ostacolare una collaborazione proficua e il raggiungimento di obiettivi a beneficio dei cittadini, nel 2017 è stato istituito il Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale (TaSiN), che svolge funzioni di osservatorio, previste dall'Accordo del 24 novembre 2016, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito del TaSiN sono presenti componenti di varie professionalità, appartenenti alle istituzioni centrali e regionali, alle società scientifiche, al mondo accademico e al settore produttivo.

Il TaSiN si avvale, inoltre, della collaborazione della rete dei Tavoli tecnici regionali sulla sicurezza nutrizionale (TaRSiN), istituiti ad oggi presso sedici regioni - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto - e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo quanto riferito alla Commissione, inoltre, il Ministero alla Salute intende investire in nutrizione creando un tavolo nazionale permanente sulla nutrizione che sia punto di riferimento del Paese sul tema e che coinvolga, *in primis*, il Ministero dell'Istruzione e del merito, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Dipartimento per lo sport, per parlare ai giovani e con i giovani di come prevenire la malnutrizione in eccesso e anche in difetto. Tra gli obiettivi del tavolo, inoltre, ci sarà anche l'individuazione di strategie volte a implementare a livello territoriale i servizi di dietetica e nutrizione clinica per la presa in carico dei pazienti che hanno già sviluppato sovrappeso e obesità. Al tavolo parteciperanno tutti gli attori della catena agroalimentare, dalla produzione primaria all'industria e alla grande distribuzione organizzata, fino alla ristorazione. Infine, si intende sostenere

[50] Il percorso di presa in carico PPDTA si articola in tre livelli: 1) assistenza territoriale convenzionata (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale); 2) dipartimento di prevenzione e centri *spoke* della rete clinico-nutrizionale; 3) centri ospedalieri, ad alta specializzazione, per la cura dell'obesità grave o con complicanze in età pediatrica/adulta/geriatrica (centri hub).

campagne istituzionali di sensibilizzazione alla sana alimentazione, anche con riferimento ai corretti stili di vita, che rappresentano un vero patrimonio di salute per tutta la vita[51].

Al fine di promuovere l'educazione alimentare e incentivare l'instaurarsi di sane abitudini alimentari fin dalla giovane età, il Ministero della Salute ha sviluppato anche un percorso didattico rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per la scuola primaria è stata realizzata la pubblicazione "*La Nutrizione giocando: principi di base per una corretta alimentazione*", composta da due volumi, uno rivolto agli insegnanti da utilizzare per trasmettere al bambino i concetti basilari della sana alimentazione, mediante semplici informazioni relative alla definizione di nutrienti, alla corretta lettura dell'etichetta, ai metodi di cottura dei cibi fino alla sicurezza a tavola; il secondo, rivolto direttamente al bambino, in cui sono presenti schede riassuntive, illustrazioni e giochi educativi da svolgersi in classe o a casa, in autonomia o in gruppo.

A seguire, è stata predisposta una seconda pubblicazione: "*Nutri i tuoi perché*", destinata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, nella quale sono approfonditi i principi dell'alimentazione e della nutrizione, attraverso un linguaggio semplice e accattivante, accompagnato da simpatiche vignette con cui i ragazzi possono familiarizzare con argomenti quali macro e micronutrienti, dieta mediterranea, importanza della prima colazione, gestione dei pasti fuori casa, sviluppo di un rapporto sano con il cibo e con il proprio corpo e influenza delle scelte alimentari sul benessere e la *performance* fisica.

L'obiettivo non è informare, ma stimolare la riflessione, incoraggiando i ragazzi a diventare protagonisti attivi della propria salute e del proprio benessere.

La terza pubblicazione, "*Scelta consapevole: Nutrizione, Dieta Mediterranea e Spreco Alimentare a Portata di Etichetta*", ideata per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, si pone in continuità con le due precedenti e, con un linguaggio adatto ai giovani, esplora nelle loro molteplici relazioni argomenti chiave come la sostenibilità, la sana alimentazione, lo spreco, l'etichettatura degli alimenti, le allergie e le intolleranze alimentari.

A livello divulgativo, sull'importanza di adottare uno stile di vita sano, sono state realizzate diverse iniziative informative:

- *Quanto pesa il sovrappeso... non aspettare passa all'azione!* Un opuscolo e una locandina che forniscono una panoramica sui concetti di sovrappeso e obesità, offrendo indicazioni pratiche per seguire una dieta sana ed equilibrata completa di tutti i principi nutritivi;
- *Salute a portata di mano - Decalogo per il consumo di frutta e verdura*. Un opuscolo, che consiste in dieci consigli utili, per sensibilizzare sull'importanza di inserire quotidianamente almeno cinque porzioni di questi alimenti nella propria alimentazione, sottolineando i numerosi benefici per la salute. Numerose prove scientifiche hanno dimostrato che il consumo quotidiano di almeno 5 porzioni tra frutta e verdura di stagione riduce la mortalità per malattie croniche (obesità, tumori, malattie cardiovascolari, *ictus*, diabete) e migliora la qualità della vita, diminuendo il numero di anni di vita trascorsi in cattive condizioni di salute;
- *Parliamo di Dieta Mediterranea*. L'opuscolo illustra gli effetti positivi di questo modello alimentare che, con i suoi prodotti tipici, diventa espressione della storia e della cultura, la cui riscoperta rappresenta un importante occasione per sottrarsi all'omologazione delle abitudini alimentari, salvaguardando la biodiversità alimentare;
- *Decalogo per il corretto consumo di latte & yogurt nell'alimentazione quotidiana*. In dieci punti sono riassunti i benefici del consumo di questi alimenti per un'alimentazione varia ed equilibrata;
- *Alimentazione 11 e lode*. Un *vademecum* per un'alimentazione in salute che consiste in undici consigli per sottolineare l'importanza di una alimentazione varia ed equilibrata sia sul piano qualitativo che quantitativo;
- *La dieta è una cosa seria*. Un *position spot* che focalizza l'attenzione sull'importanza di una adeguata alimentazione, quale elemento necessario per la protezione della salute e sulla

[51] Cfr. audizione del Sottosegretario alla Salute, on. Marcello Gemmato, del 4.03.2025.

necessità che il cittadino si rivolga ad un *team* multidisciplinare di professionisti della salute, per contrastare l'adozione di diete prive di fondamento scientifico.

Al fine di migliorare il livello di comprensione del cittadino in relazione alle etichette dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ha elaborato l'opuscolo "*Etichettatura degli alimenti: cosa dobbiamo sapere?*", che riporta le indicazioni stabilite dal Regolamento (UE) 1169/2011[52] relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dal Regolamento (CE) 1924/2006[53] relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Inoltre, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), è stato elaborato lo schema di etichettatura fronte pacco, denominato *NutrInform Battery* che permette di rappresentare graficamente, in etichetta, la percentuale assunta di energia e nutrienti rispetto alla porzione di consumo consigliata dell'alimento.

Al riguardo è stata prodotta un'applicazione *ad hoc*, semplice e intuitiva, in grado di sommare l'impatto nutrizionale degli alimenti che si consumano durante la giornata, suggerendo per ognuno la porzione appropriata. L'*app* permette di monitorare attraverso il simbolo della batteria il consumo giornaliero di 5 elementi che sono alla base di una corretta alimentazione: calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri, sale; il consumatore, inquadrando il codice a barre dei prodotti confezionati, può conoscere la percentuale di calorie e nutrienti consumati nel corso della giornata, in riferimento alla porzione degli alimenti consigliata dai nutrizionisti secondo i valori stabiliti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Per quanto concerne le iniziative rivolte agli *stakeholder*, in linea con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'OMS e dall'UE, sono state elaborate, nel 2022, le "*Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità*".

Sempre a livello ministeriale, nelle strategie di promozione di corrette abitudini alimentari, particolare interesse riveste la ristorazione collettiva. A tale riguardo è stato elaborato il documento "*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*" che sottolinea il ruolo sanitario della ristorazione collettiva che, pur dovendo rispettare i gusti e le aspettative degli utenti, ha come scopo primario il miglioramento dello stato di salute della popolazione e l'importanza di far riferimento a modelli alimentari la cui validità è acclarata, contrastando situazioni di malnutrizione per eccesso e per difetto.

Inoltre, per promuovere politiche per un corretto equilibrio nutrizionale e perseguire la verifica e il controllo della sicurezza all'interno del settore ittico, è stato sottoscritto un protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute con Assoittica Italia. A seguito di tale protocollo, sono state intraprese attività volte a valorizzare i prodotti ittici quali componenti essenziali di una dieta sana ed equilibrata ed aumentare il numero di specie consumate dalla popolazione. In particolare, sono state realizzate le seguenti iniziative:

• "Un guizzo di salute". Ricettario finalizzato alla promozione di specie ittiche che, seppur comuni, risultano poco consumate. Tale ricettario è consultabile attraverso un *QRcode* presente su una locandina esposta nei punti vendita;

• "Lo iodio e il mare…Un guizzo di salute". Ricettario realizzato, con il supporto delle scuole alberghiere nazionali, nell'ambito delle strategie di iodo-profilassi, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie al fine di incentivare il consumo dei prodotti ittici ricchi in iodio.

La consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione all'interno della comunità e delle conseguenti responsabilità etiche e sociali delle aziende che vi operano, ha rappresentato la principale motivazione per coinvolgere le associazioni di categoria al fine di definire interventi e opportune strategie. Si è pervenuti così, in linea anche con le indicazioni dell'UE e dell'OMS, alla stesura di due documenti finalizzati da un lato, ad indirizzare la commercializzazione di alimenti per l'infanzia e, dall'altro, a condividere alcuni obiettivi di miglioramento della qualità nutrizionale:

[52] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF.
[53] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1924.

- Linee di indirizzo per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, in cui è prevista un'attività di monitoraggio per il tramite dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), già operante con un proprio codice generale;
- Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni), all'interno del quale sono esplicitati gli impegni assunti dal settore produttivo in risposta alle problematiche suggerite dalla componente scientifica del tavolo tecnico.
- Infine, si citano i seguenti programmi di ricerca a supporto delle politiche ministeriali:
- Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Programma di *screening* pediatrico per il diabete tipo 1 e la celiachia, oggetto della legge 15 settembre 2023, n. 130;
- Piano sviluppo e coesione salute (già Piano Operativo Salute) – PSC. Implementa e rafforza le azioni infrastrutturali previste dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), nell'ambito del Piano strategico salute - area di specializzazione «salute, alimentazione, qualità della vita».

Alla luce dello stretto legame tra la presenza di problematiche di salute mentale e obesità, il Ministero della salute ha di recente affidato all'Istituto superiore di sanità il compito di attivare, in collaborazione con le regioni e le province autonome, un sistema di monitoraggio epidemiologico nazionale dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione attraverso l'analisi dati dei flussi informativi regionali e nazionali esistenti e dei dati registrati attraverso la piattaforma informatica ISS sui Centri SSN dedicati ai disturbi del comportamento alimentare[54].

Nello specifico, tale iniziativa si allinea a quanto già realizzato su scala nazionale attraverso un'iniziativa congiunta Ministero della Salute-Ministero dell'Istruzione e del merito-ISS-AIFA-regioni (Bando CCM 2021) e in linea con quanto previsto dal PNP 2020-2025 e con gli investimenti già effettuati dal Ministero della Salute nell'ambito di questa specifica tematica. Obiettivo di questa iniziativa è quello di produrre dati aggiornati sull'andamento epidemiologico dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione attraverso indicatori sintetici che tengano conto delle caratteristiche cliniche individuali e delle comorbidità associate.

A livello internazionale, l'Organizzazione mondiale della sanità ha promosso il citato studio HBSC - *Health Behaviours in School-aged Children*, (Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), con cadenza quadriennale, che si è svolto in tutte le regioni italiane a partire dal 2009-2010 fino all'ultima rilevazione del 2022. Lo studio HBSC Italia è finalizzato alla rilevazione dei comportamenti e degli stili di vita degli adolescenti. Lo studio è inserito nel "Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni", riconosciuto, con il dPCM 3 marzo 2017, tra i sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale istituiti presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)[55].

Con riferimento all'attività fisica, i documenti "*Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione*", di cui all'Accordo Stato-regioni del 7 marzo 2019, e "*Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie*", di cui all'Accordo Stato-regioni del 3 novembre 2021, rappresentano strumenti a disposizione degli operatori sanitari, dei decisori e dei diversi *stakeholder* coinvolti a vario titolo nella promozione dell'attività fisica, delineandone competenze e ruoli, in modo che possano progettare e attuare interventi efficaci per la promozione della salute e per la prevenzione.

Fondamentale è l'identificazione di metodi innovativi per la diffusione di uno stile di vita corretto e di consapevolezza dell'importanza di una dieta equilibrata e sana, come quella mediterranea.

---

[54] Vedi https://piattaformadisturbialimentari.iss.it.

[55] In particolare, HBSC prevede il monitoraggio dei comportamenti a rischio legati alla salute dei ragazzi nella fascia di età 13-15 anni. Nel 2022 la rilevazione in Italia è stata estesa ai 17enni.

Secondo l'Osservatorio Nazionale sull'Obesità Infantile (ONOI) la metodologia innovativa dovrebbe essere rappresentata da un intervento preventivo molto precoce. Vi è l'importanza di un intervento che comincia già durante la fase embrionale, quando il feto all'interno dell'utero materno assapora il gusto di alimenti che la mamma mangia durante la gravidanza. Questo è un primo momento in cui bisogna cominciare a svolgere prevenzione, che riguarda quello che la mamma mangia durante la gravidanza. Successivamente il bambino assumerà il latte della mamma: l'alimentazione della nutrice è estremamente importante, perché il sapore del latte materno crea una sorta di traccia nel cervello del bambino, che comincia a essere predisposto ad assumere quegli alimenti in futuro. Tutto ciò viene poi rafforzato durante l'importantissima fase dell'alimentazione complementare, cioè dell'introduzione degli alimenti solidi, perché in base a quello che il bambino comincia a conoscere con l'introduzione dei cibi solidi si porterà nella vita il gusto che si è determinato in quella fase.

Una delle prime e più efficaci strategie per promuovere la salute a lungo termine, non solo nella vita adulta, ma anche nel periodo neonatale e nei bambini, è senza dubbio l'allattamento al seno[56]. Il latte materno offre un *mix* unico e insostituibile di nutrienti, fattori bioattivi e anticorpi che supportano la crescita e lo sviluppo del neonato, ma il suo impatto va ben oltre. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l'allattamento al seno contribuisce significativamente alla prevenzione di alcune delle principali malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e tumori. Questo effetto protettivo è il risultato di molteplici meccanismi. Per favorire la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento e diffondere, presso la popolazione, la consapevolezza dell'importanza dell'allattamento materno come norma naturale, di valore culturale e sociale, in accordo con le Linee di indirizzo nazionali e internazionali, il Ministero della salute ha istituito nel 2012 il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS)[57].

Infine, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato un *vademecum* dei diritti dei minorenni nello sport realizzato insieme alla Scuola dello sport di Sport e Salute. Un capitolo è dedicato proprio ai disturbi alimentari, all'inquadramento di che cos'è il fenomeno, perché gli allenatori sportivi sono forse tra i primissimi ad accorgersi se qualcosa non va, quando vedono un corpo che dimagrisce troppo o un corpo che diventa troppo grande, che ingrassa troppo.

6. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella prevenzione ed il contrasto dei disturbi alimentari.

In questo momento storico l'aiuto maggiore per il contrasto ai disturbi alimentari potrebbe venire dai sistemi di intelligenza artificiale, perché attraverso la creazione di algoritmi e di *network* è possibile creare i modelli che aiutano a predire chi effettivamente andrà in sovrappeso e chi diventerà obeso. Nel campo della sanità negli ultimi anni c'è stato un tasso di crescita assai rilevante dell'applicazione di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, ma anche quella predittiva[58]. Alcuni esempi: la diagnosi, i modelli predittivi personalizzati, la diagnostica per immagini, la ricerca farmacologica ed epidemiologica. Riguardo a quest'ultima, nel 2020, quando c'è stata la pandemia, è stato utilizzato un motore di intelligenza artificiale per ricercare le molecole che potevano essere utili per il contrasto al *virus* Covid-19.

La medicina di precisione, ossia la robotica, oggi viene utilizzata anche nelle sale operatorie. Sono state sperimentate operazioni a distanza, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, anche sulla

---

[56] L'allattamento al seno è il principale strumento di prevenzione dell'obesità e di tutto ciò che è legato all'obesità. La promozione dell'allattamento materno permette di superare quelle diseguaglianze socioeconomiche e culturali, che sono anche un determinante importantissimo dell'obesità. Però c'è un sistema di monitoraggio dell'allattamento al seno in Italia ed è una carenza estremamente importante proprio per la conoscenza del fenomeno e quello stesso gradiente che esiste per la prevalenza dell'obesità e per la diminuzione dell'aspettativa di vita esiste anche per l'allattamento. Anche nelle regioni più virtuose, quali per esempio la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano, non si supera il 50% di mamme che allattano almeno in maniera complementare al quinto mese. Quindi, anche la media nazionale è un dato estremamente basso, su cui si potrebbero implementare politiche per la promozione dell'allattamento. Cfr. l'audizione di Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell'invecchiamento dell'ISS - res. sten. del 24.07.2024.

[57] https://www.salute.gov.it/portale/allattamento/dettaglioContenutiAllattamento.jsp?lingua=italiano&id=3894&area=allattamento&menu=vuoto.

[58] Cfr. l'audizione di Marco Menichelli, esperto di Intelligenza artificiale e di *App* bio-mediche - res. sten. dell'8.11.2023.

nutrizione. Le intelligenze artificiali conversazionali potrebbero inoltre rappresentare un ottimo strumento per il contrasto al fenomeno dell'obesità o dei disturbi alimentari nell'età giovanile.

Gli Stati Uniti stanno entrando in una consapevolezza delle complicanze, per cui si stanno praticando iter terapeutici veramente pericolosi, ad esempio i percorsi della chirurgia bariatrica anche nel bambino. È stato approvato il *bypass* gastrico, attualmente la *sleeve gastrectomy*, ovvero l'asportazione del fondo gastrico con le cellule ormonali, che sta dando i maggiori risultati, mentre il *banding*[59] è quasi abolito.

In caso di interventi chirurgici per persone in sovrappeso o obese, l'intelligenza artificiale potrebbe individuare il soggetto a maggior rischio e personalizzare gli interventi attraverso la combinazione di semplici variabili presenti nelle cartelle cliniche di tutti i pazienti che, se prese singolarmente, non aiuterebbero a capire chi effettivamente perderà peso dopo l'intervento e chi non lo perderà. Pertanto si realizzerebbe un risparmio, non soltanto in termini di salute, ma anche economico, evitando di inviare a un intervento demolitivo pazienti che non ne trarrebbero beneficio, a meno che non vengano curati o trattati alcuni fattori che contribuiscono a stabilire il rischio per i pazienti, basti pensare al fumo di sigaretta o essenzialmente al diabete[60].

Nel corso degli anni, oltre ad applicare l'intelligenza artificiale all'analisi dei dati diagnostici e statistici, sono stati fatti esperimenti come quello di realizzare una clinica che può essere utilizzata e interpellata dai pazienti stessi. Si tratta di un prototipo, ma molto funzionale, dotato di caratteristiche interessanti, che si applicano anche al campo nutrizionale[61].

Il *target* di questo sistema – che è un sistema di intelligenza artificiale che può analizzare dei sistemi *Internet of Things* (IoT), cioè dispositivi indossabili in dotazione al bambino, che può dare risposte in tempo reale, che può diagnosticare le anomalie in tempo reale e che può dare consigli nutrizionali e personalizzati ai genitori – non è il bambino, ma è la famiglia. Sono i genitori o chi si occupa del bambino a fare la spesa, a riempire gli scaffali di dolci o di cibi processati o, comunque, a cucinare. Se il bambino viene informato sull'importanza di assumere uno stile di vita sano e di nutrirsi correttamente, ma poi i genitori ignorano questi consigli, probabilmente la sensibilizzazione sarà del tutto inutile. È significativo partire dalla famiglia, quindi informare le famiglie e le persone che si occupano dei ragazzi, in modo che possano mettere nel carrello della spesa solo cibi sani, ma anche *snack* salutari. Esistono, infatti, *snack* o pasti veloci che i bambini possono mangiare.

Il sistema è stato ideato per adattarsi in maniera autonoma - ecco perché si parla di intelligenza artificiale - perché può informare le famiglie, può adattarsi ai gusti oppure al giorno in cui c'è un evento conviviale, quindi con un cambio di dieta, e può anche fornire dei consigli sullo stile di vita, sul tipo di sport che può praticare il ragazzo o la ragazza e sull'integrazione dei micronutrienti. Se non si vuole consumare frutta e verdura, bisogna integrare i micronutrienti, altrimenti la mancanza cronica di micronutrienti può portare a malattie anche gravi.

---

[59] Il *banding* è il bendaggio gastrico, un intervento restrittivo meccanico che riduce forzatamente l'introduzione di cibo. Il paziente mentre mangia percepisce un senso di sazietà, talvolta accompagnato da fastidio o dolore nella parte alta dell'addome. Un minor introito di cibo porta alla perdita di peso. Resta necessaria la collaborazione del paziente nel seguire la dieta indicata e nel frazionare al meglio i pasti. Le linee guida dell'*American Academy of Pediatrics* considerano questo tipo di intervento importante per le classi di obesità seconda, cioè al di sopra del 35% di indice di massa corporea (BMI) e terza al di sopra del 40. Ci sono svariate casistiche: ce n'è una, sempre dell'*American Academy of Pediatrics*, fatta su circa 300/350 ragazzi, che non hanno ancora però un *follow up* abbastanza importante. I criteri sono abbastanza restrittivi, sei mesi di intervento in centri specializzati con complete maturazioni, però è altrettanto vero che non si conoscono gli effetti a lungo termine di questo tipo di interventi, che potrebbe avere delle conseguenze veramente distruttive. Anche i tentativi endoscopici di mettere palloni intragastrici possono dare delle conseguenze negative, non solo dal punto di vista strettamente fisico, ma anche dal punto di vista psichico, perché in pratica è un condizionamento in negativo – cfr. l'audizione di Gianluigi de' Angelis, ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma – res. sten. dell'8.11.2023.

[60] Cfr. l'audizione di Giovanni Monteleone, professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi dell'Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata - res. sten. dell'8.11.2023.

[61] A Chesterfield, negli USA, nel 2015 è stato realizzato un interessante caso di telemedicina: un ospedale di quattro piani, senza neanche un letto, dove vi lavorano 330 fra medici e infermieri che gestiscono da remoto circa 2.400 pazienti. Il *Mercy Virtual Hospital* è infatti il primo ospedale virtuale al mondo, costato 45 milioni di dollari. Vedi https://www.agendadigitale.eu/sanita/come-funziona-il-primo-ospedale-virtuale-al-mondo-negli-usa.

È importante invogliare le famiglie a comprare frutta e verdura, ma se il bambino proprio non riesce a mangiare questi cibi o non vuole, occorre integrare almeno i micronutrienti dei quali ha bisogno.

Tramite questi sensori c'è la possibilità di misurare la temperatura, il battito cardiaco e la pressione arteriosa. Dato che il diabete giovanile è in aumento, tanti bambini e tanti ragazzi utilizzano anche il misuratore di glicemia. Si possono integrare questi tipi di dispositivi e, incrociando i dati raccolti, si può arrivare a calcolare altri parametri. L'Università Tor Vergata sta lavorando a questi algoritmi per un altro progetto, molto simile a questo. In quel caso si tratta di militari. Si incrociano i dati ottenuti tramite i sensori che si trovano sul mercato per ricavarne degli altri.

Il bambino non deve percepire un problema legato al cibo, perché poi da un problema si potrebbe arrivare a un altro. Esistono dispositivi indossabili che fungono anche da *smartwatch*[62]. Si possono assolutamente utilizzare quelli. Invece, per i ragazzi che hanno il misuratore di glicemia, purtroppo no. Gli *smartwatch* oppure i *fitbit*[63] – ce ne sono di diversi tipi che misurano questi parametri – vanno benissimo e sono funzionali anche all'attività ludica che i giovani praticano con questi dispositivi.

L'obesità e i disturbi alimentari possono avere una connotazione nazionale e quindi anche politica. Questo perché la consumazione massiccia di zuccheri e di cibi processati può portare a stati d'ansia, depressione e declino cognitivo. Le statistiche evidenziano che si tratta del 40% della popolazione giovanile e, dato che i bambini di oggi saranno la classe dirigente del futuro, potremmo avere il 40% della classe dirigente futura affetta da ansia, depressione e declino cognitivo.

Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nella seduta del 24 luglio 2024 ha riferito alla Commissione che una politica in cui, da un punto di vista scientifico, si nutrono le maggiori aspettative sono le *app* guidate dall'intelligenza artificiale per valutare le porzioni nel piatto e seguire le porzioni consigliate.

Le porzioni sono la quantità di cibo che l'ente di sanità pubblica consiglia in una dieta sana ed equilibrata, non la porzione in vendita. L'*hamburger* di 400 grammi, il mega *hamburger* che si trova sullo scaffale non è una porzione, perché la porzione di carne è di 80 grammi. Non è ciò che l'industria alimentare propone - perché essa segue logiche differenti e ha diverse necessità, compreso il *packaging* e la distribuzione - ma è quello che viene proposto dall'ente di sanità pubblica e dai ministeri competenti. L'ISS sta sviluppando, presso il Dipartimento, attraverso due finanziamenti, che sono un progetto dell'Unione europea e una *joint action* finanziata dalla Commissione europea che si chiama "Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili"[64], un'applicazione basata sulla intelligenza artificiale che permetta, soprattutto ai ragazzi - perché questa è orientata prevalentemente agli adolescenti che su questo tipo di strumenti hanno maggior confidenza e si divertono anche di più - di fotografare il piatto con quanto viene servito per il consumo. Tale applicazione riesce a riconoscere innanzitutto di che alimento si tratta e a suggerire al ragazzo se è una porzione troppo grande, se è adatta per la sua età o per il suo livello di attività fisica oppure, se è scarsa, può aumentarne la quantità.

Il progetto potrebbe vedere la luce nel giro di due anni. È un'attività *win-win*[65], perché, da una parte, si educa l'adolescente a vedere quanto va messo nel piatto e, dall'altra, può correggere lui stesso la quantità di alimento che mette nel piatto e, quindi, ben presto divezzarsi dall'uso dell'*app* e autoregolarsi quando si trova al ristorante o quando sta con gli amici.

---

[62] Uno *smartwatch* è essenzialmente un orologio connesso a *Internet*, un'estensione del telefono al polso. Ha funzionalità come rilevatore del sonno, cardiofrequenzimetri (non medici) ed esistono modelli che creano programmi di allenamento personalizzati.

[63] I *fitbit* sono tracciatori di attività che, tramite *wireless* e dispositivi indossabili, misurano i dati quali il numero di passi, la qualità del sonno, i gradini saliti e altre metriche personali.

[64] Si veda, in proposito, https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/overview_it.

[65] *Win-win* è un'espressione inglese, traducibile come vincente-vincente, oppure io vinco-tu vinci, che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione. Per estensione si considera *win-win* una qualsiasi cosa che non scontenti o danneggi alcuno dei soggetti coinvolti. Nella teoria dei giochi sono quei giochi normalmente cooperativi, ma non necessariamente, con struttura e regole tali per cui non esistono vinti, ma tutti i giocatori vincono.

La seconda categoria di *app*, invece, è una categoria già in parte implementata, anche se da un punto di vista scientifico alcune di queste non sono particolarmente solide. Sono le *app* che danno dei piccoli *rewards*, fanno vincere un personaggio oppure permettono di scaricare un'ulteriore applicazione se si fanno dei livelli predefiniti di movimento, per esempio i 10.000 passi al giorno, cinque giorni a settimana consigliati dall'OMS, oppure se si consumano le giuste frequenze e quantità di frutta e verdura, cioè se si arriva alle cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Esistono poi delle *app* che sono dei quiz che servono per guidare il ragazzo, l'adolescente o anche i bambini più piccoli per scoprire quali sono i menù raccomandati dalle linee guida.

La terza categoria è quella delle *app* dei *food delivery*, che sono applicazioni che permettono di ordinare sdraiati sul divano, che praticamente determinano un *crash* dell'ambiente alimentare, perché, una volta, se alle ore 20 veniva voglia di mangiare un panino in un *fast food*, bisognava vestirsi, uscire e fare la fila. Oggi, invece, sdraiati sul divano, basta schiacciare dei tasti e in mezz'ora arrivano a domicilio 5.000 calorie a testa.

Il Dipartimento diretto dal professor Silano, in collaborazione con l'OMS, sta cercando di avere informazioni sui tipi di menù che si acquistano in Italia, ma soprattutto di inserire dei modelli che possano limitare le porzioni. Se si ordinano oltre 2.000 calorie a pasto appare un *warning* che dice: «*Attenzione, stai acquistando una quantità di cibo ricco di saturi, di zucchero, di sale, che supera anche l'apporto calorico per una persona. Sei sicuro che vuoi andare avanti?*». Qui ci dovrebbe essere un approccio multi-*stakeholder* sul quale confrontarsi.

Un aspetto che andrebbe approfondito, secondo il professor Silano[66], riguarda il *digital divide* o il *digital gap*, che è la distanza che separa coloro che hanno la possibilità di un pieno utilizzo dei mezzi informatici e digitali rispetto a quelli che, invece, non ne hanno accesso all'interno di una popolazione. Il *digital divide* è un ostacolo all'implementazione della prevenzione attraverso gli strumenti digitali, perché, naturalmente, fa sì che una *policy*, anche efficace, raggiunga solo una parte della popolazione, che solitamente è quella più competente da un punto di vista culturale, che ha un maggior grado di alfabetizzazione, che è in possesso di un maggior livello socio-economico e che forse avrebbe meno bisogno di queste *policy*.

Ci sono fasce della popolazione, anche in Italia, che sono molto più a loro agio davanti a un cellulare che non invece ad altri strumenti. Solitamente lo si correla all'età, ma ci sono altri fattori. C'è anche una questione di possibilità economica, perché, naturalmente, i *digital devices* più potenti sono quelli più costosi e che permettono di utilizzare queste *policy* in maniera ottimale. Importante da considerare è altresì la differenza tra le aree urbane rispetto alle aree rurali: nelle aree rurali ci sono zone in cui non arriva il 5G[67], in cui addirittura è complicato fare una telefonata. Per cui, naturalmente, il funzionamento delle applicazioni descritte risulta essere difficoltoso.

7. Conclusioni.

Come sottolineato dal sottosegretario Gemmato, attualmente solo il 5% del Fondo sanitario nazionale è destinato alla prevenzione, mentre il restante 95% viene impiegato per la cura. Eppure la prevenzione primaria, che evita la comparsa della patologia, rappresenta la principale strategia per ridurre l'incidenza di obesità infantile.

Conoscere i *campanelli d'allarme*, soprattutto per chi è a stretto contatto con soggetti potenzialmente a rischio – bambini, adolescenti e giovani adulti – risulta decisivo per identificare in maniera tempestiva i segnali e favorire la messa in atto di un intervento precoce. La prevenzione, per essere efficace, deve muoversi contemporaneamente su più livelli, mirare a raggiungere non solo i soggetti potenzialmente a rischio, ma anche chi entra in contatto con loro. Agire a livello politico e sociale consente di muoversi su più livelli con una *prevenzione globale* rivolta alla popolazione generale con la finalità di fornire informazioni utili, per favorire attività di sensibilizzazione per un

[66] Cfr. l'audizione di Marco Silano - res. sten. del 24.07.2024.

[67] l termine 5G (acronimo di *5th Generation*) racchiude l'insieme di tecnologie di telefonia mobile e cellulare, i cui *standard* definiscono la quinta generazione della telefonia mobile con una significativa evoluzione rispetto alla tecnologia *4G/IMT-Advanced*. La sua distribuzione globale si è avviata nel 2019.

cambiamento culturale, come ad esempio, ostacolare l'ideale di bellezza magra e, nel caso dell'obesità, allontanare lo stigma della derisione.

Una p*revenzione selettiva* con lo scopo di sensibilizzare e offrire formazione a soggetti potenzialmente a rischio di sviluppare il disturbo e con una più alta probabilità di ammalarsi come, ad esempio, gli interventi nelle scuole rivolti agli studenti e alle categorie maggiormente a rischio e percorsi di formazione rivolti a docenti e/o familiari. Una p*revenzione indicata per ridurre il danno al minimo ed evitare possibili ricadute* rivolta a persone che presentano un rischio conclamato, che manifestano i sintomi iniziali della patologia o hanno già ricevuto una diagnosi. Attorno ai disturbi dell'alimentazione gravitano ancora stigma e pregiudizi, fattori che contribuiscono a frenare la richiesta di aiuto da parte della persona che soffre nonché a distorcere la visione che la società ha della malattia stessa. Pertanto, risulta determinante riuscire a combattere e scardinare pregiudizi e stigma per aumentare la consapevolezza della malattia e tutelare la dignità delle persone che ne soffrono. È importante sottolineare che i dati epidemiologici sui disturbi dell'alimentazione sono sottostimati, in quanto esiste una larga parte di persone che non arriva alle cure, sia a causa dell'assenza di motivazione al trattamento, sia perché in Italia – fra nord, sud e isole – esiste un importante divario. In molte regioni italiane, infatti, non sono ancora presenti strutture specializzate nella cura e nel trattamento dei disordini alimentari.

In generale, nell'azione di contrasto alla malnutrizione è essenziale che la famiglia, la scuola e la società diano delle linee guida che siano coerenti tra loro, creando una collaborazione sinergica che supporti i giovani nel percorso di educazione alimentare.

L'educazione dei genitori, e soprattutto delle madri e dei bambini fin dai primi "mille giorni" di vita, sull'importanza del pasto, troppo spesso consumato davanti a tv o schermi, è fondamentale. Indispensabile l'educazione, sin da piccoli, al movimento fisico e al gioco attivo. La sinergia con la scuola, che deve costantemente rafforzare quanto già insegnato dal pediatra a genitori e bambini, è fondamentale per mantenere abitudini alimentari corrette. L'intervento in età scolare può risultare già tardivo.

Investire in nutrizione, oggi in Italia, è un obiettivo indispensabile e prioritario.

L'investimento dovrebbe coinvolgere tutti i livelli, da quello educativo-informativo, con capillari campagne d'informazione indirizzate soprattutto ai neogenitori, fino al rafforzamento delle strutture di nutrizione preventiva e clinica su tutto il territorio nazionale, per garantire uniformità di accesso alle cure ed uniforme diritto alla salute e alla prevenzione, correzione o attenuazione delle complicanze nutrizionali delle malattie acute e croniche, la formazione anche in età scolare (educazione alimentare e ambientale), universitaria, post-universitaria.

Nel merito, l'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile raccomanda di:

- incentivare il consumo di prodotti freschi e locali, riducendo quello di cibi ultra-processati e garantendo equità nell'accesso a un'alimentazione sana per tutte le famiglie;
- integrare l'educazione alimentare nei percorsi scolastici e sanitari:
- investire in programmi didattici e formativi che insegnino fin dall'infanzia l'importanza di una dieta equilibrata, coinvolgendo anche pediatri e strutture sanitarie;
- regolamentare la pubblicità dei cibi destinati ai bambini;
- introdurre normative più rigide per limitare la promozione di prodotti ipercalorici e poco salutari, proteggendo così le scelte alimentari dei più piccoli;
- migliorare la qualità della mensa scolastica e degli spazi dedicati all'attività fisica;
- assicurare che le scuole offrano pasti sani e bilanciati e incentivare la creazione di ambienti che favoriscano il movimento e lo sport;
- finanziare campagne di sensibilizzazione e programmi di *welfare* alimentare;
- sostenere iniziative che informino le famiglie sull'importanza di una corretta alimentazione e creare sinergie con l'agricoltura locale per rendere il cibo sano più accessibile.

La Commissione raccomanda pertanto:

- di prevedere il riconoscimento per legge dell'obesità come malattia cronica non trasmissibile e l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire equità e accesso alle cure;
- conseguentemente di prevedere ulteriori rifinanziamenti del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità;
- prevedere per legge che il pediatra e il medico di base possano prescrivere attività fisica adattata per prevenire e curare l'obesità infantile e adolescenziale;
- di intensificare le campagne informative-educative destinate in particolare ai neogenitori perché, supportati dai pediatri, possano insegnare ai propri figli corretti stili di vita;
- di intensificare le campagne informative-educative volte a promuovere il consumo di alimenti salutari;
- di adottare politiche fiscali indirizzate al medesimo scopo;
- di rafforzare il legame tra scuola, sanità e famiglie, valorizzando la refezione scolastica come momento educativo, favorendo politiche per l'accesso gratuito al servizio, anche al fine di rendere il tempo pieno un diritto per tutti;
- di incentivare in ogni modo, partendo dai progetti già avviati dal Ministero dello Sport, lo svolgimento di regolare attività fisica da parte di bambini e ragazzi, individuando soluzioni e risorse economiche che rendano la pratica sportiva effettivamente accessibile a tutti, per contrastare gli effetti della sedentarietà e della malnutrizione e per favorire il recupero e il mantenimento del benessere psicofisico;
- di considerare i minori in povertà assoluta uno specifico *target* di queste politiche;
- di introdurre per legge la verifica dell'età per l'accesso ai *social* e di intervenire con una regolamentazione *ad hoc* per impedire effettivamente la profilazione dei consumi dei minori degli anni diciotto in ragione della correlazione tra l'uso prematuro e incontrollato dei *social* e della rete e la sedentarietà alla quale si associa il consumo di *junk food*.
- di consentire non solo ai quattordicenni vittime di bullismo o *cyberbullismo*, ma anche a quelli affetti da obesità e da altri disturbi alimentari, di chiedere la rimozione di foto proprie dal *web*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 281
Audizione di Alessandro Giuli, Ministro della cultura *(Svolgimento e conclusione)* 281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Alessandro Giuli, Ministro della cultura.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Alessandro Giuli, Ministro della cultura. Invita, quindi, il Ministro Giuli a svolgere la propria relazione.

Alessandro GIULI, *Ministro della cultura*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S), Michele SCHIANO DI VISCONTI (FdI), Paolo CIANI (PD-IDP), Pasqualino PENZA (M5S), Vito DE PALMA (FI-PPE) e Marco PERISSA (FdI) ai quali risponde Alessandro GIULI, *Ministro della cultura*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il Ministro per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 282

Esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) *(Esame e rinvio)* 282

ALLEGATO (Proposta di relazione annuale) 283

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone).

(Esame e rinvio).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore*, illustra la proposta di relazione annuale alle Camere da lui predisposta – ai sensi dell'articolo 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – sull'attività svolta dalla Commissione, *(vedi allegato)*.

Intervengono, per formulare osservazioni e proporre integrazioni, i senatori Antonio NICITA (PD-IDP) e Raoul RUSSO (FDI), i deputati Silvio LAI (PD-IDP) e Francesca GHIRRA (AVS).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore*, nel rinviare il seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE
(ai sensi dell'articolo 1, comma 814, della legge n. 197 del 2022)

Capitolo I

1. Il principio di insularità nell'ordinamento italiano e l'istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
1.1 La legge sul regionalismo differenziato.
1.2 L'insularità nell'ordinamento dell'Unione europea.
1.3.1 Il principio di insularità in alcune Costituzioni europee.

Capitolo II

2. Ricognizione annuale delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole maggiori e minori.
2.1 Risorse finanziarie stanziate a livello nazionale per le Isole Sardegna e Sicilia.
2.2 Gli accordi di finanza pubblica Stato-Regione.
2.3 Risorse specifiche destinate ad investimenti e attuali Fondi.
2.4. Risorse finanziarie stanziate a livello nazionale per le Isole minori.
2.5 Fiscalità di vantaggio per le isole.
2.6. Risorse stanziate a livello europeo destinate alle isole.
2.6.1 Fondi per la politica di coesione e politiche di cofinanziamento.
2.6.2 Programma FESR Sicilia -Sardegna 2021-2027.
2.6.3 Programma FSE+ Sicilia-Sardegna 2021-2027.
2.6.4 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
2.6.5 Le risorse aggiuntive FSC per il ciclo 2021-2027
2.6.6 L'attuazione delle politiche di coesione.
2.6.7 Le risorse europee in favore delle Isole minori.
2.6.8 Strategia nazionale aree interne (SNAI).
2.6.9 Programma JTF 2021-2027- Sulcis Iglesiente Sardegna - Piani stralcio 2021-2027 - Programmi operativi complementari 2014-2020.
2.6.10 Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

Capitolo III

3. I principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia.
3.1 Settore sanitario.
3.2 Settore dei trasporti e della continuità territoriale: la disciplina europea.
3.2.1 La disciplina nazionale.

3.3 Gli interventi compensativi relativi alle infrastrutture di comunicazione.
3.4 Interventi compensativi nel settore dell'energia.
3.4.1 Il fenomeno della povertà energetica.
3.4.2 Ricerca, innovazione e competitività.
3.4.3 Decarbonizzazione e PNRR.
3.4.4 Le politiche di coesione nel settore energetico.
3.4.5 Interventi compensativi in materia energetica in favore delle isole minori.
3.5 Interventi compensativi nei settori dell'istruzione, dello sport e della cultura.

Capitolo IV

4.Individuazione, degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati.
4.1 I metodi di stima dei costi degli svantaggi derivanti dall'insularità.
4.2 La quantificazione dei costi derivanti dalla condizione di insularità.

Capitolo V

5. La normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5.1 Piani di ripresa e resilienza e disciplina sugli aiuti di Stato.
5.2 Casi di norme nazionali recanti aiuti di Stato per Sicilia e Sardegna.
5.2.1 L'istituzione della Zona Economica Speciale unica (ZES)
5.3 Misure per l'insularità preannunciate dalla nuova Commissione europea.
5.4 Nuovo approccio alla politica di concorrenza e riesame delle norme in materia di aiuti di Stato.

Capitolo VI

6. Il sistema dei LEP.
6.1 La giurisprudenza costituzionale e la legge sull'autonomia differenziata.
6.2 L'incidenza del fattore insulare nel sistema dei LEP.
6.3 Le isole minori nel sistema dei LEP.

Conclusioni.

Appendice: l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

1. Il principio di insularità nell'ordinamento giuridico italiano e l'istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto egli svantaggi derivanti dall'insularità.

La Costituzione del 1948 - dopo un articolato dibattito in Assemblea Costituente - contemplava all'articolo 119, terzo comma, un chiaro e puntuale riferimento alle Isole e al Mezzogiorno, considerate realtà svantaggiate dal punto di vista geografico, economico e sociale da valorizzare e alle quali destinare misure ed incentivi straordinari. La citata disposizione recitava: "*Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali*".

Con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione del 2001 si è verificata la "scomparsa dell'insularità", con l'eliminazione dell'obiettivo di sostegno che prevedeva l'originaria stesura dell'articolo 119, riconducendo le esigenze di riequilibrio a criteri più generali[1].

In dettaglio, per quanto di interesse in questa sede, si ricorda che, l'articolo 119 (terzo e quinto comma), a seguito della citata riforma del 2001, prevede un sistema in cui l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali si collega ad un duplice sistema perequativo. Un primo, senza vincolo di destinazione, in favore degli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante, che è stato interpretato, in sede attuativa, come riferito a supportare le funzioni ordinarie degli enti territoriali. Al riguardo l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, prevede infatti l'istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Un secondo sistema perequativo di carattere strutturale, "per scopi diversi rispetto all'esercizio normale delle funzioni", "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, ovvero "per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona (art. 119, quinto comma). In quest'ultimo caso, si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Nel 2001 si è scelto quindi di rimuovere il riferimento alle isole e al Mezzogiorno, sostituendolo con la più ampia formulazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sulla cosiddetta perequazione straordinaria, poi disciplinata dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 e attuata dal decreto legislativo n. 88 del 2011, il cosiddetto "federalismo fiscale"[2]. I ritardi nell'attuazione della legge n. 42 del 2009 non hanno consentito ancora la messa a regime per l'intero complesso delle Regioni a statuto ordinario del sistema perequativo e, conseguentemente, anche il sistema della perequazione straordinaria risulta in ritardo[3].

Una completa attuazione dell'articolo 119 avrebbe potuto assicurare interventi mirati a contrastare lo svantaggio naturale dei territori insulari e garantire un'effettiva parità con i cittadini dei territori della Penisola nel godimento dei diritti individuali e inalienabili[4].

Il problematico processo attuativo dell'articolo 119 della Costituzione in questa nuova versione nonché i richiami della giurisprudenza costituzionale hanno determinato la necessità di un'ulteriore modifica della norma in esame, integrata dalla legge costituzionale n.2 del 7 novembre 2022, che ha inserito nell'articolo 119 della Costituzione un nuovo sesto comma, in base al quale: "*La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità*", determinando così la ricostituzionalizzazione del principio di insularità, in forma tuttavia più precisa e puntuale rispetto a quanto già previsto dalla Costituzione del '48.

---

[1] Cfr. l'art.5 della legge cost.le 18 ottobre 2001 che ha sostituito l'art.119 Cost.

[2] Cfr. in tal senso le considerazioni svolte da del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, nella seduta del 18.01.2024.

[3] *Ibidem,* nota prec., Il Ministro ricorda che il Piano nazionale di rinascita e resilienza (PNRR) indica nel completamento del federalismo fiscale, previsto dalla legge n. 42 del 2009, uno degli obiettivi di sistema del piano medesimo: si parla infatti al riguardo di riforma abilitante.

[4] Per un approfondimento relativo alla citata riforma cost.le e alla problematica attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione si rinvia al *dossier* del Servizio studi della Camera sull'A.C 3353.

Si è affermato un vero e proprio diritto costituzionale all'insularità, che si sostanzia non soltanto in un riconoscimento più analitico che il legislatore costituzionale ha voluto fare con il nuovo sesto comma dell'articolo 119, ampliando quello che il vecchio 119 faceva prima dell'abrogazione, ma soprattutto in un riconoscimento della peculiarità delle isole e degli svantaggi derivanti dall'insularità[5].

È stato al riguardo rilevato come l'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 abbia anticipato, almeno in parte, la novella costituzionale dell'articolo 119 del 2022 a proposito del riconoscimento delle peculiarità delle isole minori e della promozione di misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La citata norma infatti, tra i princìpi e i criteri direttivi della delega stabiliva tra gli altri (art.1, co.1, lett.c)) quello di tenere conto della specificità delle realtà territoriali, con particolare riguardo a quella socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, nonché dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale.

Come ricordato dal Ministro Calderoli nel corso della sua audizione in Commissione, nel dibattito costituzionalistico si è molto detto sul tema della "riemersione" delle isole nel 2022, isole che erano state "affondate" dalla riforma costituzionale del 2001, dopo essere state esplicitamente inserite nella Costituzione del 1948.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione deve peraltro essere letto in combinato disposto con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che, sancendo il principio di eguaglianza sostanziale, reca un principio di solidarietà sociale per cui: "*E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*".

Le due disposizioni costituzionali richiamate comportano, pertanto, due effetti immediati: da un lato, l'esistenza del fattore insulare come situazione di svantaggio e, dall'altro, la configurazione dell'insularità come un ostacolo alla piena attuazione dell'eguaglianza sostanziale.

Il nuovo sesto comma della Costituzione impone, come è stato autorevolmente sostenuto, che ogni qualvolta il legislatore ordinario approvi una legge, debba tenere conto di quanto previsto nell'articolo 119, laddove, invita e dà obbligo alla Repubblica di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, tenendo conto della peculiarità delle Isole[6].

La disposizione dell'articolo 119 non è dunque una norma meramente programmatica, ma è una norma precettiva, è una norma che può essere applicata *hic et nunc*, sia dal Parlamento, sia dal Governo e utilizzata come parametro di costituzionalità dalla Corte costituzionale[7].

Peraltro, l'utilizzo del termine "Repubblica" e non "Stato" nella norma in esame evoca una dimensione di *governance* multilivello del riconoscimento della peculiarità delle isole, delle grandi isole, delle piccole isole, degli arcipelaghi, in quanto al raggiungimento della rimozione degli svantaggi devono concorrere, non solo lo Stato attraverso il Parlamento nazionale, ma anche tutti gli altri enti territoriali, come le regioni, i comuni, le province con i rispettivi provvedimenti normativi e amministrativi, cioè tutti quei soggetti che compongono la Repubblica. "Ci deve essere un'azione comune per far sì che coloro i quali vivono nelle isole e scontano il fattore insulare possano essere considerati e ritenuti pari agli altri cittadini italiani che vivono nella Penisola"[8].

---

[5] Cfr. sul punto il res. sten. delle audizioni dei Prof.ri Frosini e De Muro del 13 marzo 2024, nonché: *Il diritto costituzionale all'insularità* di T.E. Frosini.

[6] *Ibidem* nota prec.

[7] Cfr. sul punto le considerazioni svolte dal prof. De muro in res. sten. dell'aud. cit.; cfr. altresì le sentenze della Corte cost.le n.6/2019 e n.95/2024, in quest'ultima - pronunciata dopo la riforma del sesto comma Cost.- la Corte ha dichiarato inammissibile tra le altre la questione di leg. cost.le sollevata dalla Reg. Sardegna dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n.197/2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 27 della legge n.42 /2009, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), per l'esiguità delle risorse finanziarie previste in favore della Regione stessa nel triennio 2023-2025, per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per il territorio regionale. La ricorrente lamentava in ricorso che il legislatore statale avrebbe disatteso l'obbligo di approntare risorse adeguate per superare gli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità ai sensi dell'art.119, sesto co., Cost.

[8] In tal senso Frosini, cit.

Inoltre, la citata riforma dell'articolo 119 della Costituzione deve essere posta in connessione con la recente riforma dell'articolo 9, così come evidenziato da autorevoli costituzionalisti nel corso delle audizioni in Commissione[9]. Infatti, l'ingresso della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione pone in evidenza il coraggio del neocostituente nel riferirsi ad una prospettiva, che è quella delle generazioni future, e sotto tale aspetto, si suggerisce un'interpretazione costituzionale sistematica, collegando l'articolo 9 all'articolo 119, sesto comma, con riferimento proprio all'inserimento del principio di insularità, proprio perché le isole, dalle più grandi alle più piccole e gli arcipelaghi, sono luoghi nei quali il tema della biodiversità e il tema degli ecosistemi hanno una peculiarità unica.

In seguito all'approvazione della riforma costituzionale, il legislatore ordinario ha ritenuto di dare subito concretezza al principio introdotto dal nuovo stesso comma dell'articolo 119 della Costituzione con l'istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai sensi dell'articolo 1, commi 808-814, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023)[10].

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, tra cui rientrano nel dettaglio:

-lo svolgimento di una ricognizione con cadenza annuale delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

-l'individuazione dei principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti, alla continuità territoriale, nonché all'energia;

-l'individuazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

- la proposta di misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; la segnalazione al Governo dell'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre alla normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

-la proposta di correttivi al sistema dei LEP per compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

La Commissione, in base alla legge istitutiva, svolge i seguenti compiti anche attraverso l'acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'organismo bicamerale, composto da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti di Senato e Camera, si è costituito per la prima volta nel corso della XIX legislatura, il 26 luglio 2023.

Con la presente Relazione, la Commissione riferisce alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 814, della legge n.197 del 2022, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

****

Nell'ordinamento costituzionale le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, hanno una propria autonoma rilevanza, rientrando tra le Regioni a Statuto speciale che beneficiano di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. L'autonomia è articolata

[9] Cfr. in tal senso le osservazioni svolte dal prof. De Muro, nel corso dell'aud. cit.

[10] Si tenga conto a tale riguardo che l'approvazione definitiva della modifica cost.le risale al novembre 2022 mentre la norma istitutiva della Commissione è del dicembre 2022.

secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale che danno luogo alla c.d. specialità insulare.

Per quanto attiene invece alle isole minori, non vi è nell'ordinamento giuridico una univoca definizione normativa. Diversi provvedimenti normativi ed amministrativi fanno riferimento alle cd. isole minori, recando ciascuno una definizione diversa, in relazione allo scopo perseguito dalle singole disposizioni[11].

Le isole minori sono estremamente differenziate tra loro per orografia, struttura demografica, impatto del cambiamento climatico, attrattività turistica, e altro. Secondo i dati Istat 2021 elaborati dal Dipartimento della Coesione nel 2022 e del Dipartimento Affari regionali nel 2023, si contano complessivamente 79 isole minori, di cui 26 disabitate, con una popolazione complessiva residente di 260.666 persone. Di queste 79 isole: 56 sono marine, di cui 21 disabitate, con una popolazione residente complessiva di 225.795 persone; 16 sono lagunari, di cui 3 disabitate, con una popolazione residente complessiva di 33.059 persone; 7 sono isole lacustri, di cui 2 disabitate, con una popolazione residente complessiva di 1.812 persone[12].

Le isole minori marine constano in tutto di 36 comuni che interessano e coinvolgono sette regioni: la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Campania, il Lazio, la Toscana e la Liguria[13].

1.1 La legge sul regionalismo differenziato

La recente legge n. 86 del 2024 recante *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,* reca in più parti riferimenti al principio di insularità. Come evidenziato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della sua audizione in Commissione, ciò evidenzia il crescente rilievo assunto dalla condizione di insularità ed agli svantaggi che ne derivano nel dibattito tra le forze politiche.

L'articolato percorso parlamentare che ha condotto all'approvazione della legge sul regionalismo differenziato ha determinato dapprima il recupero dell'ancoraggio all'articolo 119, sesto comma, e alla insularità nel disegno di legge approvato dal Governo. Successivamente, il confronto parlamentare ha rafforzato significativamente i riferimenti alla condizione di insularità e all'adozione delle necessarie misure perequative e di riequilibrio affidate alla Repubblica.

Il primo richiamo, all'articolo 1, comma 1, ha esteso il riferimento al rispetto della unità nazionale e alla finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché quello al rispetto dei princìpi di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità. Ne discende che l'intera attuazione del regionalismo differenziato deve considerare e ponderare la condizione di insularità in linea con la previsione costituzionale dello stesso articolo 116, terzo comma, la cui attuazione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 119 e, quindi, anche del principio di coesione insulare, che diviene, quindi, elemento di costante riferimento applicativo[14].

L'articolo 10, recante "*Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale*", risulta la disposizione in cui sono contenuti i riferimenti più pregnanti alla condizione di insularità, che si può rinvenire richiamata al primo comma, lettere *a),* e *c),* proprio con riguardo alle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico della coesione e solidarietà sociale, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole (lett. *a)*); alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità (lett. *c)*); all'

---

[11] Cfr. sul punto le considerazioni svolte dal Ministro Calderoli nell'aud. cit. che ha fatto riferimento ad es., allla legge n. 448/2001, che contiene nell'allegato A un elenco di isole minori; più recentemente, il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 14/2/2017, "*Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili*".

[12] I dati sono contenuti nella relazione integrale depositata agli atti della Commissione dal Ministro Calderoli nell'aud. cit.

[13] Cfr. in tal senso i dati forniti dal Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Sen. Nello Musumeci, nel corso dell'aud. del 31.01.2024.

[14] Cfr. sul punto le considerazioni espresse dal presidente della Regione Siciliana, R.Schifani, in res. sten. dell'audizione del 1° ottobre 2024.

individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi (lett. *d)*).

1.2 L'insularità nell'ordinamento dell'Unione europea.

L'Unione Europea conta circa 2400 isole appartenenti a 13 Stati membri. Queste sono abitate da oltre 20 milioni di abitanti, circa il 4,6 % della popolazione totale dell'Unione. L'Italia tra l'altro a seguito della BREXIT è diventato il primo paese europeo per numero di cittadini insulari[15].

La politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea intende promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce una specifica rilevanza all'insularità all'articolo 174, quale presupposto per gli interventi promossi dall'Unione volti a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite[16]. Tra le regioni interessate da detta politica figurano anche le "regioni insulari", in quanto territori "che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

L'articolo 175 dispone inoltre che gli "Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione". "L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione svolta attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti"[17].

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che il diritto dell'Unione europea riconosce fondamentalmente tre categorie di isole: le isole periferiche, che sono quelle che fanno parte del continente europeo; le regioni ultra-periferiche (RUP), intese come territori appartenenti agli Stati membri che si trovano a lunga distanza dall'Europa (Art.349 TFUE)[18]; i paesi e i territori d'oltremare (PTOM), che sono isole, appartenenti agli Stati membri ma non facenti parte dell'Unione europea (alla quale risultano collegati attraverso accordi di associazione)[19].

---

[15] Cfr. le considerazioni svolte da Michele Cossa, Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità del Consiglio regionale della Sardegna, nel corso dell'aud. del 5.10.2023.

[16] Cfr. il Titolo XVIII del TFUE "Coesione economica sociale e territoriale" - art.174: "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna".

[17] L'art.175 prosegue, stabilendo che: "La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni".

[18] Si tratta in particolare delle isole di Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, de La Reunion, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie.

[19] Gli articoli 198-204 del TFUE riconoscono che quattro paesi dell'Unione europea (UE) - Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (1) - hanno legami speciali con alcuni paesi e territori d'oltremare (PTOM).
Cfr. sul punto https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/overseas-countries-and-territories-octs.html.
I rapporti fra l'Unione e i PTOM (25 isole sparse per gli oceani del mondo) sono basati sul diritto dell'UE. I cittadini di questi territori sono cittadini dell'UE. La decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) del 2013 ha lo scopo di modernizzare le relazioni dell'UE con i PTOM e di prendere in considerazione il cambiamento dei modelli commerciali globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente. Si cerca di andare oltre la cooperazione allo sviluppo e di lavorare per la costruzione di un rapporto basato su interessi reciproci e valori comuni, sempre nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Benché la legislazione dell'UE in quanto tale non sia in vigore nei PTOM, la DAO stabilisce le norme e le procedure dettagliate dell'associazione. In ottemperanza alla

Le isole maggiori e minori italiane rientrano nella categoria delle isole periferiche relativamente alle quali si segnala l'assenza di una definizione giuridica nei trattati. L'unica definizione delle regioni insulari a livello europeo è quella adottata da Eurostat, per le proprie finalità istituzionali, cioè statistiche. La definizione richiamata compare in uno studio del 1994, *The portrait of the islands* (Il ritratto delle isole)[20].

Si tratta delle regioni NUTS 3 - ossia delle regioni che la nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in cui si identifica la ripartizione del territorio dell'UE europea a fini statistici - interamente costituite da isole, che sono definite come territori aventi una superficie minima di 1 km², con una distanza minima tra l'isola e il continente di 1 km e con una popolazione residente stabile di almeno 50 abitanti, che non dispongono di un collegamento permanente con la terraferma, e che non ospitano la capitale di uno Stato membro dell'UE [21].

Per quanto riguarda il diritto dell'UE in materia di insularità, occorre poi citare due Risoluzioni del Parlamento europeo la prima (2015/3014(RSP)) del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità, la seconda più recente (2021/2079 (INI)) del 7 giugno 2022 sulle isole UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future.

Nell'atto di indirizzo del 2016, il Parlamento sottolinea l'importanza: di migliorare i collegamenti attraverso le rotte marittime, l'accesso ai porti e i servizi di trasporto aereo; di potenziare le infrastrutture digitali; di rafforzare l'offerta di istruzione; di tener conto dei rischi naturali connessi al cambiamento climatico; di ridurre la tassazione e procedere a una semplificazione amministrativa per attrarre gli investimenti; di considerare lo sforzo sostenuto da talune realtà insulari in relazione ai flussi migratori, che suggerisce uno sforzo comune dell'Unione.

La Risoluzione del 2016 sollecita, fra l'altro, la Commissione:
i) a fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi geografici, naturali e demografici permanenti che le regioni insulari possono presentare con riferimento all'articolo 174 TFUE;
ii) a spiegare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari;
iii) a riconoscere l'importanza di predisporre misure di sostegno per contrastare il significativo *trend* di spopolamento delle regioni insulari;
iv) ad avviare un'analisi sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI;
v) a istituire una categoria omogenea, composta dai territori insulari, e a tener conto di altri indicatori statistici, oltre al PIL, in grado di riflettere la vulnerabilità economica e sociale conseguente agli svantaggi naturali permanenti;
vi) a porre in essere un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio;
vii) a istituire uno "sportello isole" collegato alla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione e per coordinare e analizzare le tematiche connesse alle regioni insulari;
viii) a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e, a seguire, un Libro bianco che monitorizzi lo sviluppo delle regioni insulari;
ix) a tener conto della situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al quadro finanziario pluriennale in elaborazione.

Prima di trattare il contenuto della Risoluzione del PE del 2022, andando in ordine cronologico, occorre far riferimento all'attenzione al tema dell'insularità posta da parte del Comitato europeo delle regioni che, nel corso della 123a sessione plenaria dell'11 e 12 maggio 2017, nel parere su "*L'imprenditorialità nelle isole: il contributo alla coesione territoriale*", ha richiamato l'esigenza di una politica di coesione nei riguardi delle isole, inserendosi nel solco tracciato dal Parlamento europeo nella citata Risoluzione.

DAO, l'Unione fornisce un sostegno finanziario per le strategie di sviluppo dei PTOM, che ricevono finanziamenti attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES) e sono ammissibili ai programmi finanziati dal bilancio generale dell'UE.

[20] Cfr. sul punto il res. sten. dell'aud. del prof. Aldo Berlinguer, Presidente dell'Osservatorio permanente sull'insularità dell'Eurispes, del 15.11.2023.

[21] Cfr. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_3.1.6.pdf. Tale definizione è stata richiamata anche dalla Commissaria Corina Creţu, il 13 marzo 2018 in occasione di una risposta congiunta a due atti di sindacato ispettivo di parlamentari europei (E-000443/2018 e E-000546/2018).

Fra le raccomandazioni politiche contenute nel documento, si evidenzia l'esigenza di identificare una categoria ad *hoc*, quella delle isole; della creazione di uno sportello unico in seno alla Commissione; di ampliare la gamma di indicatori, al momento limitata al PIL *pro-capite*, con cui sia possibile rilevare i fattori che ostacolano lo sviluppo delle isole (quali ad esempio l'indice di competitività regionale e l'indice di accessibilità); di favorire il turismo sostenibile; l'uso delle energie rinnovabili, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
Un'attenzione specifica è poi rivolta all'opportunità di riconoscere esenzioni in materia di aiuti di Stato nei settori quali quello dei trasporti, la fornitura di energia elettrica, in quanto settori centrali per la competitività delle imprese insulari (punto 48 del parere).
Con specifico riferimento ai trasporti (punto 27 del parere), il Comitato propone "la creazione di un sistema di aiuti al funzionamento delle imprese insulari al fine di compensare i costi di trasporto aggiuntivi" e afferma che "nel quadro degli orientamenti concernenti gli aiuti a finalità regionale e il regolamento generale di esenzione per categoria, i suddetti aiuti dovrebbero essere autorizzati ed esentati come per le regioni ultra-periferiche e le zone scarsamente popolate". Fra le deroghe alla concorrenza, sostiene altresì (punto 49) l'esigenza di una "maggiore flessibilità" in materia di appalti pubblici, dato che, "in molti casi non è possibile ricevere più di un'offerta al momento dell'applicazione delle procedure di consultazione".

La questione dell'insularità è stata affrontata anche dal gruppo interregionale "regioni insulari", operante nell'ambito del medesimo Comitato che, il 23 dicembre 2019 ha approvato il cd. Manifesto per le isole europee, documento contenente specifiche proposte per l'effettiva attuazione dell'articolo 174 del TFUE al fine di garantire i diritti dei cittadini che abitano nelle isole. Le iniziative e le misure auspicate sono in continuità (oltre che con la posizione già espressa dal Comitato) con la risoluzione del PE del 2016.

In particolare si chiede: l'adozione di un libro bianco sulle isole da parte della Commissione; il rafforzamento della dimensione territoriale nelle politiche settoriali dell'UE (a partire dalla definizione dell'Agenda territoriale); di accordare priorità alla questione insulare e della continuità territoriale nella politica dei trasporti europea; di inserire l'insularità tra i criteri previsti dal sistema di attribuzione dei fondi della futura politica di coesione e più in generale di rafforzare gli investimenti nelle isole; di prevedere una maggiore flessibilità della disciplina in materia di aiuti di Stato; di predisporre misure di contrasto ai cambiamenti climatici; di incentivare la transizione verso un'economia circolare; di favorire la competitività dell'imprenditoria insulare; di istituire una categoria omogenea che riconosca la condizione di insularità e di calibrare gli interventi di coesione su indicatori ulteriori rispetto al PIL (quali l'indice di competitività regionale e l'indice di accessibilità); che la Commissione istituisca uno "sportello isole" collegato alla direzione generale della politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea.

Nell'ambito dell'attività di controllo del Parlamento europeo risultano taluni atti di sindacato ispettivo in cui i parlamentari europei chiedono di conoscere la posizione della Commissione europea sulle iniziative da adottare in relazione alla condizione di insularità.

Si ricorda che, in esito all'interrogazione presentata da parte di una dei componenti della Commissione per lo sviluppo regionale, è stata poi presentata e votata la risoluzione del 2016[22].

Con tale atto si chiedeva alla Commissione in particolare di fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi naturali o demografici permanenti delle regioni insulari (di livello NUTS-2 e NUTS-3); quali fossero gli strumenti e le risorse (nell'ambito della politica di coesione) per ovviare agli svantaggi derivanti dall'insularità; come intendesse attuare l'articolo 174 TFUE con riguardo agli

[22] Cfr.l'interrogazione O-000013/2016 (B8-0106/2016), presentata dall'on. Iskra Mihaylova.

svantaggi permanenti delle regioni insulari; se ritenesse opportuni altri indicatori oltre al PIL, come l'indice di competitività regionale, che non si limitino a misurare i risultati economici ma tengano conto delle specificità delle isole, così da riflettere meglio la vulnerabilità economica e sociale derivante dagli svantaggi naturali permanenti di tali regioni.

Dalla risposta dell'allora Commissaria per la politica regionale, Cretu, si rileva, da un lato, la volontà della Commissione di andare incontro alle esigenze delle regioni insulari (sia quelle ultra-periferiche che le altre), specie in alcuni settori come il trasporto, anche nel senso di considerare deroghe al regime degli aiuti di Stato; dall'altro, un impegno affinché iniziative concrete fossero adottate nell'ambito della nuova programmazione finanziaria.

Successivamente, nell'interrogazione E-000546-18, presentata dall'eurodeputato Stefano Maullu (PPE), si chiedeva se la Commissione ritenesse sussistente "una situazione di incongruenza giuridica tra diritto europeo e quello italiano per quanto concerne la definizione delle aree insulari", rilevando in proposito che mentre con la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 è stato riconosciuto lo *status* di insularità della regione Sardegna e con esso, in virtù dell'articolo 174 del TFUE, un canale preferenziale e diretto ai programmi di coesione dell'UE, la Costituzione italiana ancora non riconosce l'insularità della regione Sardegna. Inoltre, si interrogava la Commissione su come intendesse procedere affinché il riconoscimento formale dello stato di insularità nel diritto interno nazionale potesse facilitare l'accesso ai programmi e ai fondi di sviluppo UE.

Con l'atto di sindacato ispettivo E-000443-18, sottoscritto dall'eurodeputato Salvatore Domenico Pogliese (PPE), oltre a richiamare, in analogia con la citata interrogazione, l'eventuale incongruenza fra diritto dell'Unione europea e diritto italiano per quanto concerne la definizione delle aree insulari italiane, si chiedeva esplicitamente alla Commissione se per accedere ai programmi e ai fondi di sviluppo dell'UE, il riconoscimento formale dello stato di insularità nel diritto interno nazionale potesse rendere più facile l'accesso alle risorse economiche dell'UE.

Nella risposta a tali interrogazioni, la Commissaria Cretu sostenne che:
i) non vi fosse alcuna incongruenza giuridica tra diritto europeo e diritto nazionale per quanto concerne la definizione delle regioni insulari italiane;
ii) "[…] l'accesso ai programmi e ai fondi dell'UE sarà identico per la Sicilia o la Sardegna a prescindere dal riconoscimento formale dello stato di insularità nel diritto nazionale".

La Commissaria ha ricordato in tale occasione che, in ogni caso, il sostegno allo sviluppo di tali regioni è assicurato dalla politica di coesione, richiamando in particolare l'articolo 10 e l'allegato I (paragrafo 6.1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013[23] in cui si stabilisce che gli Stati membri "tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche" di ciascuna regione. Inoltre, in base all'articolo 121 del regolamento richiamato, nel sostenere le isole è possibile modulare i tassi di cofinanziamento dei fondi.

Nella scorsa legislatura europea, il Parlamento europeo ha adottato, il 7 giugno 2022, la Risoluzione sulle isole dell'UE e la politica di coesione (2021/2079 (INI))[24], volta a riconoscere maggiori tutele alle isole europee a seguito del rapporto del PE sulle "*Isole dell'Ue e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future*". Il citato rapporto ha messo in luce le specificità delle regioni insulari, in particolar modo la loro vulnerabilità di fronte agli *shock* economici come la pandemia da Covid-19 ed il successivo conflitto in Ucraina. La risoluzione mira a far applicare alle regioni insulari le stesse misure destinate alle regioni ultra-periferiche, tutelate dall'articolo 349 del TFUE.

---

[23] "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio".

[24] Cfr. la risoluzione in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_IT.html.

In vista dell'anno 2024, anno delle isole Ue, si prevedeva l'istituzione di un Patto per le isole ed una Agenda che avrebbero dovuto contenere politiche e misure concrete da attuarsi nell'ambito della politica di coesione.

Dopo aver sottolineato che le isole dell'UE sono in una situazione di svantaggio strutturale permanente a causa delle loro caratteristiche e specificità, sia geografiche che socio-economiche, la citata risoluzione, in premessa, richiede l'elaborazione di strategie complementari che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro propria natura insulare comporta e deplora la mancanza di una visione dell'UE per le isole europee.

L'importanza della Risoluzione del giugno 2022 è stata quella di aver sottolineato l'importanza dello sviluppo nelle isole, non solo del turismo, ma anche di altre attività nei settori primario e secondario, oltre che nel digitale, considerato che secondo il rapporto del Parlamento, le isole a causa della loro situazione geografica hanno patito maggiormente la crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. L'insularità comporta infatti la dipendenza dal trasporto marittimo e aereo, la mancanza di infrastrutture, l'aumento dei prezzi e dei costi dei beni. Inoltre, le economie delle isole dipendono spesso dal turismo, uno dei più colpiti dalla pandemia.

Peraltro, il Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale (Regi) del Parlamento europeo, Younous Omarjee, relatore del rapporto, ha sottolineato come le isole, se sostenute con politiche *ad hoc* nel quadro della politica di coesione, possano giocare un ruolo strategico nella Ue, anche dal punto di vista geopolitico.

La risoluzione nel dettaglio si sofferma sulle sfide e i problemi da affrontare delle isole europee.

In materia di cambiamenti climatici e biodiversità, la risoluzione chiede in particolare politiche e azioni regionali mirate, sostenibili ed efficienti per le isole, volte a rafforzarne la capacità di proteggere e ripristinare la loro biodiversità unica, a promuovere un'economia blu orientata al turismo e alla pesca sostenibili e a sostenere la ricerca sui fondali marini. Chiede inoltre alla Commissione di valutare l'impatto del cambiamento climatico sulle isole e di sostenerle, nel quadro dell'accordo di Parigi e del *Green Deal*, per combattere e adattarsi ai cambiamenti climatici. Chiede infine che nelle isole dell'UE siano utilizzati gli strumenti di compensazione degli effetti sociali negativi del *Green Deal*.

Per quanto riguarda l'accesso all'acqua e la gestione idrica, la risoluzione in particolare sottolinea che è necessario accorciare le catene di distribuzione al fine di ridurre le emissioni del trasporto di materie prime e promuovere l'economia circolare, essendo di grande importanza per rendere le isole più competitive e autosufficienti. Invita inoltre la Commissione ad adottare una politica comune sulle isole per la gestione delle risorse idriche.

In materia di transizione energetica, la risoluzione chiede tra l'altro norme specifiche e un sostegno finanziario per aiutare le isole a conseguire gli obiettivi di neutralità climatica, tenendo conto dei costi aggiuntivi connessi a settori quali energia e trasporti nonché dell'impatto delle tecnologie mobili sui loro sistemi energetici, e misure che compensino eventuali conseguenze negative sulla coesione economica, sociale e territoriale delle isole nel processo di transizione verso un'economia e una società più pulite, che potrebbero sorgere a causa della loro dipendenza dai settori aereo e marittimo. Chiede altresì di sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di fonti di energia rinnovabili in base alle caratteristiche geografiche delle isole e di stabilire un obiettivo di autonomia in materia di energia basata sulle rinnovabili per tutte le isole europee.

In materia di sviluppo sociale ed economico, la risoluzione in particolare chiede misure urgenti per limitare lo spopolamento delle isole nonché la fuga di cervelli e competenze e di conseguenza migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per quanto attiene alla cultura, la risoluzione afferma che le identità culturali e linguistiche delle isole devono essere tutelate e promosse, anche nei contesti educativi, in quanto contribuiscono alla valorizzazione delle isole, e dell'intera UE.

Per quanto riguarda invece l'agricoltura e la pesca, la risoluzione sottolinea la necessità di promuovere il consumo di prodotti agricoli provenienti dalle regioni insulari e periferiche attraverso la politica di coesione, esortando la Commissione e gli Stati membri a sviluppare soluzioni sostenibili per il trasporto dei prodotti agricoli tra la maggior parte delle isole e la terraferma ed affermando che è necessario rafforzare il sostegno dell'UE alla modernizzazione dell'attività agricola nelle isole per aiutare queste regioni a realizzare gli obiettivi del *Green Deal*. Si invitano inoltre gli Stati membri a utilizzare la politica di coesione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare e l'autosufficienza delle isole, affermando che nella politica di coesione dell'UE si deve tenere conto del costo reale dell'insularità per i territori insulari, effettuando nel contempo una valutazione

d'impatto delle iniziative e delle azioni dell'UE sulle isole, basata su dati aggiornati e armonizzati. Infine, la risoluzione invita gli Stati membri ad adottare politiche mirate per tutelare i posti di lavoro esistenti nella pesca nelle regioni costiere ed ultra-periferiche e a crearne di nuovi diversificati.

In materia di turismo, osservando che il settore è il principale fattore di crescita economica delle regioni insulari in termini di entrate e occupazione, la risoluzione invita in particolare la Commissione a fornire un sostegno finanziario supplementare specifico per il turismo sostenibile sulle isole, risolvendo il problema del turismo stagionale e sostenendo progetti pilota innovativi per promuovere soluzioni più ecologiche e digitali in linea con gli obiettivi del *Green Deal*. Invita inoltre la Commissione a creare un'etichetta europea del turismo sostenibile per valorizzare i punti di forza e gli sforzi delle isole e delle regioni insulari in materia;

Per quanto attiene all'accesso ai servizi pubblici, la risoluzione tra l'altro chiede di dare priorità a maggiori investimenti nelle infrastrutture di base per migliorare l'accesso di tutte le famiglie all'acqua potabile e ai servizi sanitari e sottolinea la necessità di garantire la continuità territoriale di tutte le isole attraverso un trasporto marittimo e aereo sostenibile, prestando particolare attenzione ad evitare situazioni di monopolio, salvo in caso di carenza di servizi di trasporto regolari in una situazione di libera concorrenza che richiede il ricorso ad accordi di servizio pubblico, nonché l'importanza di una riduzione dei costi di trasporto per i passeggeri e le merci, anche con tariffe agevolate per i residenti e di garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei ponti terrestri e dei collegamenti stradali. Ritiene infine la digitalizzazione e una connettività digitale efficiente per le isole priorità assolute, in particolare per contribuire a superare gli svantaggi geografici;

In materia di migrazione, osservando che alcune isole fanno fronte all'arrivo di un gran numero di migranti che talvolta superano di gran lunga la popolazione locale, e che non sono in grado di fornire i mezzi necessari per l'alloggio e l'assistenza, la risoluzione chiede che il piano d'azione europeo per le isole riconosca tale realtà in materia di asilo e migrazione;

Per quanto riguarda la rivalutazione dei regimi di aiuti di Stato e delle misure volte a ridurre il divario di sviluppo, la risoluzione in particolare sottolinea l'importanza di aiuti di Stato più flessibili per le imprese del trasporto aereo e marittimo nei territori insulari, data la loro totale dipendenza da questi mezzi di trasporto, e chiede che qualsiasi futura revisione del quadro legislativo in materia di aiuti di Stato sia sottoposta a valutazioni d'impatto basate su indicatori specifici per valutare il divario di competitività delle economie delle regioni insulari. Chiede altresì la creazione di una sottocategoria "isole per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato regionali 2021-2027 e la soppressione dei massimali "*de minimis"* per le isole e le regioni ultra-periferiche europee;

Si afferma poi la necessità di una politica specifica e mirata dell'UE per le isole, invitando la Commissione a migliorare la raccolta di dati statistici sulle isole europee. Si chiede inoltre di creare una dotazione supplementare destinata ad aiutare le isole europee ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche e a coprire i costi aggiuntivi dell'insularità nel quadro della futura politica di coesione e di istituire una *task force* insulare in seno alla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione. Infine, si invita la Commissione a prendere in considerazione l'assegnazione del bilancio sulla base del PIL *pro-capite* al fine di colmare tutte le disparità tra le isole;

Infine, la risoluzione invita la Commissione a creare una strategia europea per le isole (piano d'azione europeo per le isole) corredata di proposte concrete e chiede un patto per le isole con la partecipazione delle principali parti interessate, vale a dire autorità nazionali, regionali e locali, operatori economici e sociali, società civile, mondo accademico e organizzazioni non governative.

Rispondendo alla risoluzione, la Commissione europea (ottobre 2022) ha sottolineato alcuni aspetti, tra cui i seguenti:

- nei PNRR gli Stati membri hanno incluso un'ampia gamma di misure per ridurre le disparità nei loro territori insulari e nelle regioni ultra-periferiche;

- nell'ambito della strategia UE sulla biodiversità per il 2030, l'obiettivo di proteggere rigorosamente il 10% di tutta la superficie terrestre dell'UE può essere suddiviso in base alle regioni biogeografiche e ai bacini marini dell'UE o a un livello più locale;

- le misure agroambientali finanziate dalla PAC possono mirare alle esigenze ambientali specifiche delle isole;

- la flessibilità consentita nell'uso dei fondi della politica di coesione consente agli Stati membri di concentrarsi sulle esigenze specifiche dei territori insulari;

- la Commissione ha istituito l'iniziativa "*Clean energy for EU islands*", un'iniziativa che offre una piattaforma per la transizione all'energia pulita per le isole europee;

- la politica di coesione può sostenere impianti di desalinizzazione e altre tecniche per aiutare le comunità insulari che affrontano la scarsità idrica;

- l'art. 108 del regolamento sui piani strategici della PAC richiede che gli Stati membri nei loro piani analizzino "le esigenze di aree geografiche specifiche, come le regioni ultra-periferiche e le zone montane e insulari";

- la politica di coesione riconosce le sfide che le isole devono affrontare. Le regioni insulari beneficiano di una serie di misure specifiche nei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;

- le linee guida TEN-T includono infrastrutture di trasporto, in particolare porti, nelle principali isole e regioni ultra-periferiche dell'UE con una priorità sul miglioramento della connettività di tali aree. I Fondi strutturali e di investimento europei sono stati un'importante fonte di finanziamento per progetti di connettività specificamente relativi alle isole;

- i finanziamenti della politica di coesione contribuiscono a colmare le lacune negli investimenti nelle aree non servite da una connettività veloce e, grazie a questi investimenti, consentono a tutte le regioni, comprese le aree rurali e remote, di avere accesso a Internet e ai vari strumenti di apprendimento tecnologico per colmare le lacune nelle competenze digitali, senza lasciare indietro nessuno e nessuna regione;

- la Commissione riconosce l'importanza della connettività aerea e marittima nei territori insulari dell'UE. Ciò si riflette nelle norme UE sugli aiuti di Stato, che contengono diverse disposizioni che consentono il finanziamento del trasporto aereo o marittimo a determinate condizioni, tenendo conto delle esigenze di connettività regionale e dei vincoli di finanziamento;

- la Commissione ha istituto l'Osservatorio rurale che contribuirà anche ad avere più e migliori dati per le isole;

- la classificazione NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) produce statistiche per regioni e aree con caratteristiche specifiche, come urbane, rurali, metropolitane o costiere. Sono state inoltre stabilite metodologie per le regioni insulari, di confine e montane (sebbene non codificate legalmente nel regolamento NUTS). Utile pagina Eurostat;

- la Commissione ha stabilito programmi transnazionali per ogni specifico livello di bacino marino, coprendo tutte le isole e le aree costiere. Gli Stati membri hanno, o possono creare, strategie nazionali per supportare le loro isole; allo stesso tempo, la Commissione può fornire supporto con fondi e scambio di buone pratiche.

Può dirsi che fino ad oggi la questione insulare, seppur affermata nei Trattati, non è stata riconosciuta dai regolamenti europei. Con la risoluzione del 2022 il Parlamento Europeo chiede alla Commissione e al Consiglio di applicare l'articolo 174 del TFUE che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni economicamente o geograficamente svantaggiate.

Tuttavia, occorre rilevare, in merito ad alcune importanti richieste o inviti contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo "Isole dell'UE e politica di coesione: situazione attuale e sfide future" del 7 giugno 2022, come non risulti che:

- il 2024 sia stato designato come Anno europeo delle isole;

- siano state adottate una strategia europea per le isole e un patto specifico per le isole;

- sia stata istituita una *task force* insulare in seno alla DG Regio della Commissione europea;

- nell'ambito di una rivalutazione dei regimi di aiuti di Stato, sia stata creata una sottocategoria "isole" per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato regionali 2021-2027 e siano stati soppressi i massimali "*de minimis*" per le isole e le regioni ultra-periferiche europee.

Si segnala infine che il 30 novembre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato conclusioni che definiscono la sua posizione su aspetti chiave relativi allo sviluppo futuro della politica di coesione.

Le conclusioni sottolineano tra l'altro che, sebbene la politica di coesione sia una politica per tutte le regioni dell'UE, occorre garantire un sostegno più mirato e adattabile per le regioni meno sviluppate e si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle esigenze delle zone rurali, delle zone interessate da transizione industriale e delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come le regioni più settentrionali scarsamente popolate e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. La Commissione è inoltre invitata a prendere sistematicamente in considerazione le esigenze delle regioni ultraperiferiche e l'impatto delle sue proposte legislative su tali regioni.

Le conclusioni osservano che il Consiglio è consapevole dei gravi e permanenti svantaggi di carattere naturale o demografica di cui soffrono regioni quali le regioni più settentrionali con

bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, come pure della necessità di misure specifiche per compensare tali svantaggi che esse presentano.

Nel parere del 23 ottobre 2024 sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 e sulla Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2024, la IX Commissione Trasporti della Camera ha chiesto che "si assumano nel nuovo ciclo politico 2024-2029 tutte le iniziative necessarie per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del TFUE e con la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, e per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. A tale scopo, si promuova l'inserimento, nella disciplina della politica di coesione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di misure relative ai trasporti e agli altri fattori di svantaggio tipici delle isole. Si promuovano altresì, in coerenza con l'articolo 16 del regolamento CE n. 1008/2008, le iniziative volte a garantire l'attuazione del principio di continuità territoriale anche a favore dei territori non insulari geograficamente svantaggiati che, al pari delle isole, scontano ancora gravi problemi di collegamento con le principali regioni italiane ed europee".

1.3 Il principio di insularità in alcune Costituzioni europee.

Alcuni Stati europei, seguendo l'esempio della Costituzione italiana del 1948, hanno consacrato nelle loro Costituzioni il principio di insularità. La Spagna dedica quattro articoli della sua Costituzione al tema dell'insularità: da un lato, riconosce la morfologia geografica delle isole, dall'altro richiama esplicitamente il fattore insulare (*hecho insular*), inteso come senso di appartenenza e peculiarità degli abitanti delle isole, insieme a un sistema di solidarietà territoriale per ridurre il divario economico tra le diverse parti del paese. Lo Stato centrale ha quindi il compito di garantire un equilibrio economico tra le diverse parti del paese, tenendo conto del *gap* insulare[25].

Dunque, la Costituzione spagnola conferisce un valore costituzionale innegabile al "fattore insulare", considerato come un elemento differenziale (*hecho diferenciales*). Questo trova riconoscimento non solo come identità, ma anche attraverso specificazioni e caratterizzazioni espresse e attuate tramite la legislazione nazionale, come ad esempio la legge numero 7 del 2 aprile 1985 sulle basi del regime locale e quella territoriale (ad esempio, il diritto civile proprio delle Baleari)[26].

Una scelta di decisa valorizzazione dell'insularità che attribuisce alle isole un ruolo e una funzione strategica. Esse vengono esplicitamente menzionate e codificate nella Costituzione, secondo la prospettiva di una vera e propria legittimazione costituzionale del "fattore insulare": una identità e una specificità degli abitanti delle isole, del loro modo di vivere e lavorare, analogamente a quanto avviene per gli abitanti della penisola. L'obiettivo è garantire la libera circolazione di beni, trasporti e persone, nonché promuovere l'esercizio dei diritti economici

Il Portogallo ha riconosciuto le Azzorre e Madeira come regioni autonome dotate di autonomia legislativa. Entrambe le regioni sono classificate dall'articolo 349 TFUE "regioni ultra periferiche" (RUP), e sono quindi dotate di uno *status* particolare[27].

---

[25] Cfr. gli articoli 141.4 della Cost. spagnola: la norma rappresenta la principale fonte di legittimazione delle isole in quanto entità territoriali. La disp. fa parte del Titolo VIII dedicato all'organizzazione territoriale dello Stato, in cui si stabilisce la provincia come entità territoriale e quindi si parifica sostanzialmente, negli arcipelaghi, la provincia e l'isola. Questo obiettivo è finalizzato a valorizzare, attraverso i Capitoli (organismi di governo di ogni isola), lo spazio istituzionale proprio delle isole. L'art. 69.3, prevede l'elezione di tre senatori per ciascuna delle isole principali (Gran Canaria, Maiorca, Tenerife) e uno per ogni altra isola (Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, EI Hierro, Lanzarote e La Palma). L'art. 138.1 fa riferimento allo Stato come garante dell'effettiva realizzazione del principio di solidarietà, considerando in particolare le circostanze legate alle situazioni delle isole.L'art. 143.1 consente ai territori insulari di dotarsi di autogoverno e di costituirsi in Comunità autonome. Va anche menzionata la terza delle "Disposizioni aggiuntive alla Costituzione", che richiama la peculiarità del regime economico-fiscale tradizionale delle Canarie e la possibilità di modificarlo previo parere preventivo della Comunità autonoma.

[26] Cfr. T.E. Frosini, Il diritto costituzionale all'insularità, federalismi.it, 16 novembre 2022.

[27] Cfr. Izzo, S., Regioni ultraperiferiche e integrazione differenziata nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, in II diritto dell'Unione europea, Giappichelli, Fascicolo 2, 2018, 337 ss

Le RUP sono regioni incorporate in Stati membri e perciò pienamente soggette al diritto dell'Unione, alle quali tuttavia il TFUE riconosce un'applicazione "adattata" della normativa europea, sulla base di alcune specificità che le differenziano rispetto alle altre, in una logica di "integrazione differenziata".

Nella Costituzione francese non viene esplicitamente riconosciuto un fattore insularità. Le isole alle quali sono applicabili forme di autonomia sono quelle ricomprese nell'elenco dell'articolo 72-3 della Costituzione in quanto facenti parte delle collettività d'Oltremare, quindi in virtù più della loro lontananza dal territorio nazionale che per la loro conformazione.

La Francia, come detto, è infatti una delle nazioni alle quali l'Unione europea riconosce speciali legami con alcuni paesi e territori d'oltremare. Nei dipartimenti e nelle regioni d'oltremare, le leggi e i regolamenti sono applicabili di pieno diritto. Essi possono essere oggetto di adattamenti in considerazione delle caratteristiche e dei vincoli particolari di tali collettività. Queste ultime possono essere autorizzate, a seconda del caso per legge o per regolamento, a stabilire esse stesse le norme applicabili sul loro territorio, per un numero limitato di materie che ricadano nel campo della legge o del regolamento[28]. Le collettività d'oltremare hanno uno statuto che tiene conto degli interessi propri di ciascuna di esse in seno alla Repubblica[29]. Solo la *Nouvelle-Calédonie* di fatto può vantare un assetto autenticamente autonomo.

La Corsica è oggi qualificata come collettività a statuto particolare, non dispone di un potere legislativo e regolamentare autonomo, ma vede solo il riconoscimento a suo favore di un potere di richiesta di adattamento legislativo e regolamentare come per le collettività d'oltremare.

Il caso della Corsica considerata "l'Isola che non c'è" nella Costituzione francese è emblematico delle differenze con cui le isole maggiori e minori sono disciplinate nelle singole costituzioni degli Stati membri dell'UE[30].

2. Ricognizione annuale delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole.

2.1 Risorse finanziarie stanziate a livello nazionale per le Isole Sardegna e Sicilia.

Il tema dell'insularità è connesso a quello delle specialità regionali per ciò che attiene alle Isole maggiori, il cui ordinamento è dettato dal rispettivo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, norme di rango costituzionale che definiscono nel dettaglio il quadro delle competenze legislative, l'ordinamento finanziario e i rapporti con il Governo nazionale e che, per la loro eventuale modifica o integrazione, necessitano dell'accordo con la regione stessa, sia che si tratti di incidere sulle norme di attuazione, attraverso la procedura disciplinata da ciascuno statuto, sia che si tratti di incidere sull'ordinamento finanziario, che può essere modificato da legge ordinaria solo con l'accordo della regione. Attraverso gli accordi bilaterali tra Stato e regione, infatti, vengono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità.

L'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 - legge delega in materia di federalismo fiscale - ha confermato il canale delle norme di attuazione degli statuti speciali quale fonte competente a disciplinare il sistema delle entrate di ciascuna delle Regioni a statuto speciale, nonché a delineare le modalità di coordinamento della finanza pubblica[31].

---

[28] Articolo 73 della Costituzione francese.

[29] Articolo 74 della Costituzione francese.

[30] Cfr. sul punto: "*La Corsica, "l'isola che non c'è" nella Costituzione francese. Osservazioni a margine del percorso della Cullettività di Corsica verso uno statuto di autonomia*", di Chérie Faval.

[31] Cfr. l'art. 27, comma l, della legge n. 42 del 2009, rubricato "Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome".

In merito alle risorse nazionali previste in favore delle isole, la Commissione ha rilevato da subito difficoltà di analisi derivanti dalla molteplicità di fonti normative in cui sono previsti finanziamenti nazionali sia in favore delle Regioni Sicilia e Sardegna, sia in favore delle isole minori.

Inoltre, il cosiddetto *cofinanziamento* comporta una commistione tra le fonti di finanziamento nazionali ed europee, perché da un lato i fondi europei sono ripartiti dalla normativa nazionale, tuttavia quest'ultima attua finalità e programmi di rilevanza europea stanziando anche proprie risorse autonome. Pertanto risulta problematico operare una netta distinzione tra fonti di finanziamento nazionali ed europee.

Pur dovendo compiere la Commissione, ai sensi della legge istitutiva (n. 197/2022), una ricognizione esclusivamente annuale delle risorse destinate alle isole, si è ritenuto opportuno dare conto della serie storica delle risorse destinate alle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, anche sulla base della dettagliata relazione acquisita nel corso dell'audizione del Sottosegretario all'economia e alle finanze, Freni, il 25 settembre 2024. Queste fonti di finanziamento sono contenute principalmente nelle leggi finanziarie annuali.

"La condizione di insularità, nel rappresentare uno dei principali fattori che hanno giustificato il riconoscimento alle Regioni Sicilia e Sardegna della particolare autonomia di cui godono, è alla base degli Statuti speciali, che hanno come principale finalità l'elevazione sociale ed economica delle due isole, attraverso specifici strumenti perequativi per ridurre le disparità economiche e sociali con le altre regioni italiane"[32].

Lo Statuto speciale della Regione siciliana prevede all'articolo 38 che lo Stato versi annualmente alla Regione un contributo a titolo di solidarietà nazionale, da impiegare nella esecuzione di lavori pubblici, sulla base di appositi piani economici, finalizzati a ridurre le differenze di reddito nella Regione rispetto alla media nazionale, favorendo la crescita economica con interventi finanziari destinati a ridursi in funzione del miglioramento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale[33].

Nella Tabella 1 è evidenziato l'ammontare del contributo di solidarietà nazionale riconosciuto alla Regione Siciliana per gli anni a decorrere dal 1983. Per gli anni 2010 e successivi, il Fondo di solidarietà nazionale non è stato rifinanziato e, pertanto, l'articolo 38 dello Statuto non ha avuto attuazione.

Tabella 1. Contributo di solidarietà nazionale riconosciuto alla Regione Sicilia

Periodo	Legge	Importo (in mln di euro)
1983 1984 1985 1986	L. 470/1984, art. 1	240 318 369 421
1987	D.L. 66/1989, art. 28, co. 1	648
1988	D.L. 415/1989, art. 24, co. 3	640
1989 1990	D.L. 8/1993, art. 27, co. 1 (conv. L. 19 marzo 1993, n. 68)	723 108
1991/2000	L. 488/1999, art. 55, co. 1; L. 388/2000, art. 144, co. 1	1.162 complessivi
2001/2005	L. 289/2002, art. 30, co. 6	585 complessivi

[32] Cfr. sul punto la relazione del Sott. Freni, in res. sten. del 25.09.2024.

[33] Cfr. l'art. 38, Stat. Reg. siciliana: "Il contributo "tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi da lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale" (comma 2) e si procederà ad una revisione quinquennale dell'assegnazione "con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo" (comma 3).

2006 2007	L. 266/2005, art. 1, co. 114	94 150 complessivi
2008	L. 296/2006, art. 1, co. 833; D.L. 203/2005, art. 5, co. 3-ter	210 complessivi
2009	L. 296/2006, art. 1, co. 833	60
2010-2024	-	0

Relativamente alla Regione Sardegna, la specificità geografica ha trovato una particolare considerazione nell'articolo 13 dello Statuto, che prevede un finanziamento per promuovere la rinascita economica e sociale dell'isola, simile al contributo di solidarietà nazionale previsto per la Sicilia[34].

Con la legge 11 giugno 1962, n. 588[35], è stata data attuazione al principio statutario attraverso il cosiddetto "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna", ovvero un piano organico di interventi finalizzati a perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale dell'isola, per «zone territoriali omogenee», individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali[36].

Nella tabella 2 si dà conto dei finanziamenti erogati alla Regione Sardegna a decorrere dal 1962 fino al 1988.

Tabella 2. Finanziamenti erogati alla Regione Sardegna

Periodo	**Legge**	**Importo (in mln di euro)**
1962-1975	L. 588/1962	206,583
1974-1984	L. 268/1974	175,595
1974-1984	L. 268/1974	134,279
1974-1984	L. 146/1980	30,987
1985-1989	Vari rifinanziamenti L. 268/1974	578,432
1994-1998	D.L. 248/1994	469,976

Sia per la Sicilia, che per la Sardegna, quindi, è ormai da tempo che le due disposizioni statutarie non hanno più avuto attuazione.

L'esigenza di munire i territori insulari di risorse adeguate è stata ribadita dal giudice costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 6 del 2019, in cui è stata rilevata la necessità che lo Stato ponga in essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio, al fine di assicurare adeguati meccanismi perequativi per il superamento degli

[34] Art. 13 Stat. Reg. Sardegna: "Lo Stato, col concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".

[35] Cfr. la legge n. 588/1962: *Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.*

[36] Per i predetti interventi, la medesima legge n. 588 del 1962 ha definito obiettivi, caratteristiche, contenuti e vincoli del Piano, prevedendo che: gli interventi abbiano carattere di straordinarietà rispetto agli interventi statali; gli interventi debbano avere come fine lo sviluppo economico e sociale dell'isola; il Piano debba essere preparato dalla Regione d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; la Regione sia delegata all'attuazione del Piano; i fondi siano versati alla Regione sulla base dei programmi di intervento e gestiti in una contabilità speciale.

squilibri territoriali, coerentemente con l'impianto tracciato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Per la Consulta, infatti, la definizione delle risorse da destinare ai territori maggiormente svantaggiati non può fondarsi su elementi arbitrari, ma deve tenere in considerazione criteri puntuali che valorizzino, fra gli altri, proprio i costi dell'insularità, i relativi svantaggi strutturali permanenti nonché i livelli di reddito *pro capite*.

2.2 Gli accordi di finanza pubblica Stato-Regione.

Regione Siciliana. Nell'ambito dell'accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 dicembre 2018 dal Presidente della Regione siciliana e dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stata riconosciuta la peculiarità della condizione di insularità e la conseguente necessità di procedere ad una reale perequazione infrastrutturale, attuando politiche di fiscalità di sviluppo.

Il tavolo tecnico, appositamente istituito, ha predisposto una ipotesi di norma di attuazione che disciplina la possibilità di istituire forme di fiscalità di sviluppo con riguardo alle imprese già esistenti e all'attrazione di nuovi investimenti nel territorio, nell'ambito dei tributi cosiddetti propri derivati, modificando aliquote e prevedendo esenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, in analogia con tutte le altre Autonomie speciali.

Il successivo accordo di finanza pubblica del 16 dicembre 2021, recepito dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), ha previsto:

- l'attribuzione di 66,8 mln di euro per l'anno 2021, *ex* articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) e di 100 mln di euro a decorrere dall'anno 2022 (articolo 1, comma 546, della legge n. 234 del 2021), quale concorso per la compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. Si tratta del primo formale riconoscimento della compensazione finanziaria relativa alla condizione d'insularità in termini permanenti nell'ordinamento giuridico italiano, anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, prima richiamata; le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia[37];
- l'impegno delle parti ad approvare, con norme di attuazione, la disposizione in materia di fiscalità di sviluppo definita dal tavolo tecnico istituito in attuazione dell'accordo del 2018, diretta a favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione siciliana.

Si ricorda che allo stato attuale è in corso l'*iter* di approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo concernente "Modifiche all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", approvato dalla Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto[38] nel corso della riunione dell'11 febbraio 2022.

Regione Sardegna. L'Accordo tra Stato e Regione Sardegna del 7 novembre 2019, a seguito della sentenza n. 6 del 2019, riconosce un diritto alla compensazione a favore della Regione Sardegna ricorrente in giudizio, prevedendo tra le altre cose:

[37] La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito.

[38] La Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto (articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stata investita del compito di quantificare i costi per la Regione siciliana discendenti dalla condizione insulare, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione.

- un trasferimento aggiuntivo per spese di investimento di complessivi 1.425,8 mln di euro per gli anni dal 2020 al 2033[39];

- la costituzione di un apposito tavolo tecnico-politico, fra Governo e Regione, per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità, come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2019, e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione, in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità.

Il successivo Accordo bilaterale del 14 dicembre 2021, recepito dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) riconosce, in favore della Regione Sardegna, una compensazione dei costi dell'insularità e del perdurante ritardo dello sviluppo economico ad esso connesso mediante:

- l'attribuzione di 66,6 mln di euro per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità *ex* articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215);

- il trasferimento della somma di 100 mln di euro annui a decorrere dal 2022 (pari ad una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità *ex* articolo 1, comma 544, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).

Come per la Regione Siciliana, le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso, si tratta del primo formale riconoscimento della compensazione finanziaria relativa alla condizione d'insularità in termini permanenti.

Tali interventi si aggiungono ad altri interventi statali *ad hoc* sul tema dell'insularità e della continuità territoriale in favore delle Regioni Sicilia e Sardegna erogati in passato e successivi alla legge n. 42 del 2009. Tra gli interventi normativi *ad hoc* si ricordano solo quelli che non riguardano la continuità territoriale, che saranno oggetto di successiva analisi, rientrando tra gli interventi compensativi volti a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità[40], ovvero nella normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ad esempio, per la Regione Sardegna, la legge finanziaria per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 1, comma 851, riconosce un contributo, pari a 15 mln di euro per l'anno 2019, "nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità".

2.3 Risorse specifiche destinate ad investimenti e attuali fondi.

Al riguardo, si ricorda il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno (FPI), istituito in origine dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). Quest'ultimo ha previsto, al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione) da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, (su proposta dei Ministri competenti, di concerto

[39] Per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici.

[40] Cfr. sul punto la relazione del Sott. Freni, in res. sten., cit.

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale).

Il censimento infrastrutturale, che si avvale di dati e informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, deve tenere conto tra i vari elementi anche della "specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione".

Questo tipo di misure volte a recuperare il divario infrastrutturale possono inquadrarsi nell'ottica del superamento delle mere politiche compensative volte cioè solo a risarcire i territori insulari senza risolverne le condizioni di svantaggio e sono state definite misure di tipo correttivo, in quanto volte a ridurre le cause dello svantaggio[41].

La dotazione complessiva iniziale del Fondo era pari a 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033[42].

Successivamente è intervenuta la legge n. 156 del 2021 che, all'articolo 15, ha semplificato il procedimento di perequazione infrastrutturale, intervenendo sul citato articolo 22. Anche tale norma fa riferimento, per stabilire con D.P.C.M. i criteri di priorità delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale, alla specificità insulare[43].

Peraltro, tale normativa prorogava al 31 dicembre 2021 il termine per lo svolgimento della ricognizione infrastrutturale, che non è stata ancora formalmente presentata a distanza di due anni e nel frattempo la dotazione finanziaria del FPI è stata ampiamente ridimensionata. La dotazione del Fondo ha subito la riduzione più consistente di risorse con la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), che in Sezione II ha disposto un definanziamento delle somme originariamente stanziate di -3.486 milioni complessivi. Pertanto, nel bilancio per il 2024 la dotazione del nuovo Fondo risultava azzerata per le annualità 2024-2026 e presentava una disponibilità residua di 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni)[44].

Nel bilancio per il 2025, la dotazione del Fondo risulta avere 171,4 milioni di euro in residui per il 2025, non ha stanziamenti per il 2026 e presenta una disponibilità di 100 milioni di euro per il 2027.

Come riferito in audizione dai rappresentanti dell'U.P.B., da contatti inter-istituzionali sembrerebbe che la ricognizione infrastrutturale sia stata comunque completata. I dati utilizzati dovrebbero essere prevalentemente l'Atlante statistico delle infrastrutture dell'Istat e gli indicatori di accessibilità e adeguatezza elaborati in "*I divari infrastrutturali in Italia: una misurazione caso per caso*", di Bucci e altri (2021), che indicano che le maggiori esigenze infrastrutturali sono riscontrabili nelle regioni del Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia e Sardegna.

Un rilancio delle attività avviate dal decreto-legge n. 121 del 2021 potrebbe portare un beneficio oggettivo alle regioni insulari e, più in generale, alle regioni svantaggiate. Sebbene la dotazione del FPI fosse limitata sia in termini quantitativi che di durata, il fondo adottava un approccio alla perequazione infrastrutturale che superava il criterio di ripartizione delle risorse basato su quote, che segue un approccio di tipo negoziale, passando a un criterio più oggettivo, basato su indicatori, che rispecchia esclusivamente i divari infrastrutturali da colmare[45].

---

[41] Cfr. sul punto le considerazioni contenute nella relazione allegata all'audizione dell'U.P.B. del 1° febbraio 2024.

[42] Dotazione stabilita dall'art. 1, comma 815, della legge n. 178/2020.

[43] Cfr. la legge 9 novembre 2021, n. 156, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali".

[44] Cfr. in tal senso il *dossier* del Servizio studi di Camera e Senato sul D.L. n. 60/2024 - A.C. 1933. https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D24060b.pdf?_1734518258876.

[45] Cfr. sul punto Petrina e Red. *Reforming* (2023) che suggeriscono che il FPI avrebbe potuto affiancare e fare da complemento, con risorse in conto capitale, ai fabbisogni *standard*, che hanno invece finalità perequative della spesa corrente.

Sotto il profilo procedurale, è opportuno rappresentare che la vigente regolamentazione del Fondo - la cui più recente modifica è contenuta nella legge n. 95 del 2024[46], di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024 - prevede all'articolo 11 che le relative risorse siano assegnate, tenendo conto, tra l'altro, della "specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019".

Allo stato attuale gli stanziamenti di risorse a livello nazionale destinati alle isole maggiori per gli anni 2024 e 2025 sono previsti dal "Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità", istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Tale Fondo, che ai sensi del citato comma 806 è distinto in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi", dispone di una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Fondo è costituito al capitolo 7630 dello stato di previsione del MEF, denominato "somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità", ed è gestito dalla Presidenza del Consiglio, nel relativo bilancio interno, al capitolo dell'entrata 935 ed al capitolo dell'uscita 928. Come da disposizione normativa, risulta uno stanziamento finale pari a 2 milioni per il 2023 (conto finanziario 2023), interamente riscosso, e uno stanziamento iniziale pari a 2 milioni per il 2024 (bilancio di previsione per il 2024).

La legge n. 197 del 2022 prevede altresì che nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possano confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Si prevede inoltre che (articolo 1, comma 807, legge n. 197 del 2022), le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità siano utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;

b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2025[47].

2.4. Risorse finanziarie stanziate a livello nazionale per le Isole minori.

In materia di risorse finanziarie stanziate a livello nazionale in favore delle isole minori, si rileva che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri riporta le tipologie di fondi specifici dedicati alle isole minori, per i quali non è attualmente previsto alcuno stanziamento, in quanto hanno esaurito le autorizzazioni, disposte solo per alcuni anni specifici[48].

---

[46] Cfr. la legge n. 95 del 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

[47] Cfr. l'articolo 1, comma 896, della legge n. 207 del 2024, che prevede che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

[48] Per un approfondimento sui citati Fondi, si rimanda alla pagina dedicata del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. https://www.affariregionali.it/it/aree-tematiche/sostegno-alla-marginalita-territoriale/isole-minori/.

Il Fondo di sviluppo delle Isole minori, istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Tale dotazione è stata poi definanziata integralmente per l'anno 2010 dall'allegato al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie". Attualmente, il "Fondo di sviluppo per le isole minori" è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed appare, nel relativo bilancio interno di previsione per il 2024, al capitolo di spesa 447; la dotazione del Fondo per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

Il Fondo per gli investimenti nelle Isole minori, istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. La disciplina dei criteri di riparto è stata prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2021 n. 34. Si segnala come, nel corso dell'esame della suddetta legge di bilancio in Senato, sia stato specificato che i comuni delle isole minori sono quelli di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Attualmente, il "Fondo per gli investimenti nelle isole minori", capitolo 7472/MEF, è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed appare, nel bilancio interno di previsione per il 2024, al capitolo di entrata 884 ed al capitolo di spesa 939. Il fondo non ha avuto successivi rifinanziamenti e pertanto non è presente nel bilancio 2025-2027.

Il Fondo per le iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle Isole minori, istituito dall'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale fondo, capitolo 7470/MEF, è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed appare, nel relativo bilancio interno di previsione per il 2024, al capitolo dell'entrata 912 ed al capitolo di spesa 940. Il fondo non ha avuto successivi rifinanziamenti e pertanto non è presente nel bilancio 2025-2027.

Il Fondo relativo all'approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 753 e 754) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascun anno del triennio 2021-23.

2.5 Fiscalità di vantaggio per le isole.

Con riferimento alla fiscalità nazionale non risultano, allo stato, specifiche misure che abbiano quale presupposto applicativo la condizione di insularità, né con riferimento alle isole minori, né con riferimento alle regioni insulari maggiori.

L'elemento essenziale per giustificare una fiscalità di vantaggio per le isole, secondo quanto si può desumere dalla giurisprudenza europea, richiede:

1) autonomia costituzionalmente garantita: la decisione deve essere adottata da «un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale»;

2) autonomia decisionale: la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto»,

3) autonomia finanziaria: le refluenze finanziarie che l'ente territoriale subisce dall'adozione della misura non devono essere compensate «da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale» (Sent. «Azzorre»), di guisa che le conseguenze finanziarie della riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese della regione si devono esaurire sul territorio interessato dalla misura e sulla sfera finanziaria dell'ente che le ha promosse, condizione che va verificata alla stregua dei meccanismi di trasferimento, nei quali non può ammettersi che il Governo centrale possa compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale di sostegno alle imprese di una determinata area (cosiddetto profilo economico-finanziario).

Tra i provvedimenti normativi nazionali meno recenti che prevedono accesso a finanziamenti ovvero diposizioni fiscali di vantaggio in favore delle isole minori, si segnalano:

- l'articolo 32-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 186, che ha disposto misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori, deliberando il trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per il 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa; il riparto di tali somme è avvenuto tramite l'Allegato A del Decreto Ministeriale 14 aprile 2021 del Ministero dell'interno;

- l'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023. Il riparto è avvenuto tramite decreto ministeriale 14 aprile 2021 del Ministero dell'interno;

- il D.P.C.M. 4 febbraio 2021, n. 34, recante il regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto i criteri di riparto dei fondi per le annualità 2020, 2021 e 2022;

- il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, che ha esteso, all'articolo 4, comma 3, anche ai comuni delle isole minori l'accesso alle risorse per il contrasto agli incendi boschivi. Tali risorse sono stabilite come una quota delle risorse non impegnate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

2.6 Risorse stanziate a livello europeo destinate alle isole.

La legge n. 197 del 2022, istitutiva della Commissione, attribuisce alla stessa, tra gli altri, all'articolo 1, comma 813, lettera *a),* anche il compito di effettuare una ricognizione annuale delle risorse destinate alle isole stanziate a livello europeo. A tal fine occorre preliminarmente riferirsi alla politica di coesione dell'UE attraverso la quale l'Unione intende ridurre i divari tra le regioni degli Stati membri. Occorre anche rilevare che la politica di coesione si realizza sia attraverso fonti dirette di finanziamento, sia attraverso forme di cofinanziamento.

2.6.1 Fondi per la politica di coesione e politiche di cofinanziamento.

Allo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e promuovere lo sviluppo sostenibile è stato istituito nel 1994 il Fondo di coesione (FC)[49]. Con la politica di sviluppo regionale, l'UE intende ridurre i divari tra le regioni degli Stati membri. Tale finalità è realizzata mediante cicli di programmazione di 7 anni delle politiche di coesione nazionali, regolati da Accordi di partenariato stipulati tra l'UE e i singoli Stati membri secondo regole condivise. Sulla base di tali Accordi, gli Stati ricevono risorse finanziarie dai Fondi europei destinati alla coesione, disciplinati da singoli regolamenti, cui si affianca, per il principio di addizionalità il cofinanziamento nazionale, tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie[50].

[49] Cfr. l'art. 177 TFUE: "Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

[50] Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, eroga le quote

Il Fondo di coesione finanzia programmi con responsabilità concorrenti tra la Commissione europea e le autorità nazionali e regionali degli Stati membri[51]. Gli Stati membri scelgono quali progetti finanziare e si assumono la responsabilità della loro gestione. Le norme sulle modalità di utilizzo dei fondi sono stabilite nel Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni. Nel periodo di programmazione 2021-2027 fornisce sostegno agli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente, alle reti transeuropee per quanto attiene alle infrastrutture dei trasporti (TEN-T), all'assistenza tecnica. Per i progetti funzionali agli obiettivi di tutela ambientale dell'UE, il Fondo di coesione può altresì contribuire a settori inerenti lo sviluppo sostenibile, come ad esempio l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, al trasporto su rotaia, al trasporto per vie navigabili interne, al trasporto marittimo, ai sistemi di trasporto intermodale e alla loro interoperabilità, alla gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, al trasporto urbano pulito e ai trasporti pubblici.

Le risorse europee per la coesione economica, sociale e territoriale sono quasi interamente destinate, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, a beneficio dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"*, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)[52], dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+)[53] e dal Fondo per la Transizione Giusta (JTF)[54]**,** destinando maggiori risorse alle aree economiche meno sviluppate. A tali fondi che sostengono la politica di coesione 2021-2027 si aggiunge il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)[55].

In particolare, le risorse dei fondi FESR e FSE+ sono destinate prevalentemente a beneficio della categoria di regioni denominata *"regioni meno sviluppate"*, il cui PIL *pro capite*, misurato a parità di potere di acquisto, è inferiore al 75% della media del PIL *pro capite* dell'UE-27. La distribuzione inversamente proporzionale all'indice di capacità economica preso a riferimento, qual è il PIL *pro capite*, risponde all'esigenza di favorire le aree segnate da un diverso tasso di sviluppo economico e benessere e, fra queste, rientrano le isole.

La specificità dei contesti insulari è considerata sia dal punto di vista delle esigenze dettate dalla loro collocazione geografica, sia da quelle delle comunità che vi risiedono.

Nell'ambito dei fondi per la politica di coesione, le Autorità di gestione (Regioni e Ministeri) hanno ripartito risorse destinando alle zone insulari, sotto la nomenclatura "*Altri approcci - Isole e zone costiere*", l'importo complessivo, comprensivo della quota nazionale di cofinanziamento, pari a 721 milioni di euro circa. Le risorse indicate rimangono nella disponibilità delle singole Autorità di gestione che possono decidere di ridurle o di incrementarle, a seconda delle specifiche esigenze territoriali[56].

2.6.2 Programma FESR Sicilia -Sardegna 2021-2027.

Con la Decisione UE 9366/2022, firmata dal Commissario per la Politica regionale l'8 dicembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Programma FESR Sicilia 2021-2027 dell'importo di 5,8 miliardi di euro**.**

---

di cofinanziamento nazionale degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali, nonché eventuali anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'UE, ed assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari dell'UE riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

[51] Si veda, a tal proposito, la relazione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti – res. sten. del 12.02.2025.

[52] Istituito dal Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

[53] Istituito dal Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

[54] Istituito dal Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

[55] Si veda par. 2.6.10.

[56] Cfr. l'audizione del Sottosegretario all'Economia Federico Freni – res. sten. del 25 settembre 2024.

Il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha stabilito la ripartizione delle **risorse** finanziarie per la politica territoriale destinate alle otto Aree urbane funzionali (Fua) che hanno concluso il percorso amministrativo-istituzionale.

Si tratta delle aggregazioni territoriali di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Gela**,** riconosciute dalla Regione come "Autorità urbane" per l'attuazione delle relative strategie territoriali e la selezione degli interventi da finanziare all'interno del PR FESR 2021/2027, secondo il *vademecum* approvato dalla Giunta regionale.

Gli importi, pari a complessivi 647,8 milioni di euro (oltre ad alcune somme accantonate), potranno subire variazioni, dovute a possibili riprogrammazioni, ad eventuali ritardi nella realizzazione dei progetti o a modifiche nelle normative regionale o nazionale.

Oltre alle Fua, la politica territoriale della Regione coinvolge anche le Aree interne (Ai), i Sistemi intercomunali di rango urbano (Siru) e il raggruppamento Isole minori, per i quali la ripartizione delle risorse è stata disposta con provvedimenti separati.

In particolare, i Siru destinatari delle risorse sono Augusta**,** Cefalù-Termini Imerese**,** Barcellona-Milazzo**,** Ionico-etneo**,** Paternò**,** Sicilia occidentale **e** Val di Noto, che con il raggruppamento Isole minori sono stati individuati nell'ambito del PR FESR 2021/2027, ma al di fuori dell'obiettivo di *policy* 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" e parteciperanno alla selezione degli interventi finanziabili di concerto con i dipartimenti regionali.

Il Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, risultato del negoziato tra la Commissione Europea, la Regione Sardegna e il Partenariato istituzionale, economico e sociale, ha una dotazione finanziaria di oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro, costituita al 70% da risorse UE e al 30% da risorse nazionali. La dotazione complessiva del Programma è quasi raddoppiata rispetto al precedente ciclo di programmazione 2014-2020.

Con la Delibera n. 38/2 del 21 dicembre 2022, la Giunta Regionale della Sardegna ha effettuato la Presa d'atto del Programma FESR per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027. Il Programma, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26 ottobre 2022, è articolato in 6 priorità principali che tracciano le traiettorie verso una transizione sostenibile, in accordo con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e gli obiettivi di Sardegna 2030: competitività intelligente; transizione digitale; transizione verde; mobilità urbana sostenibile; Sardegna più sociale e inclusiva; sviluppo integrato urbano e territoriale. A queste si aggiunge la priorità relativa alle azioni di assistenza tecnica del programma.

Il PR si articola inoltre in 19 obiettivi specifici, collegati alle Priorità individuate e agli obiettivi strategici fissati dal Regolamento (UE) n. 2021/1060. Ogni obiettivo specifico è perseguito mediante azioni i cui risultati sono misurati per mezzo di indicatori. Ad ogni obiettivo specifico sono collegati inoltre i settori di intervento, predeterminati e codificati dalla regolamentazione europea.

Tra le scelte strategiche individuate dalla Regione, alle priorità Transizione verde, Transizione digitale e Competitività intelligente sono destinate le maggiori risorse, circa 1 miliardo in totale, pari a circa i due terzi del programma. Tale scelta è in linea con gli obblighi di concentrazione tematica sanciti dal Regolamento FESR. La Sardegna è inoltre in linea con i nuovi obiettivi strategici sanciti dal *Green Deal* europeo, che prevede una serie di misure per rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini. Il tema del cambiamento climatico è infatti al centro delle politiche future: 550 milioni di euro del Programma nel suo complesso sono orientati a misure per il clima, 438 milioni di euro all'ambiente e 173 milioni di euro a tutela della biodiversità.

Il processo che ha portato alla redazione del programma è stato strettamente interconnesso a quello di valutazione ambientale: questo ha permesso di inserire nel PR gli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) n. 2020/852, nel rispetto del principio DNSH ("*Do no significant harm*": non arrecare un danno significativo all'ambiente). Nel programma, quindi, l'adattamento ai cambiamenti climatici non è stato previsto solo per le misure strettamente legate alla sfera ambientale, ma è garantito in senso trasversale attraverso la definizione di specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli interventi.

Il PR FESR Sardegna 2021-2027 riserva inoltre una particolare attenzione alla parità di genere destinando alle azioni ad essa connesse un ammontare di 314 milioni di euro. Altro tema di fondamentale importanza è il miglioramento dell'azione amministrativa, cui sono destinati circa 23 milioni di euro, oltre alle risorse per l'assistenza tecnica.

In materia di ricerca e innovazione, nella relazione del Ministro Foti, audito dalla Commissione nella seduta del 12 febbraio 2025, si evidenzia che il programma FESR della regione Sardegna sostiene, tra gli altri, il perseguimento dei seguenti obiettivi: accrescere la spesa in ricerca e investire nelle competenze per l'innovazione; ampliare la platea e la dimensione delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza; promuovere iniziative progettuali e sviluppare infrastrutture per la ricerca, in grado di migliorare l'attrattività del territorio regionale per ricercatori di livello internazionale e di scoraggiare fenomeni di *brain drain*; favorire l'internazionalizzazione anche attraverso il miglioramento della *governance* regionale e delle interazioni con gli enti e organizzazioni nazionali e internazionali che supportano i processi; accrescere la resilienza delle PMI, soprattutto nelle fasi di nascita e crescita dimensionale e attrarre e mantenere sul territorio capitale umano qualificato, anche favorendo collaborazioni tra imprese e altri attori dell'innovazione a livello locale e la partecipazione alle reti promosse a livello europeo nell'ambito delle Strategie di specializzazione intelligente (S3) *platform*.

In maniera analoga, per alimentare le prospettive di crescita sostenibile del territorio, il FESR 2021-2027 della Sicilia si pone l'obiettivo di promuovere una trasformazione economica innovativa e intelligente, supportando - in particolar modo negli ambiti di specializzazione della S3 - la ricerca collaborativa, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca presenti nell'isola e specifiche azioni di sistema dedicate agli ecosistemi dell'innovazione, nonché intervenendo sul rafforzamento del capitale umano, potenziando i percorsi mirati a consentire la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori e rafforzando con incentivi mirati la capacità del tessuto produttivo di sfruttare al meglio le tecnologie più avanzate, nell'ottica di produrre una crescita del valore aggiunto delle produzioni locali e nuove opportunità occupazionali in ambiti ad alta intensità di conoscenza.

2.6.3 Programma FSE+ Sicilia-Sardegna 2021-2027.

Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) è il principale strumento UE per investire nelle persone e mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione e protezione sociale e nel contrastare il fenomeno della povertà. Per quanto riguarda l'attenzione verso le isole, vi è solo un vago riferimento: gli Stati membri programmano le risorse proprie contribuendo agli obiettivi stabiliti dall'articolo 174 del TFUE[57]. Invece, vi è uno stanziamento specifico supplementare di risorse europee per le regioni ultra-periferiche. Anche nel caso del FSE+, la libertà concessa agli Stati membri di seguire un approccio specifico per le isole si ritrova nei singoli Programmi Regionali (PR) FSE+.

La Regione Siciliana potrà contare su una dotazione di oltre 1,5 miliardi di euro per la Programmazione 2021-2027. FSE+ in Sicilia è lo strumento con cui realizzare un contesto sociale sempre più equo ed inclusivo; l'incremento dell'occupazione tramite strumenti che facilitino l'accesso nel mondo del lavoro, in particolar modo per i giovani e le donne; una maggiore qualificazione e specializzazione delle figure professionali; politiche sociali innovative e una partecipazione attiva alla vita economica, sociale e collettiva[58].

L'occupazione è una delle maggiori priorità per cui la Regione Siciliana mette in atto interventi finalizzati a garantire un miglior accesso nel mondo del lavoro. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Priorità Occupazione, la Regione Siciliana dispone di risorse pari a oltre 324 milioni di euro da destinare al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.

Il programma sostiene politiche che mirano all'inclusività soprattutto grazie ad una maggiore efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, un maggior trasferimento delle competenze e

[57] Cfr. sul punto audizione U.P.B., cit.

[58] https://fse.regione.sicilia.it.

uno sviluppo professionale del personale docente. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla priorità Istruzione e Formazione, la Regione Siciliana dispone di risorse pari a oltre 417 milioni di euro, utilizzati per migliorare ed accelerare la partecipazione dei discenti alle attività previste ai fini dell'apprendimento.

La Regione Siciliana intende garantire una maggiore integrazione socio-economica dei soggetti deboli e svantaggiati con azioni volte a ridurre la povertà, migliorare la qualità della vita delle persone, garantire pari opportunità, contrastare la discriminazione e affrontare le disuguaglianze. Gli interventi si rivolgono principalmente ai minori a rischio di esclusione, agli anziani e non autosufficienti, ai cittadini di Paesi terzi, migranti e comunità emarginate, oltre che alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla "Priorità inclusione sociale e lotta alla povertà", la Regione Siciliana dispone di risorse pari a oltre 356 milioni di euro, al fine di attivare interventi di inclusione attiva e sostegno sociale.

L'FSE+ pone attenzione anche alle giovani generazioni volendo assicurare loro continuità e sviluppo all'azione avviata nel territorio dal Piano Giovani e sull'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (*Youth Employment Initiative*), in particolar modo tramite tirocini, apprendistati e "Garanzia Giovani" che diventa più accessibile e inclusiva.

Nell'ambito della Priorità giovani, si attivano strumenti di politiche attive del lavoro in grado di valorizzare competenze dei giovani, accompagnandoli all'inserimento lavorativo al fine di contrastare la tendenza all'abbandono del territorio e colmare il *gap* esistente tra i giovani e i loro coetanei che si trovano in condizioni di svantaggio. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Priorità giovani, la Regione Siciliana dispone di risorse pari a circa 291 milioni di euro, al fine di rafforzare le capacità dei giovani siciliani.

La Regione Siciliana mira inoltre a sostenere il ripopolamento dei borghi, attraverso l'applicazione di un modello di sviluppo delle aree interne siciliane soggette a spopolamento. La Regione, grazie al FSE+ e ai Fondi per la Coesione (FESR e FEASR[59]), si concentra sullo sviluppo dei piccoli borghi delle aree interne, sulle aree a rischio di spopolamento e sul recupero di casolari e terre abbandonate, proponendosi di favorirne il ripopolamento. L'obiettivo principale è contribuire a riattivare il tessuto imprenditoriale locale, soprattutto quello legato alle attività rurali e alla fornitura di servizi alle famiglie (assistenza agli anziani), costituendo un modello di sviluppo locale sostenibile. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Priorità azioni sociali innovative, la Regione Siciliana dispone di risorse pari a 48 milioni di euro, al fine di garantire nuovi insediamenti e attività di sviluppo in aree marginali.

La Regione Siciliana si avvale dell'Assistenza Tecnica per la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attività previste dal programma. Le attività di assistenza tecnica rappresentano per l'amministrazione regionale un imprescindibile elemento di supporto alla gestione del Programma, fornendo strumenti e metodi che permettono di assicurarne uno svolgimento efficace e coerente con gli obiettivi prefissati. Per tale priorità sono previste risorse pari a circa 78 milioni di euro.

Il PR Sardegna FSE+ 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione del 25 agosto 2022. Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di circa 744 milioni di euro - di cui circa 30 milioni di euro destinati all'Assistenza tecnica - ripartita, in percentuale, negli ambiti: occupazione: 31,20%; istruzione, formazione e competenze: 23,52%; inclusione e lotta alla povertà: 25,92%; occupazione giovanile: 15,36%.

Il programma persegue l'obiettivo di migliorare la condizione occupazionale, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, potenziare l'offerta formativa, contrastare la dispersione scolastica e arricchire l'offerta di servizi sociali per le fasce più fragili della popolazione.

Il PR dedica una intera priorità all'occupazione giovanile, destinando il 16% delle risorse complessive a fronte di un obbligo regolamentare del 12,5% delle risorse. Tra tali interventi, si

[59] Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento CE n. 1290/2005, mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell'Unione e a semplificarne l'attuazione. Il Fondo contribuisce a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, l'ambiente, il paesaggio e la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell'economia rurale.

segnala l'assegnazione di 1,5 milioni di euro, comprensivi del contributo nazionale, per l'Obiettivo ESO 4.1, Priorità 4, destinato a "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)".

Il tema della parità di genere è affrontato secondo un doppio binario: misure dedicate esclusivamente alle cittadine sarde per promuovere la crescita dell'occupazione femminile e un forte sostegno agli oneri di cura per eliminare la segregazione di genere. Una novità assoluta, inoltre, sono le strategie territoriali in accordo con gli altri Programmi regionali, finanziati dal FESR e dal FEASR, che renderanno ancora più efficaci gli interventi.

Il percorso che ha portato alla definizione e al perfezionamento del Programma è il risultato di un articolato processo di concertazione e confronto con il Partenariato costituito dalle parti istituzionali, economiche e sociali e dagli organi di rappresentanza della società civile della Sardegna, avviato nel mese di settembre 2020. In linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria e facendo seguito al mandato ricevuto dalla Giunta regionale con Deliberazione 9/12 del 24 marzo 2022, in data 15 aprile 2022 il PR FSE+ Sardegna è stato inviato all'esame della Commissione europea, che ne ha successivamente disposto l'approvazione con la Decisione di esecuzione del 25 agosto 2022.

2.6.4 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Ai Fondi europei di coesione si aggiungono le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e quelle della Programmazione complementare (POC)[60]. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011[61], reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'UE, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE[62] il compito di ripartirne la dotazione, con proprie deliberazioni, secondo la chiave di riparto che ne prevede la destinazione dell'80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle aree del Centro-Nord.

2.6.5 Le risorse aggiuntive FSC per il ciclo 2021-2027.

---

[60] I Programmi Operativi Complementari (POC) utilizzano le risorse nazionali del Fondo di Rotazione (legge n. 183 del 1987, art. 5) derivanti dall'applicazione, nelle Regioni meno sviluppate, di un tasso di cofinanziamento a Programmi Operativi europei inferiore al **50% per le Regioni (POR)** e al **45% per le Amministrazioni centrali (PON).**

[61] Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[62] Il CIPE, si rammenta, dal 1° gennaio 2021 ha assunto la denominazione di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'art. 1- *bis* del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111.

Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, con il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stato definito il nuovo quadro normativo regolatorio degli obiettivi e degli strumenti finanziari di intervento della politica di coesione 2021-2027, il cui indirizzo strategico è stato definito in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), all'articolo 1, comma 177, ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 per un importo di 50 miliardi - secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030 - destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.

L'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, approvato il 15 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di *policy* su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale (sui Fondi FESR, FSE+, JTF e FEAMPA), la gran parte dei quali destinata alle regioni meno sviluppate (oltre 30 miliardi). Ai contributi europei si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale (32,4 miliardi), per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato 2021-2027 pari a oltre 75 miliardi di euro. Tali risorse sono gestite attraverso 49 Programmi operativi di cui:11 a titolarità delle Amministrazioni centrali (PN) e 38 a titolarità delle Regioni e Province Autonome (38 Programmi regionali – PR).

La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), in Seconda Sezione, ha disposto un rifinanziamento del FSC di 23,5 miliardi di euro per le annualità dal 2022 al 2029, di cui 3 miliardi per ciascuna annualità dal 2022 al 2028 e di 2,5 miliardi per il 2029.

Si ricorda, inoltre, che è stato deciso di anticipare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di 15,6 miliardi, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR. Tali risorse sono reintegrate nella disponibilità del Fondo su disposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che istituisce il cosiddetto Fondo Complementare, così da garantirne la piena addizionalità.

Ulteriori risorse sono state assegnate al Fondo dall'articolo 1, comma 75, legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020): 729,7 milioni di euro per il 2027; articolo 77, comma 3, decreto-legge n. 73 del 2021: 200 milioni di euro per il 2021; articolo 56, comma 1, decreto-legge n. 50 del 2022: 1.500 milioni di euro per il 2025. Pertanto, la dotazione complessiva del FSC è pari a oltre 91,4 miliardi di euro. Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi di euro destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, l'effettiva disponibilità del Fondo 2021-2027 è pari a 75,8 miliardi.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2023[63], gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono attuati attraverso il nuovo strumento dell'Accordo per la coesione, da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro competente ovvero tra il Ministro per gli affari europei e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Con riferimento alle risorse stanziate a favore delle isole maggiori, la legge di bilancio per il 2024, articolo 1, comma 273, ha previsto la copertura parziale degli oneri del ponte sullo Stretto di Messina a carico di Sicilia e Calabria (+940 mln nel 2027 e 357 mln nel 2028) e a carico delle Amministrazioni centrali (+400 mln nel 2027 e 148 mln nel 2028). Con delibere del CIPESS sono state disposte ulteriori assegnazioni del FSC di 237,1 mln di euro per la Sicilia e 156,8 mln di euro per la Sardegna.

---

[63] Cfr. il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*".

Con la Delibera n. 25/2023 del CIPESS viene definito in 32,4 miliardi l'ammontare delle risorse del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027 che viene destinato alle Regioni e deve essere impiegato per la realizzazione di spese di investimento. Alla Regione Siciliana e alla Sardegna sono attribuiti rispettivamente 6,9 e 2,5 miliardi.

L'Accordo per la Coesione con la Regione Siciliana è stato sottoscritto il 27 maggio 2024 ed è stato finanziato nella seduta del CIPESS del 9 luglio (delibera n. 41/2024). Sul totale delle risorse assegnate (8.533,2 mln di euro) quelle del FSC ammontano a 5.562,5 milioni di euro.

L'Accordo per la Coesione con la Regione Sardegna è stato sottoscritto il 26 novembre 2024 ed è stato finanziato con delibera del CIPESS n. 25 del 2023. Sono state assegnate, complessivamente, risorse FSC nel periodo 2021-2027 pari a 2,4 miliardi di euro, di cui 156,8 milioni già anticipati nel 2021, programmate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021. A tali somme si aggiungono ulteriori 653 milioni di euro provenienti da cofinanziamenti regionali, comunali e da altri fondi nazionali ed europei.

L'accordo prevede 294 interventi strategici destinati a infrastrutture, sanità, istruzione, ambiente e riqualificazione urbana. Sono stati stanziati 735 milioni di euro per migliorare l'approvvigionamento idrico e riqualificare le reti acquedottistiche. Per le infrastrutture di trasporto sono stati investiti 449 milioni di euro per potenziare la viabilità e i trasporti. Tra i principali interventi sono previsti la realizzazione della Metrotramvia di Sassari, tratto Sant'Orsola-Li Punti (58 milioni di euro); la messa in sicurezza della viabilità provinciale (128 milioni di euro). Per la riqualificazione urbana e l'edilizia pubblica sono stati destinati 230 milioni di euro per interventi nell'edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi di qualità per le fasce più deboli della popolazione. Per la sanità sono stati allocati 78,5 milioni di euro per il completamento del Complesso Ospedaliero di Sassari e 58 milioni di euro per la Piastra Tecnologica d'Urgenza dell'Ospedale San Michele di Cagliari. Per l'istruzione, scuola e università sono stati stanziati oltre 187 milioni di euro per interventi nell'edilizia scolastica, a cui si aggiungono circa 104 milioni di euro per la ricerca e l'infrastrutturazione universitaria.

Il tema dell'insularità non è stato, quindi, oggetto di un apprezzamento specifico ai fini della programmazione complessiva delle risorse del FSC 2021-2027 e, come evidenziato dal Sottosegretario all'Economia Federico Freni, attraverso un intervento normativo, il tema dell'insularità potrebbe trovare considerazione in sede di assegnazione delle risorse residue[64].

2.6.6 L'attuazione delle politiche di coesione.

Premesso che la politica di coesione dovrebbe innanzitutto servire ad accrescere la competitività regionale attraverso progetti di medio-lungo periodo, è ovvio che si pone la necessità di una sua attuazione effettiva, ma anche di perduranza nel tempo.

In tal senso è necessario introdurre elementi di innovazione, aumentando le capacità progettuali e di spesa delle amministrazioni locali, che in molti casi non riescono, a causa delle dimensioni ridotte, anche in termini di risorse interne di personale, a far fronte ai compiti ad esse assegnate.

La programmazione, come rilevato dalla Presidente della Regione Sardegna, Todde, deve essere calibrata ed ancorata alle esigenze dei territori e soprattutto dimensionata sulle capacità amministrativa degli enti. È fondamentale in tal senso migliorare, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'efficienza della *governance*, adottando modelli organizzativi moderni e investendo sulla formazione.

Al riguardo dai dati del monitoraggio al 30 giugno 2024, come riferito dal Ministro Foti in Commissione, emerge in merito al ciclo di programmazione della coesione 2014-2020 che per la Sardegna vi sono a disposizione 5,953 miliardi di euro, e sono impegni per 3,477 miliardi di euro e pagamenti effettuati per 2,590 miliardi di euro. Gli impegni sono di poco superiori alla quota del 50%

[64] Cfr. il res. sten. dell'audizione del sott. Freni, cit.

e i pagamenti sono al 43,6% delle risorse programmate. In merito al ciclo di programmazione 2021-2027 che è attualmente *in fieri*, tenendo presente, però, che siamo nel 2025, non nel 2022: la Sardegna ha come risorse programmate 5,221 miliardi di euro, ad oggi vi sono impegni per 240 milioni di euro circa, pari al 4,6%, e pagamenti per 65 milioni di euro.

Sempre al 30 giugno 2024, la Regione Siciliana, che ha un ciclo di programmazione ovviamente molto più consistente, nella programmazione 2014-2020 vi sono risorse programmate pari a 11,384 miliardi di euro e al momento sono stati assunti impegni per 8,895 miliardi di euro e pagamenti per 6,074 miliardi di euro. Gli impegni sono pari al 78% delle risorse programmate e i pagamenti al 53,4%. Anche qui, se andiamo a vedere il ciclo di programmazione 2021-2027, vi sono risorse programmate per 12,605 miliardi di euro, impegni per 218 milioni di euro e pagamenti per 89 milioni di euro.

I cicli di programmazione 2021-2027 sono stati predisposti, non si è ancora entrati nella fase operativa, ma dal monitoraggio dei dati emerge la necessità, se si vuole invertire la tendenza in queste aree del Paese, di effettuare una programmazione che miri più a progetti di lunga durata.

Peraltro, la reazione europea rispetto alla lentezza nella capacità di spesa rischia di fornire strumenti a quei Paesi che, difendendo legittimamente i propri particolari interessi, affermano che i fondi di coesione a disposizione dell'Italia siano troppi, tanto è vero che non si spendono nei tempi dovuti[65].

2.6.7 Le risorse europee in favore delle Isole minori.

Con riferimento alle isole minori, il MEF ha effettuato una ricognizione degli interventi finanziati, sulla base dei dati e delle informazioni del Sistema nazionale di monitoraggio, prendendo a riferimento il criterio della "localizzazione"[66]. La misura considerata nell'analisi e nell'estrazione dei dati effettuata è il costo ammesso, ossia la quota di finanziamento a valere sul Programma di riferimento al netto delle economie.

Da tale analisi emerge che, ad oggi, l'importo complessivo delle risorse impiegate e riferibili alle isole minori ammonta a 724 milioni di euro, di cui circa 610 milioni finanziati a valere sul FSC 2014-2020 e 114 milioni finanziati con i Programmi Operativi Complementari (POC).

A tali risorse si aggiungono quelle del "Programma Complementare Energia", ove viene individuata una specifica azione[67] che contiene, tra i suoi obiettivi, "l'efficientamento degli edifici nelle isole minori", con una dotazione finanziaria pari a circa 250 milioni di euro[68].

Con riguardo al volume complessivo dei progetti sostenuti dalle politiche di coesione nei territori delle isole minori italiane, a partire dalle localizzazioni dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio, nella relazione depositata dal Ministro Foti si evidenzia che, sulla base delle risultanze alla data del 31 ottobre 2024, è possibile individuare, avuto riguardo ai cicli di programmazione relativi al periodo 2000-2020, n. 4.870 progetti per un importo complessivo di 1.258,2 milioni di euro, di cui n. 29 progetti per azioni di sistema di importo pari a 84,2 milioni di euro relativi contemporaneamente a più isole. Si precisa, inoltre, che, in relazione agli interventi afferenti al territorio delle isole minori delle due regioni insulari, la quantificazione delle risorse relativa al ciclo di programmazione 2000–2020 è comprensiva delle risorse dei programmi a titolarità della regione Sardegna e della regione Sicilia finanziati con le risorse europee e nazionali della politica di coesione e destinate alle isole minori.

---

[65] Si veda la relazione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti – res. sten. cit.

[66] Cfr. nota prec.

[67] In particolare, si fa riferimento all'azione 4.1 "*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili*" - Linea d'azione 4.1.1".

[68] Inoltre, l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, ha previsto la destinazione, con delibera del CIPESS, di un importo massimo di 45 milioni di euro in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, tra cui la realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, nonché il deposito di carburanti e la realizzazione ed efficientamento energetico di edifici pubblici.

2.6.8 Strategia nazionale aree interne (SNAI)

La SNAI rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del Paese, che corrisponde in larga parte ai territori montani, ma non solo: le isole maggiori e minori coprono infatti circa il 20% della superficie complessiva delle aree classificate come "aree interne" del territorio nazionale.

L'obiettivo della Strategia nazionale aree interne, come riferito dal Ministro per gli Affari europei, il PNNR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, nel corso della sua audizione in Commissione, è duplice: da una parte, si tratta di assicurare a tutti il pieno accesso ai diritti essenziali di cittadinanza - trasporto pubblico locale, istruzione e servizi sociosanitari- dall'altro, di favorire lo sviluppo economico e migliorare la manutenzione del territorio stesso[69]. La SNAI nasce quale politica territoriale sperimentale nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020. Si ricorda che in una prima fase ha concentrato la propria azione su 72 aree interne che non comprendevano le isole.

Attraverso l'uso combinato di fondi ordinari nazionali e di fondi dei programmi comunitari si mira altresì a promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale, puntando sulle filiere produttive e sul mercato del lavoro locali, così da contrastare le negative tendenze demografiche in atto in queste aree.

La nuova *governance* della SNAI è affidata a una Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione che ha il compito di adottare il Piano strategico nazionale delle aree interne, individuando gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi sociosanitari, cui destinare le risorse, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione .

Per quanto attiene alle risorse destinate all'attuazione della specifica politica dedicata alle "Aree Interne" e, in particolare, alle isole, si evidenzia che le risorse statali stanziate nel 2014-2020 per interventi in Sicilia e Sardegna sono pari, rispettivamente, a 23 milioni di euro e a 9,18 milioni di euro, cui si aggiungono risorse provenienti dai programmi regionali europei o ulteriori risorse regionali per un importo complessivo nel citato periodo 2014-2020 pari a 181,3 milioni di euro per la Regione Siciliana ed a 25,7 milioni di euro per la Regione Sardegna.

Un'analisi OpenCoesione riferisce che nel ciclo di programmazione delle politiche di coesione 2014-2020 sono stati monitorati 3.393 interventi nei comuni delle isole minori, per un costo totale di quasi un miliardo[70]. L'isola che ha ricevuto maggiori finanziamenti risulta essere Ischia, con 240 milioni complessivi.

Nel quadro dei fondi di coesione 2021-2027, lo sviluppo territoriale viene trattato come obiettivo autonomo nell'ambito dell'Obiettivo strategico di *policy* n. 5, "*Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali*". Al riguardo si segnala che 35 Comuni delle isole minori rientrano nella classificazione SNAI[71].

Di particolare rilevanza per le isole minori risulta l'inquadramento, nel 2022, del Progetto speciale isole minori nella SNAI, diretta al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e delle opportunità economiche nei territori interni e a rischio marginalizzazione.

---

[69] Cfr. il res.sten dell'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto del 12.02.2025.

[70] Si veda Dipartimento per le Politiche di coesione (2021b), "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021-2027. Isole minori". Nel documento sono riportate informazioni sui progetti realizzati nelle isole minori al 30 aprile 2021.

[71] Cfr. l'Appendice allegata alla relazione dell'U.P.B. allegata al res. sten. della seduta dell'1.02.2024, in cui si rileva come l'area delle isole minori compresa nella SNAI ha una popolazione di circa 200.000 abitanti residenti in 35 Comuni che insistono su isole (circa lo 0,5 per cento dei comuni italiani e lo 0,4 per cento della popolazione).

Con la Delibera 42/2022 "Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse al «Progetto speciale» Isole minori. *Governance*", il CIPESS ha assegnato una quota delle risorse nazionali SNAI, pari a 11,4 milioni, in favore del Progetto Isole minori. Per il ciclo di programmazione 2021-2027, il portale OpenCoesione riporta uno stanziamento di 12,6 milioni di risorse nazionali per la componente Isole minori della SNAI.

Con riguardo al ciclo di programmazione 2021-2027 per Sicilia e Sardegna, le risorse ammontano, rispettivamente, a 13,5 e a 8,6 milioni di euro.

2.6.9 Programma JTF 2021-2027- Sulcis Iglesiente Sardegna - Piani stralcio 2021-2027 - Programmi operativi complementari 2014-2020.

I Piani stralcio 2021-2027 e i Programmi Operativi Complementari (POC 2014-2020) rappresentano le risorse nazionali che condividono gli obiettivi di crescita e sviluppo dei territori nel quadro delle politiche di coesione europee.

Il Programma *Just Transition Fund* (JTF) 2021-2027 definisce una serie di iniziative per il territorio Sulcis Iglesiente per il contrasto delle condizioni di svantaggio discendenti dell'insularità. In particolare, il relativo Piano territoriale[72] di attuazione individua l'importo assegnato al Sulcis Iglesiente "per l'insularità" pari a circa 367 milioni di euro, con una quota europea pari a 312 milioni di euro e una quota nazionale pari a 55 milioni di euro.

2.6.10 Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

Tra gli altri fondi europei di minore rilevanza, assume particolare importanza per le isole il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)[73]. Il FEAMPA promuove la pesca sostenibile e un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne. Anche nel caso del FEAMPA è prevista esplicitamente una dotazione speciale per le regioni ultra-periferiche, mentre non si fa alcun riferimento alle isole nella loro specificità.

Complessivamente e nel periodo considerato, per ciò che riguarda l'Italia, si è prevista la partecipazione a 19 programmi della CTE, i quali rientrano nella realizzazione degli 86 programmi previsti dalla politica di coesione dell'UE, cofinanziati a valere sui Fondi strutturali.

Il Piano nazionale FEAMPA affronterà tre sfide fondamentali per accompagnare l'evoluzione del settore entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l'intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione, al miglioramento della sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa sostenendo i progetti locali, le aziende e le comunità territoriali. Il FEAMPA prevede altresì un quadro europeo per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca, come supporto ai pareri scientifici relativi alla Politica comune della pesca.

---

[72] Il Piano definisce le maggiori criticità correlate alla condizione di insularità che riguardano energia, innovazione e Ricerca e Sviluppo (R&S). Il Piano territoriale Sulcis si propone, con le risorse disponibili, di contrastare la condizione di insularità attraverso la promozione dell'uso delle energie rinnovabili, incentivi alle PMI, sistemi di distribuzione e stoccaggio dell'energia, sostegno a percorsi di *up-skilling* e di *re-skilling* per i residenti.

[73] Con il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tale fondo e con successivo Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il FEAMPA e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, è stata introdotta la disciplina della nuova politica comune della pesca e dell'acquacoltura finalizzata a contribuire in maniera sempre più determinante alla sostenibilità ambientale, premessa necessaria per la preservazione delle risorse acquatiche a vantaggio delle future generazioni e di sostenere un settore sempre più compromesso in termini di perdita di competitività - condizione aggravata dalle conseguenze della pandemia COVID 19 - nel compiere un'inversione di tendenza nella direzione tracciata dagli orientamenti dell'UE.

Per accedere al FEAMPA i candidati devono prima effettuare una verifica con l'autorità nazionale incaricata della gestione del programma operativo nel loro paese. Poi seguire le procedure pertinenti per la presentazione della domanda. in modo che l'autorità di gestione possa verificare l'ammissibilità del progetto e se soddisfa i criteri di selezione e le priorità di investimento.

Le due isole maggiori hanno provveduto ad emanare i relativi bandi e ad attivare le procedure amministrative per l'assegnazione delle risorse stanziate nel periodo di riferimento[74].

La Regione Sardegna sta attuando le Azioni 1 e 3. La prima è volta ad incrementare la competitività delle imprese di Piccola Pesca Costiera (PPC) in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti in tutto il territorio. La dotazione finanziaria disponibile per l'Azione 1 è pari a 2 milioni di euro e per ciascuna iniziativa progettuale è previsto un contributo massimo pari a 150.000 euro.

L'Azione 3 mira a rendere più sicure le attività di pesca, sia a bordo che a terra, nei luoghi di sbarco, in tutto il territorio della Regione Sardegna. Anche la dotazione finanziaria per l'Azione 3 è pari a 2 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa progettuale è previsto un contributo massimo pari a 150.000 euro.

Nell'ambito delle politiche nazionali, anche allo scopo di coordinare gli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE, è stato approvato all'unanimità dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)[75], con delibera del 31 luglio 2023, il primo Piano del Mare per il triennio 2023-2025. Il Piano contiene gli indirizzi strategici in materia di tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico; si propone la valorizzazione economica del mare, la valorizzazione delle vie del mare e lo sviluppo del sistema portuale; promuove e coordina le politiche per la continuità territoriale da e per le isole. Inoltre, promuove il sistema-mare italiano a livello internazionale e la valorizzazione del demanio marittimo.

3. I principali settori destinatari di interventi compensativi.

Tra gli ulteriori compiti assegnati alla Commissione vi è quello di individuare i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'Università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia, che non esclude peraltro l'individuazione di ulteriori settori destinatari di tale tipo di interventi. Si specifica che gli interventi compensativi possono essere disposti sia dalla normativa nazionale, sia da quella europea.

Occorre preliminarmente ricordare che la compensazione che si intende riconoscere è quella derivante in linea generale dalla condizione di insularità. Si tratta per lo più di misure di carattere finanziario ovvero di interventi di tipo ordinamentale.

Si evidenzia che in molti ambiti di intervento, come ad esempio la sanità, gli interventi compensativi in favore delle isole, sono gli stessi riconosciuti ad aree considerate parimenti svantaggiate, come il Mezzogiorno, che non scontano però l'ulteriore svantaggio della condizione insulare. In linea generale, dall'analisi effettuata è risultato piuttosto difficoltoso discernere gli interventi compensativi in favore delle isole maggiori o minori in senso stretto da quelli che prevedono nel contempo anche deroghe alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In ogni caso è risultato che gli interventi compensativi per la cosiddetta doppia insularità, quindi in favore delle isole minori, sono più numerosi rispetto a quelli previsti in favore di Sicilia e Sardegna.

Tutti i settori destinatari di interventi compensativi in favore delle isole sono peraltro oggetto di specifiche misure nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il tema dell'insularità ha quindi una sua autonoma rilevanza nel PNRR.

---

[74] https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-/pn-feampa-2021-2027; https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/feampa/programma-sardegna-feampa-2021-2027.

[75] Il CIPOM è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche del mare e provvede all'elaborazione e all'approvazione del Piano del Mare, con cadenza triennale.

Nel dettaglio, dai dati messi a disposizione della Commissione dal Ministro Foti, è possibile riassumere come di seguito le risorse del PNRR assegnate a Sardegna e Sicilia.

La Regione Sardegna è titolare di risorse PNRR per circa 4,2 miliardi di euro, di cui circa 3,28 miliardi di euro destinati a progetti esclusivi della Regione (pari a n. 8.038 progetti) e circa 911,5 milioni di euro destinati a finanziare progetti transregionali (pari a n. 2.091 progetti), risorse così assegnate tra le sei Missioni del PNRR:

- alla Missione 1 (*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*) per 651.366.043,79 euro (pari al 15,54% del totale);
- alla Missione 2 (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*) per 1.399.465.078,00 euro (pari al 33,37% del totale);
- alla Missione 3 (*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*) per 472.468.921,22 euro (pari al 11,27% del totale);
- alla Missione 4 *(Istruzione e ricerca*) per 777.685.692,11 euro (pari al 18,55% del totale);
- alla Missione 5 (*Inclusione e coesione*) per 460.461.966,76 euro (pari al 10,98% del totale);
- alla Missione 6 (*Salute*) per 431.282.184,41 euro (pari al 10,29% del totale).

La Regione Siciliana è titolare di risorse PNRR per circa 10,3 miliardi di euro, di cui circa 8,7 miliardi di euro destinati a progetti esclusivi della Regione (17.679 progetti) e 1,5 miliardi di euro relativi ai progetti transregionali (3.616 progetti), così redistribuite tra le sei Missioni del PNRR:

- alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) per 1.212.170.529,10 euro (pari al 11,71% del totale);
- alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) per 3.049.509.767,36 euro (pari al 29,62% del totale);
- alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) per 1.532.028.062,82 euro (pari al 14,88% del totale);
- alla Missione 4 (Istruzione e ricerca) per 1.747.359.103,55 euro (pari al 16,97% del totale);
- alla Missione 5 (Inclusione e coesione) per 1.549.501.135,46 euro (pari al 15,05% del totale);
- alla Missione 6 (Salute): 1.206.093.078,72 euro (pari al 11,71% del totale).

3.1 Settore sanitario.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)[76], prevede in merito al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), che almeno il 40% delle risorse sia destinato ai territori del Mezzogiorno, tenuto altresì conto che tra gli obiettivi trasversali alle missioni e componenti del Piano rientra il "Mezzogiorno e riequilibrio territoriale". Peraltro, la Missione 6 del PNRR, riguardante la salute, ha previsto investimenti volti a favorire un potenziamento del sistema sanitario, dopo che la pandemia da Covid-19 ha posto in evidenza alcune carenze già note del SSN.

Lo stanziamento di almeno il 40% delle risorse è avvenuto con il D.M. 20 gennaio 2022[77] e altri successivi decreti di riparto. Con specifico riguardo alla Componente 1 della Missione 6, relativamente alla realizzazione delle cosiddette Case della Comunità, è stata, inoltre, prevista una riserva di risorse aumentata al 45%[78] per il Mezzogiorno. L'incremento della percentuale stabilita dei

[76] Il PNRR è il programma con cui il Governo intende gestire i fondi del *Next generation Eu.* Cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'UE per risanare le perdite causate dalla pandemia. Il quadro normativo europeo che regola la redazione dei Pnrr, la loro attuazione e l'invio di risorse è definito dal regolamento Ue 2021/24. L'Italia ha adottato una propria *governance* del PNRR con i decreti-legge n.77 del 2021 (Governo Draghi) e n.173 del 2022 (Governo Meloni).

[77] *Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.*

[78] Da parte del Decreto ministeriale 20 gennaio 2022 e del Decreto ministeriale 2 novembre 2021.

finanziamenti concessi al Mezzogiorno è connesso con il maggiore fabbisogno nelle Regioni del Sud e delle Isole, che dispongono di un minore numero di strutture sul territorio[79].

Attualmente risultano inoltre specifici finanziamenti in ambito sanitario destinati alle isole, analoghi a quanto effettuato a valere sul Fondo sanitario degli anni 2011-2013 dal Ministro della salute nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento di specifici obiettivi sanitari, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996[80].

I criteri di riparto del fabbisogno sanitario indistinto fanno riferimento anche ad indicatori "relativi a particolari situazioni territoriali", ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, il quale prevede che: "ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali".

Allo stato, i predetti criteri sono stati individuati dal DM 30 dicembre 2022 (*Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard)* e risultano essere i seguenti: incidenza della povertà relativa individuale; livello di bassa scolarizzazione; tasso di disoccupazione della popolazione.

La compensazione, in tal caso, fa riferimento a questi specifici indicatori, che si potrebbe pensare di integrare, come suggerito dal Sottosegretario all'economia e alle finanze, Freni, prevedendo di introdurne uno che individui i maggiori costi dell'assistenza sanitaria derivanti dalla condizione di insularità, che consenta quindi di riconoscere in sede di riparto maggiori risorse alle regioni che sopportano tali costi.

In materia di assistenza sanitaria ospedaliera nelle isole, si richiamano le norme di attuazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 169, legge n. 311 del 2004), di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*", che prevede alcune misure specifiche per le zone territoriali disagiate, tra cui sono espressamente ricomprese le isole. Questo tipo di misure compensative non hanno carattere finanziario, ma prettamente organizzativo.

Il citato decreto ministeriale, con riguardo alla centrale operativa 118 e rete territoriale di soccorso, precisa che "tra i mezzi di soccorso, l'eliambulanza, che rappresenta un mezzo integrativo e non alternativo delle altre forme di soccorso, deve essere usata in quelle situazioni tempo-dipendenti o legate a particolari condizioni assistenziali o a realtà territoriali disagiate (isole, zone montane)". Sempre con riguardo all'elisoccorso si precisa altresì che "per i mezzi notturni, si propone un servizio di elisoccorso integrato con il sistema di soccorso a terra tramite adeguata rete di elisuperfici notturne a servizio delle destinazioni sanitarie, ed elisuperfici a servizio di comunità isolate o aree disagiate, che impieghi un numero di mezzi notturni pari a uno per una previsione media di interventi compresa tra 350 e 550 anno per ogni base operativa in relazione, motivata, alla numerosità dei mezzi a terra, alla definizione della rete ospedaliera ed alla rete di elisuperfici notturne"[81].

In merito all'ospedale sede di pronto soccorso, si prevede che la funzione di P.S. sia svolta nei presìdi ospedalieri di aree disagiate (zone montane e isole) anche con un numero di abitanti di riferimento inferiore agli 80.000 (bacino di utenza minimo fissato per tutto il territorio nazionale)[82].

---

[79] Per un approfondimento sul punto v. *Focus* "Il PNRR e la sanità: finalità, risorse e primi traguardi raggiunti" dell'Ufficio parlamentare di bilancio, n. 4 del 3 agosto 2022.

[80] Tali disposizioni prevedevano la destinazione di 27 milioni di euro per la realizzazione di "progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà d'accesso" (Delibera CIPE del 23 dicembre 2015).

[81] Cfr. l'Allegato 1, par. 9.1, del citato D.M. n.70 del 2015.

[82] Cfr. l'Allegato 1, par. 9.1.4.

Inoltre, il decreto prevede alcune specifiche relative ai presìdi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, con tale espressione intendendo "aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare"[83].

In particolare, nei presìdi ospedalieri di tali zone occorre garantire una attività di pronto soccorso con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta. Si tratta di strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti richiesti da una sanità moderna. Tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere dotate indicativamente di: un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri; una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in *Day surgery* o eventualmente in *Week Surgery* con la possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di occupazione dei posti letto per avere disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non possono essere dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità, per il restante orario, da parte dell'*équipe* chirurgica garantisce un supporto specifico in casi risolvibili *in loco*; un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'emergenza-urgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30 gennaio 1998 (medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l'aggiornamento relativo. È organizzata in particolare la possibilità di eseguire indagini radiologiche con trasmissione di immagine collegata in rete al centro *hub* o *spoke* più vicino, indagini laboratoristiche in pronto soccorso. È predisposto un protocollo che disciplini i trasporti secondari dall'Ospedale di zona particolarmente disagiata al centro *spoke* o *hub*. È prevista la presenza di una emoteca. Il personale deve essere assicurato a rotazione dall'ospedale *hub* o *spoke* più vicino. In attuazione delle citate disposizioni alcune regioni hanno adottato delibere o piani attuativi[84].

Vi sono poi una serie di misure normative destinate a singole isole di carattere sia organizzativo che finanziario. In particolare, per quanto riguarda la Sardegna, si ricordano le disposizioni del decreto-legge n. 133 del 2014[85], che, all'articolo 16, ha previsto, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, - con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia - ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per 1.000 abitanti previsti dalla normativa vigente all'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[86] (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), per il periodo 2015-2017, che non si tenga conto dei posti letto accreditati in tale struttura.

La Regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura. Inoltre, al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, incrementato del 20%, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo

---

[83] Cfr. l'Allegato 1, par. 9.2.2.

[84] Cfr., ad esempio, Piano di "*Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna*".

[85] "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*", conv. con mod. dalla legge. n. 164 del 2014.

[86] *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

comma 14. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale.

La misura in origine triennale è stata prorogata al 2026 dall'articolo 4, comma 8-*bis,* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183[87], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Regione Siciliana. Si ricorda altresì che tra gli utilizzi a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988[88], a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020[89] (legge n. 40 del 2020) ha previsto il finanziamento di misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, mediante la nomina di un Commissario straordinario, da completare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23 del 7 giugno 2020. La durata dell'incarico del Commissario straordinario - a titolo gratuito - è di un anno, prorogabile di un solo anno, nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

Al riguardo, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 502) mediante una novella all'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto Decreto Liquidità, legge n. 40 del 2020) che aggiunge il comma 5-*bis,* prevede una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario.

Si ricorda in proposito che, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022[90] (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023), ha prorogato il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e consentito la nomina di un nuovo Commissario. Infatti, la realizzazione del complesso ospedaliero non è ancora terminata, ma sono state avviate le procedure espropriative ed è stato affidato l'incarico di redigere il progetto definitivo. Inoltre, il Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero, nominato con DPCM 22 settembre 2020 e prorogato nell'incarico con DPCM 16 novembre 2021, è cessato dall'incarico il 22 settembre 2022 e non potrebbe essere rinominato. Si specifica che l'incarico è a titolo gratuito ed è prorogabile per due anni.

3.2 Settore dei trasporti e della continuità territoriale: la disciplina europea.

La condizione di insularità, tipica di alcune regioni europee, con gli svantaggi ad essa correlati, è da anni al centro del dibattito politico europeo e nazionale, in quanto rende necessaria l'adozione di specifiche misure tendenti ad attenuare le disuguaglianze in termini di effettività dei diritti che genera tra i cittadini residenti in quei luoghi e gli altri cittadini europei. Il dibattito negli anni si è focalizzato nella ricerca di soluzioni in grado di rendere effettivo il diritto alla mobilità dei cittadini, ispirate al principio di continuità territoriale, e che oggi trovano il proprio fondamento normativo nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

Tale esigenza si è peraltro progressivamente confrontata con un'altra necessità imposta dall'ordinamento europeo, ossia la tutela della concorrenza. Considerato che l'effettività del diritto alla mobilità comporta inevitabilmente una determinata organizzazione del sistema dei trasporti, si è posto il problema di come intervenire in un settore regolato dal principio della libera concorrenza, senza violare il divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE. Tuttavia, il Trattato stesso consente deroghe a tale principio quando sia necessario assicurare il pieno funzionamento e la corretta erogazione dei servizi economici di interesse generale, tra cui quelli dei trasporti.

Dalla ricognizione effettuata è emerso che la normativa europea prevede nel settore dei trasporti interventi compensativi in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato.

---

[87] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'UE.

[88] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

[89] Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

[90] *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

L'intervento statale è opportuno nel caso in cui sussistano situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate, ad esempio, dalla scarsità di offerta da parte delle compagnie aeree, motivata dall'antieconomicità del servizio reso, in considerazione del numero di passeggeri e di altri fattori che incidono negativamente sulla redditività delle tratte (addizionali comunali, enti del Terzo settore, eccetera). In tali circostanze, la normativa, a livello europeo e nazionale, consente allo Stato di intervenire sul mercato con due modalità: l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP), tramite cui lo Stato stabilisce condizioni per una determinata rotta (ad esempio, le frequenze dei voli) che tutti i vettori comunitari interessati a istituire servizi aerei di linea per quella rotta sono tenuti a rispettare, con la previsione di una compensazione economica non superiore ai costi sostenuti dai vettori che acconsentono di operare nel rispetto delle condizioni imposte; la stipula di un contratto di servizio pubblico con vettori selezionati tramite gara pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. In particolare, qualora non vi siano vettori disposti a offrire servizi di continuità territoriale tramite gli OSP per una determinata rotta, lo Stato può limitarne l'accesso ad un unico operatore, individuato tramite gara pubblica, per quattro anni. Tale disciplina trova la propria fonte a livello europeo in diversi regolamenti che, in deroga ai principi di libera concorrenza e di aiuti di stato, hanno il fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalla condizione di insularità dei territori, e assicurare la continuità territoriale. In particolare, nel settore dei servizi aerei, i Regolamenti CE n. 2408/1992 e UE n. 1008/2008 consentono l'intervento pubblico per i collegamenti aerei da e verso aree in cui vi siano fallimenti di mercato e vadano assicurati i servizi minimi, attraverso gli OSP e i contratti di servizio pubblico.

Il trasporto marittimo, invece, è disciplinato dal regolamento n. 1992/3577/CEE che ha liberalizzato il settore del cabotaggio marittimo - la navigazione che si compie fra porti dello stesso Stato - e consente (articolo 4) la previsione di contratti di servizio pubblico.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030 della IX Commissione Trasporti della Camera, è stata segnalata l'urgenza di modificare i regolamenti europei sulla continuità territoriale, al fine di snellire le procedure amministrative, permettere alle imprese di pianificare al meglio il servizio e, in ultima istanza, garantire maggiori finanziamenti, indispensabili per la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di continuità territoriale aerea e marittima. La mancanza di risorse adeguate comporta una riduzione anche delle frequenze, degli scali e, in generale, minori investimenti da parte dei vettori. Inoltre, nel settore marittimo, la scarsità di risorse da destinare all'acquisto e all'ammodernamento delle navi aggrava ulteriormente i disservizi, in quanto la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di navi ormai vetuste comporta la frequente interruzione del servizio[91].

3.2.1 La disciplina nazionale.

L'ordinamento statale prevede specifiche misure compensative per garantire la continuità territoriale tra i principali aeroporti nazionali e le isole maggiori e minori. Queste misure includono contratti di servizio pubblico e obblighi di servizio per garantire i collegamenti aerei anche su tratte non remunerative.

Nello specifico, in conformità con i citati regolamenti europei, l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999[92] stabilisce le procedure per l'imposizione di oneri di servizio pubblico per la Sardegna e le

[91] https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/017/007/INTERO.pdf.

[92] *Continuità territoriale per la Sardegna*, art. 36: 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando a) le tipologie e i

isole minori della Sicilia. In caso di mancata accettazione degli oneri da parte dei vettori, il Ministro delle Infrastrutture e i trasporti deve bandire una procedura di gara europea.

L'articolo 4, lettera *f),* dello Statuto Speciale attribuisce alla Regione Sardegna la competenza legislativa concorrente "sulle linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione. Essa esercita, altresì, le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato. L'articolo 1, comma 837, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto il trasferimento delle funzioni relative alla continuità territoriale, generalmente intesa, alla regione, precisando, al comma 840, che, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 sarebbero rimasti a carico dello Stato. Tale trasferimento di funzioni, tuttavia, non è stato mai attuato.

Al riguardo, la Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna, in seno ai suoi lavori, già dal 2007, ha ritenuto che lo strumento più idoneo per effettuare siffatto trasferimento fossero le norme di attuazione. Si ricorda che proprio con le norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008[93] e, in considerazione altresì del conferimento disposto con decreto legislativo n. 422 del 1997, è stato effettuato il trasferimento delle funzioni amministrative previste dal medesimo articolo l, comma 837, della legge n. 296 del 2006, in materia di trasporto pubblico locale[94].

La disciplina della continuità territoriale aerea in Sardegna è stata successivamente regolata dal decreto ministeriale n. 466 del 25 novembre 2021, che impone oneri di servizio pubblico sui collegamenti con Roma e Milano dai tre principali aeroporti sardi in vigore a partire dal 15 maggio 2022. È stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, la nota informativa relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, alla quale potranno rispondere i vettori aerei comunitari interessati ad assumere gli oneri di servizio pubblico senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere una compensazione finanziaria. La pubblicazione della sopra citata nota informativa della Commissione europea fa seguito all'adozione del citato decreto n. 466 del 2021, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico, a decorrere dal 15 maggio 2022, sulle rotte sopra indicate.

---

livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacità di offerta.4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *p*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca , estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

[93] Il d.lgs. n. 46 del 2008 reca le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.

[94] Con la deliberazione n. 47/3 del 26.11.2019 sono state semplificate le procedure applicative delle agevolazioni tariffarie in materia di trasporto pubblico locale con riferimento all'articolo 26 della legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005, che riconosce il diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale per i cittadini residenti in Sardegna, invalidi a vario titolo o in condizioni disagiate. Il diritto all'agevolazione tariffaria sul trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano va riconosciuto da ciascuna azienda di trasporto contestualmente alla vendita dei titoli di viaggio all'utente agevolato, dietro presentazione da parte dei beneficiari di idonea autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione relativa ai parametri reddituali e di invalidità previsti per l'ottenimento dell'agevolazione in parola.

I vettori che intendono operare su una o più delle suddette rotte onerate dovranno presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 466 del 2021, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta, per un periodo non inferiore a 12 mesi, senza usufruire di diritti esclusivi e senza compensazione finanziaria, secondo le modalità indicate nel decreto. Si evidenzia che il decreto di imposizione di oneri di servizio pubblico n. 466/2021 è stato integrato con decreto ministeriale n.18 del 2022, fermo restando quanto già disposto dal DM n. 466 del 2021, con la medesima finalità di salvaguardare il diritto alla mobilità da e per la Sardegna.

Con l'articolo 135 della legge n. 388 del 2000[95] sono state dettate le norme per la continuità territoriale relativamente al trasporto aereo per la Sicilia, disciplinando tutte le fasi per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. A tale scopo è stato utilizzato lo strumento giuridico del Regolamento CEE n. 2408/92 - con particolare riferimento alla fattispecie contenuta all'articolo 4, paragrafo *a)* - che prevede la facoltà di imporre OSP verso quei servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica, caratteristica presente nel contesto socio-geografico della Sicilia. Detta norma, contestualmente, prevede un cofinanziamento pari al 50% del contributo statale da parte della Regione Siciliana, la quale, con legge regionale n. 6 del 2001, articolo 36, lettera *c*), ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa statale.

Con nota n. 3424 del 15 marzo 2001, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi per la definizione dei contenuti degli OSP relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali. A tal fine, in applicazione del citato articolo 135 della legge n. 388 del 2000, si è proceduto, con la Conferenza di Servizio conclusasi il 3 settembre 2001, ad individuare gli OSP relativamente agli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa, definendo i programmi di volo. Successivamente l'ENAC ha individuato le tratte interessate agli OSP nonché le frequenze, gli orari, gli aeromobili utilizzabili, le tariffe e la continuità del servizio.

Al fine di monitorare i costi dei biglietti del trasporto aereo, si è insediato nel settembre 2023, presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* un tavolo permanente, il cui obiettivo è quello di svolgere, attraverso un confronto tra tutti gli attori del settore, un servizio a cittadini e imprese per lo sviluppo del trasporto aereo. Particolare attenzione è stata posta sia alla necessità di maggior trasparenza rispetto alla composizione del costo dei biglietti aerei e dei meccanismi che portano alla formazione del prezzo, a tutela dei diritti degli utenti, sia alle risorse che ciascun aeroporto investe per favorire la propria connettività[96].

La disciplina relativa alla continuità territoriale per il trasporto marittimo è prevista dal Regolamento CEE n. 1992 del 3577, che ha liberalizzato il settore del cabotaggio marittimo, ovvero la navigazione effettuata fra porti dello stesso Stato. L'articolo 4 del regolamento, sull'applicazione

---

[95] Art. 135 (*Continuità territoriale per la Sicilia*) 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto: a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3; b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; c) al numero dei voli; d) agli orari dei voli; e) alle tipologie degli aeromobili; f) alla capacità dell'offerta; g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea. 6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

[96] Cfr. l'audizione del Ministro Urso – res. sten. del 6.02.2025.

del principio della libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede che uno Stato possa concludere contratti o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione partecipanti ai servizi regolari "da", "tra" e "verso" le isole.

L'Autorità di Regolazione dei trasporti, con la delibera n. 22 del 2019, ha individuato regole, metodologie e criteri per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi, prevedendo una procedura preliminare di verifica delle condizioni di mercato con l'attivazione di un sistema di monitoraggio, allo scopo di verificare costantemente la rispondenza del mercato alle esigenze di continuità territoriale manifestate dagli enti regionali e locali[97].

Ad esempio, in prossimità della scadenza della Convenzione n. 54 del 18 luglio 2012 (18 luglio 2020), con cui era stato affidato alla Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. l'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori, è stata avviata una lunga e complessa procedura, con il coinvolgimento delle regioni interessate, in particolare della Regione Sardegna, per l'affidamento dell'analogo servizio di trasporto marittimo.

Per quattro delle nuove linee oggetto della convenzione[98] è stata soppressa ogni forma di sovvenzionamento perché l'istruttoria ha dimostrato come la libera iniziativa economica fosse in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza la necessità di un intervento pubblico, con conseguente restituzione integrale delle linee al mercato.

Con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia è stata avviata la procedura volta a verificare la possibilità di garantire il servizio pubblico durante la stagione invernale, imponendo oneri di servizio pubblico a tutti gli armatori potenzialmente interessati a svolgere i servizi nel corso della stagione estiva. L'autorizzazione è stata concessa alle compagnie Grimaldi, alla Compagnia italiana di Navigazione (CIN) e alla Grandi Navi Veloci (GNV), da ultimo rinnovata con scadenza 30 aprile 2025.

Per le restanti linee oggetto della convenzione con la stessa CIN, l'istruttoria ha mostrato un interesse nullo o solo parziale del mercato, inidoneo a garantire le esigenze di servizio pubblico e incompatibile con l'eventuale sperimentazione di soluzioni diverse dall'affidamento di un contratto di servizio pubblico. Quindi, per assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna e con la Sicilia e al fine di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, sono state indette le procedure di gara per la concessione dei servizi pubblici di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci, relativi alle linee Napoli-Cagliari-Palermo, Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari.

Per quanto attiene alla Regione Siciliana, sono previsti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo veloce passeggeri sulla linea Messina-Reggio Calabria. Per le isole minori sono previsti servizi di collegamento con traghetti e aliscafi con i porti di Milazzo, Palermo, Trapani e Porto Empedocle.

Per quanto attiene al costo dei biglietti, per le linee sottoposte a OSP il sistema tariffario è basato su importi massimi applicabili all'utenza, costanti in ogni periodo dell'anno per i residenti, senza alcuna differenza tra alta e bassa stagione, mentre per i non residenti sono rimessi al libero mercato, come previsto anche dalle politiche dell'Unione europea.

L'atto di concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale include il fondamentale servizio di collegamento via mare fra Sicilia e Sardegna e la penisola per garantire la continuità territoriale. I collegamenti marittimi sono parte integrante dell'infrastruttura ferroviaria, con le navi utilizzate da RFI considerate come un prolungamento delle rotaie, in particolare per il trasporto ferroviario via mare. In ottemperanza alle direttive dell'Unione europea che hanno imposto la separazione fra i servizi di interesse generale e i servizi aperti al mercato di libera concorrenza, dal 2012 RFI ha separato i servizi di interesse generale di

[97] Cfr. l'audizione del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, On. Tullio Ferrante, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 13.02.2025.
[98] Le nuove linee sono Napoli-Palermo, Ravenna-Brindisi-Catania, Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax.

traghettamento ferroviario delle carrozze e dei carri merci dai servizi a concorrenza libera, quali il trasporto di passeggeri e veicoli[99].

Per quanto attiene al sistema portuale, l'obiettivo prioritario è quello di rinforzare la competitività nella logica di centralità del Mediterraneo e del Sud nel sistema dei traffici mondiali, con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi di trasporto e della logistica.

Le misure introdotte principalmente con il Piano complementare al PNRR intendono favorire lo sviluppo ordinato ed efficiente della portualità, garantendo la piena integrazione con i corridoi della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e con la rete logistica nazionale.

Con riferimento alle infrastrutture portuali delle regioni Sicilia e Sardegna, fondamentali per garantire i collegamenti e lo sviluppo del commercio e del turismo, Il MIT ha programmato numerosi interventi volti al miglioramento degli scali marittimi.

Per quanto attiene ai porti della Regione Siciliana, il ministero ha previsto lo stanziamento di risorse a favore delle tre Autorità di sistema portuale operanti nella regione. A queste si aggiungono ulteriori risorse per investimenti infrastrutturali e per le ZES nei porti di Termini Imerese, Augusta, Riposto, Sant'Agata, Gela, Licata, Catania e Trapani, per la digitalizzazione della catena logistica nei porti di Palermo, Messina e Augusta, e per il rilancio del polo della cantieristica navale del porto di Palermo e per l'elettrificazione delle banchine e il *cold-ironing* per il porto di Pozzallo.

Relativamente agli investimenti sui porti della Sardegna, è stato previsto lo stanziamento di risorse a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, che gestisce gli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Portoscuso, Portovesme, Arbatax e Santa Teresa di Gallura, dove, nel periodo gennaio-settembre 2024, sono state movimentate merci per circa 32 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e trasportati oltre 6 milioni di passeggeri, con un incremento dell'8,7%.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei porti, il piano operativo triennale 2024-2026 dell'Autorità di Regolazione dei trasporti individua, tra gli obiettivi, il completamento delle opere finanziate dal PNRR e l'avvio dei procedimenti di elaborazione dei piani regolatori portuali per ciascuno degli otto scali che compongono l'Autorità, al fine di rafforzarne la dimensione economica ed occupazionale.

Per Cagliari è stato programmato il trasferimento, entro il 2029, del traffico *Ro-Ro* e *Ro-Pax* al Porto Canale, con il potenziamento infrastrutturale di quest'ultimo mediante il prolungamento delle banchine rinfuse, l'allargamento della canaletta di accesso, l'infrastrutturazione degli spazi retro banchinali e l'elettrificazione delle banchine[100].

A ciò si aggiungono ulteriori finanziamenti previsti nel PNRR destinati ad investimenti infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES) e la digitalizzazione della catena logistica.

Con riferimento agli aspetti legati alla logistica e all'intermodalità, va evidenziato che, a partire dal dicembre 2023, è stata introdotta in favore delle rotte per la Sardegna la misura *Marebonus*, recependo la sollecitazione a includere l'isola, analogamente alla Sicilia, tra le aree beneficiare dell'incentivo volto a favorire il trasferimento del traffico merci dal trasporto su strada a soluzioni intermodali in cui il percorso avviene prevalentemente via mare. Nello specifico, sono state incluse tutte le rotte che consentono di evitare l'attraversamento su gomma dell'interno della Sardegna.

Nella seconda annualità, a partire da dicembre 2024, la misura è stata ampliata per ricomprendere rotte inizialmente escluse in risposta a segnalazioni da parte degli operatori del settore che evidenziavano il rischio di una possibile alterazione degli equilibri di mercato.

Per quanto concerne la Sicilia, sia la misura *Sea Modal Shift* che, in precedenza, la *Marebonus* hanno registrato una significativa adesione da parte delle imprese isolane, che rappresentano una quota rilevante degli operatori che beneficiano degli incentivi.

---

[99] Ciò ha portato alla nascita della società *Bluferries*, controllata da RFI, che gestisce esclusivamente il traghettamento di treni e merci, mentre la società *Blu Jet*, anch'essa sotto il controllo di RFI, si occupa del trasporto passeggeri con navi veloci. Pertanto, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria svolge direttamente i servizi di traghettamento ferroviario relativi al collegamento di treni passeggeri e merci tra Villa San Giovanni e Messina e verso la Sardegna, questi ultimi esclusivamente su richiesta delle imprese ferroviarie per treni merci o trasporti di servizio.

[100] Per lo scalo di Santa Teresa di Gallura, nell'ottica di potenziamento dei traffici con la Corsica, il MIT prevede il prolungamento dell'attuale banchina per consentire la sosta contemporanea di due unità con I relativi impianti di alimentazione elettrica delle navi in sosta e la realizzazione di un nuovo piazzale per i mezzi in imbarco.

Infine, tra gli interventi normativi più recenti in materia di trasporti, che hanno interessato le isole, si ricordano:

- il decreto-legge n. 104 del 2023 (convertito dalla legge n. 136 del 2023), art. 1: pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali di collegamento con le isole e il relativo accertamento delle violazioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; art. 2: in caso di imposizione di OSP, applicazione da parte delle amministrazioni competenti di livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali;
- il decreto-legge n. 35 del 2023 (convertito dalla legge n. 58 del 2023): disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
- il decreto-legge n. 115 del 2022 (convertito dalla legge n. 142 del 2022), art. 9-*bis*: per l'approvvigionamento energetico delle isole minori è consentita una deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio non sia superiore alle 3 ore; il decreto legge n. 68 del 2022 (convertito dalla legge n. 108 del 2022), art. 8, comma 12-*quater*-12-*sexies*: concessione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per il 2022 al soggetto gestore dei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane in regime di servizio pubblico per compensare gli aumenti di carburante nel 2022;
- il decreto-legge n. 1 del 2022 (convertito dalla legge n. 18 del 2022), art. 3-*bis*: disposizioni per agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e relativo trasporto scolastico dedicato;
- il decreto-legge n. 45 del 2021 (convertito dalla legge n. 75 del 2021), art. 1: proroga delle convenzioni di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori fino al 31 maggio 2021;
- legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), art. 1, commi 669[101] e 690, sui costi della condizione di insularità della regione Sicilia[102];
- il decreto-legge n. 124 del 2019 (convertito dalla legge n. 157 del 2019), art. 47, comma 1-*bis*: possibilità di circolazione degli autobus inquinanti già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori con specifiche caratteristiche territoriali.

3.3 Gli interventi compensativi relativi alle infrastrutture di comunicazione.

La diffusione delle infrastrutture di rete per le comunicazioni a servizio delle isole è stata oggetto di interventi, finanziati con risorse stanziate dall'Unione europea[103] ed attuati dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, nell'ambito degli investimenti del PNRR per le infrastrutture digitali, relativi alla Missione 1, Componente 2, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività nel sistema produttivo" e sono previsti una serie di interventi per la diffusione delle reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G). L'Investimento comprende i seguenti cinque Sub-investimenti

[101] Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.

[102] Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.

[103] I finanziamenti sono erogati sulla base del c.d. *NextGenerationEU*. che definisce il piano per un futuro più verde, più digitale e più resiliente. Per realizzare i suoi progetti, tuttavia, sono necessari investimenti su vasta scala, con il bilancio a lungo termine dell'UE e i finanziamenti di *NextGenerationEU* che si combinano per realizzare il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato in Europa. Attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), i fondi sono assegnati alle esigenze specifiche di ciascun Paese.

(o Piani) di infrastrutturazione digitale: *Italia a 1 Giga*, *Italia 5G*, *Scuole connesse*, *Sanità connessa*, *Collegamento isole minori*.

Tra questi, uno specifico investimento (M1C2-I 3-19), con una dotazione di 60,5 milioni di euro di fondi pubblici, ha l'obiettivo di interconnettere a banda ultra-larga le isole minori italiane, attraverso la realizzazione di un *backhauling* sottomarino in fibra ottica. L'obiettivo, fissato al 31 dicembre 2024, prevede di portare la connettività a un minimo di 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente, mediante la progettazione, la fornitura e la posa in opera di cavi sottomarini in fibra ottica e la relativa manutenzione[104].

Il progetto di fattibilità tecnico-economica del "Piano Isole Minori" è stato approvato con decreto MISE il 22 giugno 2021 e il 28 aprile 2022 l'appalto è stato aggiudicato per un importo di circa 45,6 milioni di euro. Le tratte in lavorazione sono 21 e le isole interessate, afferenti alle regioni Sicilia e Sardegna, sono 15: Favignana, Levanzo, Marettimo, Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica e San Pietro. Dalla piattaforma "Connetti Italia - Reti Ultraveloci", risulta che, ad agosto 2024, sono 7 le tratte già connesse: Trapani-Levanzo e Levanzo Marettimo; Patti-Vulcano e Vulcano-Lipari; Stintino-Asinara; Marsala-Pantelleria; Pantelleria-Linosa e 8 quelle in fase di lavorazione.

3.4 Interventi compensativi nel settore dell'energia.

La Commissione ha approfondito, acquisendo informazioni, dati e documenti, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, i temi relativi al settore dell'energia.

Dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, le due isole maggiori sono state oggetto di importanti interventi infrastrutturali, al fine di migliorare la sicurezza e l'adeguatezza del sistema energetico, anche in attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, come previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) del 2019 e dal recente aggiornamento, trasmesso alla Commissione europea il 30 giugno 2024[105].

Il PNIEC ha affrontato le tematiche relative al problema della povertà energetica, adottando misure per contrastare tale fenomeno, tra cui l'inserimento nella categoria dei "clienti vulnerabili" di coloro le cui utenze sono situate nelle isole minori non interconnesse.

Il Piano rileva come la risorsa energetica derivante dal mare abbia notevoli potenzialità per la quantità di potenza disponibile a livello globale ed è emerso che le aree con il più alto potenziale di energia prodotta dalle onde sono le coste occidentali della Sardegna e il Canale di Sicilia, dove il flusso medio di energia oscilla tra i 10 e i 13 kW/m e si propone quindi l'obiettivo di rafforzare la ricerca in questo settore.

Per quanto riguarda la Sicilia, la presenza massiccia di energie rinnovabili da installare nel territorio, se da un lato favorisce gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo, migliorando le condizioni di approvvigionamento energetico dell'isola, dall'altro richiede investimenti in termini di rete elettrica di trasmissione nazionale. In questo caso vi è un eccesso di domanda rispetto alla capacità di portata delle infrastrutture.

Per far fronte al fabbisogno e all'efficientamento dei servizi è in fase di realizzazione il *Tyrrhenian link*, che è un doppio collegamento tra la Sicilia e la Campania e tra la Sicilia e la Sardegna, la più grande opera che la Terna S.p.A. sta realizzando. È un collegamento di grande potenza in corrente continua. Ciascuno dei collegamenti sarà di 1.000 *Megawatt* ed è un'opera

[104] Cfr. l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 12.02.2025

[105] Cfr. l'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 19.10.2023.

strategica al fine della decarbonizzazione del sistema elettrico in Italia e anche della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'efficienza dei sistemi, sia insulari che del continente.

Per quello che riguarda la Sardegna, il *Tyrrhenian Lin*k è un'opera fondamentale al fine di superare la situazione di generazione dell'isola sarda, che prevede tuttora una generazione termoelettrica a carbone, e l'indirizzo da parte dello Stato italiano di dismissione di tale generazione nel 2025.

Il *Tyrrhenian Lin*k si configura come opera fondamentale per superare questa condizione dell'isola sarda, evitare lo sviluppo delle rinnovabili ed anche quello di superare il vincolo dell'accelerazione termoelettrica a carbone, che è l'obiettivo complessivo ai fini del *REPowerEU* e del *Fit for 55*, che sono gli obiettivi della regione.

È un'opera fondamentale anche in relazione alle isole minori, per le quali invece sussiste ancora una condizione di isolamento dal punto di vista elettrico. In particolare, le isole degli arcipelaghi siciliani risultano non interconnesse al sistema elettrico italiano e pertanto vivono una condizione di esercizio che è tipica dei sistemi insulari, ovvero una generazione e una distribuzione di carattere locale che si può tradurre in una minore disponibilità del servizio elettrico, con una condizione di minor ambientalizzazione della generazione, essendo questa guidata da sistemi molto tradizionali (generatori a gasolio). Si tratta quindi di impianti che hanno un'impronta carbonica eccessivamente pesante su ecosistemi pregiati che determinano un impatto di carattere ambientale che ci si pone l'obiettivo di superare. Il *Tyrrhenian Link* non può però essere uno strumento per alimentare le isole Eolie. A tal proposito occorrerebbe immaginare un progetto *ad hoc* che preveda uno o due cavi di collegamento, che partono direttamente dalla parte siciliana, probabilmente dalla zona di San Filippo del Mela, che sembra quella più adatta a questo tipo di collegamento diretto per l'alimentazione all'arcipelago.

Con riferimento alle specifiche politiche di decarbonizzazione, il PNIEC qualifica le isole minori come laboratorio per elevati livelli di penetrazione delle fonti rinnovabili e per l'elettrificazione dei consumi e ricorda come l'Italia abbia già avviato un processo per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti rinnovabili, attraverso il D.M. 14 febbraio 2017 (decreto "isole minori") con cui sono stati definiti gli obiettivi di copertura dei consumi con fonti rinnovabili disponibili localmente per ciascuna isola, prevedendo incentivi specifici. Con il decreto-legge n. 17 del 2022 è stato disposto il raggiungimento entro il 31 dicembre 2026 della copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso l'energia da fonti rinnovabili[106].

Infine, il PNIEC rileva come, nell'ambito delle politiche di coesione, e in particolare nel quadro del programma operativi complementari (POC) 2014-2020, sia stato istituto il Programma "Energia e sviluppo dei territori", che prevede la realizzazione di interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici, compresa l'illuminazione pubblica, nelle isole minori delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse inizialmente stanziate (16 milioni di euro) sono state implementate nel 2020 con 234 milioni, impiegati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici e nelle strutture pubbliche situati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

3.4.1 Il fenomeno della povertà energetica

Nell'ambito degli obiettivi e traguardi nazionali delineati dal PNIEC, e con specifico riferimento al mercato interno dell'energia, il documento del Governo ricorda che da anni il fenomeno della povertà energetica (PE) abbia assunto un ruolo di primo piano nel contesto europeo, in termini di valutazione e di individuazione di politiche di contrasto dal momento che la crisi economica legata alla pandemia e alle tensioni internazionali ha sollecitato l'attenzione da parte dell'UE e di molti altri Paesi.

[106] Tra le misure del PNRR è presente un investimento denominato "Isole Verdi" per finanziare ed attuare progetti in materia di energia. I beneficiari dell'intervento sono i 13 comuni delle 19 piccole isole non interconnesse e l'importo complessivo dell'investimento è pari a 200 milioni di euro.

In Italia il PNIEC adottato nel 2019 già aveva individuato il contrasto alla PE come scelta decisiva di politica energetica, nella consapevolezza che il percorso di transizione verso un sistema energetico sostenibile richiede di prestare particolare attenzione ai clienti finali più vulnerabili.

Con il decreto legislativo n. 210 del 2021 (articolo 11, comma 1) di recepimento della direttiva UE 2019/944 sul "mercato elettrico", l'Italia ha introdotto la definizione di "clienti vulnerabili", ovvero di quei soggetti in condizioni economicamente svantaggiate che versano o presso le quali sono presenti persone in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall'energia elettrica; soggetti con disabilità; soggetti le cui utenze sono situate nelle isole minori non interconnesse; soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture di cura o di ricovero. Negli ultimi anni la spesa energetica sostenuta dalle famiglie è aumentata, e, in prospettiva, l'attesa evoluzione delle variabili economiche che incidono sulla PE costituisce un ulteriore elemento di criticità[107].

Per assicurare un coordinamento istituzionale delle attività di contrasto alla PE, con il Decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 131, è stato istituito in Italia l'Osservatorio nazionale della povertà energetica (ONPE), soggetto interistituzionale, promosso e guidato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che ha tra i suoi compiti il monitoraggio del fenomeno della povertà energetica e l'elaborazione di adeguate politiche di contrasto. Il PNIEC ha un approccio alla povertà energetica valutato come fenomeno complesso e multidimensionale con l'incidenza di almeno tre fattori principali: un reddito disponibile insufficiente, le spese elevate per l'energia rispetto al bilancio familiare e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni e degli impianti. Per quanto riguarda la misurazione della PE, fino alla introduzione nell'ordinamento nazionale di una definizione formale di povertà energetica, il PNIEC non ritiene opportuno adottare ufficialmente precisi indicatori compositi o innovativi rispetto a quanto suggerito nelle raccomandazioni della Commissione europea. Ciò in considerazione della necessità di disporre, appunto, di una definizione ufficiale di PE a livello nazionale, in modo da poter individuare indicatori pienamente coerenti ed in grado di cogliere tutte le caratteristiche di multidimensionalità, tra cui le tre citate.

Nel processo di individuazione degli indicatori più opportuni, in coerenza con le attività e le finalità dell'ONPE, nel 2023 l'Italia ha attivato un progetto statistico-metodologico, finanziato da *Eurostat*, denominato *Energy Poverty Indicators Calculation* (*EPIC project*), che ha l'obiettivo di migliorare ed ampliare gli indicatori attuali, attraverso nuove fonti di dati e nuove metodologie, suggerendo pratiche affidabili e replicabili a livello europeo per la rilevazione della PE, e così contribuendo al processo di armonizzazione del monitoraggio del fenomeno.

3.4.2 Ricerca, innovazione e competitività

Per quel che riguarda i settori della ricerca, innovazione e competitività (R&S&I), con il PNIEC 2024 si definisce una strategia di medio e lungo termine (almeno fino al 2030, con prospettiva fino al 2050) che individui, per i settori della ricerca, dell'innovazione e della competitività, gli obiettivi e le priorità, nonché le misure indispensabili per conseguirli. L'identificazione di obiettivi nazionali di R&S&I sulle tecnologie energetiche è prioritario per accelerare l'introduzione sul mercato delle tecnologie necessarie a centrare gli obiettivi definiti dal *Green Deal* e per rafforzare contemporaneamente la competitività dell'industria nazionale.

In quest'ottica, gli obiettivi di R&S&I definiti dal PNIEC identificano quei *cluster* di tecnologie energetiche che consentono di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, sia per il loro potenziale di penetrazione, sia per il loro ruolo nel rendere la transizione tecnicamente fattibile e rafforzare la competitività dell'industria italiana. Si intendono, inoltre, creare le condizioni affinché la partecipazione dell'industria e dei centri di ricerca pubblici e privati italiani ai futuri programmi di

[107] Basterebbe accennare, ad esempio, agli incrementi tendenziali del prezzo dei combustibili fossili negli scenari europei nello scorso triennio.

ricerca, previsti dal SET Plan/*Horizon Europe* e da *Mission Innovation*, sia più ampia, meno frammentata e concentrata su obiettivi condivisi. In tale scenario, e con particolare riferimento agli ambiti tecnologici ritenuti dal PNIEC prioritari per il sistema di ricerca italiano, nell'ambito delle fonti rinnovabili (solare, geotermia ed altre fonti rinnovabili *on-shore* e *off-shore*), il Piano evidenzia come l'energia marina abbia notevoli potenzialità sia per la quantità di potenza disponibile a livello globale, sia per la sua densità di potenza, stimata in oltre 20 volte quella della risorsa eolica e la sua maggiore prevedibilità.

La disponibilità di risorse energetiche marine in Europa è maggiore lungo la costa atlantica (Irlanda e Scozia), ma anche il Mediterraneo offre interessanti opportunità per la produzione energetica e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Rafforzare il ruolo dell'energia dal mare nel Mediterraneo appare più una necessità che una scelta, come testimonia il crescente interesse degli enti locali, specialmente dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), ed in effetti, oltre all'impiego su scala industriale, i dispositivi per l'energia dal mare possono coprire fabbisogni di mercati locali e isolati, rispetto ai quali sono già più competitivi[108]. È in atto un impegno rilevante della comunità scientifica nazionale per sviluppare dispositivi di conversione del moto ondoso in energia elettrica, adottando metodologie condivise per la valutazione del loro grado di maturità tecnologica e convergendo verso un numero ristretto di soluzioni ottimali che riducano la dispersione dei finanziamenti e delle competenze, considerando le diverse condizioni di utilizzo e le specifiche necessità.

Le attività di ricerca e di sviluppo sono supportate da strumenti di finanziamento che operano su due livelli: la ricerca di base per tecnologie innovative e lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi. Gli obiettivi delle attività di ricerca e sviluppo nazionali sono in linea con quelli stabiliti dal gruppo di lavoro "*Ocean Energy*" del Piano Strategico Europeo per le tecnologie energetiche (*SET-Plan*). In questo contesto, l'Italia, rappresentata da ENEA, presiede le collaborazioni tra gli Stati membri interessati all'energia dal mare. Le attività R&S sono tra l'altro coerenti con quelle proposte dal *Joint Research Program Ocean Energy* dell'*European Energy Research Alliance* (EERA). Rispetto alle misure specifiche delineate dal PNIEC, il documento qualifica le isole minori come laboratorio per elevati livelli di penetrazione delle fonti rinnovabili e per l'elettrificazione dei consumi.

L'Italia ha già avviato un processo per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con l'energia da fonti rinnovabili[109]. Si prevede nello specifico una tariffa base, onnicomprensiva sull'energia immessa in rete e un premio sull'autoconsumo, ovvero, per le soluzioni di FER termiche, una remunerazione in un'unica soluzione, a parziale rimborso della spesa sostenuta e differenziata per le diverse tipologie impiantistiche. Inoltre il PNIEC si propone l'ammodernamento delle reti elettriche, per permettere un'elevata penetrazione delle rinnovabili e la realizzazione di progetti pilota allo scopo di utilizzare le fonti rinnovabili con il ricorso a sistemi di accumulo, di sviluppo di trasporto elettrico e di integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano.

Con decreto direttoriale n. 340 del 14 luglio 2017 è stato istituito il Programma "Isole Minori", per la realizzazione di interventi mirati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per favorire modalità di trasporto a basse emissioni ed attivare misure di adattamento agli impatti dei mutamenti climatici nelle isole minori italiane non interconnesse. All'attuazione del programma sono stati destinati 15 milioni di euro, di cui 4,5 per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico di edifici pubblici.

Il decreto-legge n. 17 del 2022 prevede, all'articolo 9, commi 1-*ter* e 1-*quater*, l'aggiornamento del D.M. del 14 febbraio 2017 sulla transizione energetica delle isole minori non interconnesse. Prevedendo di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno

---

[108] Ad esempio i dispositivi per l'energia dal mare sono più competitivi dei generatori *diesel* utilizzati per un impianto di dissalazione oppure per un allevamento ittico.

[109] In quest'ambito, con il D.M. 14 febbraio 2017 (c.d. "decreto Isole Minori") si sono definiti obiettivi di copertura dei consumi con fonti rinnovabili disponibili localmente per ciascuna isola, definendo specifici incentivi la cui entità è stata definita dalla delibera n. 558/2018 dell'ARERA (aggiornata dalla delibera n. 1/2023) ed è commisurata al costo del combustibile evitato.

energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'aggiornamento del provvedimento prevede la conversione a fonti rinnovabili, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche, con piani di investimenti comprendenti anche le reti di distribuzione.

3.4.3 Decarbonizzazione e PNRR

In tema di decarbonizzazione, il PNRR prevede l'investimento M2C1-3.1, denominato "Isole Verdi", per il finanziamento e l'attuazione di progetti in materia di energia, quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica e l'efficienza energetica, acqua, come la desalinizzazione, trasporti, piste ciclabili, autobus e imbarcazioni a zero emissioni, e rifiuti, raccolta differenziata, nelle piccole isole non connesse alla terraferma. I beneficiari dell'intervento sono i 13 comuni delle 19 piccole isole non interconnesse. L'importo complessivo dell'investimento è pari a 200 milioni di euro, distribuiti, secondo quanto comunicato alla Commissione da parte del Ministro Foti, su 140 progetti, nelle regioni coinvolte, nel modo seguente:

- Regione Lazio: 26,77 milioni di euro destinati alla realizzazione di n. 15 progetti;
- Regione Puglia: 8,31 milioni di euro destinati alla realizzazione di n. 7 progetti;
- Regione Siciliana: 153,27 milioni di euro destinati alla realizzazione di n. 102 progetti;
- Regione Toscana: 11,63 milioni di euro destinati alla realizzazione di n. 16 progetti.

Per usufruire delle risorse, è necessario realizzare almeno tre delle tipologie di interventi ammessi in ciascuna isola. L'investimento è volto alla realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico ed idrico, di mobilità sostenibile, di gestione del ciclo rifiuti, di economia circolare, di produzione di energia rinnovabile e di diverse applicazioni per gli usi finali, il cui completamento è previsto per il primo semestre del 2026. Nello specifico, è prevista la realizzazione di progetti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, per un importo pari a 17 milioni di euro; interventi finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (47 milioni di euro); interventi volti a garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica per favorire l'integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (33 milioni di euro). È stata approvata, con decreto direttoriale n. 219 del 27 settembre 2022, la graduatoria contenente 142 progetti di investimento per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro nelle 19 isole minori non interconnesse.

3.4.4 Le politiche di coesione nel settore energetico.

Il PNIEC rileva come gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea promuovano la politica di coesione, strutturata per cicli di programmazione settennali, definiti nell'ambito del documento di Accordo di Partenariato, che viene attuata tramite 5 Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri[110] e per mezzo del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione (FSC). Qualora vi siano risorse disponibili a valere sul Fondo di rotazione, tali risorse sono impegnate con Programmi Operativi Complementari (POC), con la funzione di rafforzare le azioni ricomprese nei programmi finanziati dai fondi strutturali[111].

Nell'ambito dei Fondi SIE nel periodo 2014-2020, a seguito dell'assegnazione delle risorse comunitarie del Programma *REACT EU*, con riferimento all'obiettivo specifico RA 4.1, "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni delle fonti rinnovabili", dell'Accordo di partenariato 2014-2020, sono state

[110] Il cofinanziamento nazionale avviene per la maggior parte con il Fondo nazionale di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

[111] Al fine di portare a unitarietà la programmazione delle risorse nazionali del FSC per le amministrazioni centrali, per le regioni e province autonome e per le Città Metropolitane sono stati introdotti i Piani di sviluppo e coesione (PSC).

attribuiti 320 milioni di euro al Programma operativo nazionale impresa e competitività 2014-2020. È stato quindi pubblicato l'avviso pubblico C.S.E. 2022 "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica" che prevede il finanziamento al 100% in conto capitale di interventi di efficienza energetica in edifici di amministrazioni comunali, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)[112].

3.4.5 Interventi compensativi in materia energetica in favore delle isole minori.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente del 14 febbraio 2017 sono state emanate disposizioni per la copertura progressiva del fabbisogno delle isole minori non interamente interconnesse. Il decreto dispone l'attuazione di obiettivi quantitativi e temporali per lo sviluppo graduale della produzione da fonti rinnovabili ed il sostegno agli investimenti necessari al proseguimento dei suddetti obiettivi.

La strategia del programma è stata definita in coerenza con gli obiettivi energetici e climatici previsti dagli *European Green deal* per la riduzione di gas clima-alteranti al 55% nel 2030 e al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Inoltre la misura è coerente col Piano nazionale integrato per l'energia e il clima del 2024, nonché con gli obiettivi 7, "Energia Pulita e accessibile", e 13, "Lotta contro il cambiamento climatico", dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, così come declinati nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Da ultimo, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere nel 2030.

Con riferimento alle aree idonee, la Regione Sardegna, con legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE n. /2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile ed inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ha previsto che determinati ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia. comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le misure di salvaguardia trovano applicazione anche se nelle aree individuate sono in corso, alla data di entrata in vigore della legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia gli impianti che non comportano consumo di suolo; gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di *revamping* di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili; gli impianti finalizzati all'autoconsumo; gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della legge; gli impianti previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile; gli impianti integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche; gli impianti agri-voltaici aventi soluzioni costruttive in elevazione con altezza minima non inferiore a 2,1 metri dal suolo, tali da garantire la continuità dell'attività colturale e pastorale e l'intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile.

[112] Con l'avviso sono attuati 1.876 interventi, per un importo complessivo pari a 311 milioni di euro. Il risparmio energetico stimato è pari a circa 211 GWH di energia primaria. Con la riprogrammazione del POC Energia e Sviluppo dei Territori, in fase di approvazione da parte del CIPESS, ulteriori risorse, per un importo di 234,6 milioni di euro sono destinate al finanziamento al 100% in conto capitale di interventi di efficienza energetica in edifici di amministrazioni comunali, mediante l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePA.

Con riferimento alle tariffe, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha confermato che i prezzi dell'energia elettrica sono uniformi su tutto il territorio nazionale, grazie all'introduzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN), mentre la Sardegna non è interconnessa alla rete del gas naturale, rendendo il costo del gas significativamente diverso rispetto al resto del Paese (nel 2022, infatti, solo lo 0,1% dei consumatori nazionali di gas risiedeva in Sardegna). Permangono quindi criticità legate alla mancanza di infrastrutture per il gas naturale in Sardegna, che ha impatti significativi sui costi per i consumatori, nonché sulla possibilità di accedere a *bonus* governativi. L'ARERA si è impegnata a studiare soluzioni per armonizzare i costi del gas in Sardegna ed assicurare un approvvigionamento energetico sostenibile anche nelle isole minori non interconnesse[113].

3.5 Interventi compensativi nei settori dell'istruzione, dello sport e della cultura.

Tra le misure compensative previste nel settore dell'istruzione si evidenziano alcuni interventi normativi in favore sia dei plessi scolastici, sia dei docenti delle isole minori.

Una prima misura è quella prevista dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che, all'articolo 1, comma 770, ha previsto l'attribuzione di una indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate in questi territori. Per tale finalità è stata istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse stanziate sono ripartite con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti al momento dell'emanazione del decreto. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Tali risorse sono stanziate a valere sul capitolo 1282 del bilancio del ministero, da assegnare annualmente alle istituzioni scolastiche aventi sede sulle isole minori. Si ricorda poi che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è stato disciplinato, da ultimo, dall'articolo 78 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca riferito agli anni 2019-2021.

Altra questione carica di ricadute sui contesti insulari, in tema di istruzione, è quella del dimensionamento scolastico, sulla quale il legislatore è di recente più volte intervenuto, sempre tenendo conto, peraltro, della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, così come di quelle situate nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

In particolare, sul tema del dimensionamento scolastico in generale, gli ultimi interventi appena citati, al fine di giungere ad una generale e progressiva razionalizzazione dell'organizzazione scolastica, innalzano il numero di alunni richiesto alle istituzioni scolastiche per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e di un posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali e amministrativi, con inevitabili ripercussioni anche per le piccole isole, per le quali tuttavia è, e resta previsto un trattamento differenziato, di maggiore tutela. Si è recentemente passati dalle almeno 500 unità, ridotte fino a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole (oltre che nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), previste dalla legge di bilancio 2021[114] per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, alle almeno 600 unità, ridotte fino a 400 sempre per le istituzioni situate nelle piccole isole (oltre che anche in questo caso nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) previste dalla legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, che interviene sull'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

---

[113] Cfr. l'audizione di Massimo Besseghin, Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 23.11.2023.

[114] Cfr. art. 1, co. 978, della legge n. 178 del 2020.

Per il solo anno scolastico 2024/2025, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023, ha introdotto un correttivo con cui si consente alle regioni di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche (cioè di istituzioni scolastiche dotate di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi) in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi.

Come si può notare, pur rimanendo in vigore un regime di salvaguardia per le istituzioni scolastiche collocate nelle piccole isole, anch'esse hanno subito le conseguenze delle misure appena citate che, per tali contesti territoriali, hanno visto un innalzamento, da 300 a 400, del numero di iscritti necessario ad ottenere l'assegnazione del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi.

La tendenza appena descritta è confermata anche per i prossimi anni. Con riferimento, infatti, agli anni scolastici a decorrere da quello 2025/2026, si prevede che il decreto ministeriale che stabilisce annualmente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici dei direttori dei servizi generali e amministrativi possa fissare lo stesso in misura comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente e che, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto in questione, sia applicato un meccanismo di riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, consistente, per ciascuno dei successivi anni scolastici, in un correttivo non superiore al 2%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. La normativa a regime continua però a prevedere che il menzionato decreto annuale tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Tra gli altri settori in cui sono previste misure compensative di carattere economico-finanziario in favore delle isole si segnala quello sportivo. In particolare, il decreto-legge n. 19 del 2024[115] prevede all'articolo 19, comma 2, che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1, «Sport e inclusione sociale», del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa riprogrammare le risorse afferenti alla citata misura del PNRR resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, tra l'altro, anche per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine. Il relativo avviso del 5 agosto 2024, rivolto ai Comuni insulari marini, prevede risorse pari a 6.138.125 milioni di euro[116].

Quanto all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR, relativo a sport e inclusione sociale, si ricorda che esso intende favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate. A tal fine, si prevedono 700 milioni di euro di prestiti per il completamento, entro il 30 giugno 2026, di almeno 100 interventi riguardanti le strutture sportive, per una superficie complessiva di almeno 200.000 metri quadrati.

Secondo la Quarta relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, alla data del 30 aprile 2023 risultano stipulati 297 accordi di concessione di finanziamento per un totale di 653.788.874 euro in relazione alle linee di intervento in materia di costruzione e rigenerazione di impianti sportivi, mentre in relazione alla linea di intervento in materia di distribuzione di attrezzature sportive nelle zone svantaggiate, risultano ammessi al finanziamento 1.569 comuni e risultano aggiudicate, entro marzo 2023, n.1548 forniture, per una spesa complessiva di euro 43.047.500.

Per quanto riguarda il settore della cultura, si segnala il Contratto di sviluppo per i beni culturali e il turismo nelle isole italiane e del Mediterraneo, sottoscritto dal Ministro dei beni e delle attività culturali ed il turismo, nell'isola di Caprera, il 30 novembre 2016. L'accordo, sottoscritto con l'Associazione Nazionale Comuni e Isole Minori (ANCIM) e con le Regioni Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, punta a trasformare il carattere insulare in

---

[115] Cfr. D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

[116] https://www.sport.governo.it/it/pnrr/comuni-isole-minori/avviso-rivolto-ai-comuni-insulari-marini/.

un'opportunità e creare una programmazione integrata tra Comuni, Regioni e Stato sui temi della cultura, del turismo e dello sviluppo sostenibile.

Nel Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne 2021-2027 sulle isole minori (dicembre 2021), si affermava che tale Contratto di sviluppo non era stato allora ancora attivato. Successivamente, il 27 gennaio 2022, il Ministro del turismo, ha firmato con il presidente dell'Associazione Comuni Isole Minori un accordo integrato per lo sviluppo turistico delle isole stesse, il quale fa riferimento, tra l'altro, allo sviluppo del turismo nelle isole minori fondato sulla valorizzazione dei beni culturali e sulla tutela del paesaggio archeologico e ambientale (articolo 2). Al di là di riunioni di tipo preparatorio, risulta non ancora attuato anche questo secondo accordo.

4. L'individuazione degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati.

Gli studi e la documentazione elaborata negli ultimi anni, in particolare in sede di Unione europea[117], evidenziano come le isole presentino situazioni di svantaggio che si riflettono su vari settori, tra i quali i trasporti, l'ambiente e la ridotta attività economica.

Le isole si trovano ad affrontare il problema legato alla maggiore complessità nei collegamenti con la terraferma, fatto che comporta un aggravio dei costi al trasporto delle persone, delle merci e dei servizi. Tale contesto giustifica un intervento pubblico nei casi in cui l'attività di libero mercato non risulti soddisfacente, ad esempio perché l'offerta di servizi di trasporto è insufficiente nelle tratte scarsamente remunerative. Questa forma di intervento è volta a garantire la cosiddetta "continuità territoriale". Alcune proiezioni mostrano come una politica incisiva di riduzione dei costi di trasporto per la Sicilia possa determinare un aumento del PIL regionale che in sette anni raggiungerebbe il 6,8%, pari a circa 6 miliardi di euro[118].

Le isole sono inoltre caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione delle coste, la siccità e la scarsità di risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Inoltre minacce agli ecosistemi naturali possono derivare da flussi turistici incontrollati, che spesso costituiscono la principale fonte di reddito per gli abitanti dei territori insulari. Tale situazione ha suggerito un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione di misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le ridotte dimensioni e la carenza di risorse naturali spingono ad una minore diversificazione delle attività economiche e favoriscono una specializzazione in settori economici a limitato valore aggiunto, ad esempio l'agricoltura e la pesca, e/o caratterizzati da una consistente stagionalità, come il turismo. Gli investimenti nelle infrastrutture, incluse quelle relative all'informazione e alla comunicazione, potrebbero contrastare questa tendenza e favorire lo sviluppo economico nei settori a maggiore valore aggiunto.

Le due isole maggiori, come del resto tutta l'Italia, hanno sperimentato, nel corso dell'ultimo decennio, un'importante diminuzione della popolazione. Nelle isole si riscontra, inoltre, un maggiore tasso di invecchiamento della popolazione, atteso che le minori opportunità economiche incentivano lo spostamento dei giovani verso la terraferma. Nel complesso, le situazioni di svantaggio connesse all'insularità causano ridotti tassi di occupazione e una minore qualificazione professionale della forza lavoro. La disoccupazione nelle isole è aggravata dalla mancanza di infrastrutture, dalla limitata domanda interna e la difficile accessibilità ai mercati continentali riduce la competitività delle imprese isolane.

Esistono anche alcune specificità favorevoli che possono attenuare gli impatti negativi dell'insularità e trasformarla in un fattore di sviluppo: le isole italiane sono dotate di un ricco

---

[117] Si veda, in particolare, il documento "*Islands of the EU: Taking account of their specific needs in EU policy*", 2016, a cura di *European Parliamentary Research Service.*

[118] Il *gap* stimato per la Sicilia rispetto alla media del Sud, -31,9%, è eliminato già a partire dal primo anno di simulazione. Cfr. l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio - res. sten. del 01.02.2024.

patrimonio ambientale, culturale e di capitale sociale e conservano tradizioni che le rendono luoghi attraenti per il turismo.

La Commissione ha proceduto all'individuazione degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori della sanità, dell'istruzione e università, dei trasporti e della continuità territoriale nonché dell'energia, compito per il quale la legge istitutiva prevede che si avvalga dell'Ufficio parlamentare di bilancio[119], procedendo ad una serie di audizioni sul tema.

Sono stati quindi auditi i rappresentanti dell'ISTAT[120], i rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio[121], nonché il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie[122].

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato che l'insularità è una specificità geografica, ossia un fenomeno di separazione permanente dalla terraferma che potrebbe causare una situazione *permanente* di periferizzazione economica e sociale. Ha messo inoltre in evidenza la presenza di fattori peculiari, dovuti ad indicatori geografico-economici che limitano l'accessibilità ai mercati per le imprese e ad indicatori geografico-sociali che penalizzano l'accessibilità alle infrastrutture sociali per i cittadini.

Gli indicatori geografici non si traducono direttamente in uno svantaggio economico e/o in un ritardo di sviluppo, ma potrebbero essere però controbilanciati dalle politiche pubbliche e quindi l'intervento pubblico e, in generale, i fattori storico-istituzionali possono incidere a prescindere dall'iniziale conformazione geografica. In particolare, sono rilevanti quelle politiche che intervengono sulle infrastrutture economiche e sociali.

Con riferimento alle infrastrutture economiche**,** essendo quello della disconnessione il problema originario, rivestono particolare rilievo le infrastrutture di rete, le reti di trasporto, quelle di telecomunicazione, le reti energetiche, e quest'ultime non soltanto in termini di presenza, ma anche in termini di qualità del servizio, ad esempio la continuità per la rete elettrica o la presenza di perdite per le reti idriche.

Riguardo alle infrastrutture sociali**,** che non agiscono direttamente sul sistema economico, ma che aumentano la produttività del capitale umano, particolare rilievo assumono la rete ospedaliera, il sistema di smaltimento dei rifiuti e il sistema di istruzione.

Un ulteriore indicatore, connesso sempre a elementi geografici, relativo più all'accessibilità alle infrastrutture sociali, piuttosto che a quelle di trasporto, è l'indice di perifericità, che è stato proposto dall'ISTAT nella mappatura delle aree interne del 2020. È un indicatore geografico-sociale che misura la possibilità, in termini di tempo, di accedere ai servizi di istruzione, sanitari e di trasporto. In particolare, si calcola per ogni comune il tempo di percorrenza verso il cosiddetto "polo servizi", cioè il comune che riesce a offrire contemporaneamente l'istruzione secondaria completa di secondo grado, un ospedale con un dipartimento di emergenza-urgenza di primo livello e una stazione ferroviaria di categoria *silver,* cioè con l'offerta dei principali servizi che le stazioni devono fornire agli utenti.

Gli indicatori socio-economici segnalati dall'Ufficio parlamentare di bilancio sono i seguenti: la variazione della popolazione; la quota di laureati sulla popolazione nella fascia 30-34 anni; il PIL *pro capite*; il tasso di occupazione; la quota di occupati non regolari; l'offerta di posizioni lavorative

---

[119] Cfr. art .1, co. 812, legge n. 197 del 2022.

[120] Cfr. l'audizione di Sabrina Prati, Direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del PNRR, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. della seduta del 14.12.2023. Si veda la relazione depositata agli atti: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/12/Istat-Commissione-Insularit%C3%A014dicembre2023.pdf.

[121] I rappresentanti dell'Upb sono stati auditi nelle sedute del 1° febbraio e del 13 novembre 2024.

[122] Quest'ultimo ha sottolineato che l'articolo 1, comma 690, della legge n. 178 del 2020 ha attribuito alla Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana il compito di quantificare i costi derivanti dalla condizione di insularità per la medesima regione. Per la regione Sardegna è operante un tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità, previsto al punto 10 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019. Il tavolo tecnico-politico sta lavorando per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti, derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità. Cfr. l'audizione di Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 18.01.2024.

per i laureati; l'indice di grave deprivazione materiale; il valore aggiunto per addetto; la quota di dipendenti impiegati nel turismo; la dimensione media d'impresa.

Non si tratta naturalmente di indici o di indicatori esaustivi, anche perché ciascuno di essi può essere meglio specificato. Non sono indici esplicitamente collegati alla caratteristica geografica della disconnessione territoriale, ma risentono anche di questa e quindi risentono degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità.

Ci sono inoltre indicatori compositi che comprendono sia indicatori geografico-economici e geografico-sociali, ma anche indicatori economico-sociali. Un esempio di questi è l'indice europeo di competitività regionale[123] che pone Sardegna e Sicilia agli ultimi posti tra le 234 regioni europee, perché la Sicilia è al 219° posto e la Sardegna è al 203°. I parametri sono vari: ci sono parametri infrastrutturali, economici, parametri legati all'indice base che contiene i parametri legati alla sanità, ai servizi essenziali e alle infrastrutture; c'è un indice di innovazione, c'è un indice di efficienza e, a guardare addentro a questi indici, si notano delle *performance* che sono effettivamente carenti[124].

L'analisi dei dati operata dall'ISTAT si basa principalmente sul patrimonio informativo ricavato dal sistema di indicatori sul benessere equo e sostenibile (Bes), che va oltre la dimensione economica del PIL, per approfondire le dimensioni che riguardano la qualità della vita dei cittadini anche dal punto di vista sociale e ambientale.

Il Benessere equo e sostenibile è un concetto multidimensionale e, in quanto tale, per essere misurato richiede un ampio spettro di indicatori in grado di rappresentarne la complessità attraverso una lettura integrata. Dare conto dei divari è un elemento distintivo dell'analisi del Bes, poiché il benessere non può definirsi tale se non è equamente distribuito.

Il sistema di indicatori Bes dei Territori (BesT) consente di estendere a livello sub-regionale un ampio *set* delle misure del Benessere equo e sostenibile (Bes), che dal 2013 l'Istat diffonde correntemente a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di valutare il progresso dei territori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. Agli indicatori in comune con il Bes si aggiungono, inoltre, ulteriori misure di benessere in grado di cogliere le specificità locali.

L'ISTAT ha individuato 12 domini fondamentali per la misura del benessere in Italia, che comprendono diversi indicatori: salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; innovazione, ricerca e creatività; qualità dei servizi.

A partire dal 2017, un sottoinsieme di 12 indicatori del *framework* per la misura del Bes è entrato nella programmazione economica, come previsto dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016[125]. I 12

---

[123] L'*European Regional Competitiveness Index* (RCI) offre una prospettiva integrata sia per le aziende che per i residenti, con l'obiettivo di valutare il potenziale economico a lungo termine di una determinata regione. Esso si compone di tre sottoindici, ovvero Base, Efficienza e Innovazione, che a loro volta comprendono undici pilastri distinti che delineano vari aspetti della competitività. Ogni pilastro è composto a sua volta da altri indicatori, per un totale di 68, di cui 48 dettagliati a livello regionale. Per la costruzione degli undici pilastri e dei tre sottoindici sono stati utilizzati pesi uguali. Per la formazione dell'RCI, i tre sottoindici (Base, Efficienza e Innovazione) sono ponderati in modo disuguale, con pesi che variano in base al livello di sviluppo di ciascuna regione.

[124] Cfr. l'audizione di Aldo Berlinguer, Presidente dell'Osservatorio permanente sull'insularità dell'Eurispes, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto – res. sten. del 15.11.2023.

[125] Con la legge n. 163 del 2016 gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono entrati nell'ordinamento italiano, venendo inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. Sono dodici gli indicatori inclusi nell'insieme di indicatori BES. La loro individuazione è finalizzata, ai sensi dell'articolo 10, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge di contabilità alla predisposizione di un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), nel quale sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, dei BES, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento e alla redazione di apposita relazione annuale contenente l'evoluzione dell'andamento degli indicatori stessi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. I dodici indicatori individuati rappresentano una selezione tra i 130 indicatori contenuti nel "Rapporto BES" elaborato annualmente dall'ISTAT e dal CNEL, operata secondo alcuni criteri di selezione illustrati nella relazione del Comitato allegata allo schema di decreto. I primi tre indicatori riguardano dimensioni "monetarie". In particolare, il primo (Reddito medio aggiustato *pro-capite*) risponde alla necessità di selezionare una misura del benessere economico che tenga conto del reddito, monetario e in natura, effettivamente percepito dalle famiglie. Il secondo indicatore (Indice di diseguaglianza del reddito disponibile) introduce la dimensione distributiva delle risorse monetarie, per tenere conto del fatto che le variazioni del reddito medio possono ripartirsi inegualmente tra le persone e i gruppi sociali. Il terzo indicatore (Incidenza della povertà assoluta) affianca alle prime due misure basate sui redditi, una misura basata sui consumi, particolarmente importante per le politiche contro l'esclusione sociale. I successivi indicatori allargano il campo all'analisi di dimensioni non monetarie del benessere.

indicatori afferenti a 8 dei 12 domini del Bes sono stati individuati da un Comitato appositamente istituito[126], partendo dal *set* dei 130 indicatori del Rapporto Bes 2015.

I domini "sicurezza" e "politica e istituzioni" rappresentano gli ambiti nei quali la Sicilia e le sue province detengono i livelli più elevati di benessere relativo, e anche per gli indicatori relativi all'ambiente le province siciliane riportano discreti risultati; per contro, tutti gli altri domini presentano livelli di benessere decisamente bassi: nel dominio "lavoro e conciliazione dei tempi di vita" nessun indicatore ricade nelle classi alte e medio-alte, a fronte della metà che si colloca nella classe bassa (considerando anche la medio-bassa si raggiunge il 75,9%) e nel dominio "benessere economico" il 75,0% degli indicatori è nelle due classi di coda.

Per la Sardegna, i domini "sicurezza", "qualità dei servizi" e "ambiente" sono gli ambiti in che le province detengono più indicatori nella classe di benessere alta; all'opposto, il punto di maggiore debolezza a livello regionale si riscontra nel dominio del "benessere economico", con il 63,1% degli indicatori che ricade nelle classi basse e medio-basse, e nella "salute (56,7%); nel dominio "paesaggio e patrimonio culturale" tutte le misure delle province sarde si concentrano nella coda della distribuzione nazionale.

In tale contesto, volendo fornire un quadro riassuntivo può osservarsi come, considerate le posizioni occupate dalle province sarde nella distribuzione nazionale, il livello di benessere relativo della regione è complessivamente peggiore della media delle province italiane ma leggermente migliore rispetto alla media di quelle del Mezzogiorno; mentre la regione Siciliana mostra un livello di benessere relativo ancora più basso di quello registrato nel complesso dei territori del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, Sicilia e Sardegna presentano indicatori macro-economici inferiori rispetto alla media nazionale. Il prodotto interno lordo (PIL*) pro capite* in Italia, nel 2021, era di circa 33.000 euro, mentre invece in Sicilia, nello stesso anno, il PIL *pro capite* si attestava a 18.200 euro, con tutte le province sotto i 20.000 euro, ed in Sardegna, nel 2022, il PIL *pro capite* era di 23.700 euro, superiore a quello siciliano, ma ancora inferiore alla media nazionale. Il PIL *pro capite* sardo è circa il 72% di quello nazionale e poco più del 60% del PIL *pro capite* del Centro-Nord. Quello siciliano si aggira intorno al 61% del PIL *pro capite* italiano e al 52% di quello del Centro-Nord.

Un'interessante classificazione fornita dall'ISTAT è quella rispetto al grado di urbanizzazione o alle aree interne[127]. Quasi l'85% dei comuni sardi ricade in una classificazione di comune rurale. È una quota molto più alta di quella riscontrata a livello nazionale, mentre i comuni siciliani sono distribuiti quasi equamente fra zone rurali e piccole città e sobborghi. In termini di popolazione, quasi il 33% della popolazione sarda vive in zone rurali, una quota che è quasi il doppio della popolazione che vive nelle grandi città. In Sicilia invece la quota di popolazione che vive nei comuni rurali supera di poco il 10% e il restante 90% vive in cittadine, in città grandi o piccoli sobborghi.

Sulla base dei dati dell'ultimo censimento permanente svolto nel 2021, il 22,7% della popolazione italiana risiede nelle aree interne**,** il 32% di quella del Sud - isole escluse - mentre questa quota nelle isole maggiori è molto più accentuata. In Sardegna poco più del 70% del totale dei comuni ricade in area intermedia, periferica e ultraperiferica, e qui vive il 36,5% della popolazione. In Sicilia invece, nelle aree interne si colloca al 79,5% dei comuni e poco meno della metà della popolazione. In Sicilia il territorio risulta più urbanizzato, ma questo aspetto è associato anche ad uno svantaggio maggiore in termini di accessibilità – rispetto alla Sardegna – per aspetti connessi alle caratteristiche morfologiche dei territori e alla distribuzione delle aree montuose.

Anche dal punto di vista della composizione della popolazione per età, ci sono differenze tra le due isole e il resto del Paese. È interessante la misura che viene dal rapporto tra la popolazione con più di 65 anni di età e i giovani con meno di 15 anni di età, quello che i demografi chiamano l'indice di vecchiaia. L'indice di vecchiaia della popolazione porta 172 persone di 65 anni o più ogni 100 giovani con meno di 15 anni in Sicilia e ben a 250 in Sardegna. Entrambe le isole presentano valori più bassi della media nazionale di speranza di vita alla nascita, anche se in Sardegna si vive più a

[126] https://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/

[127] Cfr. l'audizione di Sabrina Prati, Direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del PNRR – res. sten. della seduta del 14.12.2023.

lungo, in condizioni migliori di salute della Sicilia. Nel 2022 - ultimo anno in cui l'informazione è disponibile - la speranza di vita alla nascita è pari a 82 anni nel complesso di maschi e femmine in Sardegna e 81,4 anni in Sicilia.

Secondo le previsioni che l'ISTAT ha diffuso sul futuro demografico del Paese, la popolazione italiana nel complesso è prevista in diminuzione. Negli anni dal 2022 al 2042 il calo sarà pari al 12%; la popolazione del Mezzogiorno calerà dai 19,9 milioni attuali a 17,5 milioni. In particolare, in Sicilia è previsto un calo da 4,8 a 4,2 milioni e in Sardegna da 1,6 a 1,3 milioni di abitanti.

La distanza fra le isole è ampia anche e soprattutto rispetto ai livelli occupazionali. In Italia, a dicembre 2023, il tasso di disoccupazione nazionale era del 7,2%, mentre in Sicilia, nel 2024, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 15,8%, più del doppio della media nazionale; in Sardegna, nello stesso periodo considerato, il tasso di disoccupazione era dell'11,7%, anch'esso superiore alla media italiana. Nel 2022 in Sardegna il tasso di occupazione nella fascia di età 20-64 anni è al 58,6%, oltre 12 punti percentuali in più di quello siciliano (46,2%) e più elevato di quello che si registra nel Sud (51,1%), ma decisamente più basso della media italiana che è del 64,8%. Il divario è ancora più accentuato se si considera la componente femminile: in Sicilia lavora una donna ogni tre nella fascia 20-64 anni, in Sardegna si arriva a una su due. Anche per il tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 29 anni, che in Italia è al 33,8%, il valore registrato in Sicilia è del 20,7, più basso di quello osservato in Sardegna, pari al 26,7%.

Riguardo al settore della sanità**,** le isole presentano una dotazione inferiore rispetto al continente. I servizi sanitari sono caratterizzati da disparità territoriali rilevanti in tutto il Paese. Considerando le dotazioni di posti letto e di personale medico-infermieristico, emerge una condizione non omogenea fra le due isole. Nel 2021 in Sardegna erano disponibili 33 posti letto ogni 10 mila abitanti - un livello leggermente maggiore rispetto al dato medio del Sud e dell'Italia - mentre in Sicilia si arriva a 31,2 posti. Per le specialità a elevata assistenza c'è invece un'inversione di tendenza: è proprio la Sicilia, con 4,3 posti per 10 mila residenti, a mostrare dotazioni superiori rispetto alla Sardegna.

La disponibilità di posti letto ospedalieri è particolarmente ridotta, con indicatori al 50% della media nazionale in Sicilia e al 20% in Sardegna. Questo rappresenta una sfida per le comunità insulari, che si affidano alle strutture sanitarie situate sul continente per usufruire di cure avanzate.

Nel 2022 il numero di medici specialisti per 1000 abitanti si attesta su livelli superiori a quelli rilevati per l'Italia e il Sud, in entrambe le isole, con un vantaggio della Sardegna rispetto alla Sicilia. Il contrario si verifica quando si considera la quota di medici di medicina generale con più di 1.500 assistiti, che in Sicilia è più ridotta. Queste informazioni sono interessanti se lette a corredo con l'indicatore che misura la mobilità ospedaliera, perché la condizione di insularità va ad impattare negativamente sulla possibilità per i cittadini di recarsi fuori dalla propria regione per avere cure specialistiche. La mobilità ospedaliera infatti è determinata soprattutto dalla diversa capacità dei sistemi sanitari regionali di rispondere ai bisogni di cura dei residenti e, solo in parte, dovuta a scelte di preferenza personale dei cittadini.

La quota di persone che rinunciano alle cure socio-sanitarie è elevata. Nel 2022 l'indicatore relativo alle rinunce per motivi diversi, che vanno da motivi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio, incluse le lunghe liste d'attesa, raggiunge il suo massimo in Sardegna, dove arriva al 12,3% della popolazione. In Sicilia, nonostante sia molto più basso, il 7,2%, supera comunque la media nazionale e del Sud che sono rispettivamente del 7 e del 6,2%.

Riguardo al settore istruzione, la dispersione geografica e la scarsa densità di popolazione contribuiscono a un sistema educativo limitato, con una ridotta offerta di programmi di istruzione superiore. Seguendo le tappe che scandiscono l'inserimento nei percorsi di istruzione, a partire dalle età più giovani, la Sardegna mostra una condizione migliore di quella della Sicilia. Un primo *gap* di rilievo riguarda la quota di bambini tra 0 e 2 anni iscritti al nido. Nel 2021 si attesta in Sardegna al 37,3% dei bambini a fronte di un dato del 24,2% in Sicilia. I punti percentuali che separano le due isole sono oltre 13 e il dato sardo è più alto anche in confronto alla media italiana del 29,5%. Nello

stesso anno anche la partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni in Sardegna è più alta che in Sicilia ed entrambe le isole mostrano livelli più alti del valore medio italiano.

Considerando invece la quota di persone nella fascia di età 25-64 anni in possesso di un diploma, questa è più bassa nelle isole sia in confronto al dato medio nazionale (63%) sia a quello del Meridione (55,8%). La Sardegna si attesta a un 54%, superando la Sicilia, che si attesta al 52,4%. La quota di persone, infine, di 30-34 anni con un titolo terziario - quindi laurea o più della laurea - mostra risultati analoghi: entrambe le isole sono su livelli più bassi della media nazionale che è al 27,4%, ma in Sardegna (22,1%) la quota è più alta che in Sicilia, in cui si ferma al 17,8%. Come l'ISTAT ha messo in evidenza, una leva su cui operare al fine di colmare i divari esistenti è la valorizzazione del capitale umano.

Il contrasto all'abbandono scolastico e alla fuoriuscita dei giovani dal mondo dell'istruzione e della formazione rappresentano un'emergenza nel caso siciliano, dove le persone di 18-24 anni uscite precocemente dal sistema di istruzione e formazione sono il 18,8% nel 2022. Si tratta di persone che, in questa fascia di età, hanno conseguito al massimo il diploma di licenza media. È il dato più alto in Italia ed il doppio dello *standard* fissato a livello europeo, al 9%. In Sardegna questo valore è del 14,7% e, in entrambi i casi, questi parametri sono superiori alla media nazionale.

Nello stesso anno si rilevano divari ancora maggiori per la quota di giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano. In Sicilia è la più alta d'Europa: oltre 32 giovani siciliani su 100 in questa fascia di età sono in questa condizione, contro il 19% a livello di media italiana e il 26,9% del Sud. Questa quota è del 21,4% in Sardegna.

In Sicilia, inoltre, la percentuale di studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado con competenze sufficienti supera il valore italiano di 18,1 punti per le competenze numeriche, di quasi 13 punti per quelle alfabetiche. In Sardegna le stesse quote sono pari al 55% per la matematica e al 44% per l'italiano, leggermente più basse del Mezzogiorno. Questo indicatore è molto importante perché, letto insieme al dato di chi possiede almeno il titolo di studio di licenza media e, considerato il dato sulla dispersione scolastica, si può considerare una sorta di dispersione scolastica implicita, perché di fatto si arriva a conseguire un determinato titolo di studio ma non se ne hanno le competenze minime di base.

4.1 I metodi di stima dei costi degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rimarcato che la necessità di fornire valutazioni quantitative sull'efficacia delle decisioni di politica economica tese a mitigare gli impatti negativi sullo sviluppo provocati dagli elementi che contraddistinguono le isole favorisce l'utilizzo di modelli di tipo multisettoriale[128]. Questi modelli, tuttavia, non sono stati predisposti con un riferimento preciso per le isole e non considerano quindi l'insularità come una condizione specifica. Generalmente, il grado massimo di dettaglio di tali modelli è quello delle divisioni geografiche di tipo NUTS 2[129], che per l'Italia corrisponde al livello delle Regioni. Non ne è precluso l'utilizzo per l'analisi dettagliata delle politiche economiche rivolte anche alle isole minori.

I modelli economici di tipo multisettoriale sono modelli quantitativi che rappresentano, tramite equazioni matematiche, le interdipendenze tra le diverse branche dell'economia, le componenti del valore aggiunto e i settori istituzionali di un Paese o di una regione. In genere il *database* sottostante al modello consiste in una matrice di contabilità sociale (*Social Accounting Matrix* - SAM), ovvero un sistema contabile dettagliato e interconnesso che comprende una serie di conti per le branche dell'economia, per le componenti del valore aggiunto, per i settori istituzionali interni e per il resto del mondo. Nei modelli più semplici si tiene conto delle relazioni con l'esterno tramite il settore istituzionale "Resto del mondo"; i modelli multisettoriali possono rappresentare

[128] Cfr. l'audizione dell'Upb del 1.2.2024.

[129] La nomenclatura delle unità territoriali statistiche (in acronimo NUTS) classifica i territori di livello NUTS 2 le regioni italiane, le comunità autonome in Spagna, le regioni e i DOM francesi, le province belghe e olandesi, i *Länder* austriaci, le *Regierungsbezirke* tedesche, le regioni statistiche croate etc.

contemporaneamente diversi paesi e regioni, i loro interscambi e i loro scambi con il resto del mondo e sono utilizzati generalmente come strumento per stimare come uno o più Paesi o regioni potrebbero reagire ai diversi tipi di politica economica.

La caratteristica specifica dei modelli di tipo multisettoriale è quella di gestire, a un dato livello di disaggregazione, l'insieme delle variabili che caratterizzano il flusso circolare del reddito.

I principali studi empirici che riguardano la Regione Siciliana e la Regione Sardegna seguono due diversi tipi di approccio[130].

Un primo approccio, meno sofisticato, è quello di stimare gli effetti dell'insularità sul PIL utilizzando alcune variabili: la distanza dalla terraferma, la copertura delle reti autostradale e ferroviaria, i tassi di analfabetismo e di istruzione secondaria, il numero di porti e aeroporti, la superficie della regione, il grado di apertura - rapporto tra somma del valore di esportazioni e importazioni e PIL regionali - la spesa pubblica regionale, il rapporto tra depositi bancari e PIL come approssimazione del risparmio regionale, il tasso di interesse attivo medio praticato dalle istituti di credito della regione.

Un secondo approccio, che si avvale dell'utilizzo di modelli di tipo multidimensionale, è stato applicato alla Sicilia per stimare i maggiori costi di trasporto e gli effetti di questi sull'attività economica. In particolare, con il Modello econometrico Multisettoriale per l'economia Siciliana (MMS) sono stati stimati gli effetti, su un'ampia serie di variabili economiche, di una riduzione esogena dei prezzi del settore di attività Trasporti e magazzinaggio[131]. La Regione Siciliana (2020) attesta come la Sicilia sia la regione italiana con i costi di trasporto medi più elevati, superiori del 58,8% rispetto alla media nazionale. Per la stima dei costi di trasporto è stata utilizzata la banca dati RegTCs e, in particolare, le misure relative a distanza, tempi di percorrenza e costi di trasporto di un camion rappresentativo che viaggia su strada e su traghetto tra le regioni europee per le divisioni geografiche di tipo NUTS 2. Le equazioni del modello multisettoriale trasmettono la variazione dei costi di trasporto sui prezzi delle altre ventinove branche di attività del modello. I prezzi, a loro volta, determinano le componenti della domanda finale e i redditi da lavoro dipendente[132].

L'esercizio mostra come una politica incisiva di riduzione dei costi di trasporto per l'isola - il *gap* stimato per la Sicilia rispetto alla media del Sud, -31,9 per cento, è eliminato già a partire dal primo anno di simulazione - possa determinare un aumento del PIL regionale, che in sette anni potrebbe raggiungere il 6,8%, pari a circa 6 miliardi di euro.

Sempre nell'ambito del secondo approccio, un altro modello multisettoriale, di portata molto più ampia del MMS, è il modello Rhomolo[133] sviluppato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ed utilizzato per valutare l'impatto della politica di coesione della UE per il periodo 2021-27. Il modello è in grado di stimare l'impatto fino al livello delle divisioni geografiche di tipo NUTS 2 dei Paesi UE delle risorse stanziate con il FESR, il FSE+, il FC e il *Just Transition Fund* (JTF). Rhomolo è un modello *Computable General Equilibrium* (CGE) dinamico, in grado di

---

[130] Si vedano Amenta, C., Stagnaro, C., e Vitale, L. (2020), "Il costo dell'insularità. Il caso della Sardegna", IBL Briefing Paper 189 e il documento "Stima dei costi dell'insularità per la Sicilia", presentato dal vicepresidente della Regione e assessore all'economia Gaetano Armao (Regione Siciliana 2020 - https://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152367673.PDF).

[131] Cfr. nota prec.

[132] *Joint Research Centre* (JRC).

[133] RHOMOLO è un *spatial computable general equilibrium model* sviluppato dalla Commissione Europea e usato per la valutazione dell'impatto di una politica, i cui effetti sono trasmessi attraverso più mercati: esso fornisce simulazioni a livello settoriale, regionale e temporale. L'attuale versione (v3) comprende tutte le regioni UE NUTS2 e disaggrega le rispettive economie in 10 settori NACE Rev.2. L'obiettivo è catturare e misurare le relazioni esistenti tra le economie regionali. I risultati del modello aiutano a identificare i territori in cui sono concentrati gli esiti positivi o negativi ed illustrare quali effetti possono essere attribuiti a specifici interventi di politica e quali sono causati da effetti di *spillover*. Tale modello rappresenta un'economia decentrata basata sul presupposto che gli agenti facciano scelte ottimali dato un insieme di vincoli di risorse, preferenze e tecnologia (i produttori massimizzano i loro profitti e i consumatori massimizzano l'utilità). I dati che fanno riferimento all'anno base sono chiamati "scenario di riferimento", mentre, con l'introduzione di *shock*, è possibile effettuare un confronto tra i valori delle stesse variabili prima e dopo. La base dati principale di un modello CGE è ancora una volta la "*Social Accounting Matrix*" (SAM), che rappresenta un'istantanea delle transazioni economiche tra agenti (famiglie, imprese e governo) di un'economia in un determinato anno. Rhomolo è un modello multi-equazionale, ma dato l'elevato numero di equazioni non lineari che devono essere risolte simultaneamente diviene necessario l'utilizzo di una soluzione ricorsiva anno dopo anno. Questo implica che il comportamento degli agenti economici dipende solo dalle informazioni correnti o passate.

considerare le interazioni tra le varie regioni[134]. Anche questo modello non considera l'insularità come una condizione specifica.

Un approccio differente, ma non ancora applicato, sarebbe quello di utilizzare i micro-dati a livello di impresa per confrontare i costi e la produttività nelle diverse aree, verificando così se l'insularità costituisca un limite alla crescita e all'integrazione regionale[135].

4.2 La quantificazione dei costi derivanti dalla condizione di insularità.

La Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana**,** istituita dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata investita del compito di quantificare i costi afferenti alla condizione insulare, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione. La Commissione paritetica ha quindi formalmente validato uno studio sui costi della condizione di insularità della Sicilia[136], che stima i costi dell'insularità sull'economia della Regione, in termini di ridotta ricchezza prodotta dal territorio, in circa 6 miliardi di euro annui, con una sorta di "tassa occulta" per ogni cittadino siciliano pari a circa 1.200 euro annui[137].

Al fine di definire i costi dell'insularità, la Regione Sardegna ha prodotto, invece, il "Dossier Insularità Sardegna", nel quale ha messo in evidenza la necessità di un intervento pubblico per superare gli *handicap* dell'insularità, con il potenziamento delle infrastrutture e l'attivazione di misure finanziarie e fiscali, richiamando, a tal fine, lo studio svolto dall'Istituto Bruno Leoni del 24 agosto 2020 e le ulteriori ricerche condotte da altri istituti in merito alla quantificazione del costo dell'insularità. Il *dossier* ha stimato i costi dell'insularità sull'economia della Sardegna, in termini di ridotta ricchezza prodotta dal territorio, in circa 9,2 miliardi di euro annui in termini di PIL complessivo.

Lo stesso documento calcola in oltre 660 milioni di euro annui il costo per il trasporto complessivo di passeggeri e di merci, con riferimento al tempo di percorrenza aggiuntivo necessario per raggiungere la terraferma via mare dalla Sardegna rispetto al trasporto su strada.

Nell'ambito dei lavori del tavolo sull'insularità della Sardegna, istituito nel 2022 presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, la questione insulare è stata affrontata considerando sia il ritardo nella dotazione territoriale di infrastrutture e, quindi, l'esigenza di finanziare interventi per garantire alla Sardegna livelli essenziali di infrastrutturazione e di riequilibrio del territorio, sia il tema della compensazione degli *extra* costi permanenti che i cittadini e le imprese sardi sopportano a causa della discontinuità territoriale della Regione, fra i quali quelli significativi nei settori strategici dei trasporti e dell'energia[138].

5. La normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Tra i compiti affidati dalla legge istitutiva alla Commissione vi è tra gli altri quello (articolo 1, comma 813, lett. *d)*, di "proporre misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato"; nonché quello di esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato segnalando al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da

---

134 Una breve descrizione del modello e alcuni risultati delle simulazioni in esso ottenute sono riportate in Commissione europea (2023), "*Cohesion 2021-2027: forging an ever stronger Union. Report on the outcome of 2021-2027 cohesion policy programming*", Commission staff working document, part 1/2 and part 2/2.

135 Cfr. l'audizione dell'Upb del 1.2.2024.

136 Prodotto a cura del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana con il supporto dell'Istituto di Ricerca Prometeia.

137https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/020/Stima_costi_insularita_Sicilia-Rapp_Definitivo.pdf.

138 Cfr. l'audizione di Federico Freni, Sottosegretario all'Economia – res. sten. del 25.9.2024.

proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo (lett. *e)*).

Al di là della formulazione non troppo chiara della norma, considerato che l'esame della normativa europea deve necessariamente precedere le eventuali proposte al Governo sia in materia di deroghe praticabili, sia di modifiche e correttivi da proporre in sede UE, si fornisce di seguito un quadro sintetico generale sia della normativa ordinaria in materia di aiuti di Stato e della sua evoluzione più recente[139], sia delle norme attualmente vigenti configurabili come aiuti di Stato per le regioni Sicilia e Sardegna.

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede un divieto generale di aiuti di Stato concessi in qualsiasi forma dagli Stati membri (SM), salvo deroghe espressamente contemplate dai Trattati, in quanto, favorendo talune imprese o talune produzioni, sono idonei a falsare la concorrenza, e quindi incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli SM.

L'aiuto di Stato - intervenendo sul mercato a sostegno di determinati settori o operatori economici che vi partecipano - costituisce uno strumento di politica economica suscettibile di determinare, se selettivo ed ingiustificato, una distorsione della concorrenza e di restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi[140].

Lo stesso articolo 107 (par. 2) prevede, tuttavia, alcune deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato, stabilendo che talune tipologie di aiuti siano compatibili con il mercato interno, fatto salvo il potere di verifica da parte della Commissione, che, ai sensi dell'articolo 108, deve sempre valutarne la compatibilità (*ex ante* ed *ex post*).

Nel dettaglio si tratta di tre categorie di aiuti: quelli a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; nonché di quelli concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione [141].

Vi sono poi delle tipologie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili (articolo 107, par. 3, TFUE), sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, ed è riconosciuta al Consiglio la possibilità di istituirne altre.

In particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni ultra-periferiche di cui all'articolo 349[142] del TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per quanto di interesse in questa sede, le lettere *a)* e *c)* sono relative agli aiuti a finalità regionale. La Commissione europea ha recentemente adottato gli orientamenti per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2027[143], stabilendo i criteri per individuare le zone che soddisfano i

---

[139] Cfr. sul punto il *Dossier* del Servizio studi della Camera (Parte generale).

[140] (C. Giust.27 marzo 1980, causa 61/79).

[141] Cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera

[142] Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, di Madera e isole Canarie.

[143] (Comunicazione (2021/C 153/01)).

requisiti di cui all'articolo 107, par. 3, lettera *a)*: regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso[144]; e *c)*: regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. *a),* devono essere sostenute nello sviluppo[145].

Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati membri intendono designare come «a» o «c» sono state identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale notificata alla Commissione, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone.

Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata. La Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre 2021[146] e successivamente modificata dalla Commissione con la Comunicazione del 18 marzo 2022[147].

In linea generale, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato illustrano le condizioni in presenza delle quali la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale siano compatibili con il mercato interno e come detto i criteri per identificare le zone idonee a beneficiare degli aiuti. Conformemente agli orientamenti, la copertura totale in termini di popolazione per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 è fissata al 41,99%.

La Carta approvata a dicembre 2021 indica soltanto le regioni italiane (NUTS2) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (il 32% della popolazione italiana) ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, TFUE (cosiddette "Zone a", ossia regioni NUTS2 il cui PIL pro-capite, misurato in *standard* di potere d'acquisto, è inferiore o pari al 75% della media UE-27), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30% e il 40%, in funzione del PIL *pro capite* della "zona a" di appartenenza.

La Commissione europea, come prima accennato, con Decisione del 18 marzo 2022 ha approvato la modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale, con la quale si è proceduto all'individuazione dei territori nelle "Zone c non predefinite". L'Allegato alla Carta consolidata definisce le intensità massime di aiuto applicabili alle Zone a) e c). Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari al: 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna; 10% nelle "Zone c non predefinite" con un PIL *pro capite* superiore al 100% della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27; 15% nelle altre "Zone c non predefinite".

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro).

Nel caso di una "zona c" contigua ad una "zona a", le intensità di aiuto in favore delle regioni NUTS3, o delle parti di esse, all'interno di detta "zona c", che sono contigue alla "zona a", possono essere maggiorate nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le due zone non superi 15 punti percentuali.

---

[144] Come evidenziato dalla Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell'articolo 107, par.3, lettera a), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso, in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat.

[145] Come evidenziato dalla Corte di giustizia, «la deroga di cui alla lettera c) consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

[146] C (2021) 8655 final.

[147] C (2022) 1545 final.

La Carta degli aiuti a finalità regionale comprensiva delle "zone a" e delle "zone c non predefinite" ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione è possibile visualizzare una Mappa Interattiva della Carta degli Aiuti Italia 2022-2027[148].

La Commissione europea ha adottato, da ultimo, la Comunicazione (2023/C 194/05) riguardante la revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027. Gli Stati membri che intendono modificare le loro carte a seguito di questa revisione intermedia erano chiamate a notificare tali modifiche alla Commissione entro il 15 settembre 2023. Le modifiche potevano essere riferite al periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027 e non erano obbligatorie. La modifica della Carta aiuti a finalità regionale dell'Italia 2022-2027 è stata approvata con Decisione della Commissione (2023/C 242/10) del 19 giugno 2023 (SA 107312) e consente l'applicazione della maggiorazione di 10 punti percentuali delle intensità massime di aiuto per i regimi o misure di aiuto di Stato attivati nelle aree NUTS3 «Sulcis- Iglesiente» (ITG2C) (NUTS 2016) e «Taranto» (ITF43) che beneficiano del sostegno del Fondo JTF nell'ambito dei piani territoriali per una transizione giusta, per l'intero periodo di validità della Carta.

Tale disciplina si applica laddove non sia applicabile, il Regolamento di esenzione per categoria n. 651/2014/UE della Commissione (*General Block Exemption Regulation*, cosiddetta "GBER") che indica, agli articoli 13-16, le categorie di aiuti a finalità regionale – in quanto di limitata entità e conformi ai criteri ivi indicati – considerati compatibili con il mercato interno e perciò esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione.

Il TFUE ammette infatti l'adozione di regolamenti volti a disciplinare le categorie di aiuti che possono essere dispensate dalla procedura di notifica *ex ante*, come i regolamenti sugli aiuti di Stato di modesta entità – cosiddetti "*de minimis*"[149] – e i regolamenti di esenzione per categoria di aiuto, GBER[150].

Prima di analizzare nel dettaglio gli aiuti di Stato previsti dalla normativa nazionale vigente per le isole maggiori e minori, appare opportuno accennare alla disciplina ordinaria prevista per gli aiuti di Stato, e alla relativa procedura di richiesta in sede UE.

Secondo il Trattato, la Commissione esercita un controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti e lo Stato membro deve notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle.

Infatti sussiste per tutti gli Stati membri (SM) un obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato (articoli 108 e 109 TFUE). Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione, che ha un potere di accertamento esercitato sulla base dell'articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.

L'articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno *ex* articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

In via generale, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni;

---

[148] https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/risorse-2021-2027/aiuti-a-finalita-regionale-2022-2027/mappa-interattiva-della-carta-degli-aiuti-italia-2022-2027-aggiornata-al-07-marzo-2024/.

[149] Regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. "*de minimis",* i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto

[150] Regolamento (UE) n. 2015/1588

dunque, il controllo della Commissione è *ex ante*. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta.

Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso.

Il Trattato - all'articolo 108, par. 4 – consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica *ex ante*.

Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, di cui ai regolamenti generali di esenzione (GBER, ABER, FIBER) e i regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità, di cui ai Regolamenti cd. "*de minimis*", che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La Commissione utilizza, per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare "linee guida agli Stati membri", i cd. Orientamenti, utili per delineare "gli schemi di intervento pubblico nell'economia nazionale in particolari ambiti", considerati essenziali per le stesse politiche europee, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l'ambiente e l'energia, l'agricoltura e le politiche di coesione. Infatti, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate per le categorie esentate, dovrà essere notificato *ex ante* alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nel Trattato e nei diversi Orientamenti dalla stessa adottati concernenti i settori interessati. Dunque, a norma del TFUE, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione. La Commissione ha ampia discrezionalità nel rilevare se un aiuto debba o meno essere considerato compatibile. La sua decisione è comunque soggetta a sindacato giurisdizionale, che è comunque limitato a vizi di procedura, motivazione, errori manifesti.

Si fa presente che in questa sede non si ritiene di dover analizzare nel dettaglio l'evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato di tipo emergenziale per sostenere l'economia europea a seguito della pandemia, per la quale si rinvia al *Temporary Framework Covid-19,* nonché al successivo Quadro temporaneo per far fronte alla crisi Ucraina [151].

Si ricorda altresì che in materia di aiuti di Stato vige il principio di trasparenza per garantire la corretta applicazione delle norme in materia.

Tale principio è stato reso più stringente dal legislatore europeo all'indomani della maggiore responsabilizzazione in capo agli Stati membri, avviata con il pacchetto "modernizzazione degli aiuti". Attraverso il cosiddetto "pacchetto modernizzazione" e, in particolare, con il Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento 651/2014/UE – GBER36, l'Unione europea ha, infatti, esteso in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza controllo preliminare (*ex ante*), semplificandone la concessione e riducendo la durata dell'*iter* procedurale per i beneficiari, ma, dall'altro, ha introdotto nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza. La modernizzazione degli aiuti di Stato è tutt'ora in corso, con una ulteriore estensione anche temporale, fino a tutto il 2026, dell'ambito di applicazione del GBER, operata dal recente Regolamento della Commissione 2023/1315/UE 37.

L'obbligo di trasparenza delle misure di aiuto concesse dagli Stati Membri è sancito dall'articolo 9 e allegato III del Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento 651/2014/UE – GBER, come recentemente modificato dal Regolamento 2023/1315/UE della Commissione, che impongono agli Stati membri di garantire la pubblicazione in un apposito sito *web*

[151] Cfr. sul punto il *dossier* del servizio studi del Sevizio studi della Camera: Gli aiuti di Stato (parte gen.) n. 67 - 18.01.2024.

esaustivo a livello regionale o nazionale le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 mila euro e 500 mila euro per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo *InvestEU*. Per gli aiuti individuali di importo superiore a tali soglie, le informazioni devono essere pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Il Regolamento di esenzione di alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali Reg. 2022/2472/UE – cosiddetto "ABER" (articolo 9) impone agli SM di pubblicare sul sito *web* apposito le informazioni in merito a ciascun aiuto di importo superiore a 10 mila euro per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria, e a 100 mila euro per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale, mentre il Regolamento di esenzione di alcune categorie di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura Reg. 2022/2473/UE, cosiddetto FIBER, impone la pubblicazione sul sito delle informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 mila euro.

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, sia il GBER (articolo 12), che l'ABER (articolo 13) e il FIBER (articolo 9) dispongono che gli Stati Membri devono conservare i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto della disciplina di esenzione e i registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto *ad hoc* o l'ultimo aiuto a norma del regime.

Previsioni in materia di trasparenza, che seguono la stessa logica, sono pure contenute nella disciplina degli aiuti di Stato "*de minimis*", di cui al nuovo Regolamento 2831/2023/UE (Regolamento generale), al Regolamento 1408/2013/UE sui "*de minimis* nel settore agricolo" e il Regolamento 717/2014/UE sui "*de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

In particolare, il nuovo Regolamento generale *de minimis* impone agli Stati membri di provvedere affinché, dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «*de minimis*» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione.

Tutti i regolamenti, sia quello generale che quelli speciali relativi ai *de minimis* nel settore agricolo e della pesca, dispongono, in modo identico, che gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti gli aiuti per un periodo di dieci anni dalla data di concessione.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea, è stato istituito il Registro nazionale aiuti di Stato dall'articolo 52 della legge n. 234/2012[152]. La normativa nazionale istitutiva del Registro estende - di fatto - gli obblighi europei di trasparenza a tutti gli aiuti di Stato concessi e vi include anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (cosiddetto Elenco Deggendorf).

Nel dettaglio, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti sono tenuti a trasmettere le informazioni (già) previste dalla disciplina alla banca dati anagrafica delle agevolazioni, istituita presso l'allora MISE (ora Ministero delle Imprese e del *made in Italy*) dall'articolo 14 della legge n. 57 del 2011, che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato (comma 1). Il Registro costituisce quindi l'evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni. Nel Registro, l'articolo 52 dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE (soggetti o meno all'obbligo di notifica preventiva, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica) e degli aiuti *de minimis*. Per quanto di interesse, si specifica che gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

L'articolo 52 esclude gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell'acquacoltura e della pesca, per i quali continuano a operare i registri SIAN e SIPA, previsti dalla specifica disciplina di

[152] Come integralmente sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 115 del 2015, e modificato dall'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 244 del 2016.

settore, dei quali viene comunque assicurata l'interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all'interno di un sistema informativo integrato (comma 5 e 6).

5.1 Piani di ripresa e resilienza e disciplina sugli aiuti di Stato

La cornice normativa in materia di aiuti di Stato delineata dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e nella normativa di diritto derivato poc'anzi descritta, informa l'adozione e l'attuazione dei progetti di investimento e delle riforme contenute nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.

Il considerando n. 8) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza, rimarca che gli Stati membri devono garantire che tutte le riforme e gli investimenti inclusi nei PNRR siano conformi alle pertinenti norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e ne seguano tutte le procedure.

I fondi dell'Unione, erogati attraverso le Autorità degli Stati membri, diventano, infatti, risorse statali e possono pertanto costituire aiuti di Stato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107 e seguenti del TFUE.

Dunque, in presenza di un aiuto di Stato, le misure devono essere notificate e approvate dalla Commissione prima che gli Stati membri possano concedere l'aiuto, a meno che tali misure non soddisfino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria (ad esempio, il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).

La Commissione ha pubblicato diversi modelli di orientamento – *guiding templates* – per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro Piani nazionali di ripresa e di resilienza in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il 21 dicembre 2020 sono stati adottati 11 modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le "iniziative faro europee" della Strategia annuale 2021 per una crescita sostenibile. L'11 febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato 2 ulteriori modelli di orientamento per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei PNRR per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione.

I modelli forniscono orientamenti settoriali su:

- casi in cui la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione;
- casi in cui si configura un aiuto di Stato, ma non è necessaria notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria;
- casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme in materia di aiuti di Stato.

I modelli, soggetti ad aggiornamento, sono pubblicati sul sito istituzionale della Commissione europea.

Quanto alla redazione dei PNRR, nelle linee guida – *Practical guidance to Member States for a swift treatment of State aid notifications in the RRF framework,* aggiornate al 3 febbraio 2022 - la Commissione ha invitato gli Stati membri a specificare nel PNRR, per ciascuna misura (riforme e investimenti), se, a loro avviso:

- il sostegno non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE;
- la riforma o l'investimento è finanziato sulla base di un regime di aiuti di Stato (*State aid scheme*) esistente che rientra in un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il GBER, o che è già approvato dalla Commissione;
- o se la misura richiede una notifica, deve essere data indicazione di quando questa sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e devono essere forniti dettagli sulla base di compatibilità prevista.

Lo Stato deve notificare le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle, in conformità all'articolo 108, par. 3, del TFUE. Questo principio informa anche l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare (PNC) al PNRR. L'articolo 1, comma 8, del decreto-

legge n. 59 del 2021 (legge n. 101 del 2021) dispone, infatti, che gli interventi del PNC, soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 108, par. 3, TFUE, sono concessi solo previa autorizzazione della Commissione. In caso di decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato incompatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC, il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

5.2 Casi di norme nazionali recanti aiuti di Stato per Sicilia e Sardegna.

Tra i casi più recenti di norme nazionali recanti aiuti di Stato - ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lett. *b)*, del TFUE[153] - di interesse della Commissione insularità vi è l'articolo 4 del decreto-legge n.104 del 2023 (cd. Decreto *Asset*) recante "*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",* che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo[154], che hanno subìto danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La tutela consiste nell'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

La norma ha rimesso poi ad un successivo decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo (..).

La norma in esame, al comma 3, subordina l'efficacia delle disposizioni sopra richiamate, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera *b*), e 108 del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»[155], e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Nell'esempio citato, è prevista la previa notifica alla Commissione UE, ai fini della valutazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lett. *a)*, a meno che l'aiuto - una volta individuati i costi ammessi a rimborso e le modalità di assegnazione dal decreto ministeriale attuativo - rispetti i massimali della disciplina europea sugli aiuti di importo limitato ("*de minimis*") o le condizioni del Regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva (GBER). Tali condizioni sono dettate, in particolare, nell'articolo 50. L'articolo in questione indica le condizioni, rispettate le quali, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni,

---

[153] Cfr. l'articolo 107 par. 2, lett. *b)*, del TFUE: che prevede la compatibilità con il mercato interno degli: *"*aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".

[154] Cfr. decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09 ottobre 2023, n. 236), che all'articolo 4 include tra i soggetti beneficiari anche le agenzie di viaggio e i *tour operator*, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali (..).

[155] Il Regolamento n. 1407/2013 ha operato sino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale "*de minimis*", Reg. 2831/2023/UE. 5.

trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lett. *b)*, TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva.

Tra i casi di norme nazionali recanti aiuti di Stato - ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettere *a)* e *c)* e ai sensi dell'articolo 108, par. 4, del TFUE (in quest'ultimo caso con regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva)[156] si segnala l'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 2023, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione".*

Nel dettaglio la norma richiamata prevede un credito d'imposta nella Zona economica speciale (ZES) unica, stabilendo al comma 1: "Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6". Al comma 5 si specifica che "il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

In materia di continuità territoriale, si segnala l'articolo 1, commi 494-496, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), che ha istituito, nello stato di previsione del MIT, un Fondo destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, ridotti a 14,25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023.

La disposizione fa espresso riferimento all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La norma ha rimesso ad un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo.

È stato quindi emanato il decreto interministeriale MIT/MEF n. 241 del 2023, che ha individuato nei cosiddetti "aiuti sociali", da riconoscere mediante un contributo sul prezzo del biglietto, la modalità più idonea per ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità[157].

Gli aiuti sociali sono riconosciuti mediante un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente, sulle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello spazio economico europeo. Il contributo, qualora riconosciuto nel limite massimo della misura, non è

[156]Si ricorda che l'art.107 lett. *a)* del TFUE considera compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale"; mentre la lettera *c)* considera compatibili : "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". L'art. 108, par. 4, prevede il regime di esenzione stabilendo che: "La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo".

[157] Cfr. il D.M. n.241 del 23 settembre 2023.

cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali, né possono essere applicate ai voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico[158].

Le due Regioni provvedono all'individuazione delle categorie e dei requisiti dei destinatari del contributo; all'attuazione della misura secondo modalità individuate da ciascuna delle stesse in ragione delle rispettive specificità territoriali e organizzative, nel rispetto delle finalità della normativa di riferimento e del principio di non discriminazione tra gli operatori del trasporto aereo; al monitoraggio della realizzazione della misura e al controllo dell'effettiva erogazione del contributo ai soggetti beneficiari; alla verifica dell'assenza di cumulo del contributo con altre forme di contribuzione[159]. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.M. n. 241 del 2023, la Regione Siciliana ha adottato il Decreto del dirigente generale n. 3158 del 10 novembre 2023, mentre la regione Sardegna la deliberazione di Giunta n. 44/15 del 14 dicembre 2023.

Al riguardo può rilevarsi che la misura in esame rientra nell'ambito della categoria degli aiuti di Stato a carattere sociale per i servizi di trasporto aereo che sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *a),* del TFUE, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

a) l'aiuto deve essere effettivamente a favore di consumatori finali;

b) l'aiuto deve avere un carattere sociale, ossia deve, in linea di principio, riguardare solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, soggetti a basso reddito, studenti, persone anziane). Tuttavia, nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultra-periferiche, isole**,** e aree scarsamente popolate, l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;

c) l'aiuto deve essere concesso senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in oggetto.

Il citato decreto ministeriale prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda all'informativa sulla misura alla Commissione europea e alla relazione annuale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Un ulteriore caso di norma nazionale recante aiuti di Stato meno recente è contenuta nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) che all'articolo 1, comma 98, prevede che alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (…), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione Siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016.

Il comma 107 del medesimo articolo stabilisce che l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Si segnala infine la legge di bilancio pe il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che all'articolo 1, comma 831, prevede che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sia riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di

[158] Cfr. l'articolo 2, comma 2, del DM cit.

[159] Cfr. l'articolo 3 del D.M. n. 241.

credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il successivo comma 834 stabilisce che l'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5.2.1 L'istituzione della Zona Economica Speciale unica (ZES)

La ZES unica è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 9 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (cosiddetto Decreto-legge Sud), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per assicurare un efficace rilancio e il pieno sviluppo economico del Mezzogiorno, ed in particolare delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, da realizzarsi attraverso processi di semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e agevolazioni agli investimenti (credito d'imposta).

Come riportato nella memoria depositata dal Ministro Foti, audito dalla Commissione il 12 febbraio 2025, l'istituzione della ZES unica è stato il frutto di un negoziato con la Commissione europea e costituisce un cambio di passo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta di un nuovo paradigma, che disegna una grande area unitaria e competitiva di attrazione degli investimenti, diversificata al proprio interno da una ricchezza di specializzazioni funzionali e produttive, capace di valorizzare il Mezzogiorno come il più importante polo attrattivo all'interno del Mediterraneo. Attraverso la creazione di un'unica ZES si intende aumentare la competitività di questi territori a livello internazionale, valorizzandone appieno l'apparato produttivo.

La nuova ZES unica è oggi la più grande zona economica speciale d'Europa e costituisce una parte importante dell'economia nazionale, con una popolazione di quasi 20 milioni di abitanti, un PIL complessivo di oltre 430 miliardi di euro, più di 6,3 milioni di occupati, oltre 1,3 milioni di imprese e più di 68 miliardi di euro di merci esportate[160].

L'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto l'adozione del Piano strategico della ZES unica, per definire, in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, la politica di sviluppo della ZES, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno, inclusi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. I progetti di investimento che ricadono in area ZES potranno accedere ad una "corsia preferenziale", consistente in un procedimento semplificato ed accelerato, che si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica (articoli 14 e 15 del citato decreto-legge n. 124 del 2023).

Il tema dell'insularità, specificità geografica che riguarda due delle otto regioni della ZES unica, è oggetto di particolare attenzione nell'ambito della strategia delineata dal Piano strategico, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 124 del 2023, che prevede una specifica sezione del Piano dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Sempre come specificato nella memoria del Ministro Foti, l'insularità rappresenta, infatti, una peculiarità in grado di incidere in modo significativo sullo sviluppo economico e sociale dei territori, in ragione di molteplici fattori, quali, a titolo esemplificativo, la distanza dai grandi centri dei servizi, i tempi e i costi di trasporto e una maggiore esposizione rispetto a *shock* esterni ed eventi climatici. Al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, il Piano strategico della ZES individua alcuni fattori particolarmente significativi: la continuità territoriale, la ricerca e l'innovazione, la dotazione infrastrutturale, la questione energetica e il contrasto al fenomeno dello spopolamento.

[160] Memoria depositata agli atti della Commissione da parte del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

5.3 Misure per l'insularità preannunciate dalla nuova Commissione europea.

La politica di coesione, che è il principale strumento d'investimento dell'UE, come già ricordato in precedenza, riserva una particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. L'Unione europea sostiene inoltre lo sviluppo delle sue regioni più remote, note come regioni ultra-periferiche (RUP), che sono in gran parte isole[161].

Negli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2024-2029, illustrati il 18 luglio 2024 innanzi alla plenaria del Parlamento europeo, la Presidente von der Leyen, ha preannunciato che, nell'ambito della politica di coesione dell'UE, la Commissione "terrà conto delle sfide economiche e sociali specifiche delle isole, tra cui gli alloggi, i trasporti, l'acqua e la gestione dei rifiuti", e "continuerà ad affrontare le sfide peculiari delle regioni ultra-periferiche".

Tali sfide sono collocate nell'ambito dell'azione volta a promuovere lo "stile di vita europeo" che coniuga equità sociale e competitività, nel contesto della quale è ritenuta centrale anche l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.

La Presidente von der Leyen ha affermato altresì che saranno affrontate le disparità regionali e sociali e sarà garantito a tutti i cittadini l'effettivo diritto di rimanere nel luogo che chiamano casa.

Da ultimo, nella Lettera di missione del Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione, Raffaele Fitto, tra gli obiettivi del mandato rientra la presentazione di un'agenda politica ambiziosa per le città per affrontare le questioni degli alloggi, dell'azione per il clima, della digitalizzazione, della mobilità, dell'inclusione sociale, nonché tenere in considerazione le sfide economiche e sociali specifiche delle isole come l'edilizia abitativa, i trasporti, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti). Nel mandato rientrano altresì le sfide che le regioni ultra-periferiche devono affrontare.

5.4 Nuovo approccio alla politica di concorrenza e riesame delle norme in materia di aiuti di Stato.

Gli orientamenti politici sostengono la necessità di "un nuovo approccio alla politica di concorrenza, che sia maggiormente orientato agli obiettivi comuni e più favorevole all'espansione delle imprese sui mercati globali, ma sempre atto a garantire condizioni di parità", e preannunciano un "riesame delle norme in materia di aiuti di Stato per consentire misure di sostegno all'edilizia abitativa, in particolare per alloggi sociali efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi accessibili".

In questo contesto non contengono, tuttavia, indirizzi o annunci specifici con riferimento ai territori insulari.

Quanto affermato negli orientamenti si riflette nella lettera di incarico della Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera Rodríguez, responsabile del portafoglio "Concorrenza" che avrà pertanto il compito di modernizzare la politica di concorrenza dell'UE e di rivedere le norme sugli aiuti di Stato, tra l'altro procedendo a una loro semplificazione, anche al fine di consentire misure di sostegno all'edilizia abitativa, in particolare per l'efficienza energetica e l'edilizia sociale, e perseguire gli obiettivi del *Clean Industrial Deal*, un pacchetto strategico per intraprendere azioni di supporto alle imprese e trasformare la decarbonizzazione in un'opportunità di crescita, con iniziative *pro business* che, nelle intenzioni della proposta della Commissione europea, intende eliminare oneri per l'80% delle imprese impegnate nel *Green deal*.

Circa la revisione del *Clean Industrial Deal*, tra le iniziative intraprese dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro Urso, in audizione in Commissione, ha annunciato la sottoscrizione con altri Paesi europei di un *non-paper* su siderurgia contro concorrenza sleale e per il contenimento dei costi energetici, documento poi firmato il 27 febbraio 2025 a Parigi. In esso si delinea un piano d'azione per rafforzare la competitività del settore e salvaguardare la produzione di acciaio in Europa, in un contesto di forte crisi caratterizzato dal calo della produzione e dalla crescente concorrenza internazionale. Il *non-paper* è strettamente collegato al documento promosso dall'Italia

[161] Sulle RUP cfr. il par. sull'insularità nell'ord. dell'UE.

sulla revisione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le industrie energivore, a partire proprio dalla siderurgia e dalla chimica.

Con riferimento ai territori insulari italiani, la revisione del *Clean Industrial Deal* si inserisce in un quadro di interventi volti a superare le crisi che interessano i siti produttivi siderurgici e chimici presenti in Sardegna e Sicilia.

6. Il sistema dei LEP.

La legge istitutiva attribuisce alla Commissione, tra le varie competenze, anche quella di proporre correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori[162].

Il primo rilievo da formulare è che, allo stato attuale, non sembrano ancora maturi i tempi per proporre tali misure in considerazione del tortuoso percorso normativo volto alla definizione dei LEP.

La Commissione, al fine di approfondire la tematica, ha proceduto alle audizioni del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), Elena D'Orlando, e del presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), Sabino Cassese[163].

L'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione[164], come modificato dalla riforma del titolo V, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale"[165].

La determinazione dei LEP rappresenta un impegno fondamentale per l'attuazione dei principi sanciti dal Titolo V della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali richiesta per mantenerne uniformi i livelli di erogazione.

La spinta a portare avanti il processo di determinazione dei LEP è stata data anche dalla necessità di fornire una cornice in cui inquadrare gli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, nell'ambito delle politiche delineate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare nel Piano degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e dal Piano per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024.

Per una corretta definizione di tali livelli, è stata sottolineata la necessità di individuare un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento per i cosiddetti obiettivi di servizio, che consentirebbero una graduale convergenza dei LEP sul territorio nazionale, eventualmente entro limiti di accettabilità degli scostamenti dai valori di riferimento, e con la previsione, in caso di inefficacia delle azioni correttive, di un intervento sostitutivo da parte dello Stato nei casi di grave e perdurante inadempienza.

Le prime definizioni riferite ai LEP sono contenute nella legge di bilancio per il 2021 in cui state indicate le prestazioni di assistenza sociale, parametrate in termini di rapporto tra gli assistenti sociali impiegati negli ambiti territoriali (ATS) e la popolazione residente[166].

---

[162] Cfr. l'art. 1, co. 813, lett. *f),* legge n. 197 del 2022.

[163] Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto, del 14 dicembre 2023 (ISTAT), del 18 gennaio 2024 (Ministro Calderoli), 1° febbraio 2024 (Upb), 28 febbraio 2024 CFTS) e 21 maggio 2024 (Sabino Cassese).

[164] Così novellato dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[165] Si ricorda che già la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000, art. 22), precedente quindi la riforma del 2001 del Titolo V, aveva indicato i LEP erogabili sotto forma di beni e servizi senza tuttavia fornire i parametri di riferimento, sulla base della programmazione per i diversi livelli governo e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale .

[166] Cfr. l. n. 178 del 2020, art. 1, commi 794-804.

Si ricorda che anche la legge delega in materia di disabilità è intervenuta inserendo tra i princìpi e criteri direttivi la definizione di procedure per la determinazione dei LEP per le persone con disabilità[167].

Successivamente, la legge di bilancio per il 2022 ha fissato i LEP per il servizio di asili nido dei comuni delle regioni a Statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. La norma prevede il raggiungimento dei LEP a partire dal 2027, con un apposito stanziamento di 1.100 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno[168]. La stessa disposizione prevede che dal 2022 al 2027 siano previsti gli obiettivi di servizio che accompagnino progressivamente il percorso fino al raggiungimento dei LEP nel 2027, con uno stanziamento pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni per il 2023, a 230 milioni per il 2024, a 300 milioni per il 2025 e a 450 milioni per il 2026[169].

La legge di bilancio per il 2023[170] ha disciplinato la procedura per la determinazione dei LEP, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard* nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica[171]. I fabbisogni *standard* si possono definire come le reali necessità finanziarie che un ente locale ha e che sono valutate in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della sua popolazione. L'attività di determinazione dei LEP è affidata ad una Cabina di regia, presieduta dal Ministro delegato per gli Affari regionali, supportata dalla CTFS, cui spetta il compito di elaborare e trasmettere all'organo decisorio le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione[172].

La Cabina di regia effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato ed individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla CTFS.

Inoltre determina i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche in materia di fabbisogni *standard* formulate dalla CFTS, predisposte secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216[173], ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'ISTAT e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione delle regioni (CINSEDO).

La CFTS, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia, trasmette alla stessa le ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Può essere quindi definita, come riferito in audizione dalla presidente D'Orlando, come un organo tecnico del regionalismo cooperativo, infatti il suo ruolo è significativo non solo per i compiti che è chiamata a svolgere, ma anche per la natura degli interessi in essa rappresentati e che in essa devono trovare sintesi. Tale sintesi fornisce il supporto per il decisore politico nel perseguimento di quell'equilibrio delle relazioni finanziarie tra livelli di governo che deve essere sì costante, ma che è altresì complesso e mai stabile, dovendosi

---

[167] Cfr. l. 22 dicembre 2021 n. 227.

[168] Cfr. legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 172.

[169] La progressione del livello di copertura del servizio parte dal livello storico di ogni comune e assegna obiettivi e risorse fino a permettere agli enti di poter raggiungere una copertura pari al 33%, considerando sia il servizio pubblico che privato, della popolazione 3-36 mesi di età.

[170] Cfr. legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi da 791 a 798.

[171] I fabbisogni *standard*, insieme alle capacità fiscali, sono i parametri sulla base dei quali è ripartita una parte sempre maggiore del Fondo di solidarietà comunale. Nel 2030 la componente del fondo perequabile sarà integralmente ripartita sulla base del rapporto fabbisogni *standard* e capacità fiscali, superando, così, definitivamente il criterio della spesa storica. Cfr. l'audizione di Elena D'Orlando, Presidente della CTFS – res. sten. del 28 febbraio 2024.

[172] Ai sensi dell'articolo 1, comma 29-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[173] Cfr. l'art. 5, co.1, lettere *a), b), c), e)* e *f)* del d.lgs. n. 216 del 2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province. L'art. 5 disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard.*

contemperare esigenze di solidarietà e di competizione, di uniformità e differenziazione, di autonomia e coordinamento[174].

La CTFS ha predisposto una nota metodologica avente ad oggetto gli obiettivi di servizio per i servizi sociali, il riparto e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per l'anno 2025[175].

La Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard*. Ciascun DPCM è adottato su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

Per fornire supporto tecnico alla Cabina di regia, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), con particolare riferimento alle esigenze di studio e approfondimento tecnico delle complesse questioni rilevanti ai fini delle funzioni attribuite alla Cabina di regia nell'ambito della determinazione dei LEP.

Il CLEP fornisce contribuiti istruttori alla Cabina di regia ai fini dell'espletamento delle sue funzioni e può inoltre trasmetterle proprie osservazioni, proposte, studi o approfondimenti che ritenga necessari ai fini della determinazione dei LEP[176]. Il CLEP ha presentato il rapporto finale e i documenti relativi ai vari sottogruppi di lavoro, documenti già esaminati dalla Cabina di regia, che ne ha preso atto nella riunione del 5 dicembre 2023, trasmettendoli in seguito alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* e alla Commissione Affari costituzionali del Senato[177].

Si fa presente, da ultimo, che il decreto legge n. 202 del 2024 (cosiddetto "Mille proroghe"), convertito dalla legge n. 15 del 2025, all'articolo 16, comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* continua ad essere svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri[178].

La disposizione è volta ad assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, di cui si dirà in seguito[179].

In tal modo, si dà compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

In tale attività il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie si avvale del contingente di personale già previsto dalla legge di bilancio 2023 e delle risorse a tal fine stanziate[180].

6.1 La giurisprudenza costituzionale e la legge sull'autonomia differenziata.

La definizione dei LEP ha scontato da subito ritardi attuativi dovuti in primo luogo alla mancanza di una chiara configurazione della loro natura e delle caratteristiche minime riferite alla prestazione del servizio e agli aspetti organizzativi per la loro erogazione, oltre che al monitoraggio dei risultati relativi ai livelli di uniformità.

---

[174] Cfr. l'audizione di Elena D'Orlando, Presidente della CTFS – res. sten. del 28 febbraio 2024.

[175] https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/ministero/commissioni/ctfs/documenti/7_Nota-metodologica-Obiettivi-di-servizio-per-i-servizi-sociali-riparto-e-rendicontazione-delle-risorse-aggiuntive-per-i-Comuni-Sicilia-e-Sardegna-anno-2025.

[176] Cfr. DPCM 23 marzo 2023.

[177] https://www.affariregionali.it/media/509321/1-rapporto-finale-clep-30102023-editing.

[178] https://www.astrid-online.it/static/upload/d242/d24202bvol.ii.pdf.

[179] Tale sentenza ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022. Rientrano tra le citate disposizioni anche quelle relative al personale e alle risorse finanziarie per la citata attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica.

[180] Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata anche al raggiungimento, entro dicembre 2025, degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla Missione 1 - Componente 1- Riforma 1.14 del PNRR. Il termine del 31 dicembre 2025, di cui all'articolo 16, corrisponde alla scadenza per l'obiettivo di definizione dei LEP programmato nel PNRR.

Gli ostacoli all'introduzione dei LEP, come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 220 del 2021, non appaiono solo di carattere definitorio, ma presentano anche un carattere ed una portata finanziaria. La Corte, nel rilevare che i LEP costituiscono la base per calcolare la soglia di spesa necessaria per erogare i livelli delle prestazioni sociali di natura fondamentale - livelli contemperati dal rispetto del principio di equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 81 della Costituzione - ha sottolineato che l'introduzione dei LEP richiederebbe il reperimento di risorse aggiuntive, soprattutto in contesti territoriali dove storicamente tali livelli sono più deficitari. Ciò si tradurrebbe pertanto in una redistribuzione delle risorse esistenti mediante meccanismi perequativi, ovvero con tagli di spesa o aumenti della pressione fiscale.

La legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata ha introdotto all'articolo 3 una nuova procedura per l'individuazione dei LEP, sostituendo alla determinazione con DPCM quella di adozione di decreti legislativi, prevedendo quindi un passaggio parlamentare sugli schemi di decreto ed un parere in Conferenza unificata in sostituzione dell'intesa. Le due diverse procedure, l'una transitoria, l'altra definitiva, non appaiono adeguatamente coordinate, non essendo chiaramente indicato il momento di passaggio da una procedura all'altra[181].

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024 e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge n. 197 del 2022.

La Corte ha sottolineato che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta – fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno *standard* uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale. Il vizio alla base dell'articolo 3, comma 1, ad avviso della Corte, starebbe nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha *per relationem* le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori risulterebbe inevitabilmente destinata alla genericità.

Peraltro, tale vizio si rifletterebbe in lesione delle competenze costituzionali delle regioni, perché il conferimento di un potere legislativo delegato illegittimo per insufficienza di criteri direttivi delinea un quadro illegittimo dell'azione regionale, dato che i LEP riguardano numerose materie regionali.

Da ultimo, con la sentenza n. 10 del 2025, la Corte costituzionale, nel giudizio di ammissibilità della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge n. 86 del 2024, come risultante a seguito della sentenza della Corte n. 192 del 2024, ha rilevato che, censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di "nuovi" criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla legge n. 197 del 2022, non c'è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86: i "nuovi" criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia.

6.2 L'incidenza del fattore insulare nel sistema dei LEP.

L'articolo 10 della legge n. 86 del 2024 prescrive che, per garantire i LEP e le funzioni fondamentali degli enti territoriali, occorre tener conto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nell'adozione delle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico.

Il presidente del CLEP, Sabino Cassese, audito dalla Commissione, sostiene che "l'insularità è uno dei fattori geograficamente rilevanti per la determinazione dei LEP e pertanto si tratta di bilanciarli, in modo da assicurare un'effettiva uniformità nelle funzioni riguardanti i diritti civili e

[181] Cfr. l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali del 1° febbraio 2024.

sociali e, per farlo, occorre prevedere l'individuazione delle situazioni di svantaggio, il calcolo dei differenziali e il calcolo dei fabbisogni" [182].

Anche il Ministro Calderoli ha sottolineato al riguardo che occorrerà tenere conto nel calcolo dei fabbisogni *standard* della peculiarità delle isole, assicurando che i processi di realizzazione di quelle prestazioni di cui si è identificato un livello essenziale diano un esito tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, incluse le Isole maggiori e minori. "Qui dovranno scattare correttivi, mentre i LEP dovranno essere uniformi su tutto il Paese"[183].

Il percorso perequativo fondato sui LEP, fabbisogni *standard* e capacità fiscale, avviato nel comparto comunale dal 2015 e da completare nel 2030, non vede, al momento, la partecipazione dei comuni sardi e siciliani. Per i comuni delle autonomie speciali nelle quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato (Regione Siciliana e Sardegna), il riparto del Fondo di solidarietà comunale avviene sulla base del solo criterio della spesa storica[184]. Nel quadro degli Accordi con le regioni a Statuto speciale è stata programmata la rilevazione dei fabbisogni *standard* per gli enti locali di ciascun territorio, e la Regione Siciliana è l'unica regione che ha già sperimentato tale rilevazione tramite la distribuzione ai comuni di un questionario unico, finalizzato all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*[185]. Da un confronto dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni fondamentali complessive dei comuni della Regione Siciliana, si evince che la differenza tra il dato relativo alla spesa storica e quello riferito alla spesa *standard* non è particolarmente marcata, mentre, laddove si analizzino i dati di spesa con riferimento alle singole funzioni, è possibile registrare alcune differenze.

Dall'analisi dei dati disponibili[186] è possibile desumere che l'applicazione del criterio perequativo, basato sui fabbisogni *standard* e sulle capacità fiscali[187], nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni siciliani, come avviene per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, permetterebbe agli stessi di godere di maggiori risorse, da destinare, in particolare, al finanziamento delle funzioni sociali e educative.

Ciò trova conferma in quanto riferito dalla presidente della CTFS, D'Orlando, che ha rilevato come dai fabbisogni *standard* (FaS) applicati in via sperimentale ai comuni siciliani emerga che questi, come molti comuni delle realtà meridionali, mostrano un fabbisogno superiore alla spesa storica nelle funzioni sociali ed educative, rispetto alle quali la perequazione, se applicata al pari di quanto avviene per il comparto dei comuni delle regioni a statuto ordinario, farebbe affluire più risorse. Già oggi, peraltro, maggiori risorse, rispetto alla media gli enti locali delle regioni ordinarie, sono assegnate ai comuni siciliani e sardi per colmare il divario di servizi nel settore sociale e degli asili nido, sulla base del medesimo *standard* utilizzato per il resto dei Comuni.

Per la Regione Sardegna si registrano ritardi nella rilevazione dei fabbisogni *standard*, sebbene la Commissione tecnica abbia già avviato la diffusione dei relativi questionari ai comuni.

Il presidente del CLEP, Sabino Cassese ha inoltre posto in evidenza che "il fondo perequativo per le isole - aspetto che non è stato oggetto di discussione all'interno del Comitato LEP - può essere utile, ma anche pericoloso, perché le isole, a loro volta, hanno delle differenze - le isole minori e le isole maggiori per esempio, o la collocazione diversa rispetto al territorio -, quindi i LEP dovrebbero

---

[182] Cfr. l'audizione di Sabino Cassese, presidente CLEP– res. sten. della seduta del 21 maggio 2024.

[183] Cfr. il res. sten. dell'aud. del Ministro Roberto Calderoli del 18 gennaio 2024.

[184] All'art. 1, comma 449, lettera *d-quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

[185] I fabbisogni *standard* dei comuni della Regione Siciliana sono stati approvati dalla CTFS nella seduta del 13 settembre 2021. Si veda la nota metodologica SOSE del 15.7.2022 "*Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2022, in base al comma 563 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021*".

[186] Cfr. la relazione del Sottosegretario all'Economia Federico Freni - res. sten. del 25 settembre 2024.

[187] **La capacità fiscale**, in sintesi, rappresenta **il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale.**

essere costruiti in modo da tener conto della diversità delle situazioni di partenza anche delle singole isole" [188].

Rileva ancora il presidente Cassese che "è fondamentale pertanto inserire il riconoscimento del principio di insularità all'interno delle politiche di coesione dell'Unione europea. Questo è un capitolo veramente importante, che oggi è già in parte riconosciuto, perché "politiche di coesione" che nasce in sostituzione dell'espressione "politiche di sviluppo" presuppone che vi siano delle diversità nel grado di sviluppo delle singole parti del territorio dell'Unione, e queste diversità vanno valutate e fatte valere in modo da assicurare che tali politiche assicurino la coesione, che vuol dire un eguale trattamento su tutto il territorio nazionale ed europeo. Questi aspetti sono estremamente importanti ed è bene non sottrarre alla preoccupazione principale della lettera *m*) dell'articolo 117, per la parte nazionale, e all'obiettivo della coesione che è già indicato dai trattati dell'Unione europea per la politica europea, la specificità dell'insularità, ma anche le specificità all'interno dell'insularità. Si può infatti correre il rischio di un dislivello che si può venire a creare se l'insularità viene considerata come un unico contesto, senza tener conto delle diversità che si creano all'interno"[189].

6.3 Le isole minori nel sistema dei LEP.

Il processo di attuazione del federalismo fiscale, attraverso i livelli essenziali delle prestazioni, rileva anche per valorizzare le esigenze specifiche dei territori delle isole minori.

Dalla ricognizione svolta dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), sono 22 i comuni delle regioni a Statuto ordinario che presentano i caratteri dell'insularità marina[190]. I comuni delle isole minori sono destinatari delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, le cui assegnazioni seguono i criteri perequativi, basati su funzioni fondamentali, fabbisogni *standard* e capacità fiscale. Per 9 dei comuni insulari la perequazione produce un effetto positivo, poiché ricevono maggiori trasferimenti per effetto del nuovo meccanismo di riparto, rispetto al criterio storico. Diversamente, i 13 comuni per i quali la perequazione produce un effetto negativo, rispetto al criterio storico, sono caratterizzati da una capacità fiscale molto più alta della media nazionale.

Il fattore dell'insularità attualmente è colto in modo indiretto nella determinazione dei fabbisogni *standard*, attraverso alcune variabili relative al ritardo di sviluppo, all'indice di deprivazione sociale, al costo del lavoro nel settore privato, alla spesa media per l'uso dei veicoli, raggruppamento che consente di calcolare i fabbisogni anche in base alle peculiarità strutturali dei territori. Peraltro, il reddito imponibile ai fini delle addizionali Irpef influisce direttamente sulla stima della capacità fiscale degli enti locali e, insieme ai fabbisogni *standard*, entrano nel riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Non sono, tuttavia, utilizzate variabili che prendono in considerazione direttamente la sperequazione infrastrutturale - innanzitutto il *deficit* nella rete di trasporti - dato che i fabbisogni *standard* vengono stimati con finalità perequative di risorse della spesa corrente. Se la perequazione infrastrutturale fosse considerata unitamente ai fabbisogni *standard*, si potrebbe garantire l'efficientamento delle prestazioni nei territori dove vi è maggiore necessità[191].

Conclusioni.

La Commissione, al termine dell'attività di approfondimento svolta ai sensi della legge istitutiva, intende offrire con il presente documento un quadro delle evidenze emerse, proponendo alcune delle possibili misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità,

[188] Cfr. l'audizione di Sabino Cassese – res. sten. della seduta del 21 maggio 2024.
[189] *Ibidem*.
[190] Solo 2 comuni – Forio e Ischia – hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
[191] Cfr. la relazione del Sottosegretario all'Economia Federico Freni - res. sten. del 25 settembre 2024.

rendendo cogente il principio di peculiarità delle isole introdotto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

La legge costituzionale n. 2 del 2022, introducendo all'articolo 119 un nuovo sesto comma, in base al quale "*La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità",* ha determinato la ricostituzionalizzazione del principio di insularità, in forma più precisa e puntuale rispetto a quanto già previsto dalla Costituzione del '48, che contemplava all'articolo 119, terzo comma, un chiaro e puntuale riferimento alle Isole e al Mezzogiorno, considerate realtà svantaggiate dal punto di vista geografico, economico e sociale, da valorizzare, e alle quali destinare misure ed incentivi straordinari.

La nuova disposizione costituzionale, da leggersi in combinato disposto con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, non è quindi norma meramente programmatica, ma precettiva e introduce la necessità di tenere conto del fattore insulare nella legislazione formale ordinaria, negli atti aventi forza di legge e in tutte le altre fonti a queste subordinate, costituendo parametro di costituzionalità.

Le Isole, maggiori e minori, in base al nuovo sesto comma della richiamata disposizione costituzionale, non possono più essere genericamente accomunate al Mezzogiorno, scontando gli ulteriori svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, configurabile come una situazione permanente di svantaggio competitivo.

Nell'ordinamento costituzionale, le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, hanno una propria autonoma rilevanza, rientrando tra le Regioni a Statuto speciale, che beneficiano di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. L'autonomia è articolata secondo i rispettivi statuti speciali, adottati con legge costituzionale, dando luogo alla c.d. specialità insulare.

Per quanto attiene invece alle isole minori, che sono complessivamente 79 - marine, lagunari e lacustri - di cui 56 marine in cui si contano 36 comuni, non vi è nell'ordinamento giuridico una univoca definizione normativa. Diversi provvedimenti normativi ed amministrativi fanno riferimento alle isole minori, recando ciascuno una definizione diversa, in relazione allo scopo perseguito dalle singole disposizioni.

Il crescente rilievo assunto dalla condizione di insularità e dagli svantaggi che da essa derivano ha peraltro trovato ulteriore riconoscimento nella recente legge n. 86 del 2024 sul regionalismo differenziato, che ha significativamente rafforzato i riferimenti alla condizione di insularità e all'adozione delle necessarie misure perequative e di riequilibrio.

La Commissione ha ritenuto essenziale – come prescritto dalla legge istitutiva – procedere nei primi sei mesi della propria attività all'individuazione degli indicatori economici necessari a stimare i costi derivanti dalla condizione di insularità.

Come evidenziato dai rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio – organismo di cui la Commissione si è avvalsa nell'attività di individuazione degli indicatori in base alla previsione della legge istitutiva – i più comuni indicatori di sviluppo economico e sociale non sono specifici per le isole, essendo indicatori generali.

In base ai più recenti studi messi a disposizione della Commissione dalle Regioni Sicilia e Sardegna, datati al 2020, è stato calcolato che i costi dell'insularità gravano sull'economia della Regione Siciliana, in termini di ridotta ricchezza prodotta, per circa 6 miliardi di euro annui, con una sorta di tassa occulta per ogni siciliano pari a circa 1.200 euro. I costi dell'insularità sull'economia

della Sardegna, in termini di ridotta ricchezza prodotta dal territorio, sono calcolabili in circa 9,2 miliardi di euro annui in termini di PIL complessivo. Ed è stata quantificata in termini approssimativi la perdita di PIL *pro-capite* annuo per i sardi in circa 5.700 euro.

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato la presenza di fattori peculiari, dovuti ad indicatori geografico-economici che limitano l'accessibilità ai mercati per le imprese e ad indicatori geografico-sociali che penalizzano l'accessibilità alle infrastrutture sociali per i cittadini. La premessa da cui partire è che l'insularità è una specificità geografica, consistente nella separazione permanente dalla terraferma, che determina una situazione stabile di periferizzazione economica e sociale.

In merito agli indicatori geografico-economici, può affermarsi come la severità della condizione insulare dipenda da molti fattori tra cui i più rilevanti sono: l'isolamento, inteso come distanza dal continente; la dimensione del territorio e della popolazione; la dispersione territoriale, che rileva nel caso degli arcipelaghi. Pur condividendo questa caratteristica, le isole presentano, tra loro, profonde differenze in termini di dimensione, densità abitativa, distanza dal continente, dispersione territoriale, dotazione infrastrutturale.

Gli indicatori geografici non si traducono direttamente in uno svantaggio economico e/o in un ritardo di sviluppo, e possono essere controbilanciati da politiche pubbliche atte a fronteggiare anche i fattori storico-istituzionali che incidono sullo sviluppo dei territori insulari, a prescindere dalla conformazione geografica. In particolare, sono rilevanti quelle politiche che intervengono sulle infrastrutture economiche e sociali.

Con riferimento alle infrastrutture economiche, essendo quello della disconnessione il problema originario, rivestono particolare rilievo le infrastrutture di rete, le reti di trasporto, quelle di telecomunicazione, le reti energetiche, e quest'ultime non soltanto in termini di presenza, ma anche in termini di qualità del servizio, ad esempio la continuità per la rete elettrica o la presenza di perdite per le reti idriche.

Riguardo alle infrastrutture sociali, che non agiscono direttamente sul sistema economico, ma che aumentano la produttività del capitale umano, particolare rilievo assumono la rete ospedaliera, il sistema di smaltimento dei rifiuti e il sistema di istruzione.

Un ulteriore indicatore, connesso sempre a elementi geografici, relativo più all'accessibilità alle infrastrutture sociali piuttosto che a quelle di trasporto, è l'indice di perifericità, che è stato proposto dall'ISTAT nella mappatura delle aree interne del 2020. È un indicatore geografico-sociale che misura, in termini di tempi di percorrenza, la possibilità per i cittadini dei singoli comuni di accedere ai servizi di istruzione, sanitari e di trasporto.

Gli indicatori socio-economici segnalati dall'Ufficio parlamentare di bilancio sono: la variazione della popolazione; la quota di laureati sul totale della popolazione residente nella fascia 30-34 anni; il PIL *pro-capite*; il tasso di occupazione; la quota di occupati non regolari; l'offerta di posizioni lavorative per i laureati; l'indice di grave deprivazione materiale; la quota di dipendenti impiegati nel turismo; la dimensione media d'impresa.

Si tratta di indicatori non esaustivi, che non sono direttamente collegati alla caratteristica geografica della disconnessione territoriale, ma che risentono anche di questa e quindi degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Ci sono inoltre indicatori compositi che comprendono sia indicatori geografico-economici che geografico-sociali, ma anche indicatori economico-sociali. Un esempio di questi è l'indice europeo

di competitività regionale, che pone nel 2023 Sardegna e Sicilia agli ultimi posti tra le 234 regioni europee, considerato che la Sicilia è al 219° e la Sardegna al 203° posto.

Dall'analisi del contributo offerto dall'ISTAT, basato sul patrimonio informativo ricavato dal sistema di indicatori sul benessere equo e sostenibile (BES), che ha ad oggetto la qualità della vita dei cittadini isolani, è emerso che il livello di benessere relativo della Sardegna è complessivamente peggiore della media delle province italiane ma leggermente migliore rispetto alla media di quelle del Mezzogiorno, mentre la Regione Siciliana mostra un livello di benessere relativo inferiore anche a quello registrato nel complesso dei territori del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, Sicilia e Sardegna presentano indicatori macro-economici inferiori rispetto alla media nazionale, con un PIL *pro-capite* in entrambe le regioni inferiore alla media nazionale sia nel 2021 che nel 2022.

Dall'analisi degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità è emerso come le situazioni di svantaggio delle isole coinvolgono soprattutto i settori dei trasporti, dell'ambiente e determinano una ridotta attività economica e una minore competitività delle imprese.

Il settore dei trasporti è, tra gli indicatori considerati, senza dubbio quello più penalizzante per tutte le isole: la maggiore complessità nei collegamenti con la terraferma comporta un aggravio dei costi di trasporto di persone, merci e servizi nonché la dipendenza da trasporti aerei e marittimi, caratterizzati da tariffe più alte e minore frequenza. Al riguardo la Commissione rileva come siano imprescindibili politiche volte al miglioramento dei collegamenti aerei e marittimi, evidenziando la necessità di un maggiore impegno finanziario da parte dello Stato, che sia almeno paragonabile a quello di Francia e Spagna nel settore.

In materia di costi del trasporto aereo, di imposizione di oneri di servizio pubblico, e di deroghe alla disciplina in materia di aiuti di Stato, la Commissione auspica un'azione concertata fra i ministeri competenti e il Vicepresidente esecutivo, nonché Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme, Raffaele Fitto, in merito all'applicazione dell'articolo 16 del Regolamento UE n. 1008 del 2008, che andrebbe estesa a tutti gli aeroporti che si trovano nelle isole, non solo a quelli delle isole minori, già ricompresi.

Occorre quindi estenderne quindi l'applicazione a tutte le tratte e a tutti gli aeroporti isolani e non soltanto a quelli a bassa intensità di traffico, prevedendo una sorta di eccezione insulare al citato regolamento europeo. Nelle isole, infatti, si verifica il paradosso che gli aeroporti sono classificati ad alta intensità e quindi sottratti all'applicazione dell'articolo 16, ma in realtà sono ad alta densità esclusivamente perché non ve ne sono di alternativi. Pertanto, la disciplina della continuità territoriale aerea - sulla quale l'Europa ha posto vincoli più di vent'anni fa - andrebbe riformata in questa direzione.

In materia di continuità territoriale marittima, a parte i gravosi oneri per le finanze regionali posti in evidenza dagli auditi, va rilevato come la nuova tassa sulle emissioni di CO2, "*Carbon tax"*, conseguente all'ingresso del settore armatoriale nel sistema *European Union Emissions Trading System* (ETS) in vigore dal gennaio 2024, ha determinato un significativo aumento dei costì per le compagnie di navigazione, che si sta riversando in gran parte sull'utenza con un aumento del costo dei biglietti di navi e traghetti. I Governi europei e le autorità dei porti UE del Mediterraneo hanno criticato il sistema, evidenziando il rischio che provochi una fuga dai porti europei a quelli dell'Africa settentrionale, dove tali imposizioni non esistono.

In linea generale, la Commissione ritiene che la continuità territoriale aerea e marittima, il cui fondamento è quello di facilitare gli spostamenti dei residenti nelle isole, dovrebbe essere estesa a tutti i cittadini italiani, con la finalità peraltro di promuovere lo sviluppo economico dei territori insulari e la mobilità da e per le isole non solo di sardi e siciliani.

Occorre poi tenere conto dell'ecosistema fragile che caratterizza le isole, esposte ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione delle coste, la siccità, la scarsità di alcune risorse naturali, nonché il flusso incontrollato di turisti.

In materia di politiche ambientali, la Commissione ritiene che la promozione delle energie rinnovabili debba avvenire nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, ritenendole peraltro necessarie per accelerare l'abbandono delle fonti fossili. A tale proposito i nodi da affrontare riguardano la politica energetica delle due Isole maggiori, che si trovano in situazioni del tutto differenti.

Al riguardo è necessario tenere in considerazione sia i limiti imposti dalla normativa europea alla produzione di *surplus* energetici nel settore elettrico, sia la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche sulla base della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che prevede, oltre alla tutela dell'ambiente, anche quella della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Vale la pena citare al riguardo il caso delle isole Baleari, in cui si è ritenuto - essendo in gran parte zone protette - di sviluppare tra le fonti di energia rinnovabili soprattutto il fotovoltaico in luogo dell'eolico sia a livello pubblico, sia a livello privato, in considerazione del minore impatto sull'ecosistema ambientale e sul paesaggio di tali impianti.

Dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, sono state oggetto di importanti interventi infrastrutturali, al fine di migliorare la sicurezza e l'adeguatezza del sistema, anche in attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), che conferma "l'uscita dal carbone", in ossequio agli obiettivi europei, entro la fine del 2025, tranne che per la Sardegna, in cui il limite è fissato al 2026.

L'opera strategica più rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale e anche della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'efficienza energetica, sia insulari che del continente, prevista nel PNIEC, è il *Tyrrhenian Link*, in fase di realizzazione da parte di TERNA S.p.a. Si tratta di un doppio collegamento con cavo sottomarino in corrente continua tra Sardegna, Sicilia e Campania, di circa 970 chilometri di lunghezza, di 1.000 Megawatt di potenza, per il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha autorizzato i tratti est (Campania e Sicilia) e ovest (Sicilia e Sardegna).

Per quanto attiene alla Sardegna, si tratta di un'opera fondamentale per superare la situazione di generazione termoelettrica a carbone dell'isola. La peculiare conformazione territoriale e la maggior distanza dal continente hanno reso storicamente in Sardegna più difficile lo sviluppo di una rete di connessione al sistema di approvvigionamento energetico del continente. Nell'ultimo decennio, tuttavia, lo sviluppo nell'isola di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) ha prospettato la necessità di alimentare il territorio tramite nuove infrastrutture di approvvigionamento energetico, come evidenziato dal Ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin.

Per quanto riguarda la Sicilia, la presenza massiccia di fonti rinnovabili da installare nel territorio, da un lato, favorisce gli obiettivi di decarbonizzazione, migliorando le condizioni di approvvigionamento energetico; dall'altro, richiede investimenti in termini di rete elettrica di trasmissione nazionale. Nell'isola, negli ultimi 15 anni, sono stati compiuti notevoli investimenti nel campo delle infrastrutture elettriche ad alta tensione, che hanno avuto come obiettivo quello di

migliorare la stabilità e l'adeguatezza del sistema elettrico regionale, garantendo l'integrazione sempre più intensa delle energie rinnovabili che si stanno sviluppando nel territorio.

Per le isole minori degli arcipelaghi siciliani, in particolare, sussiste tuttora una condizione di isolamento dal punto di vista elettrico, come evidenziato dai rappresentanti di ARERA. Le isole non sono interconnesse al sistema elettrico nazionale e vivono una condizione di esercizio tipica dei sistemi insulari, ovvero una generazione e una distribuzione a carattere locale, in un contesto di minor ambientalizzazione della generazione, dipendendo da generatori a gasolio. Si tratta quindi di impianti che hanno un'impronta carbonica incidente su ecosistemi pregiati, che ci si pone l'obiettivo di superare quanto prima, come auspicano tutti i componenti la Commissione.

In materia di produzione energetica, in Sardegna si produce più energia elettrica rispetto al fabbisogno interno, sia da centrali tradizionali, sia con impianti fotovoltaici ed eolici. Tuttavia, i costi energetici per famiglie e imprese sono più elevati rispetto a quelli applicati nel resto del territorio nazionale.

Se l'insularità è una condizione protetta dalla Costituzione, occorre che il particolare sacrificio richiesto alle due grandi isole per lo sviluppo dell'energia fotovoltaica ed eolica, peraltro in termini eccedenti rispetto al fabbisogno, pur nella logica di solidarietà energetica della Repubblica, sia connesso al riconoscimento di compensazioni determinate in termini concreti e attuali, e non meramente ipotetici, come rilevato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

In Sardegna, come rilevato da alcuni componenti la Commissione, si sta generando un'ostilità sociale diffusa nei confronti delle rinnovabili che rischia di far svanire il consenso rispetto all'intero progetto di decarbonizzazione.

A tale riguardo, sarebbe necessario rivedere, tra l'altro, alcune limitazioni poste dal regime europeo sugli aiuti di Stato nel settore energetico. Per fare un esempio, le comunità energetiche di imprese e cittadini che accedono agli incentivi hanno un limite massimo di potenza pari a 1 Megawatt, e in caso di superamento di tale limite, l'autoconsumo prefigurerebbe una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, in quanto le imprese utilizzatrici risulterebbero in una condizione di vantaggio competitivo.

È chiaro - come rilevato dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde - che definire vantaggio competitivo una maggiore quantità di autoproduzione energetica, in un territorio dove trasportare le merci è più oneroso rispetto al resto del territorio nazionale, non rispetta il principio di insularità e ostacola il superamento delle condizioni di svantaggio da esso derivanti.

Non sono neanche previste deroghe al limite di 1 Megawatt per comunità energetiche e di autoconsumo per cittadini ed enti pubblici. Occorre agire perché questo vincolo possa essere superato.

La Commissione, condividendo gli auspici esposti dai due presidenti di regione, ritiene opportuno proporre al Governo una diversa regolamentazione, più selettiva, che preveda compensazioni o comunque vantaggi per i territori che producono il *surplus*. In tal modo sarebbe possibile mantenere il consenso sociale rispetto ad un processo che altrimenti rischia di subire un rallentamento, essendoci il rischio concreto che nelle due isole vi sia una concentrazione di strutture per la produzione di energia rinnovabile di molto superiore rispetto al fabbisogno interno che incide su ecosistemi fragili da tutelare.

Sempre in materia di politiche ambientali, vi è un ulteriore aspetto che riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali. Al riguardo, la Presidente della Regione Sardegna, Todde, riferendosi al decreto legge n. 84 del 2024, convertito dalla legge n.115 del 2024, sulle materie prime critiche di interesse

strategico, ha rilevato come il provvedimento, prevedendo che lo Stato avochi completamente a sé lo sfruttamento del sottosuolo, delle cave e delle miniere sarde, si pone in contrasto con lo Statuto speciale della Sardegna, che stabilisce in materia una competenza primaria regionale. Sarebbe auspicabile evitare lo sfruttamento di risorse naturali isolane in assenza di un piano di sviluppo dei territori condiviso con gli enti locali e la popolazione.

Per quanto riguarda il sistema *gas*, la Sicilia, oltre al gasdotto *Greenstream,* è attraversata dalla principale fonte di approvvigionamento del sistema nazionale di gas naturale, il gasdotto *Transmed,* che rende possibile l'importazione di *gas* dall'Algeria attraverso la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, costituendo parte integrante della rete di trasporto nazionale.

In Sardegna, per quanto riguarda il gas, per consentirne l'approvvigionamento a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto del Paese, il D.P.C.M. 29 marzo 2022 aveva previsto l'estensione anche ai fini tariffari della rete nazionale di trasporto del gas della Sardegna attraverso il cosiddetto collegamento virtuale, o *virtual pipeline*. Nello stesso decreto erano state individuate le opere e le infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione industriale dell'isola, tra cui, in particolare, la realizzazione di due rigassificatori nelle località di Porto Torres e Portovesme per servire i soggetti industriali e termoelettrici nord e sud, nonché i bacini di consumo di Sassari e Cagliari. Successivamente si è convenuto di realizzare il secondo impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano, perché non c'era accordo con la Regione Sardegna rispetto al luogo del rigassificatore del Sud. Come è noto, il citato D.P.C.M. è stato contestato dalla Regione Sardegna e ad oggi la configurazione delineata dei mezzi di approvvigionamento del gas per gli utenti sardi è in fase di revisione. Allo stato attuale è in fase di redazione conclusiva il cd. D.P.C.M. energia per la Sardegna, con il progetto della mini dorsale che dovrebbe garantire l'approvvigionamento del metano da Oristano all'area industriale di Portovesme?

Dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, la regione Sardegna presenta una situazione particolare dovuta all'isolamento dal continente, alla scarsa densità abitativa delle aree interne e alla scarsità delle aziende energivore. Tali fattori non hanno consentito uno sviluppo capillare né della rete di trasporto, né delle fonti di approvvigionamento, come evidenziato dal Ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin. L'elevato costo dell'energia e il maggior costo derivante dalla logistica rappresentano per la Sardegna dei freni allo sviluppo di contesti competitivi e concorrenziali.

Per quanto riguarda il *bonus* metano, dai rapporti che l'ARERA produce ogni anno, risulta che nel 2022 il *bonus* metano in Sardegna abbia visto l'accesso di una percentuale di abitanti che corrisponde allo 0,07%, cioè 1.100 famiglie. Se fosse stato applicato lo stesso criterio sul *bonus* energia, sarebbero state circa 85.800 le famiglie che ne avrebbero avuto diritto in base al reddito, come previsto dalla normativa.

Un ulteriore fattore di cui tenere conto nell'ambito degli svantaggi derivanti dall'insularità attiene alla minore diversificazione delle attività economiche, causata dalle ridotte dimensioni territoriali e dalla carenza di alcune risorse naturali, che determina una specializzazione in settori economici a limitato valore aggiunto, come l'agricoltura e la pesca, o caratterizzati da una consistente stagionalità, come il turismo. Gli investimenti nelle infrastrutture, incluse quelle relative all'informazione e alla comunicazione, potrebbero contrastare questa tendenza e favorire lo sviluppo economico nei settori a maggiore valore aggiunto.

In materia di competitività delle imprese, occorre infatti tener conto dei costi aggiuntivi a carico delle due isole maggiori, ma anche delle tante isole minori. L'elevato costo dell'energia e i

costi derivanti dal *gap* infrastrutturale rappresentano dei freni allo sviluppo di contesti competitivi e concorrenziali.

Altra questione che necessita di essere posta al centro del dibattito politico e parlamentare, quando si parla di attuazione del principio di insularità, è lo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti. La Sardegna è la regione con l'indice di infrastrutturazione più basso d'Italia, inferiore anche a tutto il resto del Mezzogiorno. Inoltre, essendo l'isola europea geograficamente più lontana rispetto al continente ha un mercato interno molto ridotto (un milione e 580 mila residenti) e disperso (68 abitanti per chilometro quadrato). Occorre recuperare il *gap i*nfrastrutturale, indirizzando i fondi di coesione nella direzione di riduzione dei divari infrastrutturali, con particolare attenzione al trasporto interno e alle telecomunicazioni. Come riferito dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nuovi investimenti nella trasformazione digitale e nelle competenze digitali possono attenuare in modo significativo gli effetti negativi dell'isolamento geografico.

Secondo i dati forniti dall'ISTAT, nelle isole la situazione denota divari importanti e la Sicilia appare quella con una maggiore infrastrutturazione in termini di strade e ferrovie. Tuttavia, le dotazioni non rappresentano la qualità dell'infrastruttura: a livello nazionale la quota di rete ferroviaria non elettrificata, cioè il livello più obsoleto, è pari al 27,9% della rete complessiva, in Sicilia sale al 42,2% e in Sardegna al 100%.

Ulteriore fenomeno che riguarda non solo le isole ma tutto il territorio nazionale è quello dello spopolamento e della crisi demografica. Nelle isole si riscontra anche un maggiore tasso di invecchiamento della popolazione. Tali fenomeni determinano ridotti tassi occupazionali e minore qualificazione della forza lavoro. La disoccupazione nelle isole è aggravata dalla mancanza di infrastrutture, dalla limitata domanda interna e dalla difficile accessibilità ai mercati continentali, che riduce la competitività delle imprese isolane.

Al riguardo assume rilievo la Strategia nazionale aree interne (SNAI), che rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del Paese, che corrisponde in larga parte ai territori montani, ma non solo: le isole maggiori e minori coprono infatti circa il 20% della superficie complessiva delle aree classificate come "aree interne".

L'obiettivo della SNAI, è duplice: da un lato, assicurare a tutti il pieno accesso ai diritti essenziali di cittadinanza - trasporto pubblico locale, istruzione e servizi sociosanitari - dall'altro, favorire lo sviluppo economico dei territori, provvedendo alla loro manutenzione. La SNAI, che nasce quale politica territoriale sperimentale nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l'uso combinato di fondi ordinari nazionali e comunitari, mira altresì a promuovere progetti di sviluppo e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, puntando sulle filiere produttive e sul mercato del lavoro locali, così da contrastare le negative tendenze demografiche in atto in queste aree.

Un tema strettamente connesso allo sfruttamento delle risorse, con particolare riferimento ai profili ambientali, è quello della siccità e più in generale della gestione dell'acqua, in considerazione di ciò che il problema rappresenta per settori fondamentali come le attività agricole, l'allevamento, il turismo e lo sviluppo di attività produttive.

L'estate del 2024 è risultata una delle più problematiche degli ultimi anni in termini di approvvigionamento idrico e, a causa dei cambiamenti climatici, il *trend* non sembra essere in miglioramento per gli anni a venire. Pertanto, risulta necessario che lo Stato si adoperi per garantire il finanziamento e l'efficientamento della rete idrica.

La rete sarda ha una dispersione idrica che supera il 50%, con comuni dove si registrano picchi sino al 70%. Mentre il cambiamento climatico e la progressiva desertificazione conducono a una situazione drammatica, gli investimenti statali in materia di efficientamento idrico, da un lato, e le politiche di lotta alla siccità, dall'altro, non sono sufficienti a garantire il godimento di un bene fondamentale come l'acqua. Nel 2024, una regione di un Paese membro del G7 non può essere costretta all'interruzione della rete idrica, anche per più di 22 ore al giorno, in intere aree territoriali. In particolare, nei territori dell'Ogliastra e della Baronia, a migliaia di cittadini è stato garantito il servizio idrico per sole 2 ore al giorno.

In Sicilia vi sono problemi legati alla siccità e all'avvio di un processo di desertificazione non contrastabile, cui si aggiunge una recrudescenza dei fenomeni di piogge brevi e molto intense, che mettono a dura prova il sistema idrografico e tutto il complesso degli assi fluviali della Regione, soprattutto in quelle zone che soffrono il problema della siccità come l'agrigentino, il ragusano, il siracusano, il trapanese e il palermitano. La perdita idrica, invece, nel 2022, nella fase di immissione in rete dell'acqua, è stata pari al 51,6%, in base ai dati del secondo rapporto ISTAT sull'acqua. L'isola è tra le regioni con le perdite totali in distribuzione più alte, preceduta solo dalla Sardegna (52,8%), ed è tra le nove regioni in cui le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al dato nazionale.

Dall'attività di approfondimento svolta dalla Commissione, è emerso come l'unica Costituzione europea che, sull'esempio di quella italiana del '48, riconosce il fattore insulare (*hecho insular)* è quella spagnola.

L'Unione Europea conta circa 2400 isole appartenenti a 13 Stati membri, abitate complessivamente da oltre 20 milioni di persone, circa il 4,6% della popolazione totale dell'Unione. L'Italia, tra l'altro, a seguito della BREXIT, è diventato il primo Paese europeo per numero di cittadini insulari. La politica di coesione, che è il principale strumento d'investimento dell'UE, riserva una particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce specifica rilevanza all'insularità all'articolo 174, quale presupposto per gli interventi volti a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, tra cui le "regioni insulari" che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Il diritto dell'Unione europea riconosce tre categorie di isole: le isole periferiche, che fanno parte del continente europeo; le regioni ultra-periferiche (RUP), territori appartenenti agli Stati membri che si trovano a lunga distanza dall'Europa (art.349 TFUE) ed infine i paesi e i territori d'oltremare (PTOM), isole, appartenenti agli Stati membri ma non facenti parte dell'Unione europea. Si evidenzia al riguardo che il regime previsto dall'art. 349 per le RUP consente al Consiglio dell'UE di adottare misure specifiche volte a prevedere in favore di questi territori provvedimenti *ad hoc* anche in deroga alle disposizioni dei Trattati, ad esempio in materia di aiuti di Stato e accesso ai fondi strutturali e di investimento europei.

Le isole maggiori e minori italiane rientrano nella categoria delle isole periferiche, relativamente alle quali si segnala l'assenza di una definizione giuridica nei trattati. L'unica definizione delle regioni insulari a livello europeo è quella adottata da Eurostat, a finalità statistiche.

Per quanto attiene alla classificazione delle isole italiane nell'ordinamento europeo, la Commissione auspica che le isole maggiori e minori possano in futuro rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 349 del TFUE, che riguarda le regioni ultra-periferiche, in modo che anche

alla Sardegna e alla Sicilia possa essere riconosciuta quella fiscalità di vantaggio di cui attualmente godono isole come le Canarie, le Azzorre, dove il costo della vita e la tassazione è inferiore, e nelle quali si registra una crescita esponenziale, soprattutto a livello turistico, che le regioni insulari del Mediterraneo non hanno e in cui si attraggono investimenti.

Il diritto dell'UE ha considerato le isole nelle Risoluzioni del Parlamento europeo (PE) 4 febbraio 2016 (2015/3014(RSP)), sulla condizione di insularità, e del 7 giugno 2022 (2021/2079 (INI)), sulle isole UE e la politica di coesione.

Nell'atto di indirizzo del 2016, il Parlamento europeo sottolinea l'importanza: di migliorare i collegamenti attraverso le rotte marittime, dell'accesso ai porti e i servizi di trasporto aereo; di potenziare le infrastrutture digitali; di rafforzare l'offerta di istruzione; di tener conto dei rischi naturali connessi al cambiamento climatico; di ridurre la tassazione e procedere ad una semplificazione amministrativa per attrarre gli investimenti; di considerare lo sforzo sostenuto da talune realtà insulari in relazione ai flussi migratori, che suggerisce la necessità di una politica comune dell'Unione in materia.

La Risoluzione del 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, volta a riconoscere maggiori tutele alle isole europee a seguito del rapporto del PE sulle "*Isole dell'Ue e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future",* ha messo in luce le specificità delle regioni insulari ed in particolare la loro vulnerabilità di fronte agli *shock* economici come la pandemia da Covid-19 ed il successivo conflitto in Ucraina. La risoluzione mirava a far applicare alle regioni insulari le stesse misure destinate alle regioni ultra-periferiche, tutelate dall'articolo 349 del TFUE, proposta condivisa, come già accennato, da parte di tutte le forze politiche rappresentate in seno alla Commissione bicamerale.

In vista dell'anno 2024, che avrebbe dovuto essere l'anno europeo delle isole, si prevedeva l'istituzione di un Patto per le isole ed una Agenda che avrebbero dovuto contenere politiche e misure concrete da attuarsi nell'ambito della politica di coesione. Occorre tuttavia rilevare che, in merito alle esigenze manifestate nella Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022, non risulta che: il 2024 sia stato designato anno UE delle isole; siano state adottate una strategia europea e un patto specifico per le isole; sia stata istituita una *task force* insulare in seno alla Direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione europea (DG Regio); ed inoltre che, nell'ambito di una rivalutazione dei regimi sugli aiuti di Stato, sia stata creata una sottocategoria "isole" per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato regionali 2021-2027 e siano stati soppressi i massimali "*de minimis*" per le isole e le regioni ultra-periferiche europee.

Può peraltro osservarsi come fino ad oggi la questione insulare, seppur affermata nei Trattati, non è stata ancora riconosciuta nei regolamenti dell'Unione europea.

Si segnala che, il 30 novembre 2023, il Consiglio dell'UE ha approvato conclusioni che definiscono la sua posizione su aspetti chiave relativi allo sviluppo futuro della politica di coesione che sottolineano tra l'altro come, sebbene la politica di coesione sia una politica per tutte le regioni dell'Unione, occorre garantire un sostegno più mirato e adattabile per le regioni meno sviluppate e si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle esigenze delle zone rurali, delle zone interessate da transizione industriale e delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come le regioni più settentrionali scarsamente popolate e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. La Commissione europea è inoltre invitata a prendere sistematicamente in considerazione le esigenze delle regioni ultra-periferiche e l'impatto delle sue proposte legislative su tali regioni.

Negli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2024-2029, illustrati nel luglio 2024 innanzi alla plenaria del Parlamento europeo, la Presidente von der Leyen ha preannunciato che, nell'ambito della politica di coesione dell'UE, la Commissione "terrà conto delle sfide economiche e sociali specifiche delle isole, tra cui gli alloggi, i trasporti, l'acqua e la gestione dei rifiuti", e "continuerà ad affrontare le sfide peculiari delle regioni ultra-periferiche". Nella Lettera di missione del Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione, Raffaele Fitto, tra gli obiettivi del mandato rientra la presentazione di un'agenda politica ambiziosa nel cui ambito compare tra le altre anche l'esigenza di tenere in considerazione le sfide economiche e sociali specifiche delle isole, come l'edilizia abitativa, i trasporti, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti.

La politica di concorrenza e il riesame delle norme in materia di aiuti di Stato non contengono, allo stato attuale, indirizzi o annunci specifici con riferimento ai territori insulari. Al riguardo è stata sottolineata sia dai componenti la Commissione, sia dai rappresentati del Governo, la necessità di un nuovo approccio della politica europea in materia di aiuti di Stato. La Commissione europea dovrebbe presentare a breve i propri intendimenti in tale materia da attuare nell'arco della legislatura in corso.

Per quanto riguarda la ricognizione annuale delle risorse stanziate a livello nazionale ed europeo destinate alle isole maggiori e minori, la Commissione ha rilevato difficoltà di rilevazione derivanti dalla molteplicità di fonti normative in cui sono previsti finanziamenti nazionali ed europei sia in favore delle Regioni Sicilia e Sardegna, sia in favore delle isole minori.

Inoltre, il cosiddetto cofinanziamento comporta una commistione tra fonti di finanziamento nazionali ed europee, perché da un lato i fondi europei sono ripartiti dalla normativa nazionale, in attuazione di finalità e programmi di rilevanza europea, dall'altro è anche previsto lo stanziamento di risorse autonome nazionali. Pertanto, vi sono criticità in taluni casi nell'operare una netta distinzione tra dette fonti di finanziamento.

Le fonti di finanziamento nazionali attualmente esistenti in favore delle Isole maggiori sono: il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, istituito con la finalità di colmare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, la cui dotazione è stata notevolmente ridimensionata, passando dagli iniziali 4 milioni 600 mila euro per gli anni dal 2022 al 2033 ad un definanziamento pari a -3.486 milioni complessivi ad opera della legge di bilancio per il 2023 (L.213/2023). Nel bilancio per il 2025, la dotazione del Fondo risulta avere 171,4 milioni di euro in residui per il 2025, non vi sono stanziamenti per il 2026 e presenta una disponibilità di 100 milioni di euro per il 2027.

Vi è poi il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, distinto in due sezioni denominate: Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi. La dotazione iniziale del Fondo nazionale era pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2025 ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2025, portandone la dotazione complessiva a 4 milioni di euro per l'anno in corso.

In favore delle isole minori le risorse nazionali sono invece contenute in quattro diversi fondi: il Fondo di sviluppo delle Isole Minori, (L. n. 244/2007); il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, (L. n. 160/2019); il Fondo per le iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (L. n. 178/2020), ed, infine, il Fondo relativo all'approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole minori (L. n. 178/2020). Tali fondi non hanno avuto successivi rifinanziamenti, pertanto non sono presenti nel bilancio 2025-2027.

Al riguardo, la proposta di legge di iniziativa parlamentare (C.2173 Calderone ed altri) di cui è stato avviato l'esame nel marzo 2025 in Commissione Bilancio alla Camera, in caso di approvazione, potrebbe determinare un significativo riordino delle fonti di finanziamento nazionali in favore delle isole maggiori e minori, stabilendo la confluenza degli attuali fondi in due soli fondi: quello per il contrasto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, diviso in 2 sezioni, e quello di nuova istituzione denominato "Fondo nazionale per le isole minori".

Con riferimento alla fiscalità nazionale non risultano, allo stato, specifiche misure che abbiano quale presupposto applicativo la condizione di insularità, né con riferimento alle isole minori, né con riferimento alle due maggiori regioni insulari. La Commissione ritiene pertanto urgente prevedere misure di fiscalità di vantaggio per le isole. La ZES unica speciale che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, isole comprese, assume comunque rilevanza per assicurare un efficace rilancio e il pieno sviluppo economico di tutti questi territori attraverso processi di semplificazione amministrativa (autorizzazione unica) e agevolazioni agli investimenti (credito d'imposta).

Per quanto concerne la fiscalità di sviluppo, profilo che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea connette alle condizioni di insularità e di specialità statutaria, come evidenziato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è auspicabile la rapida approvazione di quelle disposizioni - all'esame del Consiglio dei ministri - che consentiranno, rafforzando le previsioni già operanti a livello statale, di intervenire sulle aliquote fiscali regionali, favorendo l'attrazione di investimenti e il trasferimento di imprese e persone dall'estero. Concetto condiviso anche dalla Presidente della Regione Sardegna, Todde, che ritiene l'introduzione di forme di fiscalità di sviluppo e di aree a bassa regolamentazione strumenti efficaci per attrarre investimenti anche in aree problematiche come le isole.

Le risorse stanziate a livello europeo trovano il proprio fondamento nella politica di coesione economica, sociale e territoriale, attuate anche attraverso il cofinanziamento degli Stati membri. I principali Fondi Ue nel Quadro Finanziario Pluriennale sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per la Transizione Giusta (JTF), che prevedono lo stanziamento di maggiori risorse in favore delle aree economiche meno sviluppate. A tali fondi, si aggiunge il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

Con riferimento ai fondi comunitari, per il ciclo di programmazione 2021-2027 sono assegnati alla Sardegna un totale di 2,6 miliardi di euro circa, mentre alla Sicilia un totale di 7,4 miliardi di euro circa, comprensivi delle quote di cofinanziamento nazionale.

Il Programma FESR Sicilia 2021-2027, approvato dalla Commissione europea nel dicembre 2022, prevede risorse per un importo pari a 5,8 miliardi di euro, mentre il Programma regionale FESR Sardegna 2021-2027 ha una dotazione finanziaria di oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro.

Il Programma FSE+ Sicilia-Sardegna per il 2021-2027 prevede che la Regione Siciliana potrà contare su una dotazione di oltre 1,5 miliardi di euro, mentre per la Sardegna si prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 744 milioni di euro.

Per il programma FEAMPA, le risorse europee destinate a Sardegna e Sicilia sono rispettivamente pari a circa 37 milioni e a circa 116 milioni di euro.

A tali risorse si aggiungono quelle assegnate dal PNRR, pari a 4,2 miliardi circa per la Sardegna e 10,3 miliardi circa per la Sicilia.

All'interno del PNRR sono inoltre previste misure specifiche per le isole minori volte al finanziamento di progetti destinati all'efficientamento energetico e per il loro collegamento con banda larga, per risorse complessive, rispettivamente, di circa 200 e 60,5 milioni di euro.

Ai Fondi europei di coesione si aggiungono le risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e quelle della Programmazione complementare (POC). Il Fondo per lo sviluppo e la

coesione (FSC), che ha carattere pluriennale, reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del FSC, il CIPESS ne ripartisce la dotazione con proprie deliberazioni, secondo criteri di riparto che ne prevedono la destinazione dell'80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle aree del Centro-Nord.

In materia di attuazione delle politiche di coesione, la Commissione condivide la necessità di utilizzare i fondi europei per progetti di medio-lungo periodo, aumentando le capacità progettuali e di spesa delle amministrazioni locali, con una programmazione calibrata ed ancorata alle esigenze dei territori. In tal senso occorre migliorare l'efficienza della *governance* degli enti*,* adottando modelli organizzativi moderni e investendo sulla formazione.

In esito alla ricognizione relativa all'individuazione dei principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'Università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia, è emerso che questo tipo di misure, disposte sia dalla normativa nazionale che europea, si sostanziano in interventi di tipo economico ovvero ordinamentale e possono tradursi in compensazioni finanziarie, benefici fiscali o in deroghe alla normativa nazionale ed euro-unitaria. È emerso peraltro che in molti ambiti, come ad esempio la sanità, gli interventi compensativi in favore delle isole sono gli stessi riconosciuti ad aree considerate parimenti svantaggiate come il Mezzogiorno, che non scontano però l'ulteriore svantaggio della condizione insulare. In linea generale, dall'analisi effettuata è risultato piuttosto difficoltoso discernere gli interventi compensativi in favore delle isole maggiori o minori in senso stretto da quelli che prevedono nel contempo deroghe alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In ogni caso è emerso che gli interventi compensativi per la cosiddetta doppia insularità, quindi in favore delle isole minori, sono più numerosi rispetto a quelli previsti in favore di Sicilia e Sardegna.

Con riferimento ai principali settori oggetto di misure compensative, si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, in merito al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che almeno il 40% delle risorse sia destinato ai territori del Mezzogiorno, tenuto altresì conto che tra gli obiettivi trasversali alle missioni e componenti del Piano rientra il "Mezzogiorno e riequilibrio territoriale". Con specifico riguardo alle cosiddette Case della Comunità, è stata inoltre prevista una riserva di risorse aumentata al 45% per il Mezzogiorno.

Con riferimento al settore dei trasporti, la condizione di insularità, tipica di alcune regioni europee, con gli svantaggi ad essa correlati, è da anni al centro del dibattito politico europeo e nazionale, finalizzato alla ricerca di soluzioni in grado di rendere effettivo il diritto alla mobilità dei cittadini, ispirate al principio di continuità territoriale. Dalla ricognizione effettuata è emerso che la normativa europea prevede nel settore dei trasporti interventi compensativi in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato. L'ordinamento statale prevede specifiche misure compensative per garantire la continuità territoriale tra i principali aeroporti e porti nazionali e le isole maggiori e minori. Queste misure includono contratti di servizio pubblico e obblighi di servizio per garantire i collegamenti aerei anche su tratte non remunerative.

Con riferimento all'istruzione, tra le misure compensative si evidenziano alcuni interventi normativi in favore sia dei plessi scolastici, sia dei docenti delle isole minori. Una prima misura è quella che prevede l'attribuzione di una indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate in questi territori. Altra questione in tema di istruzione è quella del dimensionamento scolastico, sulla quale il legislatore è di recente più volte intervenuto, sempre tenendo conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, così come di quelle situate nei comuni montani e nelle aree

geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al riguardo si segnala la proposta di legge C. 2294, a prima firma Calderone, volta ad istituire indennità speciali in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali esercitano le proprie funzioni in Sicilia, in Sardegna e nelle isole minori.

Per quanto attiene al sistema di determinazione dei LEP, l'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione, come modificato dalla riforma del titolo V, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale".

La Commissione in tale materia, ai sensi della legge istitutiva, dovrebbe proporre correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei LEP, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L'insularità è stata riconosciuta da più auditi come fattore geograficamente rilevante per la determinazione dei LEP, al fine di assicurare un'effettiva uniformità nelle funzioni riguardanti i diritti civili e sociali e per il calcolo dei fabbisogni. Sempre nel corso delle audizioni svolte in Commissione, per una corretta definizione di tali livelli, è stata sottolineata la necessità di individuare un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento per i cosiddetti obiettivi di servizio, che consentirebbero una graduale convergenza dei LEP sul territorio nazionale, eventualmente entro limiti di accettabilità degli scostamenti dai valori di riferimento, e con la previsione, in caso di inefficacia delle azioni correttive, di un intervento sostitutivo da parte dello Stato nei casi di grave e perdurante inadempienza.

La questione della definizione dei LEP e la conseguente determinazione dei costi *standard* è connessa peraltro all'attuazione del regionalismo differenziato nella prospettiva del trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni. La questione riguarda l'intero percorso applicativo dell'attuazione del regionalismo differenziato in termini di priorità e predeterminazione, senza eccezione di alcuna materia.

A tale proposito, come rilevato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, analizzando i documenti sinora predisposti dalle strutture tecniche alle quali è stato assegnato il compito di predisporre gli atti propedeutici alle decisioni di Governo e Parlamento, il risultato non può, ad oggi, considerarsi soddisfacente. L'attenzione agli svantaggi derivanti dall'insularità risulta, infatti, episodica nei documenti sin qui prodotti. Ad esempio, nel rapporto finale della Commissione governativa, la condizione di insularità è stata considerata esclusivamente con riguardo a porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, e non ha, quindi, costituito l'evento per valutare e quantificare i LEP con riguardo ad altre materie, basti pensare all'istruzione, alle infrastrutture, alla ricerca scientifica e tecnologica, materie sulle quali, comunque, incide in taluni casi in forma assai significativa. Ad oggi, può dirsi con chiarezza che vi è un'attenzione assai limitata alla insularità nella determinazione dei LEP.

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024, che aveva introdotto una nuova procedura per l'individuazione dei LEP ai sensi delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2023 - legge n. 197 del 2022 - allo stato attuale non c'è modo di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024, in quanto, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2025, "nuovi criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia".

La Commissione non ritiene quindi allo stato attuale di poter proporre misure correttive al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, in considerazione del percorso volto alla definizione dei LEP, non ancora concluso.

Appendice: l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

La Commissione in questo primo anno di attività ha deliberato nella seduta del 12 ottobre 2023 lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, il cui obiettivo è stato, da un lato, quello di svolgere i compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva e su cui deve riferire annualmente al Parlamento; dall'altro, quello di svolgere specifici *focus* su alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, quali la continuità territoriale, il sistema delle infrastrutture interne, lo sviluppo energetico, gli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare; la condizione delle aree interne; la situazione ambientale, con particolare riguardo al rischio idrogeologico e alla tutela degli ecosistemi insulari, la situazione del comparto agricolo e zootecnico.

Il programma originario dell'indagine è stato successivamente integrato con due successive deliberazioni adottate, rispettivamente, il 29 novembre 2023 e il 3 aprile 2024, per dar modo alla Commissione di valutare ulteriori aspetti della condizione insulare come: la situazione occupazionale; il sistema di istruzione e formazione e le relative carenze anche in termini di organici; la bonifica e l'eventuale riconversione dei siti militari dismessi; il patrimonio artistico, archeologico e culturale con riguardo allo stato di conservazione, alla valorizzazione e all'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei; la gestione dell'ordine pubblico, con riguardo all'esigenza di mantenere i presidi esistenti nelle isole; la fiscalità agevolata e le ulteriori misure di favore previste nelle altre isole dell'Unione europea; ed, infine, gli aspetti concernenti lo sviluppo delle isole e i relativi incentivi.

Nell'ambito di tale indagine sono state svolte, complessivamente, dal 12 ottobre 2023 al 13 febbraio 2025, 41 sedute che hanno coinvolto sia soggetti istituzionali, come Ministri e Sottosegretari, sia rappresentanti degli enti locali di Sicilia e Sardegna, come Presidenti di Regione e Assessori, nonché soggetti amministrativi delegati da rappresentanti di governo locale di Stati dell'Unione europea, come ad esempio i direttori dei comparti economici, statistici e del bilancio e delle finanze del Governo delle Isole Baleari. Sono stati altresì auditi rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

Per il prosieguo della sua attività, è stato convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di completare lo svolgimento di questi singoli approfondimenti per poter riferire compiutamente alle Camere su ciascuno di essi, anche valutando la possibilità che la Commissione proceda alla redazione di singole sezioni del documento conclusivo per ciascuna materia trattata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 374

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (Nuovo Testo, C. 1621 Foti) (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16) 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani *(Seguito dell'esame e conclusione)* 12

ALLEGATO (Correzione di forma approvata) 16

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 17

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 258 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 19

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2307 Governo *(Esame e rinvio)* 22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti. Atto n. 256 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 32

Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 252 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 27

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 33

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger. Atto n. 251 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 28

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 34

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI:

5-03639 Graziano: Sulle iniziative per il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della provincia di Caserta 35

ALLEGATO (Testo della risposta) 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 39

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Testo unificato C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 39

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2151 Sportiello – Adozione del testo base)* 40

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

COMITATO PERMANENTE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore d'Italia presso lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, sullo stato dei rapporti di cooperazione economica e commerciale tra l'Italia e gli Emirati Arabi uniti 42

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Onborders*, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e di *Border Forensic*, sulla situazione dei diritti umani in Tunisia e Libia 42

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 43

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 44

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato) 46

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa *(Deliberazione di una proroga del termine)* 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 93

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 99

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile

2021, n. 81. Atto n. 255 (Rilievi alle Commissioni I e IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 103

Sull'ordine dei lavori 104

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Dipartimento per le attività culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 261 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione– Parere favorevole)* 104

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 116

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 106

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 106

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 117

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie. C. 2224 Amorese *(Esame e rinvio)* 109

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari *(Esame e rinvio)* 111

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 114

7-00261 Latini: Iniziative per favorire l'approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della sua stesura, in tutte le scuole di ogni ordine e grado *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione)* . 114

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata) 118

7-00290 Mollicone: Sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie *(Discussione e rinvio)* 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-03316 Ambrosi: Iniziative per la valorizzazione e il recupero dei muri a secco nelle aree rurali e montane italiane 120

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 125

5-02699 Casu: Elementi in relazione alla pubblicazione degli avvisi pubblici concernenti la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sulla rete autostradale e nelle zone urbane 121

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 127

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissione I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 122

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1169 Furfaro e C. 1562 Santillo *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2181 Grimaldi)* 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e di rappresentanti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sull'evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei 124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria *(Seguito dell'esame e rinvio)* 129

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

INTERROGAZIONI:

5-01727 Bakkali: Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini e cause dell'incidente del 10 dicembre 2023 130

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-03118 Iaria: Misure a sostegno della mobilità per i cittadini della provincia di Alessandria 130

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

5-03120 Iaria: Attuazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AV/AC Terzo valico dei Giovi 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 142

5-03560 Casu: Impiego delle risorse per i progetti di potenziamento della mobilità ferroviaria nella regione Lazio 131

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 144

5-03619 Ghio: Esito dei controlli sull'operato dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 145

5-03689 Sarracino: Sicurezza del tratto della SS 407 Basentana in corrispondenza dei lavori di collocazione della barriera spartitraffico 132

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 147

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03813 Ghirra: Sul progetto litio di Glencore per Portovesme 148

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 152

5-03814 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad evitare una crisi industriale della Diageo di Santa Vittoria d'Alba 149

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 153

5-03816 Peluffo: Sulla crisi del settore industriale chimico in Italia, anche alla luce dei comuni indirizzi emergenti in alcuni Stati dell'Unione europea 149

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 154

5-03817 Pavanelli: Sulle iniziative di competenza dirette a tutelare le imprese italiane maggiormente esposte ai rischi della nuova politica dei dazi statunitense 149

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 155

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 150

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 163

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 159

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco 161

INTERROGAZIONI:

5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento 161

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 165

5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura 161

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 166

AVVERTENZA 162

ERRATA CORRIGE 162

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 174

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori *(Seguito dell'esame e rinvio)* 169

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) 175

ALLEGATO 3 (Proposte emendative del relatore) 182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 169

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 171

RISOLUZIONI:

7-00258 Ciocchetti e 7-00285 Quartini: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 184

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legacoop agroalimentare, in merito alle problematiche relative all'allevamento delle ostriche 184

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 186

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 192

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*). COM(2025) 106 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 187

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 189

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Segretario di Stato per gli affari esteri e gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, on. Luca Beccari, del Segretario di Stato per gli affari interni, la funzione pubblica, gli affari istituzionali, i rapporti con le Giunte di Castello e la semplificazione normativa della Repubblica di San Marino, on. Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il commercio, la ricerca tecnologica, le telecomunicazioni e lo sport della Repubblica di San Marino, on. Rossano Fabbri, e del Presidente della Commissione Consiliare permanente affari esteri, emigrazione ed immigrazione, sicurezza e ordine pubblico e informazione della Repubblica di San Marino, on. Michele Muratori, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final) 191

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Sulla pubblicità dei lavori 211

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Vincenzo Tondi della Mura 211

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 212

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PARERE SU NOMINE:

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai . 213

Variazione nella composizione della Commissione 213

Comunicazioni della presidente su domande di accesso radiotelevisivo 214

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico

radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 » *(Esame ed approvazione)* 214

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2025) 216

Sulla pubblicazione dei quesiti 214

ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (nn. 117/935, 123/968, 124/971, 125/976, 127/985, 128/993, 129/998, 130/999, 131/1000, 132/1015, 133/1016, 134/1018, 135/1021, 136/1022, 137/1039 e 139/1057) 226

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 247

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 247

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 248

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Prefetto Bruno Frattasi *(Svolgimento e conclusione)* 248

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 250

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 250

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 252

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 281

Audizione di Alessandro Giuli, Ministro della cultura *(Svolgimento e conclusione)* 281

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 281

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 282

Esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) *(Esame e rinvio)* 282

ALLEGATO (Proposta di relazione annuale) 283

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 374

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0137030